Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 2 aprile 1998 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 59

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello UNICO di dichiarazione che le persone fisiche devono presentare nell'anno 1998 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituto d'imposta se ha effettuato ritenute a non più di dieci soggetti. Approvazione, altresì, dei quadri RV per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del quadro RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del quadro RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del quadro RR concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello UNICO di dichiarazione che le persone fisiche devono presentare nell'anno 1998 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituto d'imposta se ha effettuato ritenute a non più di dieci soggetti. Approvazione, altresì, dei quadri RV per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del quadro RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del quadro RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del quadro RR concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, e l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Visto l'art. 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che, a decorrere dal 1994, i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo;

Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le società e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'istituto;

Visto il comma 4 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale prevede l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 3-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e ai produttori agricoli;

Visto l'art. 1, comma 3, del regolamento recante norme per la determinazione delle modalità per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici, approvato con decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1997, n. 231, il quale dispone che le modalità di effettuazione della scelta sono definite nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, che ha riordinato le imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni;

Visto il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, che ha riordinato le imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello UNICO persone fisiche da presentare nell'anno 1998. Il modello, che deve essere prodotto in due esemplari identici, è composto dai moduli base e dai seguenti quadri:

a) quadri RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RO, RQ, RS, RT, RU, RV, RY, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché il quadro RK, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e il quadro RR, concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e dei produttori agricoli e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) quadri VA, VE, VF, VG, VH, VL, VM, VO e VU, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

c) quadri SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SK, SL, e SM, concernenti la dichiarazione dei sostituti di imposta i quali nell'anno 1997 hanno effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni, ad un massimo di dieci soggetti, nonché il modulo per la consegna alle banche convenzionate e agli uffici postali dei modelli 730 e delle buste contenenti le scelte del quattro e dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai dipendenti che hanno fruito dell'assistenza fiscale.

2. Qualora per il contribuente risulti più agevole, in luogo dei quadri indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente, possono anche essere utilizzati i corrispondenti quadri dei modelli IVA-98 e 770-98.

3. Con successivo decreto sarà approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

4. Sono altresì approvate le schede da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1 e delle buste per la consegna degli stessi alle banche convenzionate e agli uffici postali, devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo dei modelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, un modello sintetico, denominato UNICOPC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa stabilite con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'articolo 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Art. 3.

1. I soggetti che effettuano la spedizione della dichiarazione dall'estero possono utilizzare anche i modelli di cui al precedente articolo 1 prelevati dai siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dall'articolo 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere i dati delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica dei medesimi dati da parte della «Poste italiane S.p.a.» e delle banche convenzionate. Le modalità e i termini per la presentazione dei dati in via telematica saranno stabiliti con successivo decreto.

I professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che appongono il visto di conformità, non devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni, da essi predisposte, ma presentarle per il tramite di un ufficio della «Poste italiane S.p.a.» o delle banche convenzionate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0
altezza: cm. 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm. 21,5 - massima cm. 23,5
altezza: minima cm. 30,2 - massima cm. 32,5.

La busta deve presentare una "finestra" aperta posizionata sul fronte della busta stessa in modo da riportare le seguenti distanze dai bordi esterni:
- 2 cm. dal bordo superiore
- 22 cm. dal bordo inferiore
- 3,5 cm. dal bordo laterale sinistro
- 2 cm. dal bordo laterale destro.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sesti di pollice

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che le marche, devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza un decimo di pollice

altezza un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella successiva tabella.

La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
Modulo base (prima pagina) Modulo per la consegna dei modelli 730 da parte dei sostituti d' imposta	000	□ □ □ □ ■
Modulo base (terza pagina e quarta pagina) Quadri: RD, RE, RF, RG, RH, RI/RT, RJ/RY, RK, RL, RM, RO/RQ, RR, RS, RU, RW, SL, VH	019	□ □ □ ■ ■
Modulo base e Quadro RF (seconda pagina)	028	□ □ ■ □ ■
Quadri: VA/VE, VF/VL, VG/VM, VO/VU	046	□ ■ □ □ ■
Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SK, SM	144	■ ■ ■ □ ■
Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SM (seconda pagina)	155	■ ■ ■ ■ ■

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", al "Cognome", al "Nome" e al "Codice fiscale" devono essere stampate in cyan di quadricromia su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in cyan di quadricromia.

La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 50 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 16 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 36,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al "Cognome" e al "Nome", deve avere la larghezza totale pari a 50 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 40 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata della prima pagina del modulo base, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine del modello, descritte nella precedente tabella, identificate con i codici numerici 019, 046 e 144 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine del modello, descritte nella precedente tabella, identificate con i codici numerici 028 e 155 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Il modulo per la consegna dei modelli 730 da parte dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), pur dovendo rispettare le posizioni e le distanze delle zone sopra indicate, può essere privo delle caratteristiche grafiche previste nel presente allegato.

Colori

Per la stampa dei moduli base e dei quadri di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente decreto deve essere utilizzato il colore cyan di quadricromia con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

Per la stampa dei quadri di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente decreto deve essere utilizzato il colore blu con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

Per la stampa dei quadri di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del presente decreto deve essere utilizzato il colore verde (Pantone 347 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modulo base devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE

modello unificato compensativo
periodo di imposta 97

Fascicolo 1
MODELLO BASE PER LA DICHIARAZIONE E ISTRUZIONI

Sommario

I FASCICOLI DEL MODELLO **UNICO**

La dichiarazione con il modello **UNICO** è composta di tre fascicoli:

I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO

1. LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

A partire da quest'anno il sistema di dichiarazione è completamente modificato.
Le novità più importanti riguardano le persone fisiche titolari di partita Iva, molte delle quali, anziché presentare più dichiarazioni (740, Iva, 770) con scadenze diverse potranno presentarne una sola, con, in più, la possibilità di compensare tra loro imposte e contributi. Inoltre, poiché da quest'anno numerosi tributi e contributi (imposta sul patrimonio netto delle imprese, Ilor, Cssn - c.d. "tassa sulla salute" -, Iciap, tassa sulla partita Iva) sono stati soppressi con l'introduzione dell'IRAP (la nuova imposta regionale sulle attività produttive), il nuovo modello contiene anche un prospetto per indicare i dati relativi all'acconto da versare per questo tributo.
Il vecchio modello 740 si trasforma così nel nuovo modello "unificato" e – per sottolineare la sua diversità da quelli del passato – assume anche un nuovo nome (**UNICO**, modello di dichiarazione **uni**ficato **co**mpensativo).

Per coloro che in passato utilizzavano solo il modello 740 base non ci sono, invece, particolari cambiamenti. Questi contribuenti si limiteranno a compilare il fascicolo base del nuovo modello, sostanzialmente analogo a quello utilizzato fino allo scorso anno.

2. LE ALTRE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO

Un'altra importante novità riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione. Il nuovo modello unificato, infatti, non può più essere presentato ai Comuni o spedito per raccomandata ai Centri di servizio, ma deve essere consegnato a un ufficio postale, a una banca convenzionata o a un Centro di assistenza fiscale (Caaf), che provvederanno a trasmetterne i dati per via telematica all'Amministrazione finanziaria. Questa innovazione consentirà di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi. Per la prima volta, inoltre, i versamenti potranno essere fatti anche mediante carte pagobancomat, assegni circolari o bancari. I contribuenti possono, infine, rateizzare fino a novembre il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione e del Cssn, compilando un'apposita casella del nuovo modello.

Nel seguito di queste istruzioni sono descritte le parti che compongono il modello UNICO e illustrate le loro modalità di compilazione. Per distinguere meglio le varie parti del modello, quelle che si riferiscono alla stessa imposta sono stampate con lo stesso colore. Inoltre, in questo fascicolo, per agevolare la "navigazione" tra le istruzioni, le parti che interessano particolari categorie di contribuenti sono evidenziate con propri segni distintivi:

➡ **titolari di partita IVA**

➡ **residenti all'estero titolari di rendite finanziarie o investimenti esteri**

Per non appesantire il testo delle istruzioni, gli approfondimenti, gli esempi e i casi particolari sono raccolti in Appendici poste alla fine dei fascicoli.
Per aggiornamenti e altre informazioni è possibile utilizzare i siti del Ministero delle Finanze su Televideo (pagg. 389-398) e Internet (www.finanze.it), il telefono automatico 164.74 e i servizi di assistenza organizzati dalle Direzioni regionali delle entrate (vedere in Appendice alla voce Servizi di assistenza telefonica").

3. COME È COMPOSTO IL NUOVO MODELLO

Il modello UNICO è composto di 3 fascicoli:
- un primo fascicolo "base" che serve per la dichiarazione dei redditi, ed è sostanzialmente analogo al vecchio 740 base, con un nuovo prospetto riepilogativo, contenente i dati del versamento e la scelta dell'utilizzo del credito a rimborso o in diminuzione dei successivi versamenti.

Questo fascicolo riguarda *tutti i contribuenti*. I suoi quadri sono contrassegnati con la lettera R (redditi);

- un secondo fascicolo che contiene i quadri che devono essere compilati da *coloro che posseggono alcuni tipi particolari di reddito* quali, ad esempio, i redditi soggetti a tassazione separata, di capitale, ecc.. I quadri di questo fascicolo sono anch'essi contrassegnati con la lettera R;
- un terzo fascicolo che riguarda, salvo eccezioni, solo *i titolari di partita Iva*, e contiene:
  - una parte corrispondente al modello di dichiarazione Iva. I suoi quadri sono contrassegnati con la lettera V;
  - una parte corrispondente al modello di dichiarazione 770. I suoi quadri sono contrassegnati con la lettera S;
  - un quadro da utilizzare per dichiarare i dati relativi all'acconto IRAP, contrassegnato con la lettera I;
  - alcuni quadri da utilizzare per dichiarare redditi di lavoro autonomo, di impresa, ecc., contrassegnati con la lettera R.

L'elenco dei quadri contenuti nei 3 fascicoli con i colori usati per distinguerli è riportato nella seconda pagina di copertina.

4. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che deve fare il contribuente è controllare, in base alla sua situazione fiscale, se è tenuto a presentare una o più delle dichiarazioni previste.

Se il contribuente non è titolare di partita Iva, deve controllare se è tenuto a presentare la dichiarazione consultando il paragrafo R2.

Anche nel caso in cui non vi è tenuto, il contribuente rimane però libero di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1997 o da acconti versati nello stesso anno.

Se il contribuente è titolare di partita Iva deve, invece, verificare se è tenuto a presentare una o più delle seguenti dichiarazioni:
- redditi;
- Iva;
- IRAP;
- sostituti di imposta.

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'Iva, di quella dei sostituti di imposta e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. Nella voce di appendice "Modello UNICO – casi particolari" sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i cosiddetti venditori "porta a porta" e chi si è avvalso del regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive.

I contribuenti che nel 1997 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare **la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW.**

5. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

5.1 Contribuenti che posseggono solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati

Questi contribuenti si limiteranno a compilare il fascicolo base del modello unico.
Ad esempio, un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre alle prime due pagine:
- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente o di pensione;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati.

Questi contribuenti, non essendo interessati alle istruzioni che seguono, possono passare direttamente alla lettura del paragrafo 6.

5.2 Contribuenti titolari di partita IVA

Questi contribuenti devono compilare il fascicolo base del modello unico e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nel 2° e 3° fascicolo contraddistinti dalla lettera R. Inoltre:

SE SONO	DEVONO COMPILARE ANCHE
tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva	i quadri Iva del modello UNICO (fascicolo n. 3, quadri V)
sostituti di imposta che hanno effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e taluni redditi diversi ad un massimo di 10 soggetti	i quadri "Sostituti" del modello UNICO (fascicolo n. 3, quadri S)
tenuti a versare l'acconto IRAP	il prospetto IRAP del modello UNICO (fascicolo 3, quadro I)
tenuti a dichiarare trasferimenti da, per e sull'estero	modulo RW (fascicolo 2)

In pratica, il titolare di partita Iva che ha effettuato ritenute sui redditi sopra specificati nei confronti di non più di 10 soggetti presenterà il modello UNICO comprensivo dei quadri relativi: alla dichiarazione dei redditi; alla dichiarazione Iva (a meno che non sia esonerato); alla dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770); all'IRAP (se tenuto al versamento dell'acconto).
Se, invece, ha effettuato ritenute nei confronti di più di 10 soggetti o su redditi diversi da quelli sopra specificati presenterà il modello UNICO senza i quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti e poi, entro il 31 ottobre, questa dichiarazione con il tradizionale modello 770.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di due o più delle seguenti quattro dichiarazioni:
- *redditi;*
- *IVA;*
- *sostituti di imposta quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di dieci soggetti ed in riferimento alle tipologie di ritenute precedentemente indicate;*
- *dichiarazione IRAP, che assume una propria autonomia solo quando il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero quando è stato già presentato il Mod. 730.*

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

6. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:
- originale per l'Ufficio;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).
Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale per l'ufficio, in modo da poter correggere eventuali errori.
La "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1998 e per "autocertificare" il proprio reddito.

Un'alternativa: il modello PC per gli informatizzati

Coloro che compilano la dichiarazione con strumenti informatici **devono** presentare un modello sintetico (denominato Mod. UNICO PC).
Il modello UNICO PC è quello che si ottiene stampando la dichiarazione mediante strumenti informatici in conformità alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria. È composto normalmente da una o più pagine stampate su fogli bianchi, contiene i dati anagrafici e contabili, la firma della dichiarazione e quelle per la scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel modello UNICO PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.

Sul modello UNICO PC i soli dati che possono essere compilati a mano (oltre ovviamente alle firme) sono quelli relativi agli estremi di versamento.
I singoli fogli che compongono il modello devono essere inseriti nell'apposita busta senza alcuna forma di bloccaggio o rilegatura.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle.

ATTENZIONE *la dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale (ad es. il tutore).*

7. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

7.1 A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:
- ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, se compilata a mano o a macchina;
- esclusivamente all'ufficio postale, se stampata in formato PC;
- a un centro di assistenza fiscale (Caaf) che accetta di svolgere questo servizio di ricezione delle dichiarazioni.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta, diversa a seconda del tipo di dichiarazione (manuale o PC). La dichiarazione, compilata a mano o a macchina, deve essere inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra sul frontespizio corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione, il nome, il cognome e il codice fiscale del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

7.2 Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

7.3 Dichiarazione presentata ai centri di assistenza fiscale

Il centro è tenuto a rilasciare al contribuente:
- entro il 31 luglio, copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti;
- entro i 15 giorni successivi a quello in cui l'Amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuta ricezione della dichiarazione, copia della relativa attestazione. Questa attestazione costituisce prova della avvenuta presentazione della dichiarazione.

Il centro di assistenza fiscale non riceve alcun compenso dallo Stato per l'attività di accettazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

7.4 Dichiarazione dei contribuenti non residenti

Questi contribuenti possono continuare a presentare la dichiarazione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso possono essere utilizzati anche modelli prelevati dai siti Internet conformi a quelli approvati con decreto, a condizione che rechino l'indicazione dell'indirizzo del sito e gli estremi del predetto decreto. La dichiarazione dei non residenti deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - ITALIA – e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modelllo UNICO 98".

Per agevolare i non residenti, quest'anno è stato predisposto un apposito modello semplificato – UNICO 98 NR – riservato a coloro che posseggono esclusivamente reddito di immobili (terreni e/o fabbricati), o redditi di lavoro dipendente o di pensione.
I contribuenti non residenti che si trovano in queste condizioni possono, a scelta, utilizzare il modello semplificato NR o il modello UNICO ordinario; gli altri contribuenti possono usare solo il modello ordinario.

8. QUANDO SI PRESENTA

Il modello UNICO 98 si presenta tra il 1° giugno e il 31 luglio 1998.

9. I VERSAMENTI

9.1 Termini e versamenti minimi

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto,ad eccezione di quelli dell'Iva,devono essere eseguiti:
- dal 1° maggio al 15 giugno senza alcuna maggiorazione;
- dal 16 giugno al 15 luglio con la maggiorazione dello 0,50 per cento.

Per le modalità di calcolo degli acconti vedere la voce "Acconti dovuti per l'anno 1998" nell'Appendice posta in questo fascicolo e le Istruzioni del prospetto IRAP (fascicolo 3°).

ATTENZIONE *I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.*

Per i versamenti relativi all'Iva, vedere le istruzioni contenute al punto 3 del paragrafo V1del fascicolo 3.

9.2 Contribuenti non titolari di partiva Iva

Questi contribuenti, indipendentemente dal domicilio fiscale, devono effettuare i versamenti delle imposte e del Cssn presso una qualsiasi banca autorizzata, utilizzando la tradizionale delega di pagamento con scritte di colore azzurro ovvero presso un qualsiasi ufficio postale o presso il concessionario della riscossione.

9.3 Contribuenti titolari di partita Iva

Questi contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpef, IRAP, Ilor, Cssn, imposta sul patrimonio netto delle imprese, imposte sostitutive, Iva), utilizzando la **nuova delega unica Mod. F24 che sostituisce la modulistica di conto fiscale**. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

Il modello di pagamento si compone di cinque sezioni. Nella colonna "importi a debito versati" di ogni sezione devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento; nella colonna "periodo di riferimento" occorre indicare il periodo di riferimento nella forma: anno o mese/anno o anno/anno.

Le imposte ed il contributo risultanti dalla dichiarazione possono essere versati sia unitamente ai versamenti periodici da effettuarsi entro il 15 maggio, 15 giugno e 15 luglio sia separatamente da questi ultimi.

È possibile effettuare il versamento oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di sé stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Per informazioni inerenti il conto fiscale vedere in Appendice la relativa voce.

9.4 Contribuenti residenti all'estero

Questi contribuenti possono effettuare i versamenti anche presso una qualsiasi banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico occorre indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento.
Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

10. LA COMPENSAZIONE PER I CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

La compensazione per questi contribuenti, che presentano solo la dichiarazione dei redditi, può essere effettuata alle stesse condizioni in vigore negli anni precedenti; pertanto per questi contribuenti il Cssn rimane non compensabile con le imposte. Le relative istruzioni, sono contenute nel quadro RN (rigo RN22) e in Appendice, alla voce "Compensazioni tra Irpef e/o Ilor a debito o a credito per i contribuenti non titolari di partita Iva".

11. LA COMPENSAZIONE PER I CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

11.1 Quando si effettua

Le persone fisiche titolari di partita Iva possono, in base al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, effettuare la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute all'Inps da:

- titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (artigiani, commercianti, pescatori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi);
- *datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.*

La compensazione può essere effettuata a partire da maggio sia in occasione dei versamenti periodici sia in occasione dei versamenti di imposte a saldo e in acconto.

Nel modello di pagamento, per ogni credito utilizzato in compensazione, occorre indicare: 1) nella colonna "importi a credito", l'ammontare del credito; 2) nella colonna "periodo di riferimento" il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; 3) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è scaturito il credito.

ATTENZIONE *Il modello di pagamento consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.*
Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In caso di mancata presentazione della delega si applica la sanzione di lire 300.000 ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

11.2 Limiti della compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi che possono essere compensati è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Inoltre, nel caso in cui gli importi relativi ad uno stesso periodo d'imposta risultati a credito dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche siano superiori a 500 milioni di lire, le somme a debito da versare fino alla presentazione della successiva dichiarazione potranno essere compensate solo entro tale limite. La parte eccedente dovrà essere chiesta a rimborso secondo le modalità e con i limiti propri di ogni ente impositore. In particolare, per quanto riguarda le imposte l'art. 24, comma 24, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che richiama l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fissa in 500 milioni di lire per anno solare il tetto massimo degli importi rimborsabili. Pertanto, durante l'anno solare, l'importo massimo rimborsabile, tramite compensazione e/o procedura di conto fiscale, non può superare i 500 milioni di lire; *qualora gli importi a credito risultanti dalla dichiarazione siano superiori a tale* limite, per la parte eccedente, il contribuente potrà o compensare entro il mese di maggio dell'anno solare successivo oppure chiedere il rimborso in conto fiscale entro il 31 dicembre di tale anno (per le modalità di richiesta del rimborso Iva si rimanda alle istruzioni impartite nei punti V1.3 e V5).

Ad esempio, se nei primi mesi del 1998 il contribuente ha ottenuto un rimborso da conto fiscale di 100 milioni e dalla dichiarazione 1998 emerge un credito di 600 milioni, potrà compensare o chiedere a rimborso in conto fiscale un importo complessivo di imposte per 400 milioni fino al 31 dicembre 1998 ed eventualmente compensare altri 100 milioni fino a maggio 1999; per i restanti 100 milioni potrà chiedere il rimborso in conto fiscale nel corso del 1999 o riportarli a credito nella dichiarazione presentata nello stesso anno.

11.3 Applicazione della compensazione

La compensazione si applica alle seguenti condizioni:

1. Per l'anno 1998 sono ammesse alla compensazione soltanto le persone fisiche titolari di partita Iva. Si considerano tali anche coloro che hanno cessato l'attività ma sono tenuti a presentare la dichiarazione unificata (ad esempio, coloro che nel corso del 1997 hanno prodotto redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti e professioni).

Non sono, invece, ammessi alla compensazione i soci delle società di persone, che, indipendentemente dalla partecipazione alla società, non risultano anche titolari di una propria partita Iva.

2. Per quanto riguarda le imposte è possibile effettuare la compensazione dei debiti e crediti risultanti dalla presente dichiarazione e relativi alle sole voci comprese nel prospetto seguente:

IMPOSTE E CONTRIBUTI		DEBITO	CREDITO
IRPEF	Quadro RN	Rigo RN25	Rigo RN26
ILOR	RO	RO10	RO11
IMPOSTA PATRIMONIALE	RK	RK17	RK18
IVA	VL	VL22	VL18
CSSN	RV	RV6	RV7
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RQ	RQ6	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RT	RT8	RT9
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RM - sezione VII	RM13 col. 2	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RM - sezione VIII	RM15 col. 5	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RM - sezione VIII	RM16 col. 2	
ACCONTO 20%	RM - sezione X	RM22	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RJ	RJ17 col. 2	

3. Possono essere inoltre compensati i debiti relativi all'acconto Irpef e all'acconto IRAP. Entrano nella compensazione anche la maggiorazione dello 0,50 per cento, per mese o frazione di mese, pagata per lo spostamento dei versamenti Iva nel periodo compreso dal 25 marzo al 15 giugno o per lo spostamento fino al 15 luglio, termine di tutti i versamenti relativi alla presente dichiarazione.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- richiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 1 dei righi da RX2 a RX7 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righi da RX2 a RX7 del predetto quadro RX.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente ha scelto di utilizzare in compensazione (somma dei righi da RX2 a RX7 colonna 2) devono essere prioritariamente utilizzati per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione (somma degli importi indicati nella colonna "DEBITO" del prospetto riportato nella pagina precedente nonché del 1° acconto Irpef ed IRAP).

Se l'ammontare complessivo dei predetti importi a credito è superiore all'ammontare complessivo degli importi a debito precedentemente indicati, il credito residuo può essere utilizzato anche per compensare versamenti periodici da effettuare entro il 15 maggio, 15 giugno e 15 luglio pure se la dichiarazione non è stata già presentata al momento in cui vengono effettuati i predetti versamenti. Le compensazioni effettuate andranno esposte nel modello di pagamento F24. In questo caso non è possibile fruire della facoltà di rateizzazione.

Se viceversa l'ammontare complessivo degli importi a credito è inferiore all'ammontare complessivo degli importi a debito il contribuente ha facoltà di rateizzare il debito residuo con le modalità indicate nel paragrafo 12.

Le compensazioni effettuate sulla base della normativa già in vigore negli anni scorsi, comprese quelle effettuate utilizzando gli eventuali crediti di imposta indicati al quadro RN, non devono essere indicate.

ATTENZIONE *Si ricorda che per quanto riguarda l'Iva i crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti hanno potuto utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione IVA compresa nella presente dichiarazione unificata anche per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 1998, effettuate nei primi mesi dello stesso anno. Ovviamente il credito Iva rilevante ai fini della compensazione in sede di dichiarazione unificata va assunto al netto dell'importo già utilizzato per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche. Se il contribuente ha la possibilità di utilizzare sia crediti risultanti dalla dichiarazione relativa al 1997 che crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche 1998, dovrà utilizzare per primi tali ultimi crediti.*

Compensazione dei contributi

Per quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali, i crediti risultanti dai Modd. DM10/2 possono essere utilizzati in compensazione soltanto al momento del versamento degli importi risultati a debito in occasione della stessa scadenza in cui emerge il credito contributivo o entro il giorno di presentazione della successiva denuncia. Ad esempio, il credito contributivo risultante dal Mod. DM10/2 con scadenza nel mese di maggio 1998 potrà essere utilizzato per compensare i versamenti periodici che vengono effettuati dal 15 maggio al 15 giugno e quelli risultanti dalle dichiarazioni che vengono effettuati entro il 15 giugno; successivamente a tale data il credito contributivo risultante dal Mod. DM10/2 con scadenza 15 maggio 1998, non utilizzato in compensazione entro il 15 giugno, verrà rimborsato dall'Inps. Tale credito non è quindi utilizzabile in occasione dei versamenti periodici che vengono effettuati dopo il 15 giugno o di quelli risultanti dalle dichiarazioni, effettuati a partire dal 16 giugno. In occasione di tali versamenti potranno, invece, essere compensati i crediti contributivi risultanti dal Mod. DM10/2 con scadenza 15 giugno.

12. LA RATEIZZAZIONE

12.1 Come si effettua

Possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e del saldo del Cssn tutti i contribuenti, anche se non titolari di partita Iva. Sono esclusi dalla rateizzazione gli acconti dovuti nel mese di novembre e quello dell'Iva del mese di dicembre.
I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte e il Cssn dovuti a titolo di saldo o di acconto.
Il contribuente deve indicare nella dichiarazione il numero delle rate di pari importo, in cui intende frazionare il pagamento. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal 16 giugno. Le rate devono essere pagate entro il giorno 15 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti.
La misura degli interessi dovuti, è indicata nelle seguenti tabelle:

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

	VERSAMENTO DELLA 1ª RATA ENTRO IL 15 GIUGNO		VERSAMENTO DELLA 1ª RATA DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	15/6	0	15/7	0
2ª	30/6	0,25	31/7	0,25
3ª	31/7	0,75	31/8	0,75
4ª	31/8	1,25	30/9	1,25
5ª	30/9	1,75	31/10	1,75
6ª	31/10	2,25	30/11	2,25
7ª	30/11	2,75		

TITOLARI DI PARTITA IVA

	VERSAMENTO DELLA 1ª RATA ENTRO IL 15 GIUGNO		VERSAMENTO DELLA 1ª RATA DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	15/6	0	15/7	0
2ª	15/7	0,50	15/8	0,50
3ª	15/8	1,00	15/9	1,00
4ª	15/9	1,50	15/10	1,50
5ª	15/10	2,00	15/11	2,00
6ª	15/11	2,50		

ATTENZIONE *Se il versamento della prima rata, effettuata dai titolari e dai non titolari di partita Iva, è eseguito nel periodo 16 giugno-15 luglio, è dovuta una maggiorazione pari allo 0,50 per cento, calcolata sull'intero debito da rateizzare al netto delle eventuali compensazioni. L'importo di ciascuna rata sui cui calcolare gli interessi è pertanto costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,50 per cento, diviso per il numero delle rate prescelto.*

Come si compila il modello di pagamento

Il contribuente non titolare di partita Iva che rateizza deve:
1) sommare l'importo del saldo complessivamente dovuto per le singole imposte a quello della prima rata dell'acconto Irpef eventualmente dovuto;
2) dividere l'ammontare così ottenuto per il numero di rate prescelte;
3) calcolare gli interessi complessivamente dovuti per ogni rata secondo quanto indicato nella tabella relativa ai non titolari di partita Iva sopra riportata. Tali interessi vanno esposti cumulativamente in un unico rigo nella sezione B del modello di pagamento.

Analogamente vanno calcolati gli importi delle rate dovute per il saldo del Cssn ed esposti in un separato rigo gli interessi di rateazione determinati secondo le regole precedentemente indicate.
Il contribuente titolare di partita Iva che rateizza deve:
1) se vanta crediti da compensare, compilare uno o più modelli di pagamento mod. F24 per esporre nelle apposite sezioni e colonne tutti i crediti che utilizza in compensazione dei debiti risultanti dalla dichiarazione, che vanno esposti nel medesimo modello di pagamento F24. Tali modelli di pagamento F24 devono avere saldo finale pari a zero e, pertanto, i debiti devono essere esposti fino a concorrenza dei crediti;
2) suddividere i debiti residui di ogni imposta o del Cssn, eventualmente maggiorati dello 0,50 per cento, per il numero di rate prescelto e compilare alle rispettive scadenze un modello di pagamento per ciascuna rata;
3) indicare, nei modelli di pagamento relativi alle rate successive alla prima, gli interessi determinati con le modalità indicate nella tabella relativa ai titolari di partita Iva.

ATTENZIONE *Gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione del modello di pagamento F24 vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo.*

Nei modelli di pagamento F24 utilizzati per effettuare versamenti rateizzati possono confluire anche crediti e debiti relativi ai versamenti periodici che non possono essere però in alcun modo rateizzati.
Qualora per il contribuente risulti più agevole, è possibile effettuare le operazioni di compensazione e di versamento della prima rata ed eventualmente dei contemporanei versamenti periodici, utilizzando un unico modello di pagamento nel rispetto dei criteri precedentemente indicati.
In allegato sono contenuti alcuni esempi di compilazione dei modelli di pagamento.

II - ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1. LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune novità, tra cui in particolare:

- non è più consentito presentare la dichiarazione congiunta neppure a coloro che hanno utilizzato tale modalità per dichiarare i redditi del 1996 o hanno effettuato versamenti congiunti. Al fine di attribuire a ciascun coniuge le eventuali eccedenze Irpef risultanti dalla dichiarazione congiunta Modello 740/97 e gli acconti versati congiuntamente, vedere in Appendice la voce "Dichiarazione congiunta Mod. 740/97 - Redditi 1996";
- alla dichiarazione non deve più essere allegata alcuna documentazione;
- il reddito d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale investito è tassato con l'aliquota ridotta del 19 per cento (DIT);
- i redditi dominicali ed agrari dei terreni devono essere rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento;
- la rendita catastale dei fabbricati deve essere rivalutata del 5 per cento, mentre la deduzione spettante per l'abitazione principale è aumentata fino a lire 1.100.000;
- non sono dovuti gli acconti relativi all'Ilor, al Cssn e all'imposta sul patrimonio netto delle imprese, in quanto soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- è stata introdotta la possibilità di calcolare una detrazione dall'imposta lorda di importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri:
  - spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per i soggetti portatori di handicap;
  - erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici;
  - interessi passivi, oneri accessori e rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

Un'ultima, importante novità riguarda i titolari di più trattamenti pensionistici che dal 1998 sono tassati alla fonte in modo cumulativo. Pertanto, se non posseggono altri redditi, già a partire dalla dichiarazione di quest'anno i pensionati che si trovano in tali condizioni non dovranno versare l'acconto dell'Irpef per il 1998 (e l'anno prossimo non dovranno fare più la dichiarazione). Se posseggono *altri redditi, dovranno versare l'acconto* in misura ridotta.

Analogo comportamento possono tenere i portieri, giardinieri, ecc. lavoratori dipendenti, che dal 1998 subiscono le ritenute d'acconto da parte dei condomini avendo questi assunto la veste di sostituti d'imposta.

Le principali novità di quest'anno sono evidenziate nelle istruzioni o nel margine laterale con colore azzurro.

R2. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

2.1 Contribuenti esonerati

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione, se questo è stato corrisposto da un unico **sostituto d'imposta** obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più **sostituti d'imposta**, se ha chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente **(o altri redditi a questi assimilati)** corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.000.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più sostituti d'imposta, ma certificati dall'ultimo **sostituto d'imposta**) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire **1.100.000**. Tale limite va rapportato sia al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale sia alla quota di possesso (ad es., nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è pari a lire 550.000 per ciascun coniuge);
- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire **1.100.000**. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali). Sono altresì esenti le borse di studio corrisposte a studenti universitari e le altre borse di studio indicate in Appendice tra i redditi esenti. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail;
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti *bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa, interessi sui BOT o su altri titoli* del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio);
- solo redditi derivanti da nuove iniziative produttive svolte in regime fiscale sostitutivo.

Vedere in Appendice la voce «Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito».

ATTENZIONE ☞ *I contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono comunque esonerati dalla dichiarazione se l'imposta lorda corrispondente al loro reddito complessivo, tolte le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite, non supera lire 20.000.*

I contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come i titolari di partita Iva) sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui non hanno conseguito alcun reddito.

2.2 Obbligati alla presentazione

Tutti coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 1997 e che non rientrano nelle condizioni di esonero sopra indicate sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si segnalano, a titolo di esempio, alcuni casi tipici di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione:

- lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati e/o Mod. 101 se l'imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 20.000 lire il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, sempreché non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola certificazione o di un solo Mod. 101);

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA QUANDO QUESTE SPETTANO PER L'INTERO ANNO E I REDDITI NON SONO STATI ASSOGGETTATI A RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO

Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito imponibile fino a lire	
9.000.000	(senza figli a carico)	13.506.000	(senza figli a carico)
9.129.000	(con 1 figlio a carico)	14.365.000	(con 1 figlio a carico)
9.561.000	(con 2 figli a carico)	15.000.000	(con 2 figli a carico)
9.988.000	(con 3 figli a carico)	15.200.000	(con 3 figli a carico)
10.415.000	(con 4 figli a carico)	15.564.000	(con 4 figli a carico)
10.847.000	(con 5 figli a carico)	16.264.000	(con 5 figli a carico)
11.275.000	(con 6 figli a carico)	16.961.000	(con 6 figli a carico)
11.706.000	(con 7 figli a carico)	17.661.000	(con 7 figli a carico)
12.134.000	(con 8 figli a carico)	18.361.000	(con 8 figli a carico)

Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito imponibile fino a lire	
		8.829.000	(senza figli a carico)
1.145.000	(con 1 figlio a carico)	9.684.000	(con 1 figlio a carico)
2.095.000	(con 2 figli a carico)	10.543.000	(con 2 figli a carico)
3.035.000	(con 3 figli a carico)	11.400.000	(con 3 figli a carico)
3.985.000	(con 4 figli a carico)	12.261.000	(con 4 figli a carico)
4.925.000	(con 5 figli a carico)	13.120.000	(con 5 figli a carico)
5.875.000	(con 6 figli a carico)	13.979.000	(con 6 figli a carico)
6.815.000	(con 7 figli a carico)	14.757.000	(con 7 figli a carico)
7.452.000	(con 8 figli a carico)	15.457.000	(con 8 figli a carico)

- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (ad es. portieri, collaboratori familiari, autisti, giardinieri e altri addetti alla casa);
- contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei **quadri RT** e **RM**.

3. ALTRE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

3.1 Redditi dei figli minori o prodotti all'estero

Nel compilare la dichiarazione occorre tenere presente che:

- i genitori devono includere nella dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci: "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale". I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo);

- i residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri.

3.2 Arrotondamenti Proventi sostitutivi Conversione in lire

Arrotondamenti

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Conversione in lire

Nei casi in cui, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, è necessario convertire in lire redditi, spese ed oneri, originariamente espressi in valuta estera, deve essere utilizzato il cambio ufficiale del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno del '97 si può consultare il sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).

3.3 Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Nel frontespizio del modello devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente deceduto.

L'erede deve compilare l'apposito riquadro e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la Voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Per le persone decedute nel 1997 o entro il 14 febbraio del 1998 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (1° giugno - 31 luglio 1998). Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 15 dicembre 1998 per i versamenti e il 31 gennaio 1999 per la presentazione della dichiarazione.

Se nel 1997 la persona deceduta aveva presentato il modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Crediti risultanti dal modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

3.4 Integrazione della dichiarazione già presentata

I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730 e che si trovano nella necessità di integrare o rettificare la dichiarazione dei redditi possono farlo presentando il modello UNICO con le modalità indicate in Appendice alla voce "Integrazione del modello 730". Nella stessa voce sono contenute informazioni riguardanti i contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'Irpef e/o del Cssn risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730.
Prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione i contribuenti che si trovano nella necessità di rettificare o integrare la dichiarazione già presentata possono farlo presentando un nuovo modello UNICO con le modalità indicate in Appendice alla voce "Integrazione del modello UNICO".

Dopo la scadenza del termine di presentazione del modello UNICO, i contribuenti che intendono integrare i redditi esposti nella dichiarazione (modello 730 o modello UNICO) possono usufruire del "ravvedimento operoso"; vedere in Appendice la voce omonima.

3.5 Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, etc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti si applica una sanzione amministrativa.

3.6 Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione modello UNICO, vedere in Appendice la voce "Sanzioni".

III - COME SI COMPILA IL MODELLO BASE DI DICHIARAZIONE

Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti. Ciascun contribuente è tenuto a utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti. Ad esempio, i titolari di soli redditi di lavoro dipendente e/o pensione e redditi di terreni e/o fabbricati compileranno il frontespizio, i quadri RA e/o RB, il quadro RC e il quadro RN per i redditi e il quadro RV per il contributo al Servizio sanitario nazionale.

R4. FRONTESPIZIO

4.1 Dati identificativi

Negli appositi spazi posti in alto a destra del modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle II.DD. **o delle Entrate ove istituito** per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

4.2 Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai modelli di dichiarazione compilati e al prospetto di versamento dell'acconto IRAP, se dovuto.

Nel caso di dichiarazione rettificativa, sostitutiva o integrativa, il contribuente deve barrare la casella "INTEGRATIVA". In proposito vedere in Appendice le voci "Integrazione del modello 730", "Integrazione del modello UNICO" e "Ravvedimento operoso".

La casella "EVENTI ECCEZIONALI" deve essere barrata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali indicati in Appendice alla voce "Eventi eccezionali".

4.3 Dati del contribuente, stato civile e residenza anagrafica

In questa sezione devono essere riportati gli altri dati anagrafici del contribuente.

Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Stato civile

Lo stato civile deve essere indicato se alla data di presentazione della dichiarazione risulta variato rispetto alla dichiarazione del 1997 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione del 1997 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.
Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.
Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica e per i residenti all'estero vedere le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".
Per i contribuenti che hanno la nazionalità estera vedere in Appendice la voce: "Nazionalità estera".

4.4 Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

Particolari modalità di presentazione della dichiarazione sono previste nel caso di:
- contribuenti deceduti;
- persone legalmente incapaci (minori ed interdetti);
- imprese individuali in liquidazione;
- contribuenti falliti;
- eredità giacente.

Per la compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Accettazione dell'eredità giacente

Nel caso di accettazione di eredità giacente, nella corrispondente casella posta sul frontespizio del modello UNICO il contribuente, in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nelle dichiarazioni presentate dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, deve indicare:
- il **codice 1**, nel caso in cui opti per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con le modalità previste dall'art. 18 del Tuir per i redditi soggetti a tassazione separata;
- il **codice 2**, nel caso in cui opti per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con la tassazione ordinaria.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Accettazione dell'eredità giacente".

R5. LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

5.1 Scelta per la destinazione dell'otto per mille allo Stato e alle Istituzioni religiose

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata:
- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese sono devolute alla gestione statale.

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sulla prima pagina del modello UNICO in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

Gli imprenditori che si avvolgono dell'assistenza prestata da un Centro autorizzato di assistenza alle imprese o da un professionista alle stesse condizioni dei centri di assistenza, per esprimere la scelta devono utilizzare, in luogo del relativo riquadro del modello, l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni. La scheda deve essere consegnata al soggetto che presta l'assistenza in una normale busta di corrispondenza, recante l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", dopo averla chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura.
I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che si trovano nelle condizioni di seguito indicate possono effettuare la scelta utilizzando l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.
Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che nel 1997 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a lire 20.000.

La scheda può essere presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa.
La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione.
Qualora il contribuente intenda effettuare anche la scelta per la destinazione del quattro per mille, può utilizzare la medesima busta per entrambe le scelte.
In tal caso la busta deve recare l'indicazione "SCELTE PER LE DESTINAZIONI DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF".

5.2 Destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai partiti politici

Una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Per effettuare la scelta per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef occorre mettere la propria firma nell'apposito riquadro della prima pagina del modello UNICO.
La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti la cui imposta lorda risulti di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

Gli imprenditori che si avvalgono dell'assistenza prestata da un Centro autorizzato di assistenza alle imprese o da un professionista alle stesse condizioni dei centri di assistenza, per esprimere la scelta devono utilizzare, in luogo del relativo riquadro del modello, l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni. La scheda deve essere consegnata al soggetto che presta l'assistenza in una normale busta di corrispondenza, recante l'indicazione «DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF», dopo averla chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura.
I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che si trovano nelle condizioni di seguito indicate possono effettuare la scelta utilizzando l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.
Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che nel 1997 hanno posseduto redditi per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.
La scheda può essere presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa.
La busta deve recare l'indicazione «DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF», il cognome e nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione.
Qualora il contribuente intenda effettuare anche la scelta per la destinazione dell'otto per mille, può utilizzare la medesima busta per entrambe le schede.
In tal caso la busta deve recare l'indicazione «SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE PER L'IRPEF».

ATTENZIONE *Il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'otto per mille e quella del quattro per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.*

R6. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

6.1 Totale redditi dei terreni

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1997 e i redditi dei terreni non sono variati e non comprendono il reddito di quelli concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, può compilare direttamente il riquadro "Totale redditi dei terreni" senza dover compilare il successivo quadro RA - Variazione dei redditi dei terreni.
I dati dei terreni si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, ecc.).
Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari, rispettivamente, all'80 e al 70 per cento) che il contribuente è tenuto, comunque, ad effettuare secondo quanto precisato più avanti.

ATTENZIONE *Non è possibile utilizzare il presente riquadro e occorre, quindi, compilare il quadro RA, quando:*
- *i redditi dei terreni sono dichiarati per la prima volta;*
- *si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione presentata l'anno precedente, anche in relazione ad uno solo dei terreni;*
- *si richiede, per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, la riduzione al 50 per cento della quota di Cssn (vedere in Appendice la voce "Contributo al Servizio sanitario nazionale ridotto");*
- *il contribuente si è avvalso delle disposizioni relative alla modificazione delle comunioni tacite familiari in imprese agricole individuali, anche in forma di impresa familiare o in aziende coniugali non gestite in forma societaria (vedere in Appendice la voce "Modificazione delle comunioni tacite familiari").*

Nel **rigo RA** indicare:
- in **colonna 1,** l'importo totale del reddito dominicale dei terreni rivalutato dell'80 per cento. A tal fine dividere l'importo del reddito dominicale indicato nella precedente dichiarazione (rigo A, colonna 1 oppure rigo A10, colonna 4, del modello 740 oppure rigo 1 del modello 730-3) per 1,55 (allo scopo di ottenere il valore del reddito dominicale prima della rivalutazione del 55 per cento già operata) e moltiplicare il risultato ottenuto per 1,80;
- in **colonna 2,** l'importo totale del reddito agrario dei terreni rivalutato del 70 per cento. A tal fine dividere l'importo del reddito agrario indicato nella precedente dichiarazione (rigo A, colonna 2, oppure rigo A10, colonna 5, del modello 740 oppure rigo 2 del modello 730-3) per 1,45 (allo scopo di ottenere il valore del reddito agrario prima della rivalutazione del 45 per cento già operata) e moltiplicare il risultato ottenuto per 1,70.

Il contribuente può indicare nel ***quadro RA - "Variazioni dei redditi dei terreni"*** *- tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione gli risulta più agevole.*

6.2 Variazione dei redditi dei terreni

Il quadro RA va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1997 ovvero se per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei terreni.
In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni.

ATTENZIONE *Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il riquadro* ***RA - "Totale redditi dei terreni".***

Questo quadro deve essere compilato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o dal titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la modificazione delle comunioni tacite familiari in imprese agricole individuali, anche in forma di impresa familiare, possono consultare in Appendice la voce "Modificazione delle comunioni tacite familiari".

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge dell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ovvero di società di fatto. In tali casi deve essere utilizzato l'apposito **quadro RH.**

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".
I redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terre-

ni . Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

I redditi così ottenuti vanno rivalutati:
- dell'**80** per cento (redditi dominicali);
- del **70** per cento (redditi agrari).

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

ATTENZIONE *I produttori agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli e concedenti) devono compilare la Sez. III del quadro RR, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1997. Il titolare di impresa agricola familiare o il titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS per l'imputazione delle quote di reddito agrario spettanti ai collaboratori familiari e al coniuge. I contribuenti tenuti al versamento dell'acconto dell'IRAP devono compilare il prospetto per la relativa determinazione. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative ai suddetti quadri.*

Come si compila il quadro RA

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unico partita catastale va dichiarato compilando un singolo rigo del quadro. Se la partita catastale comprende sia particelle situate in territori montani o in zone agricole svantaggiate sia particelle situate in altre zone, devono essere compilati righi distinti.

Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, altresì, compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune ipotesi indicate in Appendice alla voce "Modificazione delle comunioni tacite familiari").

Se i righi del quadro non sono sufficienti, va compilato un ulteriore quadro RA. In questo caso va numerato progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

Nelle **colonne 1** e **3**, indicare il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, dell'**80** e del **70** per cento.

ATTENZIONE *Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 740 dell'anno precedente, dividere gli importi di colonna 1 e 2, rispettivamente, per 1,55 e per 1,45 (allo scopo di ottenere il valore dei redditi dominicale ed agrario prima della rivalutazione del 55 e del 45 per cento già operata) e moltiplicare il risultato ottenuto, rispettivamente, per 1,80 e per 1,70.*
Se, invece, i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 730 dell'anno precedente o dai certificati catastali, gli importi da indicare in colonna 1 e 3 devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi, rispettivamente, per ***1,80*** *e* ***1,70****, in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni*

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In questo caso, vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni";
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- **5** titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- **6** titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- **7** titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.

Nella **colonna 6**, per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
- **1** in caso di mancata coltivazione;
- **2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- **3** in caso di terreno in conduzione associata;
- **4** in caso di azienda agricola situata in territorio montano di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
- **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
- **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 3 e al codice 4.

In questi casi vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni", contenente anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne **7** e **8**.
Nelle **colonne 7** e **8**, indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

In caso di conduzione associata, nella colonna 8 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente ed esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nel **rigo RA13**, indicare l'importo totale dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righi da **RA1** ad **RA12.**

Registratori di cassa

Agli agricoltori obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta, da indicare nel **rigo RN17** del quadro RN, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni di lire.

Contributi dell'UNIRE

Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel **rigo RN18** del quadro RN. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

R7. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

7.1 Chi deve compilare questo quadro

Il **quadro RB** deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare. Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.
In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare e complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Le persone che esercitano arti e professioni o attività di impresa devono indicare in questo quadro gli immobili posseduti, utilizzati "in modo promiscuo" per l'esercizio delle loro attività e per l'uso personale e familiare; non devono, invece, indicare gli immobili utilizzati esclusivamente per la loro attività.
Le persone che esercitano attività d'impresa devono indicare in questo quadro anche gli immobili che pur utilizzati esclusivamente per l'esercizio della propria attività sono considerati relativi all'impresa e non indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.
I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito

relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (ad es. IACP, ex INCIS, ecc.).

7.2 Immobili da non dichiarare

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tré mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel **quadro RL**.

7.3 Come si compila il quadro RB

Se i righi del quadro non sono sufficienti va compilato un ulteriore quadro RB. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".
Nella **colonna 2** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso. Per le modalità di calcolo vedere in Appendice la voce "Percentuale media di possesso".
La **colonna 4** va utilizzata se l'unità immobiliare, o una parte di essa, è data in locazione (e non si configura esercizio di attività d'impresa, anche occasionale) indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone e quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone).
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione ed anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonomo rendita, indicare, per ciascuna unità immobiliare, la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente, che normalmente coincide con quella di residenza anagrafica;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo-canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **6** unità immobiliare utilizzata in parte come abitazione principale e in parte come immobile strumentale;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:
- **1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, che per legge siano state escluse da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate.
Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno nella colonna 7 indicare:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e divisa per 365;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo RB13**, riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nella colonna 7 dei righi da **RB1** a **RB12**.

Deduzione per l'abitazione principale

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze va sottratta una deduzione fino a **lire 1.100.000**.
La deduzione, da indicare nel **rigo RB14**, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e alla quota di possesso. La deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
La deduzione non compete ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale spetta secondo particolari modalità nei seguenti casi:
- il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale nel corso dell'anno;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- la quota e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o professione;
- l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione;

- l'unità immobiliare è utilizzata in parte come abitazione principale e in parte è concessa in locazione.

In tali casi vedere in Appendice la voce "Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari".
Nel **rigo RB15**, indicare la differenza tra l'importo indicato nel **rigo RB13** e quello indicato nel rigo **RB14**.

R8. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

8.1 Come è composto il quadro RC

In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

Il quadro RC va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati.

Il quadro RC è articolato in tre Sezioni nelle quali vanno indicati:
- **Sezione I**, i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente;
- **Sezione II**, tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni;
- **Sezione III**, l'ammontare delle ritenute relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II e l'imponibile assoggettato al Cssn.

Se i righi del quadro non sono sufficienti ad indicare tutti i redditi posseduti, va compilato un ulteriore quadro RC. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

8.2 Sez. I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa Sezione vanno indicati:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure professionali operanti nelle Aziende sanitarie locali (Asl) con rapporto di lavoro dipendente (ad es., biologi e psicologi);
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) per il sostentamento dei propri ministri di culto e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124, del 1993.

ATTENZIONE *I lavoratori dipendenti, che hanno chiesto al sostituto d'imposta di tener conto dei redditi erogati durante precedenti rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione (o dal Mod. 101) consegnata dall'ultimo sostituto.*

Nella **colonna 1**, va barrata la casella se si dichiarano trattamenti pensionistici.
Nella **colonna 2**, dei righi da RC1 a RC4, indicare l'importo dei redditi percepiti (**punto 1** della certificazione o del Mod. 101).

Nel **rigo RC5**, riportare il totale dei redditi indicati nei righi da **RC1 a RC4.**
Nel **rigo RC6**, indicare il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti, per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In particolare, se è stato compilato un solo rigo si può tener conto del numero dei giorni indicato nel **punto 11** della certificazione o del Mod. 101.
Se sono stati compilati più righi, indicare nel **rigo RC6** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro – casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità a somme erogate dall'Inps o da altri Enti e di borse di studio.

8.3

Sez. II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

In questa sezione, nei **righi RC7 e RC8**, vanno indicati:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la nuova disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria".

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
Se vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, deve essere barrata la casella di **colonna 1**.
Nel **rigo RC9**, riportare il totale dei redditi indicati nei **righi RC7 e RC8**.

8.4

Sez. III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e Cssn

Nel **rigo RC10**, indicare il totale delle ritenute effettivamente subite sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II (punto 9 della certificazione e/o punto 10 del Mod. 101).
Nel **rigo RC11**, indicare il totale degli imponibili già assoggettati al Cssn relativi ai redditi dichiarati nella Sez. I e II, rilevabili dal **punto 35** della certificazione e/o dal **punto 33** del Mod.101.

R9. PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO

9.1

Chi sono i familiari a carico

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 1997 hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare non superiore a **L. 5.500.000**:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) minori di età o permanentemente inabili al lavoro e i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- i seguenti altri familiari:
  - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  - i figli che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente e, in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
  - i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  - i genitori adottivi;
  - i generi e le nuore;
  - il suocero e la suocera;
  - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Rientrano, quindi, nella categoria degli «altri familiari a carico» anche il figlio maggiorenne o il figlio dedito agli studi o al tirocinio gratuito ma di età superiore ai 26 anni, purché convivano con il contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare.
Per fruire della detrazione per altri familiari a carico è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
La prestazione, nel corso del 1997, del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.

ATTENZIONE *La detrazione per familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000.*
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.
Non possono essere considerati a carico i familiari che per il 1997 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

Per ciascun familiare a carico barrare la **casella C**, se si tratta del coniuge, la **casella F**, se si tratta del figlio e la **casella A**, se si tratta di altro familiare a carico. Devono essere, inoltre, indicati il codice fiscale e il numero dei mesi a carico per i quali spetta la detrazione. Si ricorda, infatti, che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui le condizioni richieste si sono verificate a quello in cui queste sono cessate (ad es. per un figlio nato il 27 luglio 1997 la detrazione spetta per 6 mesi).
Se nel corso del 1997 è cambiata la situazione di un familiare (ad esempio, un figlio che nel corso dell'anno ha compiuto il 26° anno di età, per il quale spetta, fino al mese nel quale si è verificato questo evento, la detrazione per "Figlio a carico " e dal mese successivo quella per "Altro familiare a carico ") bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

9.2 Come si calcolano le detrazioni

CONIUGE A CARICO

La detrazione per il coniuge a carico (da indicare nel **rigo RN6**) spettante per l'intero anno è pari a lire:
- 1.057.552, se il reddito imponibile (**rigo RN4**) non supera lire 30 milioni;
- 961.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni;
- 889.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni;
- 817.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 100 milioni.

In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso dell'anno, la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico (ad es. in caso di matrimonio avvenuto nel mese di aprile e un reddito imponibile compreso tra 30 e 60 milioni la detrazione da indicare al rigo RN6 è pari ai 9/12 di lire 961.552 = 721.164 arrotondate a lire 721.000).

ATTENZIONE *Nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare non superiore a lire* ***5.500.000*** *la detrazione spetta comunque a uno soltanto di essi.*

FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico, compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati, spetta in uguale misura a entrambi i genitori, anche se sono separati.
La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".
Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonché negli altri casi descritti in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".
L'importo delle detrazioni per figli a carico, da indicare nel **rigo RN7**, è rilevabile nella **Tabella** della pagina seguente.

ATTENZIONE *Nella tabella sono indicati gli importi della detrazione, nei casi di mancanza del coniuge, solo per redditi imponibili (rigo **RN4**) non superiori a lire 30 milioni. Per redditi imponibili superiori, gli importi rilevati dalla tabella devono essere ridotti di lire:*
- *96.000 per redditi imponibili superiori a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni;*
- *168.000 per redditi imponibili superiori a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni;*
- *240.000 per redditi imponibili superiori a lire 100 milioni.*

Se un figlio risulta a carico per una sola parte dell'anno la detrazione va proporzionalmente ridotta; ad es. per un figlio nato ad ottobre 1997 e a carico di entrambi i genitori la detrazione da indicare al rigo RN7 è pari a 3/12 di lire 94.437 = 23.609 arrotondate a lire 24.000.

ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nel **rigo RN8**, indicare l'importo della detrazione per altri familiari a carico pari a **L. 130.592** per ciascuno di essi.
Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori o anche per il figlio ultraventiseienne di genitori separati che vive con un genitore e percepisce dall'altro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) la detrazione per gli altri familiari a carico va divisa proporzionalmente fra i contribuenti aventi diritto (L. 65.296 per ciascun genitore, arrotondate a L. 65.000).

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Figli a carico		Figli a carico in mancanza del coniuge (per redditi imponibili fino a 30 milioni di lire)	
per 1 figlio	L. 94.437	per 1 figlio	L. 1.057.552
per 2 figli	L. 188.874	per 2 figli (compreso il primo)	L. 1.246.426
per 3 figli	L. 283.311	per 3 figli (compreso il primo)	L. 1.435.300
per 4 figli	L. 377.748	per 4 figli (compreso il primo)	L. 1.624.174
per 5 figli	L. 472.185	per 5 figli (compreso il primo)	L. 1.813.048
per 6 figli	L. 566.622	per 6 figli (compreso il primo)	L. 2.001.922
per 7 figli	L. 661.059	per 7 figli (compreso il primo)	L. 2.190.796
per 8 figli	L. 755.496	per 8 figli (compreso il primo)	L. 2.379.670
per ogni altro figlio	L. 94.437	per ogni altro figlio	L. 188.874

R10. QUADRO RP - ONERI E SPESE

10.1 A chi spettano

Nel quadro RP indicare:
- nella **Sezione I**, gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento;
- nella **Sezione II**, gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativo al sisma nelle Regioni Calabria ed Emilia Romagna, per le quali spetta la detrazione del 41 per cento.

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1997 dal contribuente nell'interesse proprio, sono rimasti effettivamente a carico e non sono stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori; se, però, la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, questi potrà tenere conto dell'intero importo per calcolare la detrazione annotando nel documento comprovante la spesa di averla sostenuta interamente. Ovviamente, se uno

dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione.
Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo RP18** sono deducibili anche se sono state sostenute per gli altri familiari indicati al punto 9.1 del paragrafo R9. Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.
I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, rispettivamente, nel **rigo RP12** e nel **rigo RP20**.

10.2 Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del 22 per cento.

SPESE SANITARIE (Righi RP1 e RP2)

Nel **rigo RP1**, indicare le spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 250.000. Se sono state sostenute, ad esempio, spese per un ammontare complessivo di lire 800.000, nel **rigo RP1** va indicato l'importo di lire 550.000.
Sono tali le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto (o affitto) di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo RP18**);
- acquisto di medicinali;
- importo del ticket pagato, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

ATTENZIONE ☞ *Vanno comprese nell'importo da indicare nel* ***rigo RP1*** *anche le erogazioni, indicate al* ***punto 14*** *della certificazione (12 del Mod. 101), effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie.*

Nel **rigo RP2**, indicare le spese sostenute per mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie e quelle per i sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, per le quali la detrazione spetta sull'intero importo.

ATTENZIONE ☞ *Vanno comprese nell'importo da indicare nel* ***rigo RP2*** *anche le erogazioni, indicate al* ***punto 14bis*** *della certificazione (12bis del Mod. 101), effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie.*

Non vanno indicate nei **righi RP1 e RP2** alcune spese sanitarie sostenute nel 1997 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:
- spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati dal sostituto o dal sostituito ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali, se tali contributi non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al **punto 39** della certificazione consegnata al lavoratore.

Si considerano invece rimaste a carico del contribuente, le spese sanitarie rimborsate:

- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione di imposta del 22 per cento);
- a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al **punto 38** della certificazione consegnata al lavoratore;
- per effetto di contributi versati dal contribuente o da altri, che concorrono a formare il suo reddito (salvo che il sostituto di imposta ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

Informazioni più dettagliate in merito alle spese sanitarie, chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero e, più in generale, sulla documentazione da conservare sono riportati in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

INTERESSI PASSIVI (Righi da RP3 a RP6)

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nell'anno 1997 indipendentemente dalla scadenza della rata.

Nel **rigo RP3**, indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati dal 1993 ▶

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. In questo caso il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario", (cioè al proprietario dell'immobile gravato, *ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le condizioni* richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993 ▶

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Nel **rigo RP4**, indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

ATTENZIONE ☞ *Se l'ammontare di **rigo RP3** è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, nel **rigo RP4** non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di **rigo RP3** è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei **righi RP3** e **RP4** non deve superare lire 4 milioni.*

***Esempio 1:** interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP3**) L. 5.000.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo RP4 non va indicato alcun importo.*

Esempio 2: *interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP3**) L. 2.500.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel **rigo RP4** indicare L. 1.500.000.*

Contratti di mutuo stipulati nel 1991 e nel 1992

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al **rigo RP3**) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio, si verifica variazione se l'immobile è concesso in locazione).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno riportate nel **rigo RP3** o nel **rigo RP4** in base alle modalità precedentemente indicate.
Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione, al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo, e di immissione in possesso e non a quello dell'acquisto.
In caso di accollo di mutuo avvenuto, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione".

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo RP3** o nel **rigo RP4** è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, nonché la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, etc.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. per l'acquisto di una residenza secondaria), con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite da ipoteca.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.

Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici e alle condizioni per fruire della detrazione sono riportate in Appendice alla voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio".

Nel **rigo RP5**, indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato. La detrazione spetta su un importo massimo di 5 milioni di lire e, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

Nel **rigo RP6**, indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

PREMI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI PER LEGGE

Nel **rigo RP7**, indicare i premi per le assicurazioni sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000.

La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'Inps (ad esempio gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente, come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da indicare nel* ***rigo RP7*** *anche le erogazioni per premi di assicurazione versati dal sostituto di imposta, riportate nel* ***punto 12*** *della certificazione (13 del Mod. 101), nonché gli eventuali contributi volontari trattenuti dal sostituto di imposta indicati nello spazio delle Annotazioni della certificazione o del Mod. 101.*

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nel **rigo RP8**, riportare i contributi versati ai fondi pensione già indicati nel **punto 13** della certificazione (14 del Mod. 101).
La somma degli importi indicati nei **righi RP7** e **RP8** non può risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite è elevato a lire 3.000.000 solo se nel **rigo RP8** è indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.
Esempio 1: *Contributi volontari (****rigo RP7****) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 300.000; nel* ***rigo RP8*** *non va indicato alcun importo.*
Esempio 2: *Contributi volontari (****rigo RP7****) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 600.000; nel* ***rigo RP8*** *indicare L. 500.000.*

SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E UNIVERSITARIA

Nel **rigo RP9**, indicare le spese sostenute nel 1997, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali italiani.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

Nel **rigo RP10**, indicare le erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di lire 500.000 ed un importo massimo di lire 50 milioni. L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti.

ATTENZIONE *Questa detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dei redditi 1996, ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.*

SPESE FUNEBRI

Nel **rigo RP11**, indicare le spese funebri sostenute nel 1997 in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c. e di affidati o affiliati, per un importo riferito a ciascun decesso, non superiore a 1.000.000 di lire.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Le informazioni in merito agli altri oneri per i quali spetta la detrazione sono riportate in Appendice alla omonima voce.

Nel **rigo RP12**, indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello
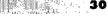
spettacolo, erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).
Nel **rigo RP13**, indicare il totale degli importi indicati nei **righi** da **RP1** a **RP12** sul quale determinare la detrazione.

10.3
Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

Vanno indicati in questa sezione gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

Nel **rigo RP14**, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati, in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche:
- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1997 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per veicoli (RC veicoli). Vanno esclusi, invece, quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti. Coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale trovano indicati gli importi deducibili nei punti 30, 32 e 36 della certificazione consegnata dal sostituto d'imposta (o Annotazioni del Mod. 101);
- il contributo del 10 per cento versato obbligatoriamente alla gestione separata dell'Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre detti contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato la detta rivalsa.

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI IMPRENDITORI

Nel **rigo RP15**, indicare i contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa a forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può comunque essere superiore a lire 5.000.000.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Nel **rigo RP16**, indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità Ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di 2.000.000 di lire.
I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Nel **rigo RP17**, indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo di rigo RN1, colonna 2.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER I PORTATORI DI HANDICAP

Nel **rigo RP18**, indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile dedurre l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

ATTENZIONE ☞ *Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione, sostenute dai portatori di handicap rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sez. I nei righi RP1 e RP2.*

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Nel **rigo RP19**, indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Le informazioni in merito agli altri oneri deducibili sono riportate in Appendice alla omonima voce.

Nel **rigo RP20**, indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50 per cento delle imposte arretrate; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento).
Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo.
Nel **rigo RP21**, indicare il totale degli importi deducibili indicati nei righi da RP14 a RP20 da riportare nel rigo RN3 del quadro RN.

10.4

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute a seguito del sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41 per cento

Vanno indicate in questa Sezione le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei Comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Tali spese danno diritto ad una detrazione di imposta del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".
A tal fine, nel **rigo RP22**, indicare:
- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile che ha presentato anche per conto del dichiarante l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione;
- in **colonna 2**, il numero di rate (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione di imposta delle spese sostenute nel 1996;
- in **colonna 3**, l'importo della seconda rata delle spese sostenute nel 1996.

Nel **rigo RP23**, indicare:
- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile che ha presentato anche per conto del dichiarante l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione;
- in **colonna 2**, il numero di rate (5 o 10) per le quali s'intende suddividere la detrazione di imposta delle spese sostenute nel 1997;
- in **colonna 3**, l'importo della prima rata delle spese sostenute nel 1997.

R11. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

Nel **rigo RN1**, **colonna 2**, indicare il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risultanti dai vari quadri del modello base e dagli eventuali modelli aggiuntivi relativi all'Irpef, specificando, nella **colonna 1**, l'importo degli eventuali redditi prodotti all'estero già compresi nel totale indicato. Si ricorda che i redditi del quadro RM vanno sommati solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria.
Per facilitare la determinazione del reddito complessivo può essere utilizzato lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute riportato in allegato.

Gli esercenti arti e professioni e gli esercenti attività d'impresa devono tenere conto che:
- il reddito d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al 19 per cento (agevolazione DIT), non concorre alla formazione del reddito complessivo da indicare nel rigo RN1, colonna 2, ma di esso si deve tener conto ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito;
- se dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata sono derivate perdite, il loro ammontare, da indicare nel riepilogo con il segno meno, va sottratto dall'importo degli altri redditi. Si ricorda che dal 1995 le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti da redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione, esclusivamente, dai rispettivi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza in essi;
- a decorrere dall'anno 1997 le perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi nei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Vedere la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" nell'Appendice del 3° fascicolo.

Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare nel rigo RN1, colonna 2, deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RN2**, indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI e RM.
Nel **rigo RN3**, riportare l'importo di rigo RP21.

Nel **rigo RN4**, indicare la differenza tra l'ammontare della somma dei righi RN1, colonna 2, e RN2 e l'importo degli oneri deducibili di cui al rigo RN3.

Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo RN4 risulta minore di zero, indicare zero ai righi RN4, RN5 e RN14 e proseguire nell'indicazione degli altri dati.

11.1 Come si calcola l'imposta

Nel **rigo RN5**, indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4, calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo vedere la sottostante Tabella, ovvero utilizzare il metodo pratico riportato in Appendice alla voce "Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef".

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 7.200.000	10	10% sull'intero importo
oltre lire 7.200.000 e fino a lire 14.400.000	22	720.000 + 22% parte eccedente 7.200.000
oltre lire 14.400.000 e fino a lire 30.000.000	27	2.304.000 + 27% parte eccedente 14.400.000
oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000	34	6.516.000 + 34% parte eccedente 30.000.000
oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000	41	16.716.000 + 41% parte eccedente 60.000.000
oltre lire 150.000.000 e fino a lire 300.000.000	46	53.616.000 + 46% parte eccedente 150.000.000
oltre lire 300.000.000	51	122.616.000 + 51% parte eccedente 300.000.000

ATTENZIONE *Gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria che fruiscono dell'agevolazione DIT, ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda devono operare nel modo seguente:*
- *sommare l'importo di rigo RN4 a quello agevolato DIT di cui al rigo RJ16, colonna 1;*
- *calcolare, nei modi ordinari, l'imposta corrispondente a detta somma e, dall'imposta così determinata, sottrarre l'imposta ordinaria corrispondente alla parte del reddito d'impresa cui è applicabile l'imposta sostitutiva del 19 per cento. L'importo così determinato va indicato nel rigo RN5.*

Esempio:

Reddito imponibile (rigo RN4)	*L. 110.000.000 +*
Reddito agevolato DIT	*L. 40.000.000*
Reddito complessivo comprensivo del reddito agevolato DIT	*L. 150.000.000 =*

Pertanto:

Imposta determinata nei modi ordinari su 150.000.000	*L. 53.616.000 −*
Imposta determinata nei modi ordinari su 40.000.000	*L. 9.916.000*
Imposta lorda da indicare nel rigo RN5	*L. 43.700.000 =*

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Nei **righi RN6**, **RN7** e **RN8**, indicare le detrazioni per familiari a carico determinate secondo le istruzioni riportate nel paragrafo R9.

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel quadro RC, Sez. I.
Nel **rigo RN9**, indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla omonima **Tabella**, nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione e della ulteriore detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno.
Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 365 giorni, la detrazione va ridotta in relazione al numero di giorni indicato al rigo RC6 del quadro RC (ad es. per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di lire 20.000.000, la detrazione da indicare al rigo RN9 è pari a lire 784.634 x 200/365= 429. 936 arrotondate a lire 430.000).

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente		
fino a L. 9.000.000		L. 1.096.634
oltre L. 9.000.000	e fino a L. 9.100.000	L. 1.059.634
oltre L. 9.100.000	e fino a L. 15.000.000	L. 1.029.630
oltre L. 15.000.000	e fino a L. 15.100.000	L. 991.943
oltre L. 15.100.000	e fino a L. 15.200.000	L. 916.538
oltre L. 15.200.000	e fino a L. 15.300.000	L. 831.719
oltre L. 15.300.000		L. 784.634

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel quadro RE Sez. I, nel quadro RG e nel quadro RH (per le partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti o in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata).
Nel **rigo RN10**, indicare l'importo della detrazione rilevandolo dalla sottostante **Tabella**.

In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o impresa e di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo RN9 o il rigo RN10.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		
fino a L. 8.600.000		L. 213.570
oltre L. 8.600.000	e fino a L. 8.700.000	L. 169.500
oltre L. 8.700.000	e fino a L. 8.900.000	L. 81.360
oltre L. 8.900.000		L. 0

DETRAZIONE PER GLI ONERI

Nel **rigo RN11**, indicare l'importo della detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I il cui totale e indicato nel rigo RP13.
La detrazione è pari al 22 per cento dell'importo di rigo RP13.
Nel **rigo RN12**, indicare l'importo della detrazione per le spese di cui alla Sez. III pari al 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP24.
Nel **rigo RN13**, indicare la somma degli importi dei righi da RN6 a RN12.
Nel **rigo RN14**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RN5 e quello di rigo RN13. Se l'importo di rigo RN13 è maggiore di quello di rigo RN5, nel rigo RN14 indicare zero.

CREDITI D'IMPOSTA

Nel **rigo RN15**, gli esercenti attività d'impresa e gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, devono indicare il credito d'imposta eventualmente spettante per le nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997. Per l'individuazione dei requisiti, per le modalità di calcolo e imputazione del credito, vedere in Appendice la voce "Credito di imposta per le nuove iniziative produttive".
Nel **rigo RN16**, indicare la somma dei crediti d'imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero.
Chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del credito per le imposte pagate all'estero sono riportati in Appendice alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Nel **rigo RN17**, indicare la somma dei crediti di imposta diversi da quelli da indicare nei righi RN15 e RN16, quali i crediti d'imposta sui dividendi, quelli per i registratori di cassa e quelli spettanti ai contribuenti che hanno inviato i questionari per la dichiarazione degli studi di settore su supporto magnetico.

Indicare in questo rigo anche l'imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al D.Lgs 1° aprile 1996, n. 239, conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, nonché i crediti d'imposta di cui all'art. 2, comma 142, della L. 662/96 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili).

ATTENZIONE *Se il contribuente ha percepito utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'articolo 96-bis del Tuir (c.d. "dividendi comunitari") prima di compilare il rigo RN17 consultare in Appendice la voce "Dividendi comunitari".*

Nel **rigo RN18**, indicare la somma delle ritenute subite. Se il contribuente ha solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati l'importo da indicare è direttamente rilevabile dal rigo RC10. In tutti gli altri casi utilizzare lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Nel **rigo RN19**, indicare la somma delle ritenute non subite e degli acconti non versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

Nel **rigo RN20**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RN14 e gli importi dei righi RN15, RN16, RN17, RN18 e RN19. Se la somma degli importi dei righi RN15, RN16, RN17, RN18 e RN19 è maggiore dell'importo di rigo RN14 nel rigo RN20 indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di rigo RN14 preceduta dal segno meno.
Nel **rigo RN21**, indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RN20, il credito di imposta utilizzato per il pagamento dell'Irpef:

Per la determinazione del credito di imposta consultare le istruzioni al quadro RU.

- dalle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- dagli esercenti servizio taxi;
- dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti ("premio di assunzione");
- dalle imprenditrici individuali operanti in vari settori produttivi;
- dalle imprese che hanno usufruito degli incentivi per la rottamazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
- dalle imprese che hanno erogato liberalità allo Stato destinate all'area archeologica di Pompei.

Nel **rigo RN22**, indicare la somma delle eccedenze Irpef e del Contributo straordinario per l'Europa che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo N24 e N31 del Mod. 740/97). Se erroneamente sono state versate o trattenute somme eccedenti gli importi dovuti a titolo di contributo straordinario per l'Europa che non sono state già comprese nei righi N31 e N32 del Mod 740/97 o utilizzate in diminuzione dalla seconda rata del contributo, le stesse vanno indicate in questo rigo. I contribuenti che nel 1997 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo RN22 il credito non rimborsato (**punto 33** della certificazione o punto 31 del Mod. 101).

Per ulteriori informazioni circa i crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta vedere in Appendice la relativa voce

Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Ilor (rigo O10 del Mod. 740/97) e non possiede quest'anno redditi soggetti ad Ilor può sommare l'eccedenza Ilor alle altre eccedenze nel rigo RN22.
I contribuenti non titolari di partita Iva, esclusi dalla compensazione illustrata nel paragrafo 10, possono comunque compensare gli importi a debito con gli importi a credito dell'Irpef e dell'Ilor risultanti dalla presente dichiarazione.

Nel **rigo RN23**, indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o giugno dello scorso anno; nel **rigo RN24** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE *I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1997 devono indicare l'importo versato, al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.*

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:
- nei **righi RN23 e RN24**, gli importi trattenuti da quest'ultimo;
- nello spazio riservato al codice la sigla "Mod. 730".

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.
In Appendice sotto la voce "Dichiarazione congiunta modello 740/97 - redditi 1996" sono contenute informazioni per la separazione della eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione congiunta e dei versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che da quest'anno sono obbligati a presentare separate dichiarazioni dei redditi.
Se l'importo di rigo RN20 è negativo deve essere sommato a quello dei righi RN22, RN23 e RN24 e il totale deve essere riportato nel **rigo RN26**.
Se l'importo di rigo RN20 è maggiore della somma degli importi dei righi RN21, RN22, RN23 e RN24, riportare la differenza tra l'importo di rigo RN20 e tale somma nel **rigo RN25**.
L'imposta non è dovuta oppure non e rimborsata se non supera lire 20.000.
Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

ATTENZIONE *Consultare le istruzioni relative al prospetto riepilogativo del modello UNICO ai fini dell'utilizzo dell'eventuale credito ovvero per l'indicazione degli estremi del versamento.*

R12. QUADRO RV - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

12.1 Chi deve compilarlo

Il quadro RV va compilato per determinare il contributo al Servizio sanitario nazionale, che deve essere versato negli stessi termini e con le stesse modalità dell'Irpef.

Devono compilare questo quadro:
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di altri redditi oltre quelli di lavoro dipendente e di pensione;
- gli artigiani e gli esercenti attività commerciali;
- gli esercenti arti e professioni;
- i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- i contribuenti non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza è regolata dall'art. 63 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (cosiddetti cittadini non mutuati, ad esempio: titolari di soli redditi di partecipazione o di capitale, ereditieri e casalinghe con redditi propri e non a carico previdenziale di altri soggetti);
- i cittadini stranieri residenti iscritti obbligatoriamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale.

Non devono compilare questo quadro:
- i soggetti non residenti in Italia;
- i contribuenti che hanno un reddito complessivo lordo (rigo RN1, colonna 2) pari o inferiore a zero;
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso unicamente di redditi di terreni, di fabbricati e di capitale (compresi quelli imputati ai soci di società semplici indicati nel rigo RH17 del quadro RH) di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000;
- i contribuenti il cui imponibile già assoggettato ai fini del Cssn indicato al rigo RC11 o RV8 e superiore o uguale a lire 150.000.000;
- i contribuenti in possesso solo di redditi già assoggettati al contributo;
- gli stranieri residenti in Italia, ma iscritti facoltativamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale;
- i contribuenti in possesso solo di redditi indicati nella sezione I del quadro RC.

I contribuenti previdenzialmente a carico di altri devono indicare nel quadro RV soltanto il codice fiscale del familiare del quale sono a carico; (per la verifica delle condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico, vedere la Tabella nella pagina successiva).

ATTENZIONE *I contribuenti iscritti obbligatoriamente negli elenchi degli artigiani e dei commercianti, o alla gestione separata istituita presso l'Inps per il contributo del 10 per cento, di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, o negli albi dei liberi professionisti e i lavoratori dipendenti non possono mai essere considerati previdenzialmente a carico.*

Si ricorda che nei limiti di reddito per essere considerati previdenzialmente a carico non rientrano le pensioni di guerra, gli assegni e le indennità per causa di guerra, gli assegni per decorazioni al valore militare, le indennità di accompagnamento concesse, ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18, *ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili.*
Inoltre dai redditi dei figli vanno escluse le pensioni concesse ai ciechi civili, le borse di studio e gli assegni di studio.
Il contributo deve essere determinato con riferimento al reddito complessivo lordo ai fini dell'Irpef relativo all'anno al quale il contributo stesso si riferisce.

Sono esclusi dalla base imponibile del contributo, oltre ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed emolumenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali), i seguenti altri redditi:

- redditi già assoggettati al contributo quali, ad esempio, i redditi di lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici;
- redditi di lavoro dipendente e di pensione di fonte estera;
- pensioni di importo complessivo non superiori a 18 milioni di lire;
- redditi dominicali e agrari, redditi di fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro RH) per la parte di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000; tale franchigia non spetta ai cittadini "non mutuati";
- assegni alimentari percepiti dal coniuge separato legalmente quando questi continua ad essere previdenzialmente a carico (al riguardo vedere la sottostante Tabella).

A CHI SPETTA LA FRANCHIGIA *La franchigia di L. 4.000.000 spetta interamente a coloro che sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per una parte dell'anno. Il diritto alla franchigia può spettare anche in assenza dell'obbligo di dichiarare il reddito di lavoro dipendente, come nel caso di titolari di pensioni sociali, di redditi o di altre indennità esenti dall'Irpef ai sensi della vigente normativa; tali contribuenti devono dichiarare di trovarsi nelle suddette condizioni barrando l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro. Al contrario, il diritto alla franchigia non sussiste per i soggetti non iscritti a forme obbligatorie di previdenza, o iscritti facoltativamente, anche se hanno percepito, ad esempio, redditi di lavoro dipendente in qualità di eredi.*

Per i lavoratori dipendenti sono esclusi, inoltre, dalla base imponibile del contributo, indipendentemente dalla loro rilevanza a fini fiscali, i redditi derivanti da prestazioni previdenziali e assistenziali quali ad esempio: indennità di malattia, maternità e per congedo matrimoniale, integrazioni salariali, trattamento speciale di disoccupazione e mobilità, assegni corrisposti ai

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI FAMILIARE PREVIDENZIALMENTE A CARICO

Categorie di familiari	Età	Limiti di reddito annuo per il 1997	Altre condizioni
FIGLI ED EQUIPARATI	• fino al 18° anno • fino al 21° anno se studente o apprendista • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro	• per ciascun figlio L. 11.583.600	• figli per i quali il capo famiglia provvede abitualmente al loro mantenimento.
CONIUGE		• L. 11.583.600	• anche se separato legalmente, purché il contribuente sia obbligato a corrispondere un assegno alimentare
GENITORI ED EQUIPARATI	• superiore ai 60 anni (uomo) • superiore ai 55 anni (donna) • oppure invalido permanentemente al lavoro	• per un genitore L. 11.583.600 • per entrambi i genitori L. 20.271.000	• quando il contribuente concorre al mantenimento in maniera continuativa ed in misura sufficiente
FRATELLI SORELLE NIPOTI	• fino al 18° anno • fino al 21° anno se studente o apprendista • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro	• per ciascun familiare L. 11.583.600	• a condizione che non siano mantenuti dai rispettivi genitori • in caso di morte, invalidità permanente al lavoro, disoccupazione non indennizzata o abbandono del loro padre; • che il contribuente provveda abitualmente al loro mantenimento.

donatori di sangue, somme corrisposte dalla cassa marittima e dalla cassa edile. Tali redditi, non compresi nell'ammontare del reddito imponibile assoggettato al Cssn indicato nella certificazione del sostituto d'imposta, non devono essere dichiarati nel quadro RV.

ATTENZIONE *Per calcolare il contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione: per i redditi imponibili fino a 40.000.000 di lire si applica l'aliquota del 6,6 per cento, oltre tale reddito e fino a 150.000.000 di lire, l'aliquota del 4,6 per cento. A tale scopo è necessario ricostruire l'imponibile tenendo conto dei redditi, anche figurativi, già assoggettati alla contribuzione al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali.*

12.2 Come si calcola il reddito imponibile

Se il contribuente rientra nella categoria dei cosiddetti "non mutuati", cioè non è iscritto a forme obbligatorie di previdenza, l'imponibile ai fini del contributo da indicare nel **rigo RV1** è pari all'importo di rigo RN1, colonna 2; se quest'ultimo è superiore a 150 milioni di lire, nel rigo RV1 vanno indicati 150 milioni.
Negli altri casi, per determinare il reddito imponibile da assoggettare al Cssn, occorre calcolare la differenza tra il reddito complessivo ai fini Irpef, aumentato per i lavoratori dipendenti e i pensionati dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi dal reddito complessivo Irpef), e degli imponibili assoggettati sulla base di un reddito figurativo e il totale, fino a un massimo di 4 milioni di lire, dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro RH). Da tale differenza, eventualmente ricondotta a 150 milioni se superiore a questo importo, vanno sottratti i redditi già assoggettati al contributo (imponibile di lavoro dipendente assoggettato al Cssn indicato nel rigo RC11 anche se in forma forfetaria, redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già assoggettati, compensi percepiti dai familiari dell'artista o del professionista in qualità di lavoratori dipendenti da indicare nel rigo **RV8**).

ATTENZIONE ☞ I contribuenti "non mutuati" che hanno dichiarato redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nella Sez. I del quadro RC devono indicare nel rigo RV1 l'importo di rigo RN1, colonna 2, diminuito di detti redditi, eventualmente ricondotta a 150 milioni.

Per calcolare il reddito imponibile può essere utilizzato l'apposito schema riportato in allegato alle presenti istruzioni, che può essere conservato come propria documentazione.

12.3 Come si calcola il contributo

Se non si possiedono redditi già assoggettati al contributo e l'imponibile di rigo RV1 non supera lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel **rigo RV2** è pari al 6,6 per cento dell'importo di rigo RV1. Se l'imponibile di rigo RV1 supera lire 40 milioni, calcolare il 6,6 per cento dei primi 40 milioni e il 4,6 per cento dell'importo residuo; il contributo dovuto da indicare nel rigo RV2 è dato dalla somma dei due importi così calcolati.
Se si possiedono redditi già assoggettati al contributo e questi superano lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel rigo RV2 è pari al 4,6 per cento dell'importo di rigo RV1.
Se i redditi già assoggettati non superano lire 40 milioni calcolare:
- il 6,6 per cento del minore importo tra l'imponibile di rigo RV1 e la differenza tra 40 milioni e l'importo dei redditi già assoggettati;
- il 4,6 per cento dell'importo residuo dell'imponibile indicato nel rigo RV1.

Il contributo dovuto da indicare nel rigo RV2 è dato dalla somma dei due importi così determinati.
Anche per calcolare il contributo dovuto può essere utilizzato lo schema riportato in allegato alle presenti istruzioni.
Si ricorda che è ridotta al 50 per cento la quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.
Per le modalità di calcolo del contributo relativo ai redditi delle aziende agricole situate in territori montani, vedere in Appendice la voce "Contributo al Servizio sanitario nazionale ridotto".
Nel **rigo RV3**, indicare l'eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione (rigo V7 del mod. 740 del 1996). I contribuenti che nel 1997 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo RV3 il credito non rimborsato (punto 34 della certificazione).

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".
Nel **rigo RV4**, indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o a giugno dello scorso anno.
Nel **rigo RV5**, indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE *I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1997 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per il ritardato versamento.*

I contribuenti che nell'anno 1997 hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:
- gli importi trattenuti da quest'ultimo nei righi RV4 e RV5;
- la sigla "Mod. 730" nel relativo spazio riservato al codice.

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.
Nel **rigo RV6**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RV2 e la somma degli importi dei righi RV3, RV4 e RV5.
Il contributo non è dovuto se l'importo non è superiore a L. 20.000.
Se l'importo di rigo RV2 è minore della somma degli importi dei righi RV3, RV4 e RV5, indicare la differenza tra tale somma e l'importo di rigo RV2 nel **rigo RV7**.
Il contributo non è rimborsabile se l'importo non è superiore a lire 20.000.
Nel **rigo RV8**, indicare l'imponibile, compreso quello figurativo, già assoggettato, anche se in misura forfetaria, al Cssn con esclusione di quello relativo al lavoro dipendente indicato nel rigo RC11. In appendice alla voce "Imponibile assoggettato al Cssn" viene fornito un esempio su come compilare il rigo nei casi di indennità percepite per l'esercizio di cariche elettive.

R13. QUADRO RX - INDICAZIONE DEI DATI DEL VERSAMENTO E UTILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPOSTE E DEL CONTRIBUTO

Nel **rigo RX1**, indicare i dati del versamento risultanti:
- dalla delega, dal conto corrente postale o dall'attestazione di pagamento tradizionale per i contribuenti non titolari di partita Iva;
- dai modelli di pagamento F24 per i contribuenti titolari di partita Iva.

L'importo del versamento da indicare nella **colonna 4** è pari:
- per i non titolari di partita Iva, alla somma delle imposte e del Cssn risultanti dalla dichiarazione dei redditi, versati, a giugno e/o luglio 1998, per l'anno 1997, con esclusione, *quindi, dell'acconto Irpef per il 1998;*
- per i titolari di partita Iva, al totale indicato nei predetti modelli di pagamento F24.

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato più versamenti (o, comunque, abbia utilizzato più modelli di pagamento) vanno indicati la data e il codice dell'ultimo versamento o dell'ultimo modello di pagamento.
Il contribuente che intende rateizzare il pagamento delle imposte e del Cssn risultanti dalla dichiarazione, nonché gli eventuali acconti, deve indicare, nella **casella 1**, il relativo numero di rate.

Nei **righi da RX2 a RX7**, indicare:
- *in* **colonna 1**, *l'importo di cui si chiede il rimborso.* Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 2**:
  - per i non titolari di partita Iva l'importo dei crediti Irpef e Ilor che si *intende utilizzare in diminuzione* dell'Irpef dovuta per la successiva dichiarazione;
  - per i titolari di partita Iva l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che si intende utilizzare in compensazione in base al D.Lgs. n. 241 del 1997.

APPENDICE

Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caaf	Centro autorizzato di assistenza fiscale
c.c.	Codice civile
Cssn	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
DIT	Dual Income Tax
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Iciap	Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
Ilor	Imposta locale sui redditi
Invim	Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
IRAP	Imposta Regionale Attività Produttive
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
L.	Legge
Lett.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
Tosap	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE	Ufficio Tecnico Erariale

Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'erede che ha accettato l'eredità, se in precedenza è stato nominato un curatore dell'eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, deve predisporre e conservare, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, un prospetto dal quale risultino:
- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

Acconti dovuti per l'anno 1998

A seguito dell'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono stati aboliti alcuni tributi e contributi tra cui l'Ilor, il Cssn e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Conseguentemente, per l'anno 1998, non sono più dovuti gli acconti per l'Ilor, il Cssn, e l'imposta sul patrimonio netto. È, invece, dovuto l'acconto dell'IRAP per la cui determinazione si rinvia alle istruzioni del relativo modello.

Acconto Irpef

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irpef per l'anno 1998 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN20.
Se questo importo:
- non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1998, se l'importo dovuto è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
  - la prima entro il 15 giugno 1998, nella misura del 40 per cento;
  - la seconda nel mese di novembre 1998, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 1998 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Per effetto dell'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai fini della determinazione degli acconti Irpef dovuti per il periodo d'imposta 1998, dai soci delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate non si tiene conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, scomputate per il periodo d'imposta precedente.

☞ *La prima rata di acconto dell'Irpef può essere versata anche entro il 15 luglio 1998, con una maggiorazione dello 0,50 per cento oppure ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo 12.*

Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo RP20, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1997 (art.20, comma 2, del D.P.R. n. 42/1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c. (vedere nella presente Appendice la Voce "Familiari indicati nell'art. 433 c.c.");
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo RP12, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.
La detrazione non spetta nei casi seguenti:
1. mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
2. mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
3. tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del dirit-

to alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; sono comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  1. al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione;
  2. come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione;
  3. come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione.

Per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i predetti tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere *b)* e *c)* eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera *b)* ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Attività libero professionale intramuraria

L'art. 1, comma 7, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, a condizione che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività intramuraria contenuta nei decreti del Ministro della Sanità 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997, l'assimilazione al rapporto di lavoro dipendente dell'attività libero professionale intramuraria delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai princìpi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 28 febbraio 1997 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo. In caso diverso i compensi in questione costituiscono reddito professionale ai sensi dell'art. 49 del Tuir da determinare a norma dell'art. 50 dello stesso Tuir e devono essere dichiarati nel quadro RE.

Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:	*900.000*
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	*100.000*
Canone di locazione totale:	*20.000.000*

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Compensazione tra Irpef e/o Ilor a debito o a credito per i contribuenti non titolari di partita Iva

Per i non titolari di partita Iva è consentito solo la compensazione tra i crediti e i debiti Irpef e Ilor risultanti dalla dichiarazione.

Gli eventuali crediti residui dopo la compensazione possono essere portati in diminuzione dall'acconto o dall'imposta dovuta per la successiva dichiarazione ovvero chiesti a rimborso.

• Compensazione in sede di versamento di acconto

In presenza di un'eccedenza Irpef risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo N24 del Mod. 740/97) se il contribuente ha utilizzato (a maggio/giugno o novembre 1997) parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Ilor dovuto, indicare al rigo RO7 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento dell'acconto Ilor e al rigo RN22 l'eccedenza Irpef residua.

Viceversa, in presenza di un'eccedenza Ilor risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo O10 del Mod. 740/97) se il contribuente ha utilizzato parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Irpef dovuto,

indicare al rigo RN22 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento di acconto dell'Irpef e al rigo RO7 l'eccedenza Ilor residua.

Esempio:

eccedenza Irpef	*200.000*
quota utilizzata per l'acconto Ilor	*50.000*
importo da indicare al rigo RN22	*150.000*
importo da indicare al rigo RO7	*50.000*

• Compensazione in sede di versamento a saldo

Compensazione tra Irpef a credito e Ilor a debito

Se l'importo dell'Irpef a credito è superiore a quello dell'Ilor a debito, non è dovuta Ilor da versare a saldo e la differenza tra l'Irpef a credito e l'Ilor a debito va indicata al **rigo RX2, colonna 2** (se il contribuente intende portare il credito residuo Irpef in diminuzione dall'Irpef dovuta per l'anno successivo, in acconto o a saldo), ovvero al **rigo RX2, colonna 1** (se intende chiederne il rimborso).
Se l'importo dell'Irpef a credito è inferiore a quello dell'Ilor a debito, il contribuente deve effettuare il versamento della differenza tra l'importo dell'Ilor a debito e quello dell'Irpef a credito.

Esempio:

Differenza (rigo RN20)	*–855.000*
Irpef a credito	*855.000*
Ilor dovuta (rigo RO4)	*1.112.000*
Acconti versati (righi RO8 e RO9)	*1.090.000*
Ilor a debito	*22.000*
importi da indicare: al rigo RX2 col. 1 o col. 2	*833.000*

Compensazione tra Irpef a debito e Ilor a credito

Se l'importo dell'Ilor a credito è superiore a quello dell'Irpef a debito, non è dovuta Irpef da versare a saldo e la differenza tra l'Ilor a credito e l'Irpef a debito va indicata al **rigo RX3, colonna 2** (se il contribuente intende portare il credito residuo in diminuzione dall'Irpef dovuta per l'anno successivo, in acconto o a saldo), ovvero al **rigo RX3, colonna 1** (se intende chiederne il rimborso).
Se l'importo dell'Ilor a credito è inferiore a quello dell'Irpef a debito, il contribuente deve effettuare il versamento della differenza tra l'importo dell'Irpef a debito e quello dell'Ilor a credito.

Esempio:

Differenza (rigo RN20)	*2.800.000*
Acconti versati (righi RN23 e RN24)	*2.744.000*
Irpef a debito	*56.000*
Ilor a credito	*25.000*
importo Irpef da versare	*31.000*

■ Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento, istituito per i soggetti titolari di partita Iva per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell'Iva (o delle Entrate, ove istituiti), ai quali il contribuente dovrà rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario. Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all'Irpef, all'Irpeg, all'Ilor, all'Iva, all'IRAP, alle imposte sostitutive, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso), alle ritenute alla fonte.
I titolari di conto fiscale oltre che beneficiare della compensazione tra debiti e crediti fiscali e previdenziali in sede di versamento unitario, possono chiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario, compilando un apposito modello.
Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa. La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.
Ai sensi dell'art. 24, comma 24, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che richiama l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'importo massimo rimborsabile, tramite compensazione e/o procedura di conto fiscale, non può superare i 500 milioni di lire. Naturalmente, qualora gli importi da rimborsare risultanti dalla dichiarazione siano superiori a tale limite, per la parte eccedente il contribuente potrà o compensare entro il mese di maggio dell'anno solare successivo oppure chiedere il rimborso in conto fiscale entro il 31 dicembre di tale anno. Per le modalità di richiesta del rimborso Iva si rimanda alle istruzioni impartite nel punto 3 del paragrafo V1 e nel paragrafo V5.
Se il credito è di ammontare superiore al limite di 500 milioni, la differenza sarà restituita dall'ufficio competente con le ordinarie procedure e potrà essere richiesta al concessionario nel 1999. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi chiesti ed ottenuti nell'anno precedente.

■ Contributo al Servizio sanitario nazionale ridotto

La quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, è ridotta al 50 per cento.
Il diritto alla riduzione spetta se nel quadro RA "Variazioni dei redditi dei terreni" sono indicati nella colonna 6 i casi particolari 4 5 o 6.
Per il calcolo del Cssn, in tali casi, si devono seguire le modalità di seguito descritte.
Se il totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale risulta inferiore o uguale alla franchigia di lire 4.000.000 non deve essere calcolata alcuna riduzione del contributo dovuto, in quanto i redditi che fruiscono dell'agevolazione risultano del tutto esentati dal contributo. Negli altri casi, dopo aver determinato il contributo dovuto come descritto nel paragrafo R12, occorre:

1) sommare i redditi dominicali e agrari per i quali a colonna 6 del quadro RA sono stati indicati i casi particolari 4, 5 o 6;
2) calcolare la quota esente dal contributo del reddito agevolato secondo la formula:

$$\text{Quota esente agevolata} = \frac{\text{Reddito dominicale e agrario agevolato} \times 4.000.000}{\text{Totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale}}$$

3) calcolare la quota del contributo per il quale spetta l'agevolazione secondo la formula:

$$\text{Quota contributo agevolato} = \frac{(\text{Reddito dominicale e agrario agevolato} - \text{Quota esente agevolata}) \times \text{Contributo senza agevolazione}}{\text{Reddito imponibile ai fini del Cssn (rigo RV1)}}$$

4) determinare il contributo dovuto, da indicare nel rigo RV2, secondo la formula:
Contributo dovuto da indicare al rigo RV2 = Contributo senza agevolazione (Quota contributo agevolato : 2)

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono a condizione che siano effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai dipendenti che esercitano attività agrico-

le nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.

Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre:

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e dichiarato ai fini Iva per l'anno 1997 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo esposto nel rigo RN1, colonna 2, della presente dichiarazione;
- se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a quello previsto ai fini dell'esonero dall'obbligo di presentazione, che per il 1997, è di lire 20 milioni.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse.

Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: *le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti precisati in precedenza per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito dei fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.*

Credito di imposta per le nuove iniziative produttive

Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, localizzate nelle «aree depresse» del territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 8 febbraio 1995 n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno d'inizio di attività e per i due successivi, (cinque per le attività intraprese nei territori compresi nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88), un credito di imposta nella seguente misura:

- 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 50 per cento dell'imposta locale sui redditi, riferibili proporzionalmente al reddito di impresa, nonché 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto dell'anno cui compete;
- 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete.

Detto credito non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni ed è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte.

Il beneficio spetta anche alle persone fisiche che determinano forfetariamente il reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni, ai sensi dell'art. 3, comma 177, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del D.L. n. 32 del 1995, si intendono per aree depresse:

- quelle individuate dalla Commissione delle *Comunità Europee, ammissibili agli interventi* dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b;
- quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche;
- quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione dell'Unione Europea. Dette aree e i comuni che ricadono nelle zone obiettivi 1, 2 e 5b e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lett. *c)*, del Trattato di Roma sono elencate nell'allegato 6 al decreto del Ministero dell'industria del 25 settembre 1996. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, avente il fine di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni (intese in senso lato economico-territoriale, non in quello ordinamentale-politico dello Stato membro), *il cui sviluppo è in ritardo, le disposizioni agevolative si applicano per* l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

Le agevolazioni suddette si applicano ai soggetti che:

- avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; deve trattarsi, cioè, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età all'atto della presentazione della dichiarazione d'inizio di attività;
- indipendentemente dall'età e dall'eventuale svolgimento di precedente attività, fruiscono del trattamento d'integrazione salariale il giorno precedente alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, se non sono in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere *a)* e *b)* della L. 23 luglio 1991, n. 223, indipendentemente dall'età e dall'eventuale svolgimento di precedente attività; si tratta dei lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti e, inoltre, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità compilate dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 223 del 1991. Il requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento e di mobilità deve sussistere fino al giorno anteriore a quello di presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività ai fini Iva;
- sono portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla L. 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici, per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

Si precisa che il credito spetta anche con riferimento alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'art. 5 del Tuir e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria a condizione che tutti i soggetti che partecipano a tali forme abbiano tutti i requisiti sopra elencati. Per questi soggetti il credito è elevato a 7 milioni. L'importo non utilizzato dalla società di cui all'art. 5 è attribuito in misura non eccedente lire 5 milioni ai soci o associati in quote proporzionali alle loro partecipazioni agli utili. Per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

Si precisa che il beneficio in questione spetta, indipendentemente dai parametri dimensionali dell'attività (costo complessivo dei beni materiali strumentali, volume d'affari).

Poiché il credito di imposta di cui trattasi è riferito alle iniziative produttive, si deve *intendere escluso dal beneficio ogni forma di subentro o rilevazione di attività* d'impresa o artistiche e professionali già avviate.

Il credito di imposta si determina nella seguente misura:

1) esercizio d'impresa (quadri RF e RG)

- 50 per cento dell'Irpef riferibile proporzionalmente al reddito di impresa dell'anno cui compete, nonché 50 per cento dell'Ilor riferibile al reddito di impresa stesso e dell'imposta sul patrimonio netto per lo stesso anno.

Lo schema di calcolo per la determinazione dei crediti d'imposta da indicare nei righi RN15, RO5 e RK13 è il seguente:

A) Irpef:

$$\frac{\text{Reddito d'impresa (rigo RF43 o RG31)}}{\text{Reddito imponibile}} \times \text{Imposta netta} \times 0,5$$

B) Ilor:

[Reddito d'impresa (rigo RF61 o RG43) – Deduzioni Ilor] x 0,162 x 0,5

C) Imposta patrimoniale:

Se il totale degli importi A, B e C è non superiore a lire 5.000.000, i singoli importi devono essere riportati rispettivamente nei righi RN15 (Irpef), RO5 (Ilor) e RK13 (imposta sul patrimonio netto).

Se il totale è superiore a lire 5.000.000, tale importo va ripartito in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i singoli importi A, B e C e il loro importo complessivo.

Ad esempio per determinare l'importo da riportare nel rigo RN15 deve essere eseguito il seguente calcolo:

$$\frac{5.000.000}{(A+B+C)} \times A$$

2) esercizio di arti e professioni (quadro RE, sez. 1-A o sez. 1-B)

- 50 per cento dell'Irpef, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Lo schema di calcolo per la determinazione del credito d'imposta da indicare nel rigo RN15 è il seguente:

$$\frac{\text{Reddito da attività artistiche o professionali (rigo RE22 o RE24)}}{\text{Reddito imponibile}} \times \text{imposta netta} \times 0,5$$

Nel rigo RN15 deve essere riportato il minore fra il risultato della descritta operazione e lire 5.000.000.

3) partecipazione in società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR nonché in aziende coniugali non gestite in forma societaria (quadro RH)

In tal caso l'importo di lire 7 milioni riconosciuto alla società o associazione o azienda coniugale va ripartito tra i soci o associati o coniugi in misura proporzionale alle quote di partecipazione, ma comunque in misura non eccedente lire 5 milioni per ciascun socio o associato o coniuge.

Si precisa che il suddetto importo da ripartire va assunto al netto di quello già utilizzato per il versamento dell'Ilor e dell'imposta patrimoniale.

Pertanto, nel caso in cui la società abbia utilizzato il credito d'imposta, ad esempio, per il versamento dell'imposta patrimoniale di lire 1.000.000, l'importo restante, pari a lire 6.000.000, può essere attribuito ai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione agli utili.

Ipotizzando tre soci con quote uguali, l'importo attribuito a ciascuno dei soci è di lire 2.000.000. Questo importo può essere utilizzato da ciascun socio per il versamento dell'Irpef riferibile al reddito attribuito dalla predetta società:

$$\frac{\text{Imposta netta (rigo RN14)} \times \text{reddito derivante dalla partecipazione nella predetta società}}{\text{Reddito imponibile}} \times 0,5$$

Credito per le imposte pagate all'estero

Nel rigo **RN16** va indicato:

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati, ai quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 1997, relative ai redditi 1997;
- l'eventuale minore reddito estero del 1997 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del Tuir, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta lorda italiana (rigo RN5)}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 2)} + \text{credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei modelli **RF, RG, RH e RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di rigo **RN1**, colonna 2, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 DPR 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.

Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1997 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 1997 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 1997 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile).

Il contribuente deve conservare la documentazione fiscale da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente, che nel 1997 si è avvalso dell'assistenza fiscale, non ha avuto rimborsato, in tutto o in parte, i crediti Irpef o per Cssn spettanti, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), tali crediti possono essere portati in diminuzione, rispettivamente, dall'Irpef e/o dal Cssn dovuti per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, i crediti possono essere portati in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.

Gli importi spettanti da indicare al rigo RN22 per il credito Irpef e al rigo RV3 per il credito Cssn sono rilevabili, rispettivamente, dai punti 33 e 34 della certificazione dei redditi di lavoro dipendente, o dai punti 31 e 32 del Mod. 101.

Deduzione per l'abitazione principale. Casi particolari

Abitazione principale e relative pertinenze con diverse quote e periodi di possesso

Se la quota o il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota o dal periodo di possesso delle relative pertinenze, per la determinazione della deduzione spettante si deve far riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze.

Abitazione principale utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione, calcolata nei modi illustrati, deve essere ridotta del 50 per cento.

Percentuale di possesso relativa all'abitazione principale variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione deve essere calcolata in base alla percentuale media di possesso. Tale percentuale va calcolata sommando il prodot-

to delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo il risultato per i giorni di possesso totali.

Esempio: abitazione posseduta al 100 per cento per 200 giorni ed al 50 per cento per 165 giorni.

Percentuale media:

$$\frac{(100 \times 200) + (50 \times 165)}{365} = 77,39 \text{ per cento}$$

Deduzione: lire 1.100.000 x 77,39 per cento = 851.290, arrotondate a 851.000.

Trasferimento dell'abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra

Se nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra, la deduzione di lire 1.100.000, rapportata alla quota di possesso, spetta fino a concorrenza della somma dei redditi delle due unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e concessa in locazione per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 4, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

In tale caso, nella colonna 5, indicare il codice 1. Se l'unità, invece, è assoggettata a tassazione sulla base del canone di locazione indicare, nella colonna 5, il codice relativo alle unità immobiliari locate.

Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte e concessa in locazione, la deduzione, **rapportata alla quota di possesso**, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 4, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

In tale caso, nella colonna 5, indicare il codice 1. Se l'unità, invece, è assoggettata a tassazione sulla base del canone di locazione indicare, nella colonna 5, il codice relativo alle unità immobiliari locate.

Detrazione per figli a carico

La detrazione per i figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che risposatosi, non si è poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che nei casi di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili e di separazione legale ed effettiva dall'altro genitore sono rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, *se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;*
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi esclusivamente a carico del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi è coniugato (con persona diversa dall'altro genitore);
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati legalmente ed effettivamente o divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando *l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto)* e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:

- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi non è coniugato o, se coniugato (con persona diversa dall'altro genitore), si è, poi, legalmente ed effettivamente separato;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente non coniugato o legalmente ed effettivamente separato.

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potrà essere attestata, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che la giustifica. Andrà quindi attestato, ad esempio, *che il contribuente è vedovo oppure* che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono esclusivamente a carico di uno dei genitori.

Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi, affidati o affiliati "esclusivamente a carico" di un genitore non ha rilevanza il reddito dell'altro genitore.

Dichiarazione congiunta Mod. 740/97 - redditi 1996

A partire da quest'anno non è più possibile presentare la dichiarazione congiunta. È quindi necessario, per i soggetti che nel 1997 hanno presentato la dichiarazione congiuntamente, *ripartire l' eccedenza Irpef indicata nel rigo* N24 del Mod. 740/97, diminuita dell'importo della stessa utilizzato per gli acconti Ilor.

I coniugi possono scegliere di attribuire a ciascuno di essi nella misura ritenuta più opportuna l'eccedenza risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, tenendo conto che la somma delle quote scomputate da entrambi i coniugi non deve superare l'importo di detta eccedenza, al netto delle quote eventualmente utilizzate per gli acconti Ilor.

A titolo di esempio, si fa presente che un criterio utilizzabile per effettuare tale ripartizione e quello di risalire all'imposta individuale. L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge (rigo N13 del Mod. 740/97) diminuita dell'ammontare dei propri crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, sui dividendi e per i registratori di cassa e delle proprie ritenute. Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza, ridotta della quota eventualmente utilizzata per gli acconti *Ilor, va attribuita* per intero a quest'ultimo.

Nel caso in cui i coniugi adottino un diverso criterio di ripartizione, qualora la somma delle eccedenze riportate da entrambi i coniugi e di quelle utilizzate per gli acconti Ilor dovesse risultare superiore all'eccedenza esposta nel rigo N24 del Mod. 740/97, l'Amministrazione finanziaria effettuerà il recupero delle minori imposte versate adottando il criterio di ripartizione illustrato precedentemente.

Analogo procedimento deve essere seguito per ripartire gli acconti versati congiuntamente nel 1997.

A questo proposito si precisa che i contribuenti che in sede di versamento dell'acconto 1997 hanno dovuto rideterminare l'imposta *dovuta per l'anno 1996 per neutralizzare* le esclusioni dal reddito d'impresa previste dall'art. 3, commi da 85 a 88, della L.28 dicembre 1995, n. 549, devono ora, in sede di separazione dei versamenti di acconto effettuati per il 1997, tenere conto di tale circostanza.

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, rappresentante, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'Iva e delle ritenute operate relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, deve comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'Iva e delle ritenute operate anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'Irpef del deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

- nel **riquadro stato civile del contribuente barrare la casella:**
  - **6** nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data della variazione" indicare il mese e l'anno del decesso;
  - **7** nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace;
  - **8** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa Appendice la voce "Usufrutto legale").
- nella **casella "Codice carica"** relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:

1 rappresentante legale, negoziale o di fatto, tutore;
2 curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
3 curatore fallimentare;
5 commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 erede del contribuente;
8 liquidatore (liquidazione volontaria).

Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del Tuir (cosiddetti "dividendi comunitari"), occorre verificare quale importo deve essere indicato al rigo RN17, per tener conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 17, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).

A tal fine, se l'importo di rigo RN14 è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri RF, RG, RH, RI, RM, deve essere calcolata la differenza fra l'importo di rigo RN14 e l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari".

Nel rigo RN17, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, esclusi quelli indicati nel rigo RN15 e RN16, indicare l'ammontare dei crediti di rigo RN2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo.

Esempio:

Dividendi ordinari	3.000.000
Credito d'imposta (9/16)	1.687.000
Dividendi comunitari	12.000.000
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16)	6.750.000
Altri redditi	6.563.000
Reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2)	21.563.000
Credito d'imposta sui dividendi (rigo RN2)	8.437.000
Reddito imponibile (rigo RN4)	30.000.000
Imposta lorda (rigo RN5)	6.516.000
Totale detrazioni d'imposta (rigo RN13)	1.219.000
Imposta netta (rigo RN14)	5.297.000
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo RN2)	1.453.000
Importo da indicare nel rigo RN17 (8.437.000 - 1.453.000)	6.984.000

Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Tali contribuenti devono indicare nel riquadro "residenza anagrafica" il domicilio fiscale in Italia e nel riquadro "residenti all'estero" il codice rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da una Autorità amministrativa del paese di residenza, lo Stato estero di residenza ed il codice numerico di identificazione di tale Stato (risultante dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle presenti istruzioni), la località di residenza e l'indirizzo.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di domicilio fiscale.

Qualora lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche, indicare, nell'apposito rigo, lo Stato federato, la Contea, il Distretto ecc... Nel caso di più suddivisioni territoriali indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee, indicare solo lo Stato federato).

Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza **barrando** la **casella 1** nel riquadro "Residenza anagrafica".

Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Amministrazione finanziaria

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Amministrazione finanziaria barrare la **casella 2** nel riquadro "Residenza anagrafica" e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.

Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi

Si ricorda che la scelta tra il riporto del credito e il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 1 "Importo di cui si chiede il rimborso" o la colonna 2 "Crediti da portare in diminuzione per il successivo periodo d'imposta" del prospetto riepilogativo.

La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

Se il contribuente non fa valere il credito nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle Impose dirette e indirette, ove istituito o alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economico, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo,

per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'Irpef, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'Iva, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa viene ad esaurirsi il credito vantato. Detto codice va utilizzato solo con riferimento alle sospensioni relative all'Iva;

3 dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla L. 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria. Con il D.M. 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n. 281, sono stati disciplinati le modalità e i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese. Con riferimento alle province di Udine e Pordenone si precisa che il differimento dei termini opera ai soli fini dell'Irpef e delle ritenute;

4 dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2508 del 22 febbraio 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1997, n. 48) aveva previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria dal 10 gennaio al 20 aprile 1997 ed il D.M. 16 aprile 1997 aveva disposto che i versamenti dovevano essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997;

5 dai contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2589 del 26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1997, n. 124), n. 2693 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241) e n. 2729 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

6 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2590 del 26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1997, n. 124), n. 2693 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241) e n. 2729 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

7 dai contribuenti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2668 del 28 settembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1997, n. 220) n. 2694 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241) e n. 2728 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria nei termini di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997;

8 altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.

Sono indicati nell'art. 433 del c.c.:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata presentata e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 4 del quadro RB.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

Imponibile assoggettato al Cssn

Di seguito viene fornito un esempio di compilazione del rigo RV8 nel caso di indennità percepita da un lavoratore dipendente in aspettativa per l'esercizio di una carica elettiva:

Indennità percepita (non assoggettata al Cssn): *L. 70 milioni*
Reddito figurativo già assoggettato al Cssn: *L. 50 milioni*
Nella Sez. II del quadro RC, indicare nella colonna 1 l'importo di L. 70 milioni.
Nel quadro RV, al rigo RV8, indicare il reddito figurativo di L. 50 milioni sommato ad eventuali altri redditi già assoggettati al Cssn.

Indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'Inps o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

Integrazione del modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare o rettificare i dati risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel modello 730. I contri-

buenti che presentano il modello UNICO ad integrazione del modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e del maggior Cssn eventualmente dovuti. Se dal modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta.

Se dal modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella "INTEGRATIVA" posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del modello UNICO, che intende modificare ed integrare il modello 730 a suo tempo presentato. I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un modello UNICO sostitutivo del modello 730 è tenuto, salvo quanto precisato sopra, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.

Il modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del modello 730.

Si fa presente, comunque, che il credito può essere vantato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un modello UNICO integrativo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del de cuius in qualità di eredi.

Integrazione del modello UNICO

I contribuenti possono integrare o rettificare i dati risultanti dalla dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione ad integrazione della precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e del maggior Cssn eventualmente dovuti.

Se dal nuovo modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef

Per il calcolo dell'Irpef possono essere utilizzate le tabelle poste in allegato, tenendo presente le modalità di seguito descritte.

Per i redditi imponibili fino a 60.000.000:

- *individuare la Tabella in cui tale reddito è compreso:*
  - *Tabella RA per redditi imponibili fino a 7.200.000;*
  - *Tabella RB per redditi imponibili compresi tra 7.200.000 e 14.400.000;*
  - *Tabella RC per redditi imponibili compresi tra 14.400.000 e 30.000.000;*
  - *Tabella RD per redditi imponibili compresi tra 30.000.000 e 60.000.000;*
- *rilevare nell'ambito della stessa tabella l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore all'importo del reddito imponibile e successivamente l'imposta corrispondente alla parte residua rispetto all'importo di tale fascia;*
- *sommare i due importi così ottenuti, il cui totale costituisce l'imposta da indicare al rigo RN5 (per la somma utilizzare l'apposito schema inserito in ogni tabella).*

Esempio: per un reddito di lire 12.416.000

- *individuare la tabella in cui tale reddito è compreso (Tabella RB);*
- *individuare l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore (12.400.000), pari a lire 1.864.000;*
- *individuare l'imposta corrispondente all'importo residuo di lire 16.000, pari a lire 4.000;*
- *determinare l'imposta totale da indicare nel rigo RN5 sommando i due importi (1.864.000 + 4.000 = 1.868.000).*

Per i redditi imponibili superiori a 60.000.000:

- *individuare nella Tabella RE la riga in cui tale reddito è compreso; l'imposta si calcola sommando all'importo di colonna 4 l'importo ottenuto moltiplicando l'aliquota percentuale di colonna 3 per la parte di reddito imponibile eccedente l'importo di colonna 1.*

Esempio: per un reddito di lire 71.598.000

- *individuare la riga in cui il reddito è compreso (1a riga);*
- *determinare la parte di reddito eccedente l'importo di colonna 1 (71.598.000 - 60.000.000 = 11.598.000);*
- *moltiplicare la parte di reddito eccedente per l'aliquota di colonna 3 (11.598.000 x 41 per cento = 4.755.180);*
- *determinare l'imposta da indicare nel rigo RN5 sommando al risultato così ottenuto l'importo di colonna 4 (4.755.180 + 16.716.000 = 21.471.180 arrotondato a 21.471.000).*

Modello UNICO - Casi particolari

Produttori agricoli che hanno presentato il modello 730

I contribuenti titolari di reddito agrario che non eccede i limiti indicati nell'articolo 29 del Tuir e che hanno presentato il modello 730 devono:

- presentare la dichiarazione unificata se sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
  - Iva;
  - sostituti d'imposta, se sono state operate ritenute nei confronti di non più di 10 soggetti, relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni;
  - IRAP. In proposito si ricorda che chi ha presentato il modello 730, non avendo accluso a tale dichiarazione il **prospetto** per il calcolo dell'acconto IRAP, da inserire nella dichiarazione dei redditi, è obbligatoriamente tenuto a presentare in luogo del prospetto la **dichiarazione** IRAP;
- presentare, se non ricorre la condizione indicata al punto precedente, la singola dichiarazione alla quale sono tenuti, barrando la corrispondente casella nella sezione "tipo di dichiarazione" e utilizzando solo i quadri necessari.

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 1997 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Soggetti che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive e venditori "porta a porta"

I contribuenti che hanno iniziato una nuova attività produttiva avvalendosi del regime fiscale sostitutivo previsto dal D.L. n. 357 del 1994, convertito dalla L. n. 489 dello stesso anno, e gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'Iva, devono presentare la dichiarazione in qualità di sostituti d'imposta. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né devono compilare la dichiarazione per il calcolo dell'acconto IRAP in quanto non hanno base imponibile ai fini di tale imposta.

Qualora i soggetti in discorso siano tenuti alla presentazione della sola dichiarazione Iva devono assolvere tale obbligo utilizzando il modello UNICO, barrando la corrispondente casella della sezione "tipo di dichiarazione" e compilando solo i quadri necessari.

Sostituti di imposta con più di dieci sostituiti o che hanno operato ritenute in relazione a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni.

Non devono presentare la dichiarazione modello 770 nell'ambito del modello UNICO i sostituti di imposta che nel corso del 1997:

- hanno effettuato ritenute nei confronti di più di dieci sostituiti. Al riguardo si precisa che ai fini della verifica del numero dei sostituiti si deve fare riferimento al numero di percipienti indicato nelle totalizzazioni dei quadri SA, SC, SF, SG e SH;
- hanno effettuato ritenute relative a redditi diversi da quelli precedentemente indicati (ad es. redditi di capitale o somme a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo) anche se il numero dei sostituiti nei confronti dei quali hanno effettuato ritenute di ogni tipo non è superiore a dieci.

I predetti sostituti unificheranno le altre dichiarazioni, se ne ricorrono le condizioni, e presenteranno separatamente la dichiarazione modello 770 entro il 31 ottobre 1998.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa Appendice la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Dichiarazione presentata dai contribuenti minimi che si sono avvalsi del regime forfetario previsto dall'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996.

I contribuenti minimi che si sono avvalsi del regime forfetario previsto dall'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996, assolvono l'obbligo di dichiarazione presentando il modello UNICO anche nel caso in cui possiedono, oltre al reddito determinato forfetariamente, altri redditi non superiori ad un milione di lire. Il modello UNICO e la nuova delega unificata consentono infatti di assolvere alle medesime funzioni per le quali era stata originariamente prevista l'istituzione di un apposito modello di pagamento sostitutivo, utilizzabile anche per effettuare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.

Attenzione: *tutte le persone fisiche per le quali non ricorrono le condizioni per la presentazione della dichiarazione unificata, ma che, comunque, utilizzano, come sopra chiarito, il modello UNICO quale "veicolo" per la presentazione della singola dichiarazione, devono osservare i termini di presentazione fissati per la specifica dichiarazione (ad esempio, per l'Iva il 30 giugno, per il sostituto d'imposta il 31 ottobre).*

Modificazione delle comunioni tacite familiari

L'art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come inserito dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c., e delle società di fatto esercenti attività indicate dall'art. 2135 del c.c..

A seguito dell'intervenuta modificazione, il titolare dell'impresa agricola individuale può presentare il modello UNICO, provvedendo ad indicare nel quadro RA, l'intero reddito agrario del terreno ove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1997 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la quota di proprietà del reddito dominicale.

Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.

Il titolare dell'impresa, inoltre, utilizzando il quadro RS, provvede, nella stessa dichiarazione, ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, che presentano il modello UNICO, indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre alla quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale, da indicare nel quadro RA.

Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

L'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a cinque milioni di lire, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che nel 1997 sia stato stipulato un contratto di mutuo, come definito dall'art. 1813 del c.c., con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono, invece, ammessi altri tipi di finanziamento (come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della L. n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

ATTENZIONE: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 o negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle men-

zionale spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.000.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:
- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000.000 di lire, se sussistono le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 1997 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia, a partire dal 1998, il contribuente, sempreché il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha più diritto ad alcuna detrazione.

Nazionalità estera

Nel riquadro relativo alla nazionalità estera barrare:
- la casella 1, se il contribuente possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se gode di diritti di cittadinanza in base alla legge di quel paese;
- la casella 2, se possiede la nazionalità italiana.

Qualora il contribuente possegga oltre che la nazionalità dello Stato di residenza anche quella italiana, deve barrare entrambe le caselle. Nel caso, invece, non possegga ne la cittadinanza italiana nè quella dello Stato di residenza non deve essere barrata alcuna casella.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 22 per cento per i seguenti oneri:
- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 4 milioni complessivi per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 5 milioni per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

Percentuale media di possesso dei fabbricati

Tale percentuale media di possesso va calcolata sommando il prodotto delle singole percentuali per i giorni di possesso; il valore così ottenuto deve essere diviso per i giorni di possesso totale.

Ad esempio per una abitazione posseduta al 50 per cento per un periodo di 165 giorni e al 100 per cento per il resto dell'anno (200 giorni) la percentuale richiesta sarà:

$$\frac{(50 \times 165) + (100 \times 200)}{165 + 200} = 77,39 \text{ per cento (percentuale media di possesso)}$$

Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 17 febbraio 1997 e terminato il 28 marzo 1997, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 30 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato:

$$10 \times (20/30) = 6,66 \text{ arrotondato a } 7.$$

In caso di indennità o somme erogate dall'Inps o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6 è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi cre-

diti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi dello stesso categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Rientrano, tra gli altri, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel modello RM sez. II.

Ravvedimento operoso

L'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n 472, consente al contribuente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Modello UNICO/98".
Le fattispecie individuate dal predetto art 13 sono le seguenti:

1 *mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.*
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;

2 *violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante, redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato con decreto)*
La sanzione pecuniaria minima (lire 500 000) prevista per tali violazioni è ridotta:
- a lire 62.500 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione;
- a lire 83.333 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo.

Le violazioni si intendono regolarizzate se, entro i termini prescritti, viene presentata una dichiarazione integrativa corretta (da redigere su modello conforme a quello approvato con decreto, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G. U.) e viene eseguito il pagamento della sanzione ridotta;

3 *errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo:*
a) errori rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato e ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G.U.;

b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G.U.

Nei casi in cui si intende regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute;

4 *mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.*
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione minima prevista è ridotta ad un ottavo (15 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62 500 anche nelle ipotesi in cui non siano dovute imposte), a condizione che entro lo stesso termine venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, oltre al pagamento, se dovuto, del tributo e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.

Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c..
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Mod. 750 se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n.387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:
- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria, sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva;

- pensioni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 31 dicembre 1991, n. 437.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno far pervenire al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Serv. VII - Div. XIV - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.
Il Ministero delle finanze si riserva di attivare uno scambio di informazioni con le Autorità fiscali estere, al fine di accertare l'effettiva natura risarcitoria di tale somma.

Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef.
In tal caso indicare nella colonna 6 il codice 1 e nella colonna 7 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 8.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8 e nella colonna 6 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1.
In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e nella colonna 7 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, nella colonna 7 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione, anche anteriormente al 1° gennaio 1993, permane il diritto a godere della detrazione, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500.000. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Quest'ultima sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto, pubblicato nella G.U.; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta la sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.
La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata oltre i termini prescritti. Tuttavia, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (15 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500), a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000. La medesima sanzione amministrativa si applica, altresì, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.
Per il mancato o il carente versamento delle imposte dichiarate e del Cssn, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
Se il pagamento del tributo è eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento, a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.
Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione operata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei credi-

ti d'imposta indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione.
L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 4.000.000.

La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato *in data meno recente nel* caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegato, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli artt. 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni. In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, *quando l'ammontare dei redditi fondiari*, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.
Costituisce, altresì, reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora *l'ammontare dei redditi dichiarati* è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.
Inoltre si ricorda che l'art. 1, comma 4 della citata legge n. 516 del 1982, prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa dichiarazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta *globalmente dovuta*.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)* del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all' applicazione delle relative imposte.
Inoltre, è sanzionato penalmente il contribuente che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia, indica falsamente nella *dichiarazione dei redditi l'esistenza di per*sone a carico diverse dal coniuge. Le stesse pene si applicano nei casi di falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, e in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

Servizi di assistenza telefonica

Nel periodo della dichiarazione le Direzioni Regionali delle Entrate organizzano servizi speciali di assistenza, in molti casi anche con la collaborazione dei Comuni e spesso con modalità particolari in favore dei disabili.
L'assistenza telefonica viene svolta sia attraverso numeri speciali attivati per l'occasione, sia attraverso il numero 164.75, al quale rispondono gli operatori dei Centri di servizio o delle stesse Direzioni regionali.
Per informazioni sulle modalità di assistenza presso le varie regioni si consiglia di consultare le pagine di Televideo del Ministero delle Finanze (389-398) e le rubriche di Televideo gestite sulle reti locali da alcune Direzioni regionali (tra cui ad esempio la Lombardia, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Campania).
Con il numero 164.74 è inoltre possibile ottenere *in automatico numerose informazioni di* carattere fiscale, anche riguardanti la dichiarazione dei redditi, al costo di due soli scatti, qualunque sia la durata e la provenienza della chiamata.
Per una migliore utilizzazione dei servizi di assistenza telefonica, si consiglia quindi di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il numero 164.74 e di rivolgersi solo in caso di reale necessità ai numeri presidiati dagli operatori, spesso sovraccarichi di chiamate. Si prega inoltre di chiamare avendo sempre a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.
In caso di difficoltà a collegarsi con i servizi telefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi di *assistenza allo sportello, che vengono appo*sitamente potenziati in occasione della presentazione della dichiarazione.

Attenzione: *Per motivi tecnici possono verificarsi difficoltà di collegamento con i numeri che iniziano col prefisso 164 usando apparecchi telefonici collegati all'esterno tramite alcuni tipi di centraline.*

Rimborsi Irpef
Per ottenere le informazioni dal numero 164-74 sui propri rimborsi Irpef è necessario fornire, tramite la tastiera telefonica e quando il sistema lo richiede, il proprio codice fiscale traducendolo in cifre secondo la seguente tabella:

A-B-C = 2	D-E-F = 3	G-H-I = 4
J-K-L = 5	M-N-O = 6	P-R-S = 7
T-U-V = 8	W-X-Y = 9	Q-Z = 0

Esempio: NTN FRZ 67P12 H501S
diventa: 686 370 67712 45017

Si consiglia di tradurre il codice prima di telefonare.
Il codice va composto sulla tastiera senza pause tra una cifra e l'altra.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 13, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che la detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia estesa anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinen-

za, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento compete sino ad un importo massimo di lire 150 milioni riferito a ciascuno dei soggetti, possessori o detentori dell'immobile che abbia sostenuto le spese, alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e a ciascun periodo d'imposta.
Per le spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, che si presenterà questo anno.
Per fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 1996, invece, i contribuenti devono presentare al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette, in aggiunta all'apposito modulo corredato della documentazione prescritta, un'apposita istanza, contenente l'indicazione del numero delle rate in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da questa nella quale va indicata la seconda rata.
In merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle modalità e condizioni si rinvia rispettivamente, ai chiarimenti forniti con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:

- spese per mezzi necessari alla deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo RP2).

Sono tali le spese sostenute per:
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le spese relative all'acquisto di un'auto con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer.

Documentazione da conservare

Per tutte le spese indicate nei righi RP1, RP2 e RP16 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.
In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dello scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per attestare la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

La documentazione relativa alle spese sopradescritte deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste la documentazione debitamente quietanzata deve essere conservata per essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Au-

straIia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n.398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere *b)* e *c)* del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Unità immobiliare tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate o condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti

la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa Appendice la voce Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

Allegati Modello **UNICO 98**

IRPEF – RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE

TIPO DI REDDITO		DICHIARANTE REDDITI	DICHIARANTE RITENUTE
Dominicali	(**Rigo RA** col. 1 oppure **Quadro RA**, rigo RA13 col. 7)	.000	
Agrari	(**Quadro RA**, col. 2 oppure **Quadro RA**, rigo RA13 col. 8)	.000	
Fabbricati	(**Quadro RB**, rigo RB15)	.000	
Lavoro dipendente	(**Quadro RC - Sez. I**, rigo RC5)	.000	
	(**Quadro RC - Sez. II**, rigo RC9)	.000	
	(**Quadro RC - Sez. III**, rigo RC10)		.000
Lavoro autonomo	(**Quadro RE - Sez. I-A**, rigo RE22 e rigo RE23)	.000	.000
	(**Quadro RE - Sez. I-B**, rigo RE24 e RE25)	.000	
	(**Quadro RE - Sez. II**, rigo RE34 e rigo RE35)	.000	.000
Impresa	(**Quadro RF**, rigo RF43 e rigo RF46)	.000	.000
	(**Quadro RG**, rigo RG31 e rigo RG34)	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro RH**, rigo RH12, e rigo RH6 col. 14)	.000	.000
Capitale	(**Quadro RI - Sez. I**, rigo RI 4, col. 1 e col. 3)	.000	.000
	(**Quadro RI - Sez. II**, rigo RI 14, col. 1 e col. 2)	.000	.000
Diversi	(**Quadro RL**, rigo RL23 e rigo RL24)	.000	.000
Allevamento	(**Quadro RD**, rigo RD9 e rigo RD10)	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(**Quadro RM**, rigo RM23, col. 1 e col. 3)	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (*riportare al **rigo RN1 colonna 2** e al **rigo RN18***)		.000	.000

ILOR – RIEPILOGO DEI REDDITI E DEDUZIONI

TIPO DI REDDITO		DICHIARANTE REDDITI	DICHIARANTE DEDUZIONI
Impresa	(**Quadro RF**, rigo RF61 e righi RF62 e RF63)	.000	.000
	(**Quadro RG**, rigo RG43 e righi RG44 e RG45)	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro RH**, rigo RH6, col. 15 e col. 16 e 17)	.000	.000
Capitale	(**Quadro RI**, rigo RI 16)	.000	
Diversi	(**Quadro RL**, rigo RL25)	.000	
Allevamento	(**Quadro RD**, rigo RD16 e rigo RD17)	.000	.000
Tassazione separata	(**Quadro RM**, rigo RM24, col. 1 e col. 2)	.000	.000
TOTALE REDDITI E DEDUZIONI (riportare al **rigo RO1** e al **rigo RO2**)		.000	.000

DATE DA RICORDARE

- *15 GIUGNO 1998* – *saldo dell'Irpef, dell'Ilor e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1997;*
  – *prima rata di acconto Irpef e IRAP.*
- *ENTRO GIUGNO 1998* – *presentazione della dichiarazione delle variazioni ai fini Ici;*
  – *prima rata dell'Ici per il 1998.*
- *ENTRO LUGLIO 1998* – *presentazione della dichiarazione dei redditi.*
- *ENTRO NOVEMBRE 1998* – *seconda rata di acconto Irpef e IRAP.*
- *20 DICEMBRE 1998* – *seconda rata dell'Ici per il 1998.*

	CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SCHEMA DI CALCOLO DELL'IMPONIBILE E DEL CONTRIBUTO DOVUTO	DICHIARANTE	
1	REDDITO COMPLESSIVO (indicare l'importo di rigo RN1, colonna 2)	.000	
2	AMMONTARE IMPONIBILE GIÀ ASSOGGETTATO A CONTRIBUTO (indicare la somma degli importi di rigo RC11 e di rigo RV8)		.000
3	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI PENSIONE E ALTRI REDDITI GIÀ ASSOGGETTATI A CONTRIBUTO (indicare la somma degli importi di rigo RC5 e di rigo RV8)		.000
4	REDDITI DA NON ASSOGGETTARE A CONTRIBUTO (Indicare la somma dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale e del rigo RH17; se tale somma supera 4 milioni indicare 4 milioni)		.000
5	TOTALE REDDITI SOGGETTI AL CONTRIBUTO (importo rigo 1+ importo rigo 2 - importo rigo 3 - importo rigo 4; se il risultato supera 150 milioni indicare 150 milioni)	.000	
6	REDDITO IMPONIBILE DA INDICARE AL RIGO RV1 (sottrarre l'importo di rigo 2 dall'importo di rigo 5)	.000	
7	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 6,6% (se l'importo di rigo 2 supera 40 milioni indicare zero; altrimenti indicare il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2)		.000
8	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 4,6% (sottrarre l'importo di rigo 7 dall'importo di rigo 6)		.000
9	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 6,6% (6,6% dell'importo di rigo 7)	.000	
10	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 4,6% (4,6% dell'importo di rigo 8)	.000	
11	CONTRIBUTO DOVUTO DA INDICARE AL RIGO RV2 (sommare gli importi di rigo 9 e 10)	.000	

Nel **rigo 1** riportare l'importo del reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo 2** riportare l'ammontare imponibile ai fini del Cssn indicato nel rigo RC11. In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione già assoggettati al Cssn, anche se in misura forfetaria, o sulla base di un reddito figurativo indicati al rigo RV8.

Nel **rigo 3** riportare l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di pensione indicati alla colonna 2 del rigo RC5. In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione già assoggettati al Cssn, anche se in misura forfetaria, indicati al rigo RV8.

Nel **rigo 4** indicare la somma dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale e del rigo RH17, se tale somma è superiore a 4 milioni indicare 4 milioni. Si ricorda che ai contribuenti "non mutuati" non compete la franchigia di 4 milioni e pertanto non devono compilare il presente rigo.

Nel **rigo 5** indicare il totale dei redditi soggetti al Cssn: reddito complessivo ai fini Irpef (rigo 1), aumentato dell'ammontare imponibile ai fini del Cssn (rigo 2) e diminuito dei redditi già assoggettati al contributo (rigo 3) e dei redditi da non assoggettare al contributo (rigo 4). Se tale importo supera 150 milioni indicare 150 milioni.

Nel **rigo 6** indicare l'imponibile da riportare al rigo RV1 del quadro RV, pari al totale dei redditi soggetti al Cssn (rigo 5) ai quali vanno sottratti i redditi per i quali il contributo dovuto non è determinato in sede di dichiarazione dei redditi (rigo 2). Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo 6 risulta minore di zero indicare zero nel rigo 6 e nel rigo 11 e non proseguire nel calcolo.

Nel **rigo 7** indicare l'ammontare del reddito da assoggettare all'aliquota del 6,6 per cento. Se l'ammontare di rigo 2 è superiore a 40 milioni indicare zero. Altrimenti va calcolata la quota di reddito soggetta al Cssn che non eccede i 40 milioni; in pratica va indicato il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2.

Nel **rigo 8** indicare l'importo residuo dell'imponibile, sottraendo l'importo di rigo 7 da quello di rigo 6.

Nel **rigo 9** indicare il 6,6 per cento dell'importo di rigo 7.

Nel **rigo 10** indicare il 4,6 per cento dell'importo di rigo 8.

Nel **rigo 11** indicare la somma degli importi di rigo 9 e di rigo 10; riportare tale importo al **rigo RV2** del quadro RV.

TABELLA RA redditi fino a 7.200.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	.000
IMPORTO RESIDUO	+	.000
IMPOSTA	=	.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
0	0	**2.000.000**	200.000	**4.000.000**	400.000	**6.000.000**	600.000	0 - 5.000	0
100.000	10.000	2.100.000	210.000	4.100.000	410.000	6.100.000	610.000	6.000 - 15.000	1.000
200.000	20.000	2.200.000	220.000	4.200.000	420.000	6.200.000	620.000	16.000 - 25.000	2.000
300.000	30.000	2.300.000	230.000	4.300.000	430.000	6.300.000	630.000	26.000 - 35.000	3.000
400.000	40.000	2.400.000	240.000	4.400.000	440.000	6.400.000	640.000	36.000 - 45.000	4.000
500.000	50.000	2.500.000	250.000	4.500.000	450.000	6.500.000	650.000	46.000 - 55.000	5.000
600.000	60.000	2.600.000	260.000	4.600.000	460.000	6.600.000	660.000	56.000 - 65.000	6.000
700.000	70.000	2.700.000	270.000	4.700.000	470.000	6.700.000	670.000	66.000 - 75.000	7.000
800.000	80.000	2.800.000	280.000	4.800.000	480.000	6.800.000	680.000	76.000 - 85.000	8.000
900.000	90.000	2.900.000	290.000	4.900.000	490.000	6.900.000	690.000	86.000 - 95.000	9.000
1.000.000	100.000	**3.000.000**	300.000	**5.000.000**	500.000	**7.000.000**	700.000	96.000 - 100.000	10.000
1.100.000	110.000	3.100.000	310.000	5.100.000	510.000	7.100.000	710.000		
1.200.000	120.000	3.200.000	320.000	5.200.000	520.000				
1.300.000	130.000	3.300.000	330.000	5.300.000	530.000				
1.400.000	140.000	3.400.000	340.000	5.400.000	540.000				
1.500.000	150.000	3.500.000	350.000	5.500.000	550.000				
1.600.000	160.000	3.600.000	360.000	5.600.000	560.000				
1.700.000	170.000	3.700.000	370.000	5.700.000	570.000				
1.800.000	180.000	3.800.000	380.000	5.800.000	580.000				
1.900.000	190.000	3.900.000	390.000	5.900.000	590.000				

TABELLA RB redditi compresi tra 7.200.000 e 14.400.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	.000
IMPORTO RESIDUO	+	.000
IMPOSTA	=	.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
7.200.000	720.000	9.200.000	1.160.000	11.200.000	1.600.000	13.200.000	2.040.000	0 - 2.000	0
7.300.000	742.000	9.300.000	1.182.000	11.300.000	1.622.000	13.300.000	2.062.000	3.000 - 6.000	1.000
7.400.000	764.000	9.400.000	1.204.000	11.400.000	1.644.000	13.400.000	2.084.000	7.000 - 11.000	2.000
7.500.000	786.000	9.500.000	1.226.000	11.500.000	1.666.000	13.500.000	2.106.000	12.000 - 15.000	3.000
7.600.000	808.000	9.600.000	1.248.000	11.600.000	1.688.000	13.600.000	2.128.000	16.000 - 20.000	4.000
7.700.000	830.000	9.700.000	1.270.000	11.700.000	1.710.000	13.700.000	2.150.000	21.000 - 25.000	5.000
7.800.000	852.000	9.800.000	1.292.000	11.800.000	1.732.000	13.800.000	2.172.000	26.000 - 29.000	6.000
7.900.000	874.000	9.900.000	1.314.000	11.900.000	1.754.000	13.900.000	2.194.000	30.000 - 34.000	7.000
8.000.000	896.000	**10.000.000**	1.336.000	**12.000.000**	1.776.000	**14.000.000**	2.216.000	35.000 - 38.000	8.000
8.100.000	918.000	10.100.000	1.358.000	12.100.000	1.798.000	14.100.000	2.238.000	39.000 - 43.000	9.000
8.200.000	940.000	10.200.000	1.380.000	12.200.000	1.820.000	14.200.000	2.260.000	44.000 - 47.000	10.000
8.300.000	962.000	10.300.000	1.402.000	12.300.000	1.842.000	14.300.000	2.282.000	48.000 - 52.000	11.000
8.400.000	984.000	10.400.000	1.424.000	12.400.000	1.864.000			53.000 - 56.000	12.000
8.500.000	1.006.000	10.500.000	1.446.000	12.500.000	1.886.000			57.000 - 61.000	13.000
8.600.000	1.028.000	10.600.000	1.468.000	12.600.000	1.908.000			62.000 - 65.000	14.000
8.700.000	1.050.000	10.700.000	1.490.000	12.700.000	1.930.000			66.000 - 70.000	15.000
8.800.000	1.072.000	10.800.000	1.512.000	12.800.000	1.952.000			71.000 - 75.000	16.000
8.900.000	1.094.000	10.900.000	1.534.000	12.900.000	1.974.000			76.000 - 79.000	17.000
9.000.000	1.116.000	**11.000.000**	1.556.000	**13.000.000**	1.998.000			80.000 - 84.000	18.000
9.100.000	1.138.000	11.100.000	1.578.000	13.100.000	2.018.000			85.000 - 88.000	19.000
								89.000 - 93.000	20.000
								94.000 - 97.000	21.000
								98.000 - 100.000	22.000

TABELLA RC redditi compresi tra 14.400.000 e 30.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	.000
IMPORTO RESIDUO	+	.000
IMPOSTA	=	.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
14.400.000	2.304.000	18.400.000	3.384.000	22.400.000	4.464.000	26.400.000	5.544.000	0 - 1.000	0
14.500.000	2.331.000	18.500.000	3.411.000	22.500.000	4.491.000	26.500.000	5.571.000	2.000 - 5.000	1.000
14.600.000	2.358.000	18.600.000	3.438.000	22.600.000	4.518.000	26.600.000	5.598.000	6.000 - 9.000	2.000
14.700.000	2.385.000	18.700.000	3.465.000	22.700.000	4.545.000	26.700.000	5.625.000	10.000 - 12.000	3.000
14.800.000	2.412.000	18.800.000	3.492.000	22.800.000	4.572.000	26.800.000	5.652.000	13.000 - 16.000	4.000
14.900.000	2.439.000	18.900.000	3.519.000	22.900.000	4.599.000	26.900.000	5.679.000	17.000 - 20.000	5.000
15.000.000	2.466.000	**19.000.000**	3.546.000	**23.000.000**	4.626.000	**27.000.000**	5.706.000	21.000 - 24.000	6.000
15.100.000	2.493.000	19.100.000	3.573.000	23.100.000	4.653.000	27.100.000	5.733.000	25.000 - 27.000	7.000
15.200.000	2.520.000	19.200.000	3.600.000	23.200.000	4.680.000	27.200.000	5.760.000	28.000 - 31.000	8.000
15.300.000	2.547.000	19.300.000	3.627.000	23.300.000	4.707.000	27.300.000	5.787.000	32.000 - 35.000	9.000
15.400.000	2.574.000	19.400.000	3.654.000	23.400.000	4.734.000	27.400.000	5.814.000	36.000 - 38.000	10.000
15.500.000	2.601.000	19.500.000	3.681.000	23.500.000	4.761.000	27.500.000	5.841.000	39.000 - 42.000	11.000
15.600.000	2.628.000	19.600.000	3.708.000	23.600.000	4.788.000	27.600.000	5.868.000	43.000 - 46.000	12.000
15.700.000	2.655.000	19.700.000	3.735.000	23.700.000	4.815.000	27.700.000	5.895.000	47.000 - 50.000	13.000
15.800.000	2.682.000	19.800.000	3.762.000	23.800.000	4.842.000	27.800.000	5.922.000	51.000 - 53.000	14.000
15.900.000	2.709.000	19.900.000	3.789.000	23.900.000	4.869.000	27.900.000	5.949.000	54.000 - 57.000	15.000
16.000.000	2.736.000	**20.000.000**	3.816.000	**24.000.000**	4.896.000	**28.000.000**	5.976.000	58.000 - 61.000	16.000
16.100.000	2.763.000	20.100.000	3.843.000	24.100.000	4.923.000	28.100.000	6.003.000	62.000 - 64.000	17.000
16.200.000	2.790.000	20.200.000	3.870.000	24.200.000	4.950.000	28.200.000	6.030.000	65.000 - 68.000	18.000
16.300.000	2.817.000	20.300.000	3.897.000	24.300.000	4.977.000	28.300.000	6.057.000	69.000 - 72.000	19.000
16.400.000	2.844.000	20.400.000	3.924.000	24.400.000	5.004.000	28.400.000	6.084.000	73.000 - 75.000	20.000
16.500.000	2.871.000	20.500.000	3.951.000	24.500.000	5.031.000	28.500.000	6.111.000	76.000 - 79.000	21.000
16.600.000	2.898.000	20.600.000	3.978.000	24.600.000	5.058.000	28.600.000	6.138.000	80.000 - 83.000	22.000
16.700.000	2.925.000	20.700.000	4.005.000	24.700.000	5.085.000	28.700.000	6.165.000	84.000 - 87.000	23.000
16.800.000	2.952.000	20.800.000	4.032.000	24.800.000	5.112.000	28.800.000	6.192.000	88.000 - 90.000	24.000
16.900.000	2.979.000	20.900.000	4.059.000	24.900.000	5.139.000	28.900.000	6.219.000	91.000 - 94.000	25.000
17.000.000	3.006.000	**21.000.000**	4.086.000	**25.000.000**	5.166.000	**29.000.000**	6.246.000	95.000 - 98.000	26.000
17.100.000	3.033.000	21.100.000	4.113.000	25.100.000	5.193.000	29.100.000	6.273.000	99.000 - 100.000	27.000
17.200.000	3.060.000	21.200.000	4.140.000	25.200.000	5.220.000	29.200.000	6.300.000		
17.300.000	3.087.000	21.300.000	4.167.000	25.300.000	5.247.000	29.300.000	6.327.000		
17.400.000	3.114.000	21.400.000	4.194.000	25.400.000	5.274.000	29.400.000	6.354.000		
17.500.000	3.141.000	21.500.000	4.221.000	25.500.000	5.301.000	29.500.000	6.381.000		
17.600.000	3.168.000	21.600.000	4.248.000	25.600.000	5.328.000	29.600.000	6.408.000		
17.700.000	3.195.000	21.700.000	4.275.000	25.700.000	5.355.000	29.700.000	6.435.000		
17.800.000	3.222.000	21.800.000	4.302.000	25.800.000	5.382.000	29.800.000	6.462.000		
17.900.000	3.249.000	21.900.000	4.329.000	25.900.000	5.409.000	29.900.000	6.489.000		
18.000.000	3.276.000	**22.000.000**	4.356.000	**26.000.000**	5.436.000				
18.100.000	3.303.000	22.100.000	4.383.000	26.100.000	5.463.000				
18.200.000	3.330.000	22.200.000	4.410.000	26.200.000	5.490.000				
18.300.000	3.357.000	22.300.000	4.437.000	26.300.000	5.517.000				

Allegati Modello **UNICO 98**

TABELLA RD redditi compresi tra 30.000.000 e 60.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	.000
IMPORTO RESIDUO	+	.000
IMPOSTA	=	.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO

IMPONIBILE	IMPORTO
30.000.000	6.516.000
30.100.000	6.550.000
30.200.000	6.584.000
30.300.000	6.618.000
30.400.000	6.652.000
30.500.000	6.686.000
30.600.000	6.720.000
30.700.000	6.754.000
30.800.000	6.788.000
30.900.000	6.822.000
31.000.000	6.856.000
31.100.000	6.890.000
31.200.000	6.924.000
31.300.000	6.958.000
31.400.000	6.992.000
31.500.000	7.026.000
31.600.000	7.060.000
31.700.000	7.094.000
31.800.000	7.128.000
31.900.000	7.162.000
32.000.000	7.196.000
32.100.000	7.230.000
32.200.000	7.264.000
32.300.000	7.298.000
32.400.000	7.332.000
32.500.000	7.366.000
32.600.000	7.400.000
32.700.000	7.434.000
32.800.000	7.468.000
32.900.000	7.502.000
33.000.000	7.536.000
33.100.000	7.570.000
33.200.000	7.604.000
33.300.000	7.638.000
33.400.000	7.672.000
33.500.000	7.706.000
33.600.000	7.740.000
33.700.000	7.774.000
33.800.000	7.808.000
33.900.000	7.842.000
34.000.000	7.876.000
34.100.000	7.910.000
34.200.000	7.944.000
34.300.000	7.978.000
34.400.000	8.012.000
34.500.000	8.046.000
34.600.000	8.060.000
34.700.000	8.114.000
34.800.000	8.148.000
34.900.000	8.182.000
35.000.000	8.216.000
35.100.000	8.250.000
35.200.000	8.284.000
35.300.000	8.318.000
35.400.000	8.352.000
35.500.000	8.386.000
35.600.000	8.420.000
35.700.000	8.454.000
35.800.000	8.488.000
35.900.000	8.522.000
36.000.000	8.556.000
36.100.000	8.590.000
36.200.000	8.624.000
36.300.000	8.658.000
36.400.000	8.692.000
36.500.000	8.726.000
36.600.000	8.760.000
36.700.000	8.794.000
36.800.000	8.828.000
36.900.000	8.862.000
37.000.000	8.896.000
37.100.000	8.930.000
37.200.000	8.964.000
37.300.000	8.998.000
37.400.000	9.032.000
37.500.000	9.066.000
37.600.000	9.100.000
37.700.000	9.134.000
37.800.000	9.168.000
37.900.000	9.202.000

IMPONIBILE	IMPORTO
38.000.000	9.236.000
38.100.000	9.270.000
38.200.000	9.304.000
38.300.000	9.338.000
38.400.000	9.372.000
38.500.000	9.406.000
38.600.000	9.440.000
38.700.000	9.474.000
38.800.000	9.508.000
38.900.000	9.542.000
39.000.000	9.576.000
39.100.000	9.610.000
39.200.000	9.644.000
39.300.000	9.678.000
39.400.000	9.712.000
39.500.000	9.746.000
39.600.000	9.780.000
39.700.000	9.814.000
39.800.000	9.848.000
39.900.000	9.882.000
40.000.000	9.916.000
40.100.000	9.950.000
40.200.000	9.984.000
40.300.000	10.018.000
40.400.000	10.052.000
40.500.000	10.086.000
40.600.000	10.120.000
40.700.000	10.154.000
40.800.000	10.188.000
40.900.000	10.222.000
41.000.000	10.256.000
41.100.000	10.290.000
41.200.000	10.324.000
41.300.000	10.358.000
41.400.000	10.392.000
41.500.000	10.426.000
41.600.000	10.460.000
41.700.000	10.494.000
41.800.000	10.528.000
41.900.000	10.562.000
42.000.000	10.596.000
42.100.000	10.630.000
42.200.000	10.664.000
42.300.000	10.698.000
42.400.000	10.732.000
42.500.000	10.766.000
42.600.000	10.800.000
42.700.000	10.834.000
42.800.000	10.868.000
42.900.000	10.902.000
43.000.000	10.936.000
43.100.000	10.970.000
43.200.000	11.004.000
43.300.000	11.038.000
43.400.000	11.072.000
43.500.000	11.106.000
43.600.000	11.140.000
43.700.000	11.174.000
43.800.000	11.208.000
43.900.000	11.242.000
44.000.000	11.276.000
44.100.000	11.310.000
44.200.000	11.344.000
44.300.000	11.378.000
44.400.000	11.412.000
44.500.000	11.446.000
44.600.000	11.480.000
44.700.000	11.514.000
44.800.000	11.548.000
44.900.000	11.582.000
45.000.000	11.616.000
45.100.000	11.650.000
45.200.000	11.684.000
45.300.000	11.718.000
45.400.000	11.752.000
45.500.000	11.786.000
45.600.000	11.820.000
45.700.000	11.854.000
45.800.000	11.888.000
45.900.000	11.922.000

IMPONIBILE	IMPORTO
46.000.000	11.956.000
46.100.000	11.990.000
46.200.000	12.024.000
46.300.000	12.058.000
46.400.000	12.092.000
46.500.000	12.126.000
46.600.000	12.160.000
46.700.000	12.194.000
46.800.000	12.228.000
46.900.000	12.262.000
47.000.000	12.296.000
47.100.000	12.330.000
47.200.000	12.364.000
47.300.000	12.398.000
47.400.000	12.432.000
47.500.000	12.466.000
47.600.000	12.500.000
47.700.000	12.534.000
47.800.000	12.568.000
47.900.000	12.602.000
48.000.000	12.636.000
48.100.000	12.670.000
48.200.000	12.704.000
48.300.000	12.738.000
48.400.000	12.772.000
48.500.000	12.806.000
48.600.000	12.840.000
48.700.000	12.874.000
48.800.000	12.908.000
48.900.000	12.942.000
49.000.000	12.976.000
49.100.000	13.010.000
49.200.000	13.044.000
49.300.000	13.078.000
49.400.000	13.112.000
49.500.000	13.146.000
49.600.000	13.180.000
49.700.000	13.214.000
49.800.000	13.248.000
49.900.000	13.282.000
50.000.000	13.316.000
50.100.000	13.350.000
50.200.000	13.384.000
50.300.000	13.418.000
50.400.000	13.452.000
50.500.000	13.486.000
50.600.000	13.520.000
50.700.000	13.554.000
50.800.000	13.588.000
50.900.000	13.622.000
51.000.000	13.656.000
51.100.000	13.690.000
51.200.000	13.724.000
51.300.000	13.758.000
51.400.000	13.792.000
51.500.000	13.826.000
51.600.000	13.860.000
51.700.000	13.894.000
51.800.000	13.928.000
51.900.000	13.962.000
52.000.000	13.996.000
52.100.000	14.030.000
52.200.000	14.064.000
52.300.000	14.098.000
52.400.000	14.132.000
52.500.000	14.166.000
52.600.000	14.200.000
52.700.000	14.234.000
52.800.000	14.268.000
52.900.000	14.302.000
53.000.000	14.336.000
53.100.000	14.370.000
53.200.000	14.404.000
53.300.000	14.438.000
53.400.000	14.472.000
53.500.000	14.506.000
53.600.000	14.540.000
53.700.000	14.574.000
53.800.000	14.608.000
53.900.000	14.642.000

IMPONIBILE	IMPORTO
54.000.000	14.676.000
54.100.000	14.710.000
54.200.000	14.744.000
54.300.000	14.778.000
54.400.000	14.812.000
54.500.000	14.846.000
54.600.000	14.880.000
54.700.000	14.914.000
54.800.000	14.948.000
54.900.000	14.982.000
55.000.000	15.016.000
55.100.000	15.050.000
55.200.000	15.084.000
55.300.000	15.118.000
55.400.000	15.152.000
55.500.000	15.186.000
55.600.000	15.220.000
55.700.000	15.254.000
55.800.000	15.288.000
55.900.000	15.322.000
56.000.000	15.356.000
56.100.000	15.390.000
56.200.000	15.424.000
56.300.000	15.458.000
56.400.000	15.492.000
56.500.000	15.526.000
56.600.000	15.560.000
56.700.000	15.594.000
56.800.000	15.628.000
56.900.000	15.662.000
57.000.000	15.696.000
57.100.000	15.730.000
57.200.000	15.764.000
57.300.000	15.798.000
57.400.000	15.832.000
57.500.000	15.866.000
57.600.000	15.900.000
57.700.000	15.934.000
57.800.000	15.968.000
57.900.000	16.002.000
58.000.000	16.036.000
58.100.000	16.070.000
58.200.000	16.104.000
58.300.000	16.138.000
58.400.000	16.172.000
58.500.000	16.206.000
58.600.000	16.240.000
58.700.000	16.274.000
58.800.000	16.308.000
58.900.000	16.342.000
59.000.000	16.376.000
59.100.000	16.410.000
59.200.000	16.444.000
59.300.000	16.478.000
59.400.000	16.512.000
59.500.000	16.546.000
59.600.000	16.580.000
59.700.000	16.614.000
59.800.000	16.648.000
59.900.000	16.682.000

IMPORTO RESIDUO

IMPONIBILE da	a	IMPORTO
0	1.000	0
2.000	4.000	1.000
5.000	7.000	2.000
8.000	10.000	3.000
11.000	13.000	4.000
14.000	16.000	5.000
17.000	19.000	6.000
20.000	22.000	7.000
23.000	25.000	8.000
26.000	27.000	9.000
28.000	30.000	10.000
31.000	33.000	11.000
34.000	36.000	12.000
37.000	39.000	13.000
40.000	42.000	14.000
43.000	45.000	15.000
46.000	48.000	16.000
49.000	51.000	17.000
52.000	54.000	18.000
55.000	57.000	19.000
58.000	60.000	20.000
61.000	63.000	21.000
64.000	66.000	22.000
67.000	69.000	23.000
70.000	72.000	24.000
73.000	75.000	25.000
76.000	77.000	26.000
78.000	80.000	27.000
81.000	83.000	28.000
84.000	86.000	29.000
87.000	89.000	30.000
90.000	92.000	31.000
93.000	95.000	32.000
96.000	98.000	33.000
99.000	100.000	34.000

TABELLA RE redditi superiori a 60.000.000

REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI		3 ALIQUOTA	4 IMPOSTA DELLO SCAGLIONE INFERIORE
1 DA	2 A		
60.000.000	150.000.000	41%	16.716.000
150.000.000	300.000.000	46%	53.616.000
oltre 300.000.000	-	51%	122.616.000

Allegati Modello **UNICO 98**

Modello di pagamento che evidenzia la compensazione (fig. A)

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO DI PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
[X] VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI ROMA
CODICE FISCALE: 0 9 7 R S S G N N 6 0 R 3 0 H 5 0 1 U
DATI ANAGRAFICI: ROSSI GIOVANNI — 3 0 1 0 1 9 6 0 M — ROMA RM
DOMICILIO FISCALE: ROMA RM VIA G. VERDI, 4

	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IVA	6099	1997		800
IMPOSTE DIRETTE	4001	1997	640	
	4007	1998	820	
TOTALE			1.460	800
SALDO (A-B)				660

	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
0 8	8846	1997		660
TOTALE				660
SALDO (E-F)				660

SALDO FINALE: 0

Modello di pagamento che evidenzia la rateizzazione (fig. B)

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO DI PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
[X] VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI ROMA
CODICE FISCALE: 0 9 7 R S S G N N 6 0 R 3 0 H 5 0 1 U
DATI ANAGRAFICI: ROSSI GIOVANNI — 3 0 1 0 1 9 6 0 M — ROMA RM
DOMICILIO FISCALE: ROMA RM VIA G. VERDI, 4

	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE	4007	1998	112	
TOTALE			112	
SALDO (A-B)			112	

	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
0 8	3810	1998	76	
TOTALE			76	
SALDO (E-F)			76	

SALDO FINALE: 188

Modello di pagamento che evidenzia la compensazione e la rateizzazione (fig. C)

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO DI PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
[X] VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI ROMA
CODICE FISCALE: 0 9 7 R S S G N N 6 0 R 3 0 H 5 0 1 U
DATI ANAGRAFICI: ROSSI GIOVANNI — 3 0 1 0 1 9 6 0 M — ROMA RM
DOMICILIO FISCALE: ROMA RM VIA G. VERDI, 4

	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IVA	6099	1997		800
IMPOSTE DIRETTE	4001	1997	640	
	4007	1998	932	
TOTALE			1.572	800
SALDO (A-B)			772	

	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
0 8	8846	1997		660
	3810	1998	76	
TOTALE			76	660
SALDO (E-F)				584

SALDO FINALE: 188

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO IN CASO DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE

Si ipotizza un contribuente per il quale vengono evidenziate le seguenti posizioni a debito e a credito che scaturiscono dalla liquidazione dei singoli quadri che compongono la dichiarazione:

Irpef a debito	(rigo RN25)	L. 640.000
Iva a credito	(rigo VL18)	L. 800.000
Cssn a credito	(rigo RV7)	L. 660.000
1° acconto Irap		L. 380.000
1° acconto Irpef		L. 1.380.000

Il contribuente decide di utilizzare i crediti relativi all'Iva e al Cssn per compensare il saldo relativo all'Irpef e parte del primo acconto Irpef.

Al termine delle operazioni di compensazione il contribuente decide di effettuare il versamento del debito complessivo residuo (pari a L. 940.000) in 5 rate di importo ciascuna pari a L. 188.000. Sulle rate dalla seconda alla quinta devono essere calcolati i relativi interessi.

Il contribuente può effettuare il versamento compilando a scelta:

1. *due distinti modelli di pagamento, il primo (fig. A)* per evidenziare le sole operazioni di compensazione, il secondo (fig. B) per evidenziare i soli dati relativi alla rata versata;
2. un unico modello di pagamento (fig. C) nel quale sono *evidenziati sia i dati della compensazione che quelli della rateizzazione.*

MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997
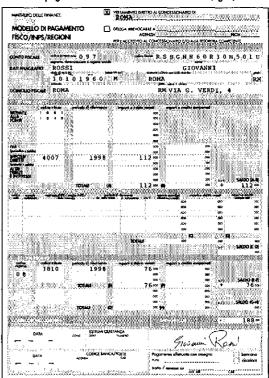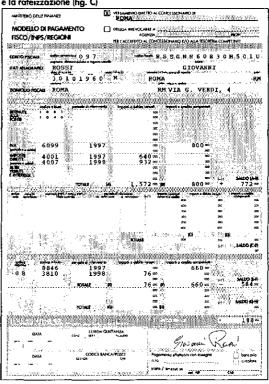
Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 4 della legge n. 413 del 1991 e nei casi di esonero dalla dichiarazione (per questi ultimi casi firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. ,000 la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera L. 20.000. FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.
La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

UNICO 98 Persone fisiche

MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

Scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 4 della legge n. 413 del 1991 e nei casi di esonero dalla dichiarazione

scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la propria imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è pari a L. ,000 e che diminuita delle ritenute subite non supera L. 20.000. FIRMA

000

UNICO 98 Persone fisiche

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A

N. Protocollo

Data di presentazione

COGNOME NOME

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE

Tipo di dichiarazione (barrare le relative caselle)

REDDITI Quadro RK — IRAP Modulo RW — IVA SOSTITUTI — INTEGRATIVA — EVENTI ECCEZIONALI

ALTRI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

Data di nascita giorno mese anno 1 — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Sesso (barrare la relativa casella) M F

STATO CIVILE Barrare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1997

celibe/nubile 1 — coniugato/a 2 — vedovo/a 3 — separato/a 4 — divorziato/a 5 — deceduto/a 6 — tutelato/a 7 — minore 8 — data della variazione mese anno 19

RESIDENZA ANAGRAFICA

Compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1997 o se nel 1997 non è stata presentata la dichiarazione

Comune — Provincia (sigla) — Cap

Frazione, via e numero civico — Telefono prefisso numero

Data della variazione mese anno 19 — Indicare il mese e l'anno di variazione; se nel 1997 non è stata presentata la dichiarazione indicare solo l'anno 1998

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni 1

Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 2

RESIDENTI ALL'ESTERO

Numero identificativo fiscale estero — Stato estero di residenza — Codice Stato (vedere istruzioni)

Stato federato, provincia, contea — Località di residenza

Indirizzo

NAZIONALITÀ ESTERA (vedere istruzioni) 1 2

EREDE, RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Il quadro è riservato ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui i quali:
- devono compilare il presente riquadro;
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione;
- devono sottoscrivere la dichiarazione.

Codice fiscale — Data di nomina mese anno 19 — Codice carica

Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno 1 — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Comune di residenza anagrafica — Provincia (sigla) — Cap

Frazione, via e numero civico — Telefono prefisso numero

Accettazione dell'eredità giacente — Data di inizio procedura giorno mese anno 19 — Data di fine procedura giorno mese anno 19 — Procedura non ancora terminata

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato — Chiesa cattolica — Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno — Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Evangelica Valdese — Chiesa Evangelica Luterana in Italia — Unione Comunità Ebraiche Italiane

DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici. (N.B.: la scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni)

FIRMA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano; la casella relativa al quadro RA va barrata anche se è stato compilato il rigo RA)

RA RB RC RN RP RV RX RI RL RM RT RD RE RF RG RH RJ RO RQ RR RS

RU RY SA SB SC SD SE SF SG SH SK

SL SM VA VE VF VG VH VL VM VO VU

N. fogli

FIRMA

QB1

028

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000)		.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM)	.000	
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP21)	.000	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
RN5	IMPOSTA LORDA		.000
RN6	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN7	Detrazione per i figli a carico	.000	
RN8	Detrazione per altri familiari a carico	.000	
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	.000	
RN10	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN11	Detrazioni per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro RP (22% dell'importo di rigo RP13)	.000	
RN12	Detrazioni per le spese di cui alla Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP24)	.000	
RN13	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi da rigo RN6 a RN12)		.000
RN14	IMPOSTA NETTA (RN5 – RN13; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
RN15	Credito d'imposta per le nuove iniziative produttive (vedere istruzioni)	.000	
RN16	Crediti d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero (vedere istruzioni)	.000	
RN17	Crediti d'imposta sui dividendi e per i registratori di cassa (vedere istruzioni)	.000	
RN18	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite)		.000
RN19	RITENUTE E ACCONTI SOSPESI (vedere istruzioni)		.000
RN20	DIFFERENZA (RN14 – RN15 – RN16 – RN17 – RN18 – RN19; se tale importo è negativo vedere istruzioni)		.000
RN21	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni)	.000	
RN22	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)		.000

		Data	Codice	Importo
RN23	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	19		.000
RN24	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	19		.000

RN25	IMPOSTA A DEBITO (RN20 – RN21 – RN22 – RN23 – RN24)	.000
RN26	IMPOSTA A CREDITO (RN21 + RN22 + RN23 + RN24 – RN20)	.000

QUADRO RV
CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Barrare la casella se si è titolari di pensioni, redditi o altre indennità esenti dall'Irpef ☐

		Data	Codice	Importo
RV1	REDDITO IMPONIBILE			.000
RV2	CONTRIBUTO DOVUTO			.000
RV3	ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
RV4	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	19		.000
RV5	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	19		.000
RV6	IMPOSTA A DEBITO (RV2 – RV3 – RV4 – RV5)			.000
RV7	IMPOSTA A CREDITO (RV3 + RV4 + RV5 – RV2)			.000
RV8	Imponibile già assoggettato al Cssn con esclusione di quello di lavoro dipendente indicato nel rigo RC11			.000
RV9	**ALTRO SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** (vedere istruzioni) Codice fiscale			

QUADRO RX
INDICAZIONE DEI DATI DEL VERSAMENTO E UTILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPOSTE E DEL CONTRIBUTO
(vedere istruzioni)

		N. rate	Data	Codice	Importo
RX1	DATI DEL VERSAMENTO		19		.000

		IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
RX2	IRPEF	.000	.000
RX3	ILOR	.000	.000
RX4	CSSN	.000	.000
RX5	IVA	.000	.000
RX6	IMPOSTA PATRIMONIALE (QUADRO RK)	.000	.000
RX7	IMPOSTA SOSTITUTIVA (QUADRO RT)	.000	.000

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A.F. Codice fiscale N. iscrizione all'albo

Direttore Tecnico del C.A.A.F. o professionista Codice fiscale

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Barrare la casella se si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.

Dichiarazione non compilata 1 — Dichiarazione non firmata 2 — Dichiarazione incompleta 3 — 4 — 5

QB2

UNICO 98 Persone fisiche

019

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RA/RB/RC
Redditi dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

TOTALE REDDITI DEI TERRENI
Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

		Totale reddito dominicale	Totale reddito agrario
RA	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1997 e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare nelle colonne di rigo RA gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A o nel rigo A9 del Mod. 740 (o nei righi 1 e 2 del Mod. 730-3) del precedente anno, rivalutati con le modalità indicate nelle istruzioni. Negli altri casi compilare il Quadro RA seguendo le relative istruzioni. Sommare gli importi del rigo RA agli altri redditi Irpef e riportare il totale nel rigo RN1 col. 2	.000	.000

QUADRO RA
VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1997 o se nel 1997 non è stata presentata la dichiarazione o se in questa dichiarazione viene richiesta l'agevolazione prevista ai fini del Cssn per le aziende agricole site in territori montani o nelle zone agricole svantaggiate o se è stata richiesta la modificazione delle comunioni tacite familiari. In tali casi indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	%	Casi particolari	Quota spettante del reddito dominicale	Quota spettante del reddito agrario
RA1	.000		.000				.000	.000
RA2	.000		.000				.000	.000
RA3	.000		.000				.000	.000
RA4	.000		.000				.000	.000
RA5	.000		.000				.000	.000
RA6	.000		.000				.000	.000
RA7	.000		.000				.000	.000
RA8	.000		.000				.000	.000
RA9	.000		.000				.000	.000
RA10	.000		.000				.000	.000
RA11	.000		.000				.000	.000
RA12	.000		.000				.000	.000
RA13	Sommare gli importi di col. 7 e col. 8 dei righi da RA1 ad RA12; sommare gli importi di col. 7 e col. 8 di rigo RA13 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2					TOTALI	.000	.000

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Possesso giorni	%	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Utilizzo	Casi particolari	Imponibile
RB1	.000			.000			.000
RB2	.000			.000			.000
RB3	.000			.000			.000
RB4	.000			.000			.000
RB5	.000			.000			.000
RB6	.000			.000			.000
RB7	.000			.000			.000
RB8	.000			.000			.000
RB9	.000			.000			.000
RB10	.000			.000			.000
RB11	.000			.000			.000
RB12	.000			.000			.000
RB13	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da RB1 a RB12					TOTALE	.000
RB14	Deduzione relativa all'abitazione principale e alle sue pertinenze (vedere istruzioni)						.000
RB15	Sottrarre l'importo di rigo RB14 da quello di rigo RB13; sommare l'importo di rigo RB15 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2					TOTALE IMPONIBILE	.000

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Lavoro dipendente e assimilati

		Redditi	
RC1	Barrare la casella in caso di pensione	.000	
RC2		.000	
RC3		.000	
RC4		.000	
RC5	Sommare gli importi di col. 2 dei righi da RC1 a RC4; sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2	TOTALE	.000
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)		

Sezione II
Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

		Redditi	
RC7	Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge	.000	
RC8		.000	
RC9	Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2		.000

Sezione III
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati e Cssn

RC10	Ritenute subite (punto 9 delle certificazioni); sommare l'importo di rigo RC10 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18.	.000
RC11	Imponibile dei redditi della Sez. I già assoggettato al Cssn (punto 35 delle certificazioni)	.000

RA1

UNICO 98 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

019

CODICE FISCALE

REDDITI

FAMILIARI A CARICO
QUADRO RP
Oneri e spese

Mod. N.

FAMILIARI A CARICO

	Relazione di parentela		Codice fiscale	N. mesi a carico
1	C			
2	F	A		
3	F	A		
4	F	A		
5	F	A		
6	F	A		
7	F	A		
8	F	A		
9	F	A		
10	F	A		

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22%

RP1	Spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 250.000	.000
RP2	Spese per i mezzi necessari per la deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici informatici per i portatori di handicap	.000
RP3	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale	.000
RP4	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo RP3	.000
RP5	Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio	.000
RP6	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	.000
RP7	Assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi non obbligatori per legge	.000
RP8	Contributi per previdenza complementare	.000
RP9	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria	.000
RP10	Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici	.000
RP11	Spese funebri	.000
RP12	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	.000
RP13	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo RP1 a RP12)	.000

Sezione II
Oneri deducibili dal reddito complessivo

RP14	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	.000
RP15	Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori	.000
RP16	Contributi e erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.000
RP17	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	.000
RP18	Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap	.000
RP19	Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli	.000
RP20	Altri oneri deducibili	.000
RP21	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP14 a RP20)	.000

Sezione III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a seguito del sisma in Emilia Romagna e Calabria per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41%

		Codice fiscale del comproprietario	Numero rate	Importo
RP22	Per il 1996			.000
RP23	Per il 1997			.000
RP24	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (RP22 + RP23)			.000

ANNOTAZIONI

RP1

Fascicolo 2

MINISTERO DELLE FINANZE

modello unificato compensativo
periodo di imposta 97

Fascicolo 2

QUADRI AGGIUNTIVI RI-RT, RL, RM, RW E ISTRUZIONI

Sommario

I FASCICOLI DEL MODELLO **UNICO**

La dichiarazione con il modello **UNICO** è composta di tre fascicoli:

I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI

R1. QUADRO RI

1.1 Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina e contenuta sia nel Tuir sia in altre disposizioni.
Il quadro è composto da due sezioni:
- nella **sezione I** vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel **1997** senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

ATTENZIONE *Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.*
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva e gli utili distribuiti da società quotate nella borsa in Italia o negli altri mercati regolamentati italiani per i quali il contribuente ha optato per l'applicazione della ritenuto di imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 4 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489.

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero" dell'Appendice del modello UNICO.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se sui redditi della stessa natura si applica in Italia la ritenuta a titolo di acconto.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

1.2 Sezione I - Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti; nel caso di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del Tuir, il credito d'imposta spetta quando la delibera di distribuzione è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;

b) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;

c) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *b)*, del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI 1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RI 2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RI 3**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
  - nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RI 4**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi **da RI 1** a **RI 3**. L'importo indicato al **rigo RI 4, colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo RN 1**, **colonna 2**, del **quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI 4**, **colonna 2**, sommato agli altri redditi d'imposta sui dividendi dai **quadri RF**, **RG**, **RH** e **RM**, deve essere riportato nel **rigo RN 2** del **quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI 4**, **colonna 3**, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel **rigo RN 18** del **quadro RN**.
- nel **rigo RI 5**, gli utili, già indicati nel **rigo RI 4**, da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **rigo RI 6**, la quota del credito d'imposta di cui al **rigo RI 1** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili; sommare tale rigo agli altri crediti d'imposta sui dividendi dai **quadri RF**, **RG**, **RH** e **RM** e riportare il totale nel **rigo RN 2** del **quadro RN**.

1.3 Sezione II - Altri redditi di capitale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

In questa sezione nel **rigo RI 7**, **colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI 8**, **colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al do-

natario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI 9**, **colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI 10**, **colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito quadro RE, Sez. II. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

☞ATTENZIONE *I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti dei titoli di cui al* ***rigo RI 10*** *non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata del rapporto è superiore a 5 anni.*

Nel rigo **RI 11**, **colonna 1**, indicare gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa e diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepiti nel **1997**. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Se, però, detti proventi non sono per qualsiasi causa imponibili, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto soggetti ad imposta come redditi di capitale.

In questo rigo, inoltre, va indicato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari e i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari e a condizione che si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, e i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intendono il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito e ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto e le operazioni "pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Si tratta di operazioni nelle quali il corrispettivo, a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli.

Nel **rigo RI 12**, **colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nel **rigo RI 13**, **colonna 1**, indicare la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta come sopra precisato.

Nella **colonna 2** di ciascuno dei **righi da RI 7 a RI 13**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto subìte.
Nel **rigo RI 14**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **righi da RI 7 a RI 13**. L'importo indicato al **rigo RI 14**, **colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN**. L'importo indicato al **rigo RI 14**, **colonna 2**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel **rigo RN 18** del **quadro RN**.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

L'Ilor si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia. Ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazione in società, enti, associazioni ed altre organizzazioni, ad eccezione della quota parte degli utili indicati nel **rigo RI 3** che deriva dalla partecipazione in società di capitali ed enti commerciali di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 1, dell'art. 87 del Tuir, per i quali non spetta il credito d'imposta, che deve essere riportata nel **rigo RI 16** unitamente agli altri redditi di capitale soggetti ad Ilor.
Pertanto, per la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad Ilor indicare:
- nel **rigo RI 15**, l'importo dei redditi prodotti all'estero (e cioè redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia);
- nel **rigo RI 16**, la differenza tra l'importo di **rigo RI 14**, **colonna 1**, e quello di **rigo RI 15**, aumentata della quota parte del **rigo RI 3**, **colonna 1**, soggetta ad Ilor.

L'importo indicato nel **rigo RI 16**, sommato agli altri redditi assoggettabili ad Ilor, deve essere riportato nel **rigo RO 1** del **quadro RO**.

R2. QUADRO RT

2.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, a decorrere dal 28 gennaio 1991, di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.
Il presente quadro deve inoltre essere compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate dalle persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato, tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

2.2 Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva

L'opzione, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta, è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett. *c)* del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, per le quali l'opzione può essere sempre esercitata.
A seguito delle modificazioni intervenute con l'articolo 4, comma 2, del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, che ha sostituito la lett. *c)* del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir, le plusvalenze per le quali non può essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, da indicare nel presente quadro unitamente alle minusvalenze di cui si chiede la deduzione negli esercizi successivi, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Al riguardo, si ricorda che ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener con-

to non solo delle partecipazioni cedute ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli (es. azioni, obbligazioni convertibili) o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante in caso di cessione, a partire dal 1° ottobre 1997, di titoli (es. obbligazioni convertibili) o diritti (diritti di opzione e warrant) attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. *c)*, del Tuir come modificato dall'articolo 4 del citato D.L. n. 328/97, si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. *c)*, del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.
Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta (da indicare nel **rigo RT7**) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.
Si ricorda che l'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 81, comma 1, lett. *c-bis)* del Tuir, nonché mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli o diritti di cui al citato articolo 81, comma 1, lett. *c-bis)*, diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno 15 anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. *c)* e *c-bis)* del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 17 marzo 1998 pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 1998.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

2.3 La misura dell'imposta sostitutiva e il riquadro identificativo

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.
Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato, e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

2.4 Determinazione dell'imposta sostitutiva

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1997, per l'importo effettivamente percepito, incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma *1-bis)*, del Tuir e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. *c)*, comma 1, dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tale caso indicare zero nel **rigo RT3** e riportare, nel campo 5 del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT2** e quello di **rigo RT1**.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**).

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3** e quello di **rigo RT4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7**, indicare il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce "Versamenti" e il paragrafo 12 "Rateizzazione" delle istruzioni generali contenute nel fascicolo base.

Nel **rigo RT8**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al **rigo RT7**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT6** e l'importo di **rigo RT7**.

Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT9** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

ATTENZIONE *Consultare le istruzioni contenute nei paragrafi 10 e 11 del fascicolo base e quelle relative al quadro RX posto anch'esso nel fascicolo base.*

2.5 Minusvalenze non compensate nell'anno

In questo prospetto vanno indicate, al **rigo RT10**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1993, 1994, 1995, 1996 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nel **rigo RT3**.

R3. QUADRO RL

3.1 Generalità

In questo quadro vanno dichiarati i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati ai fini dell'Irpef, il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1997; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

ATTENZIONE ☞ *Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.*

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

3.2 Determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF

Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze").

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili.
Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il **quadro RT**.
Nel **rigo RL4**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito a familiari.

ATTENZIONE ☞ *Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.*

Nel **rigo RL5**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende.
Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
Nel **rigo RL7**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o com-

misurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL8**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 1997 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Per ulteriori informazioni sul credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, vedere l'apposita voce nell'Appendice del modello UNICO.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il **rigo RL8** non deve essere compilato.

Se lo Stato estero tassa gli immobili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL9**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Si ricorda che i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno dichiarati, in ogni caso, nel quadro RE, Sez. II.

Nel **rigo RL11**, indicare i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa l'intera misura della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.

ATTENZIONE ☞ *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.*

Nel **rigo RL12**, indicare le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80.

Nel **rigo RL13**, indicare la somma degli importi da **rigo RL1** a **rigo RL12.**

ATTENZIONE ☞ *Le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **RL14** a **RL21** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.*

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL14** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e **RL15** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Le spese di cui al **rigo RL16** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.
Nel **rigo RL17**, indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al **rigo RL4**. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
Le spese di cui ai **righi RL18** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL19** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL20** (attività commerciali occasionali) e **RL21** (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel **rigo RL11**.

ATTENZIONE *Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6, RL10 e RL11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.*

Nel **rigo RL22**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai **righi** da **RL14** a **RL21**.
Nel **rigo RL23**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**rigo RL13**) e il totale delle deduzioni (**rigo RL22**) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN.**
Nel **rigo RL24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite che, sommato all'importo delle altre ritenute subite va riportato nel **rigo RN18** del **quadro RN.**

3.3 Determinazione del reddito ai fini dell'ILOR

ATTENZIONE *Compilare il rigo RL25 solo se sono stati conseguiti redditi soggetti ad Ilor.*

Nel **rigo RL25**, indicare il totale dei redditi imponibili ai fini dell'Ilor, risultanti dalla somma dei **righi RL1**, **RL2**, **RL3**, **RL4**, **RL5**, **RL6**, **RL7**, **RL9** e **RL10**.
A tal fine, sottrarre dagli importi di cui ai righi predetti, con eccezione dei redditi di cui ai **righi RL7** e **RL9**, i corrispondenti oneri e spese indicati ai **righi RL14**, **RL15**, **RL16**, **RL17**, **RL18**, **RL19** e **RL20**, nonché i redditi esclusi dall'Ilor, quali, ad esempio, i redditi dei fabbricati facenti parte delle aziende date in affitto.
Gli importi come sopra determinati sono da riportare nel **rigo RO1** del **quadro RO**.

R4. QUADRO RM

4.1 Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli articoli 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lett. *f)*, e 16 del Tuir, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 16-bis del Tuir, introdotto dall'art. 21, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali è dovuta l'imposta sostitutiva.
Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:
- **se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali**, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;

- **se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali** (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata (in tal caso vedere le istruzioni relative al **rigo RM23**).

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 16 del Tuir) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della **Sezione X**.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il quadro si articola in dieci sezioni.

4.2 Sezione I

Nella **Sezione I** vanno indicate:

a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione da funzioni notarili;

c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate alla lett. *a)* del comma 1 dell'art. 16 del Tuir.

Ciò premesso nei **righi RM1** e **RM2**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno **1997**;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 1997 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di **colonna 3**;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute alla fonte subite nel 1997;
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di **colonna 5** e quelle eventualmente subite in anni precedenti.

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

4.3 Sezione II

Per il calcolo della plusvalenza vedere in Appendice la voce «Calcolo delle plusvalenze».

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche

se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir;

c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto.

Ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere, in Appendice, la voce «Indennità di esproprio».

d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. *a), b), f) e g)*, comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righi** da **RM3** a **RM5**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera **a)** e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera **f)**, l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute alla fonte subite;
- nella **colonna 5**, le deduzioni eventualmente spettanti ai fini dell'Ilor.

Nella **colonna 6**, barrare la casella qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili all'Ilor, ad esempio, quelli indicati alla precedente lettera **f)** e alcuni di quelli indicati alla lettera **e)**. La casella in questione non deve essere barrata dai contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), del Tuir, ad esempio, per i redditi di cui alle lettere **a)** e **d)**. Tale indicazione, infatti, viene già fornita negli specifici quadri utilizzati per dichiarare i redditi d'impresa a tassazione ordinaria.

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**).

4.4 Sezione III

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righi RM6** e **RM7**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, la quota di reddito eventualmente da assoggettare ad Ilor, cioè quella per la quale non spetta il credito d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute subite;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta sui dividendi.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**).

4.5 Sezione IV

Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il Cssn, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 1997 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi. Tra le somme da indicare nella presente sezione rientrano anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi.
Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.
Ciò premesso, indicare:
nel **rigo RM8**:
- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;

nel **rigo RM9**:
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

Nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**).

4.6 Sezione V

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.
Ciò premesso, nel **rigo RM10**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite risultante dal certificato dell'impresa assicuratrice.

4.7 Sezione VI

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1997 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari.
I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.
I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non e nato, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.
Ciò premesso, nei **righi RM11** e **RM12**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, il credito d'imposta sui dividendi relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 5**, la ritenuta d'acconto relativa ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**).

4.8 Sezione VII

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci «Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti» e «Versamenti», nonché il paragrafo 12 "Rateizzazione" posto nelle istruzioni generali del fascicolo base.

Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Vanno indicate, altresì, le plusvalenze, di cui all'art. 81, lett. c-ter) del Tuir, realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento previsto dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata; in tal caso compete il credito di imposta per imposte pagate all'estero.

Ciò premesso, nel **rigo RM13**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

Nel **rigo RM14**, indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente (vedere in Appendice al modello UNICO la tabella «Elenco Paesi esteri»);
- nella **colonna 2**, l'ammontare della plusvalenza.

Nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**).

4.9 Sezione VIII

Per l'individuazione dei redditi in questione vedere in Appendice la voce «Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva».

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239/96, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO (vedere in Appendice la voce "Versamenti", i paragrafi 10 e 11 relativi alla compensazione e il paragrafo 12 "Rateizzazzione" delle istruzioni generali posto nel fascicolo base).

Ciò premesso, nel **rigo RM15**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in Appendice alla voce «Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva»;
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice la tabella "Elenco Paesi esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta.

Per le modalità di calcolo si rinvia alla Voce «Credito per le imposte pagate all'estero» in Appendice alle istruzioni del modello UNICO.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo RM23**). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM16**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito, non assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta.

4.10 Sezione IX

Per chiarimenti vedere in Appendice la voce «Emolumenti arretrati».

Nella **Sezione IX** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata, erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo RM17**, indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecuti-

ve, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:
  1, se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  2, se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  3, se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  4, se si tratta di altre indennità ovvero di somme derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- nelle **colonne 5** e **6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Nel **rigo RM18**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 1997;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Nel **rigo RM19**, indicare, in **colonna 2**, l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Vedere in Appendice la voce «Indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale soggetti a tassazione separata».

Nel **rigo RM20**, indicare, in **colonna 2**, le indennità di mobilità percepite anticipatamente, in un'unica soluzione, per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, nonché il trattamento di integrazione salariale percepito anticipatamente, in un'unica soluzione, dai soggetti che avviano iniziative produttive.

ATTENZIONE ☞ *Per i redditi indicati in questa Sezione l'Amministrazione finanziaria provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle soprattasse (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.*

4.11 Sezione X

L'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte.

Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non soggetti a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa.
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità di mobilità percepita anticipatamente, in un'unica soluzione, per intraprendere un attività autonoma o per associarsi in cooperativa;
- trattamento di integrazione salariale percepito anticipatamente, in un'unica soluzione, dai soggetti che avviano iniziative produttive.

ATTENZIONE ☞ *L'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione VIII per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.*

Ciò premesso nel **rigo RM21**, indicare il totale dei redditi non assoggettati a ritenuta alla fonte per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento.
Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce «Versamenti», i paragrafi 10 e 11 relativi alla compensazione e il paragrafo 12 "Rateizzazione" delle istruzioni generali posto nel fascicolo base.

Nel **rigo RM22**, indicare l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nel rigo RM21.
Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.

Nel **rigo RM23**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:
- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Per ulteriori chiarimenti vedere nell'Appendice delle istruzioni del modello Unico alla voce «Credito per le imposte pagate all'estero».

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN**; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **righi RN2** e **RN18**.
L'ammontare dei redditi di capitale di fonte estera, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere sommato all'importo degli altri redditi prodotti all'estero e riportato nella **colonna 1** del **rigo RN1** del **quadro RN**. L'ammontare delle relative imposte pagate all'estero deve essere sommato alle altre imposte pagate all'estero e riportato a **colonna 1** nel **rigo RN16** dello stesso **quadro RN.**
Nel **rigo RM24**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi assoggettabili all'Ilor delle Sezioni II, III e VI, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero e le quote dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, nonché i redditi percepiti dagli eredi o legatari che in capo al defunto non avrebbero scontato tale imposta.

Per quanto riguarda i redditi di impresa esclusi dall'Ilor vedere in Appendice la voce «Redditi di impresa esclusi dall'Ilor».

- nella **colonna 2**, le deduzioni Ilor spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello. A tale riguardo si ricorda che l'ammontare totale delle deduzioni Ilor richieste nella dichiarazione non può superare il limite massimo consentito (art. 120, commi 1 e 2, del Tuir).

Il totale dei redditi assoggettabili ad Ilor deve essere, comunque, sommato agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportato nel **rigo RO1** del **quadro RO**. Il totale delle deduzioni Ilor deve essere sommato alle altre deduzioni e riportato nel **rigo RO2** del **quadro RO**.
Nel **rigo RM25**, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

R5. MODULO RW

5.1 Generalità

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
   L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;
b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste indipendentemente sia dalle modalità con cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere (attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti, in forma diretta), sia dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato dal D.M. 27 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. n. 28 del 4 febbraio 1998, tenuto conto dell'errata corrige pubblicata nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998.
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
Si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, i titoli e i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari residenti di cui all'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990. Sono inoltre compresi le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione legislativa, per gli investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi, a condizione che tali redditi:

1. siano esenti dalle imposte sui redditi (interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992);
2. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 o 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni (interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che, nella specie, assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento, a qualsiasi titolo, di tali sostituti d'imposta e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973);
3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento ai sensi dell'art. 27, comma quarto, del D.P.R. n. 600 del 1973 (utili su titoli partecipativi esteri, percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel quadro RI);
4. siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 4 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 (utili distribuiti da società non residenti le cui azioni sono negoziate sui mercati regolamentati italiani e relativamente ai quali il contribuente ha optato per la ritenuta a titolo d'imposta);
5. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 (proventi derivanti dai titoli e certificati - cc.dd. «titoli atipici» - emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati);
6. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437, e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;
7. siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di soggetti non residenti (proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. *b-bis)*, del Tuir);
8. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento prevista dall'art. 67 della L. 29 ottobre 1993, n. 427 (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. *c-ter)*, del Tuir);
9. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, alle condizioni e nella misura ivi stabilite (redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari).

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero:

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;
- situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata L. n. 77 del 1983, diversi da quelli di cui al precedente punto, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (art. 10-ter, comma 4, L. n. 77 del 1983);

- diversi da quelli di cui ai precedenti punti, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta L. n. 77 del 1983.

Per effetto dell'art. 5 bis del D.L. n. 167 del 1990, introdotto dall'art. 22 della L. 6 febbraio 1996, n. 52, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell'UE. L'obbligo di dichiarazione non sussiste, inoltre, per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività operati all'interno dell'UE, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia.
Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Nei casi di attività di natura finanziaria detenute negli Stati membri dell'UE, per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione in base all'art. 5-bis del D.L. n. 167 del 1990, l'indicazione che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo di imposta può essere effettuata compilando la parte relativa alle annotazioni nel modulo RW, che quindi deve essere comunque presentato.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

5.2 Riquadro identificativo

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.
Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati, sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Sezione I

I campi 1, 2 e 3 non vanno compilati se il trasferimento è avvenuto in forma diretta.

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il **codice 1, 2** o **3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;

- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1997, sulla base dei valori di cambio riportati nel D.M. 27 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. n. 28 del 4 febbraio 1998, tenuto conto dell'errata corrige pubblicata nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998.

5.4
Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella 5 riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 6**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

5.5
Sezione III

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero, i dati seguenti:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato al presente modulo. La casella 5 riportata in questo campo va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 6**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 7**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 8**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 8 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

APPENDICE

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Emolumenti arretrati

L'art. 3, comma 82, lett. *a)*, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha sostituito la lett. *b)* del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, precisando che gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, sono soggetti a tassazione separata se percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Pertanto, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi: quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, e quelle oggettive di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta (ad esempio: sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non derivante da circostanze imputabili alla preordinata volontà del datore di lavoro e dei dipendenti ma da una accertata situazione di grave dissesto finanziario; tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione, trattandosi di ipotesi imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche di molti enti pubblici). Resta fermo che l'applicazione del regime della tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.
Lo stesso trattamento è riservato ai compensi e alle indennità di cui alle lett. *a)* e *g)* del comma 1 dell'art. 47 del Tuir, nonché alle pensioni e agli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46 del Tuir.
Per effetto, inoltre, della sentenza della Corte Costituzionale 11-22 luglio 1996, n. 287, sono da ricomprendere tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, ricorrendone le predette condizioni, anche gli arretrati di indennità di disoccupazione di cui alla lett. *e)* del comma 1 dell'art. 47 del Tuir. A tal proposito si precisa che non sono emolumenti arretrati e, quindi, non sono assoggettabili a tassazione separata le *indennità di disoccupazione agricola* corrisposte nella stessa annualità in cui è stata presentata la relativa domanda.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno *luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata* L. n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. *Conseguentemente, in questi casi non si applica* la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ex art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, *fittavoli ed altri coltivatori* diretti del terreno espropriato.

Indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale a tassazione separata

L'art. 3, comma 82, lett. *a)*, della L. n. 549 del 1995 ha inserito nell'art. 16 del Tuir, al comma 1, la lett. *c-bis)* con la quale si estende il regime della tassazione separata alle quote non ancora godute delle indennità di mobilità, percepite anticipatamente per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa (art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223).
La medesima disciplina si applica al trattamento di integrazione salariale percepito anticipatamente, in un unica soluzione, dai soggetti che avviano iniziative produttive (art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489).

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. *a)*, del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che *la nozione tecnica di* lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituto i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto al*la dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta.* Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2003 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;

d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti;

e) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;

f) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti.

Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. *e-bis)* del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'Ilor i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.
Si ricorda al riguardo che, per la verifica del rispetto del limite dei tre addetti, occorre adottare il criterio della media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli 01M.
Per il titolare dell'impresa e per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio della attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività, il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai fini dell'esonero dall'Ilor è necessario pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, e in particolare, per il periodo d'imposta 1997:

- entro il 15 giugno 1998, senza applicazione di alcuna maggiorazione;
- dal 16 giugno al 15 luglio 1998, con la maggiorazione dello 0,50 per cento da versare unitamente all'imposta.

Se il pagamento del tributo è eseguito entro 30 giorni dal 15 luglio 1998, è dovuto il versamento contestuale della sanzione ridotta del 3,75 per cento e degli interessi moratori giornalieri calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia
Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo «1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996», istituito con D.M. 15 luglio 1996.
2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.
L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo «1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera».
3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.
Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo «1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96».
4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.
Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo «4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669».
5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT deve essere effettuato presso il concessionario della riscossione o mediante delega della banca, utilizzando il codice tributo 4006; gli intestatari di conto fiscale utilizzano il Modello di pagamento Mod. F24.

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice
ABU DHABI	238	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT LUCIA	199
AFGHANISTAN	002	DANIMARCA	021	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
AJMAN	239	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	092	SALOMONE, ISOLE	191
ALBANIA	087	DOMINICANA, REPUBBLICA	063	MACAO	059	SALVADOR	064
ALGERIA	003	DUBAI	240	MACEDONIA	278	SAMOA	131
AMERICAN SAMOA	148	ECUADOR	024	MADAGASCAR	104	SAN MARINO	037
ANDORRA	004	EGITTO	023	MADEIRA	235	SANT'ELENA	254
ANGOLA	133	ERITREA	277	MALAWI	056	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANGUILLA	209	ESTONIA	257	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ANTIGUA E BARBUDA	197	ETIOPIA	026	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ANTILLE OLANDESI	251	FALKLAND	190	MALI	149	SHARJAH	243
ARABIA SAUDITA	005	FAR OER, ISOLE	204	MALTA	105	SIERRA LEONE	153
ARGENTINA	006	FIJI, ISOLE	161	MAN, ISOLA	203	SINGAPORE	147
ARMENIA	266	FILIPPINE	027	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219	SIRIA	065
ARUBA	212	FINLANDIA	028	MAROCCO	107	SLOVACCA, REPUBBLICA	276
ASCENSION	227	FRANCIA	029	MARSHALL, ISOLE	217	SLOVENIA	260
AUSTRALIA	007	FUJAYRAH	241	MARTINICA	213	SOMALIA	066
AUSTRIA	008	GABON	157	MAURITANIA	141	SPAGNA	067
AZERBAIGIAN	268	GAMBIA	164	MAURIZIO, ISOLA	128	SRI LANKA	085
AZZORRE, ISOLE	234	GEORGIA	267	MAYOTTE	226	ST KITTS E NEVIS	195
BAHAMA	160	GERMANIA	094	MELILLA	231	ST PIERRE E MIQUELON	248
BAHREIN	169	GHANA	112	MESSICO	046	ST VINCENT E GRENADINE	196
BANGLADESH	130	GIAMAICA	082	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	STATI UNITI D'AMERICA	069
BARBADOS	118	GIAPPONE	088	MIDWAY, ISLANDS	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BELGIO	009	GIBILTERRA	102	MOLDAVIA	265	SUDAN	070
BELIZE	198	GIBUTI	113	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BENIN	158	GIORDANIA	122	MONTSERRAT	208	SVEZIA	068
BERMUDA	207	GOUGH	228	MOZAMBICO	134	SVIZZERA	071
BHUTAN	097	GRECIA	032	MYANMAR	083	SWAZILAND	138
BIELORUSSIA	264	GRENADA	156	NAMIBIA	206	TAGIKISTAN	272
BOLIVIA	010	GROENLANDIA	200	NAURU	109	TAIWAN	022
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GUADALUPA	214	NEPAL	115	TANZANIA	057
BOTSWANA	098	GUAM	154	NICARAGUA	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BRASILE	011	GUATEMALA	033	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BRUNEI	125	GUAYANA FRANCESE	123	NIGERIA	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BULGARIA	012	GUERNSEY	201	NIUE	205	THAILANDIA	072
BURKINA FASO	142	GUINEA	137	NORVEGIA	048	TOGO	155
BURUNDI	025	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CAMERUN	119	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUYANA	159	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CANADA	013	HAITI	034	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CANARIE, ISOLE	100	HONDURAS	035	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CAPO VERDE	188	HONG KONG	103	PALAU, REPUBBLICA	216	TURCHIA	076
CAROLINE, ISOLE	256	INDIA	114	PANAMA	051	TURKMENISTAN	273
CAYMAN ISLANDS	211	INDONESIA	129	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TURKS E CAICOS	210
CECA, REPUBBLICA	275	IRAN	039	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TUVALU	193
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143	IRAQ	038	PARAGUAY	052	UCRAINA	263
CEUTA	246	IRLANDA	040	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA	132
CHAFARINAS	230	ISLANDA	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CHAGOS, ISOLE	255	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PERU	053	UNGHERIA	077
CIAD	144	ISRAELE	182	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CILE	015	JERSEY	202	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN	271
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016	JUGOSLAVIA	043	POLONIA	054	VANUATU	121
CIPRO	101	KAMPUCHEA	135	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
CITTA DEL VATICANO	093	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
CLIPPERTON	223	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COLOMBIA	017	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	KIRIBATI	194	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE, ISLAND	178
CONGO	145	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	WALLIS E FUTUNA	218
COOK, ISOLE	237	LAOS	136	REUNION	247	YEMEN	042
COREA DEL NORD	074	LESOTHO	089	ROMANIA	061	ZAIRE	018
COREA DEL SUD	084	LETTONIA	258	RUSSIA	262	ZAMBIA	058
COSTA D'AVORIO	146	LIBANO	095	RWANDA	151	ZIMBABWE	073
COSTARICA	019	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166		
CROAZIA	261	LIBIA	045				

Allegati Modello **UNICO 98**

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Voce	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
- vendita di merce "allo stato estero"	B001
- vendita di merce che non viene esportata	B002
- vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
- "a fermo"	D001
- "in conto commissione"	D002
- "in conto deposito"	D003
- annullamento di contratto	D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
- donazione, eredità, legati	D006
- investimento con apporto di merce	D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
- prestiti d'uso	D009
- restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
- esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
- "traffico internazionale" in genere	H001
- noleggio	H002
- per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
I - ASSICURAZIONI	
- premi lordi su assicurazioni vita	6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
- risarcimenti su assicurazioni vita	6673
- indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
- servizi di telecomunicazioni	6676
- servizi postali	6677
- servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
- interessi su operazioni correnti mercantili	0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
- redditi su valori mobiliari	0515
- redditi su partecipazioni	0516
- altri redditi	0517
- interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
- grandi lavori ed impianti	0108
- lavori di costruzione e riparazione	0107
- altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
- margini su futures di merci	6800
- margini su futures di titoli	6801
- margini su futures di indici azionari	6802
- margini su altri futures	6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
- premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
- premi su altre operazioni finanziarie	6808
- liquidazione differenza su opzioni	6809
- liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
- altre liquidazioni per differenza	6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N - SERVIZI AZIENDALI	
- ricerche di mercato	6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
- servizi legali	6681
- servizi pubblicitari	6682
- servizi ricerca e sviluppo	6683
- spese per rappresentanza	6684
- altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
- opere letterarie (diritti d'autore)	1202
- opere musicali (diritti d'autore)	1201
- altri diritti d'autore	1203
- sfruttamento cinematografico	1300
- sfruttamento televisivo	1301
- spesa di produzione cinematografica	1303
- spesa di produzione televisiva	1304
- diritti d'immagine	1305
- altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
- compensi di mediazione	6632
- compensi per contratti agenzia	6633
- compensi per contratti di commissione	6634
- compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
- manutenzione e riparazione computers	1113
- servizi di data processing e data base	1114
- servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
- canoni o fitti	6630
- contributi previdenziali	6605
- depositi cauzionali	6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
- espatrio o rimpatrio definitivo	6624
- imposte o tasse	6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
- ingaggio o premi a sportivi	6661
- operazioni di transito	6612
- parcelle professionali	6687
- pensioni	6601
- perdite di esercizio	6690
- recupero crediti	6688
- ricerche petrolifere	6629
- rimborso spese	6606
- rimesse emigrati/immigrati	6689
- salari e stipendi	6602
- saldi operazioni di compensazione	6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
- storni - operazioni correnti mercantili	0801
- storni - operazioni correnti non mercantili	0802
- storni - operazioni finanziarie	0803
- successioni e donazioni	6693
- sussidi e regalie	6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
- servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
- brevetti	1100
- disegni	1105
- invenzioni	1106
- know-how	1102
- licenze su brevetti	1101
- licenze su know-how	1103
- marchi di fabbrica	1104
- software	1107
- assistenza tecnica connessa	1108
- formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
- invio di tecnici ed esperti	1109
- studi tecnici ed engineering	1111
- altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
- contributi ad organismi internazionali	6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
- spese per consolati, ambasciate, etc.	6618
- altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
- biglietti aerei	0204
- biglietti marittimi	0202
- biglietti terrestri	0212
- bunkeraggi e provviste di bordo	0218
- noli e noleggi aerei	0203
- noli e noleggi marittimi	0201
- noli e noleggi terrestri	0205
- noli e noleggi vari	0207
- servizi di assistenza e spese varie	0219
- trasporti aerei	0213
- trasporti altri	0214
- trasporti ferroviari	0215
- trasporti marittimi	0216
- trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO	
- buoni benzina turistici	0318
- trasferimenti di banconote italiane	0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
- viaggi per affari	0304
- viaggi per cura	0305
- viaggi per studio	0306
- viaggi per turismo	0303
- storno viaggi affari	0314
- storno viaggi per cura	0315
- storno viaggi per studio	0316
- storno viaggi per turismo	0313
- altri servizi turistici	0312
- storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Voce	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
- investimenti in azioni	0721
- investimenti in altri valori mobiliari	0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
- beni e diritti immobiliari	0724
- altri investimenti	0725
- disinvestimenti di azioni	0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
- altri disinvestimenti	0731
- redditi su valori mobiliari	0515
- redditi su partecipazioni	0516
- altri redditi	0517
X - PRESTITI	
- erogazione di prestiti	0726
- ammortamento di prestiti	0732
- interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Voce	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
- Altre operazioni correnti mercantili	Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
- Altre operazioni finanziarie	Z003

UNICO 98 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RI/RT
Redditi di capitale
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

QUADRO RI
REDDITI DI CAPITALE (*)

Sez. I - Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

	Tipo di dividendo	Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
RI1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	,000	,000	,000
RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	,000	,000	,000
RI3	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	,000		,000
RI4	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI3; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18)	,000	,000	,000
RI5	Utili da partecipazioni di controllo (già compresi nel rigo RI4)	,000		
RI6	Credito d'imposta di cui al rigo RI1 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		,000	

(*) esclusi quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva

Sez. II - Altri redditi di capitale

	Tipo di reddito	Redditi	Ritenute
RI7	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	,000	,000
RI8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	,000	,000
RI9	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	,000	,000
RI10	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	,000	,000
RI11	Altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	,000	,000
RI12	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	,000	,000
RI13	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale o di liquidazione di società ed enti	,000	,000
RI14	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI7 a RI13; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18)	,000	,000
RI15	Redditi di capitale prodotti all'estero	,000	
RI16	**Reddito netto ai fini Ilor** (vedere istruzioni)	,000	

QUADRO RT
PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
(D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

RT1	Totale dei corrispettivi delle cessioni	,000
RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	,000
RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2; indicare zero se il risultato è negativo)	,000
RT4	Eccedenza delle minusvalenze relative agli anni precedenti	,000
RT5	Differenza (RT3 - RT4)	,000
RT6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)	,000
RT7	Credito d'imposta	,000
RT8	Imposta sostitutiva a debito	,000
RT9	Imposta sostitutiva a credito	,000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1993	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997
RT10	,000	,000	,000	,000	,000

RI1

019

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RL
Redditi diversi

Determinazione del reddito ai fini Irpef	**RL1**	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	,000
	RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,000
	RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,000
	RL4	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 81, lett. h) e h-bis) del Tuir	,000
	RL5	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,000
	RL6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	,000
	RL7	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,000
	RL8	Redditi di beni immobili situati all'estero	,000
	RL9	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,000
	RL10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	,000
	RL11	Corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	,000
	RL12	Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica	,000
	RL13	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo RL1 a RL12)	,000
	RL14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	,000
	RL15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	,000
	RL16	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	,000
	RL17	Costo non ammortizzato delle aziende cedute o valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa di cui al rigo RL4	,000
	RL18	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL5	,000
	RL19	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL6	,000
	RL20	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL10	,000
	RL21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL11	,000
	RL22	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo RL14 a RL21)	,000
	RL23	**Reddito netto** (RL13 - RL22; sommare l'importo di rigo RL23 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,000
	RL24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18)	,000
Reddito ai fini Ilor	**RL25**	**Reddito imponibile ai fini Ilor** (sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo RO1)	,000

RL1

UNICO 98
Persone fisiche

019

CODICE FISCALE

MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

REDDITI

QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata
e ad imposta sostitutiva

Mod. N.

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 16, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
RM1			.000	.000	.000	.000	
RM2			.000	.000	.000	.000	

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 16, comma 1, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito	Ritenuta	Deduzioni Ilor di cui all'art. 120 del Tuir	Non assoggettabile a Ilor	Opzione per la tassazione ordinaria
RM3			.000	.000	.000		
RM4			.000	.000	.000		
RM5			.000	.000	.000		

Sez. III - Redditi conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

	Anno	Reddito	Quota di reddito assoggettato a Ilor	Ritenute	Credito d'imposta sui dividendi	Opzione per la tassazione ordinaria
RM6		.000	.000	.000	.000	
RM7		.000	.000	.000	.000	

Sez. IV - Imposte e oneri rimborsati

		Anno	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta		.000	
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		.000	

Sez. V - Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

		Anno	Reddito	Ritenute
RM10	Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta		.000	.000

Sez. VI - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

	Anno	Reddito	Credito d'imposta sui dividendi	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM11		.000	.000	.000	.000	
RM12		.000	.000	.000	.000	

Sez. VII - Redditi di fonte estera e plusvalenze di cui all'art. 81 lett. c-ter) del Tuir

		Ammontare	Somma dovuta	
RM13	Proventi derivanti da depositi a garanzia	.000	.000	
		Codice stato estero	**Ammontare plusvalenza**	**Opzione per la tassazione ordinaria**
RM14	Plusvalenze di cui all'art. 81 lett. c-ter derivanti da operazioni con soggetti non residenti		.000	

Sez. VIII - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione per la tassazione ordinaria
RM15			.000		.000	

		Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta
RM16	Interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli pubblici e privati ai quali non sia stato applicata l'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96	.000	.000

Sez. IX - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

		Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Tipo emolumento	Periodo di commisurazione
RM17	Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente		.000	.000		
RM18	Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa		.000	.000		
RM19	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti		.000			
RM20	Indennità ed anticipazioni di cui alla lett. c-bis dell'art. 16, comma 1, del Tuir		.000			

Sez. X - Redditi soggetti all'acconto del 20%

RM21	Totale redditi a tassazione separata per i quali è dovuto l'acconto del 20%	.000
RM22	Acconto dovuto	.000

Redditi a tassazione ordinaria e redditi assoggettabili all'Ilor

		Reddito	Crediti d'imposta sui dividendi	Ritenute
RM23	Totale dei redditi per i quali è richiesta la tassazione ordinaria e dei relativi crediti d'imposta e ritenute	.000	.000	.000
			Redditi	**Deduzioni**
RM24	Sommare i redditi assoggettabili all'Ilor delle Sezioni II, III e VI escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero, sommare le deduzioni Ilor della Sezione II		.000	.000
RM25	Credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir			.000

Sommare l'importo di col. 1 del rigo RM23 agli altri redditi Irpef e riportare il totale a rigo RN1 col. 2; sommare l'importo di colonna 2 del rigo RM23 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2; sommare l'importo di colonna 3 del rigo RM23 alle altre ritenute e riportare il totale a rigo RN18; sommare l'importo di col. 1 di rigo RM24 agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo RO1; sommare l'importo di col. 2 di rigo RM24 alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo RO2

RM1

MINISTERO DELLE FINANZE

modello unificato compensativo
periodo di imposta 97

Fascicolo 3
QUADRI AGGIUNTIVI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA, IVA, SOSTITUTI DI IMPOSTA, IRAP E ISTRUZIONI

Sommario

I FASCICOLI DEL MODELLO **UNICO**

La dichiarazione con il modello **UNICO** è composta di tre fascicoli:

PROSPETTO DEI QUADRI

Nel prospetto seguente sono indicati i principali quadri della dichiarazione unificata che il contribuente dovrà utilizzare in relazione al tipo di reddito da lui posseduto o alla sua situazione fiscale.

	tipo di reddito	quadro	fascicolo
IRPEF	terreni	**RA**	1
	fabbricati	**RB**	1
	lavoro dipendente	**RC**	1
	allevamento	**RD**	3
	lavoro autonomo	**RE**	3
	impresa ordinaria	**RF**	3
	impresa semplificata	**RG**	3
	partecipazione	**RH**	3
	capitale	**RI**	2
	diversi	**RL**	2
	soggetti a tassazione separata	**RM**	2
	impresa agevolato DIT	**RJ**	3
	capitale e plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva	**RT**	2
IRAP	imprese commerciali ed agricole ed esercenti arti e professioni	**IQ**	3
IVA	acquisti	**VF**	3
	vendite	**VE**	3
	settori particolari	**VG**	3
	contribuenti minimi	**VM**	3
SOSTITUTI	lavoro dipendente	**SA**	3
	TFR e altre indennità	**SB**	3
	assimilati	**SC**	3
	contributi obbligatori	**SD**	3
	assistenza fiscale	**SE**	3
	lavoro autonomo senza 10%	**SF**	3
	lavoro autonomo e provvigioni con 10%	**SG**	3
	provvigioni senza 10%	**SH**	3

	esposizione dati relativi ai contributi	quadro	fascicolo
	contributi	**RR**	3
	"tassa salute"	**RV**	1

I - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA

R1 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG

1.1 Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori

L'art. 121-bis del Tuir, introdotto dall'art. 17, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi all'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore.
In particolare, le modifiche attengono al trattamento dei seguenti veicoli:

- autovetture e autocaravan di cui all'art. 54, comma 1, lett. *a)* e *m)* del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
- motocicli di cui all'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992;
- ciclomotori di cui all'art. 52 del medesimo decreto.

Sono, quindi, esclusi dalla nuova disciplina i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio, biciclette e gondole) e i veicoli a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, compresi quelli temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali (ad esempio, autovetture utilizzate dalle concessionarie per scopi promozionali).
L'art. 121-bis del Tuir comprende nel suo ambito applicativo anche gli aeromobili da turismo e le navi e imbarcazioni da diporto. Con riferimento a tali beni, tuttavia, le nuove disposizioni non introducono alcuna novità rispetto a quelle previgenti. Pertanto, le spese di acquisizione e gli altri componenti negativi relativi all'impiego di tali beni restano deducibili per intero solo nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (ad esempio, aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione). Ovviamente, questa fattispecie non riguarda gli esercenti arti e professionisti.
Al di fuori di tale fattispecie, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo nonché alle navi e alle imbarcazioni da diporto sono fiscalmente irrilevanti, così come le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di tali beni.
Le nuove disposizioni, per effetto del comma 3 dell'art. 17 della L. n. 449 del 1997, entrano in vigore dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e riguardano anche i beni acquisiti in periodi d'imposta anteriori, fermi restando gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta in applicazione delle disposizioni previgenti.

1.2 Regime di deducibilità integrale

Sono deducibili per intero le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di autovetture ed autocaravan di cui alle richiamate lett. *a)* e *m)* del comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motocicli e ciclomotori, destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si ricorda che devono considerarsi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività non può essere esercitata (ad esempio, sono tali le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse).
Tale fattispecie non riguarda gli esercenti arti e professioni.
Il regime di deducibilità integrale si applica, altresì, per le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture e autocaravan, motocicli e ciclomotori) adibiti ad uso pubblico.
Si precisa che devono considerarsi tali i veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla pubblica amministrazione che attesti tale destinazione.
Il regime di deducibilità integrale si applica, infine, alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Al riguardo, posto che tale destinazione deve essere provata attraverso idonea documentazione (ad esempio, da una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente), la condizione temporale si intende verificata nel caso in cui l'assegnazione in uso promiscuo si sia protratta per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro, fermo restando che nel caso di beni acquisiti o ceduti nel corso del periodo d'imposta dovrà aversi riguardo, anziché alla maggior parte del periodo di imposta, alla maggior parte del periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio, da parte del datore di lavoro.
Si precisa inoltre che per la verifica della condizione temporale non è necessario che il veicolo assegnato al dipendente sia dallo stesso effettivamente utilizzato in via continuativa. È irrilevante, altresì, la circostanza che l'assegnazione del veicolo ad un dipendente sia revocata e il veicolo stesso venga nuovamente assegnato ad altro dipedente, dovendosi avere riguardo alla destinazione del veicolo all'uso promiscuo del dipendente in senso oggettivo.
Per il caso in cui l'utilizzo promiscuo non raggiunga il periodo temporale minimo richiesto, si rinvia alle precisazioni svolte nei successivi paragrafi 1.3 e 1.4.

Si ricorda che il regime di deducibilità integrale si applica, al verificarsi delle fattispecie descritte, a prescindere dal volume di cilindrata dei veicoli e senza alcuna limitazione del costo ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio.

1.3 Regime di deducibilità parziale

Qualora i veicoli indicati (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ovvero adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Per i soggetti che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di deducibilità è elevata all'80 per cento.
Nelle ipotesi di esercizio in forma individuale di arti o professioni la deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo è ammessa limitatamente ad un solo veicolo. Nessun limite e, invece, stabilito con riferimento al numero dei veicoli ammessi in deduzione nelle ipotesi di esercizio di attività di impresa.
La lett. *b)* del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, stabilisce che il costo sostenuto per l'acquisto, la locazione anche finanziaria o il noleggio dei veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale rileva entro determinati limiti massimi.
In particolare, nelle ipotesi di acquisto a titolo di proprietà del veicolo, non si tiene conto della parte del costo che eccede:

- lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan;
- lire 8 milioni per i motocicli;
- lire 4 milioni per i ciclomotori.

Si precisa che debbono comprendersi nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio, Iva indetraibile).
Ad esempio, nel caso dell'acquisto di un'autovettura di costo pari a 50 milioni, l'importo deducibile ai fini fiscali a titolo di ammortamento sarà il cinquanta per cento della quota di ammortamento stanziata nel periodo di imposta riferibile alla parte di costo rappresentato da 35 milioni. Nel caso in questione, ipotizzando un ammortamento fiscale pari al 25 per cento del costo, l'importo ammesso in deduzione, commisurato al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, sarà pari a 4.375.000 (cioè al 50 per cento della quota di ammortamento riferibile a 35 milioni; infatti: 35.000.000 x 25% x 50% = 4.375.000).
E il caso di aggiungere che tale modalità di calcolo della quota deducibile si applica anche nell'ipotesi di ammortamento anticipato ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.
Si ricorda che il suddetto limite di 35 milioni è elevato a 50 milioni per le autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attività di agenzia e rappresentanza di commercio.
Per i veicoli utilizzati in locazione finanziaria viene disposto che non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente alla parte di costo di detti veicoli che eccede i limiti suindicati.
Si precisa al riguardo che il costo rilevante ai fini in questione è quello sostenuto dal concedente. Qualora l'Iva afferente i canoni di locazione risulti, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indetraibile per l'utilizzatore, detto costo va considerato al lordo dell'Iva assolta dal locatore. Ad esempio, nel caso in cui il costo sostenuto dal concedente (comprensivo di Iva) per l'acquisto di un'autovettura sia pari a 60 milioni, l'importo deducibile per l'utilizzatore sarà pari al 50 per cento della quota dei canoni corrispondente al rapporto tra il suddetto limite di 35 milioni e il costo sostenuto dal concedente (60 milioni). Nell'esempio ipotizzato, dunque, l'importo deducibile è pari alla metà del 58,33 per cento dei canoni contrattuali.
Nell'ipotesi di veicoli utilizzati a titolo di locazione semplice e di noleggio non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede:

- lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan;
- lire 1,5 milioni per i motocicli;
- lire ottocentomila per i ciclomotori.

Al riguardo, si precisa che nel caso di contratti di noleggio "full service" (trattasi di quei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula del contratto, quali, ad esempio, la manutenzione ordinaria, il pagamento dell'assicurazione, della tassa di proprietà, la sostituzione dell'autovettura in caso di guasto) i limiti suddetti vanno assunti al netto delle spese riferibili alle predette prestazioni accessorie. Ciò a condizione che dal contratto risulti specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio riferibile alle spese per servizi accessori che, in tal caso, sono autonomamente deducibili nella misura del 50 per cento ovvero nella misura dell'80 per cento per gli agenti e rap-

presentanti di commercio. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento dei limiti posti dal legislatore.
Si precisa che i suindicati limiti riferiti ai canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, devono essere ragguagliati al periodo di utilizzo del veicolo se inferiore al periodo d'imposta.

1.4 Veicoli concessi in uso ai dipendenti

Il regime di deducibilità parziale delle spese e degli altri componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo di tempo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta (ovvero del possesso:vedere paragrafo 1.2). In questo caso, la parte di spese e degli altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di assegnazione in uso promiscuo al dipendente è deducibile per intero ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Tuir; ciò anche nel caso in cui l'importo così determinato sia superiore a quello costituente reddito di lavoro per il dipendente a norma dell'art. 48, comma 4, lett. *a)*, del Tuir. Per la deduzione al 50 per cento della restante quota delle spese dovrà tenersi conto anche dei limiti massimi sopraindicati in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o di noleggio. Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di assegnazione in uso promiscuo, si renderà deducibile (al 50 per cento o all'80 per cento per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai suddetti limiti. Ad esempio, ipotizzando il caso di un autovettura di costo pari a 60 milioni, assegnata in uso promiscuo per quattro mesi nel corso dell'esercizio e ammortizzata con coefficiente del 25 per cento, la parte della quota di ammortamento riferibile ai mesi di utilizzo promiscuo (1/3 di 15 milioni) è deducibile per intero; la restante parte (10 milioni) assume rilievo nei limiti del 58,33 per cento, ossia (35.000.000:60.000.000) x 100 ed è, quindi, deducibile per un importo pari a 2.916.500 (5.833.000 x 50%).

1.5 Veicoli con regime di deducibilità parziale e integrale nei vari periodi di imposta

I regimi di deducibilità integrale o parziale devono essere applicati, per ciascun periodo d'imposta sulle singole quote di ammortamento e, pertanto, se in un periodo d'imposta il veicolo viene assegnato *in uso promiscuo al dipendente, la quota di ammortamento è interamente deducibile*; viceversa, se in un successivo periodo d'imposta il veicolo non è destinato ad un utilizzo per cui è ammessa la deducibilità integrale delle spese ad esso afferenti, la quota di ammortamento sarà soggetta alle limitazioni sopra esaminate (vedi paragrafo 1.3).

1.6 Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze ai fini della determinazione del reddito di impresa

Ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

1.7 Criteri per l'applicazione dell'art. 67, comma 7, del Tuir

Il comma 3 dell'art. 121-bis del Tuir dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 67 dello stesso testo unico, il costo dei veicoli assoggettabili nel periodo di imposta al regime di deducibilità parziale, si assume nei limiti rilevanti per la deduzione delle relative quote di ammortamento.
Ai fini della formazione del plafond di calcolo previsto da tale norma, il costo dei beni da assumere a riferimento è rappresentato dal costo massimo fiscalmente rilevante (35 milioni) ridotto della percentuale di deduzione del 50 per cento; conseguentemente, nel caso di un'autovettura il cui costo sia pari a 40 milioni, il costo rilevante ai fini del suddetto plafond deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni.
Per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, invece, la deduzione delle spese di manutenzione deve essere effettuata sulla base dei diversi limiti previsti dalla norma in esame.
Va inoltre precisato che le spese di manutenzione, riparazione, ecc. afferenti i veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale devono essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre spese della specie riguardanti la generalità dei beni ammortizzabili (ivi compresi i vei-

coli soggetti al regime di deducibilità integrale). L'importo di dette spese distintamente rilevato concorrerà nella misura del 50 per cento alla formazione dell'ammontare massimo deducibile nell'esercizio (5 per cento del plafond) e dell'eccedenza deducibile per quinti nei successivi esercizi.
Si ricorda infine che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma 7 dell'art. 67 i compensi periodici pattuiti per la manutenzione dei veicoli assoggettabili al regime di deducibilità limitata sono ammessi in deduzione nell'esercizio di competenza nei limiti del 50 per cento o dell'80 per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio e il costo dei veicoli stessi non concorre alla determinazione del plafond.

1.8 Criteri di deduzione delle spese sostenute per l'utilizzo di veicoli non disciplinati dall'art. 121-bis del Tuir

I criteri di deduzione dell'art. 121-bis del Tuir trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei mezzi di trasporto a motore ivi espressamente individuati. Tra questi non sono compresi gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone o cose (immatricolati sub lett. *c)*, comma 1, dell'art. 54 del nuovo codice della strada).
Le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non indicati nello stesso art. 121-bis del Tuir, sono, in via di principio, integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano esclusivamente ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi.
In particolare, con riferimento ai citati autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose (immatricolati sub lett. *c)*, comma 1, dell'art. 54 del codice della strada) la deduzione integrale delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per il loro utilizzo è ammessa se l'autoveicolo al quale esse afferiscono è effettivamente ed oggettivamente destinato al trasporto promiscuo di persone o cose.
A tal fine si ritiene che abbiano tale destinazione i veicoli, diversi da quelli dotati di pianale di carico esterno all'abitacolo, per i quali la superficie dell'abitacolo, in misura non inferiore alla metà, sia destinata in modo permanente al trasporto di cose. Pertanto, ad esempio, si considerano destinati al trasporto promiscuo i veicoli sprovvisti permanentemente di sedili posteriori idonei al trasporto di persone ovvero, pur in presenza degli stessi, qualora residui una superficie, comunque non inferiore alla metà dell'intero abitacolo, destinata al trasporto di cose.
Qualora non venga rispettato il predetto parametro, le spese e ogni altro componente negativo non sono deducibili per intero ma, nel rispetto del principio di inerenza, secondo il criterio recato dal comma 1, lett. *b)*, dell'art. 121-bis del Tuir (deduzione nella misura del 50 per cento o dell'80 per cento).

1.9 Decorrenza delle nuove disposizioni

Come anticipato, le disposizioni recate dal nuovo art. 121-bis del Tuir si rendono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1997 e interessano non solo i veicoli acquisiti a titolo di proprietà ovvero a titolo di locazione anche finanziaria o di noleggio in tale periodo d'imposta, ma anche i veicoli acquisiti precedentemente.
Al riguardo, si precisa, con specifico riferimento ai veicoli (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) assoggettabili, nel nuovo assetto normativo, al regime di deducibilità parziale, che la determinazione degli importi ammessi in deduzione a titolo di ammortamento ovvero a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non è influenzata dall'ammontare eventualmente già dedotto a tale titolo nei precedenti periodi di imposta. Conseguentemente, nel caso, ad esempio, di un'autovettura il cui costo di acquisizione sia stato pari a 30 milioni e per la quale siano state già dedotte in base al previgente regime fiscale quote di ammortamento pari complessivamente a 20 milioni, l'applicazione delle nuove regole comporta semplicemente la riduzione al 50 per cento delle ulteriori quote di ammortamento ammesse nonché degli altri componenti negativi afferenti il suo utilizzo. Analogamente, nel caso di un autovettura di costo superiore al limite dei 35 milioni (ovvero dei 50 milioni per gli esercenti attività di agenzia e rappresentanza di commercio), l'applicazione delle nuove regole comporta l'irrilevanza della parte delle ulteriori quote di ammortamento proporzionalmente riferibile al costo eccedente detto limite (vedi paragrafo 1.3).

R2. PARAMETRI PRESUNTIVI DI RICAVI E COMPENSI

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della ci-

tata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1997.

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1997 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it".

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. *c)* dello stesso articolo.

In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996.

R3. REGIME FORFETARIO DEI CONTRIBUENTI «MINIMI» (ART 3, COMMI DA 171 A 185, DELLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)

L'art 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfettaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".

Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 1997 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 1996 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'Iva.
Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorchè gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa Iva, a regimi speciali;

b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno precedente sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento
- esercenti arti e professioni: 78 per cento

Si precisa che l'art. 3, comma 181, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente avviene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di redditività, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 1997, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

R4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE QUADRO RE

Generalità

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli artt. 49, 50 e 121 bis del Tuir, nonché nell'art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996 n. 662.

ATTENZIONE *I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali si è usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e pertanto non devono essere dichiarati nel presente quadro.*
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione di tali operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Il quadro è composto da due sezioni. Nella **Sezione I-A** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art. 49, mentre nella **Sezione I-B** vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo rientranti nel regime forfetario di cui al-

l'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996; nella **Sezione II** vanno infine dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del Tuir.

ATTENZIONE *Vedere in Appendice le voci: "Esercizio di arti e professioni" e "Altri redditi di lavoro autonomo".*

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

ATTENZIONE *Non vanno allegate le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta; esse vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'azione di controllo ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.*

4.2 Le novità della disciplina del reddito di lavoro autonomo

La disciplina del reddito di lavoro autonomo ha subito alcune modifiche conseguenti all'emanazione dei seguenti provvedimenti:

- L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997;
- L. 27 dicembre 1997 n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

1. *Limiti alla deducibilità di talune spese in sede di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni*

Con l'introduzione nel Tuir dell'art. 121-bis, disposta dall'art. 17, comma 1, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 e la contestuale soppressione dell'art. 50, comma 4, del medesimo testo unico, le spese e gli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore sono deducibili secondo i criteri e le modalità illustrate nel paragrafo "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF e RG" a cui si fa rinvio.

2. *Limiti alla deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito derivante dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno*

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, all'art. 1, comma 1, lett. *b)*, ha ripristinato, con effetto dal 1° gennaio 1997, la riduzione forfetaria, del reddito nella misura del 25 per cento, per le spese di produzione dei redditi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
Per effetto della medesima disposizione la predetta riduzione non è più limitata alla sola parte dei proventi non superiori a lire 100 milioni.

3. *Regime forfetario*

L'art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi". Ai fini della individuazione dei soggetti interessati da tali disposizioni e per le modalità di determinazione del reddito, si rinvia al relativo paragrafo delle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF e RG".

4. *Credito d'imposta per iniziative produttive intraprese nelle aree depresse*

L'art. 2, commi da 210 a 214, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto un credito d'imposta a favore delle iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, localizzate nelle "aree depresse" del territorio nazionale, la cui disciplina è illustrata nell'apposito paragrafo delle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF e RG".

4.3 Riquadro identificativo

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

4.4

Sezione I-A Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Nel **rigo RE1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1997 non è stato presentato questo quadro e in particolare:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

Nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa.

I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1997 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo RE2**, indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.

  Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

  c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

  Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

  Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. *b)* del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante, come indicato nel paragrafo delle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF e RG".

  Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

  Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce in Appendice del modello UNICO.

Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;

- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

RAVVEDIMENTO OPEROSO AI FINI PENALI
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.
(Consultare nell'Appendice del fascicolo base la voce "Sanzioni")

RAVVEDIMENTO OPEROSO AI FINI AMMINISTRATIVI
Art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

I contribuenti che, in applicazione dell'abrogato art. 55, comma 4, del D.P.R. 600 del 1973, avessero provveduto in data antecedente al 1° aprile 1998 al versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati, devono unicamente indicare i suddetti ricavi nel presente rigo RE5 dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso secondo la precedente normativa.
(Consultare nell'Appendice del fascicolo base la voce "Ravvedimento operoso")

ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI
Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(Consultare nelle Istruzioni comuni ai quadri RE, RF e RG, la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi")

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi RE3, RE4** ed **RE5**.
Nel **rigo RE7**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni

per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RE2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RE9**, indicare:
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli e lire ottocentomila per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE ☞ *Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE10**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in Appendice la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1997 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE ☞ *Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.*

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per

cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;

- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel rigo RE20 "Altre spese documentate".

Nel **rigo RE17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RE6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RE6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti all'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RE7** a **rigo RE20**.

Nel **rigo RE22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE6** e quello di **rigo RE21**.

Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione relativa alla Sezione I-A.

ATTENZIONE ☞ *Se il reddito deriva da iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, per le quali è previsto il credito d'imposta disciplinato dall'art. 2, commi da 210 a 214, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, occorre tenere presente lo stesso ai fini del calcolo del credito di imposta spettante da indicare nel rigo RN15 del modello UNICO.*

4.5 Sezione I-B determinazione forfetaria

In questa sezione vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere il paragrafo delle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF ed RG").

Nel **rigo RE24**, indicare:

- **nella colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- **nella colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dalla percentuale di redditività del 78 per cento applicata all'importo di colonna 1. Si richiama quanto precisato nella precedente Attenzione con riferimento al credito d'imposta spettante per le nuove iniziative produttive.

Nel **rigo RE25**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione relative alla Sezione I-B.

4.6 Sezione II Altri redditi di lavoro autonomo

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Altri redditi di lavoro autonomo").

Nel **rigo RE26**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Nel **rigo RE27**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:

- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lett. *b)*, del Tuir;
- prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

ATTENZIONE *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o professionista.*

Nel **rigo RE28**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo RE29**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

Nel **rigo RE30**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE31**, indicare:

- l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;
- l'intera misura degli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo RE32**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo RE27** a **rigo RE31**.

Nel **rigo RE33**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 5 per cento dei compensi di rigo RE27. La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni;
- 25 per cento dei proventi di rigo RE29;
- 15 per cento dei compensi di rigo RE30.

Nel **rigo RE34**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE32** e quello di **rigo RE33**. Sommare l'importo di **rigo RE34** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, colonna 2, del **quadro RN**.
Nel **rigo RE35**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN18** del **quadro RN**.

R5. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RF-RG-RS

5.1 Generalità

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro RF** o nel **Quadro RG** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.
In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto quadro RG per ciascuna attività esercitata e tanti quadri RS quanti sono i quadri RG compilati. I quadri RG vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro RS unitamente ai dati relativi all'attività.
Quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un quadro RF per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti quadri RS quanti sono i quadri RF compilati. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro RS unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel quadro RF collegato al quadro RS nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri RF collegati ai quadri RS nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

5.2 Impresa familiare

L'art. 230-bis del c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir.
Da quest'ultima disposizione si evince che:
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:
- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno, successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;

- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 3, comma 14, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare, delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e cioe la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire.
Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri **RF**, **RG**, **RD**, a seconda del regime tributario applicabile.
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce al quadro **RS**, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1997;
b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'Irpef; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi solo agli effetti dell'Irpef e non agli effetti dell'Ilor e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro **RH**. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.
Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poichè i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.
Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro **RF** o **RG** o **RD** deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro **RH** per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).
L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede).

R6. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E QUELLE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA TRIBUTARIA

6.1 SEZIONE I DUAL INCOME TAX (DIT)

Con l'art. 3, comma 162, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo è stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo.
Con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, recante"Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese", il Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nella legge delega sopra indicata, disciplinando la nuova forma di age-

volazione, definita nel prosieguo, per brevità, "DIT", che si applica a quei soggetti che provvedono a capitalizzarsi in modo duraturo. La predetta capitalizzazione rileva se effettuata mediante apporti permanenti di denaro ovvero tramite la rinuncia alla distribuzione degli utili conseguiti; in tal caso, la riduzione dell'aliquota Irpef al 19 per cento, si applica sulla parte del reddito imponibile corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento del capitale investito.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I beneficiari delle disposizioni agevolative previste dalla DIT, interessati alla compilazione del presente modello di dichiarazione dei reddito sono:
- persone fisiche esercenti attività commerciale (imprenditore individuale, collaboratori familiari di impresa familiare e coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria);
- soci persone fisiche di società in nome collettivo;
- soci persone fisiche di società in accomandita semplice.

Inoltre, per effetto del combinato disposto del comma 2, dell'art. 5 del D.Lgs. in esame e del comma 3, dell'art. 5 del Tuir, rientrano nell'ambito delle disposizioni agevolative anche:
d) i soci persone fisiche delle società di armamento;
e) i soci persone fisiche delle società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali.

Si precisa che il comma 2 del menzionato art. 5 stabilisce che per poter fruire dei benefici della DIT, i soggetti interessati, devono aver tenuto la contabilità ordinaria, anche a seguito di opzione irrevocabile.
In particolare, tale previsione normativa risulta soddisfatta nell'ipotesi in cui:
a) il soggetto abbia tenuto la contabilità ordinaria in quanto ha superato i seguenti limiti di ricavi di cui all'art. 53 del Tuir:
   – 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
   – 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
b) il soggetto abbia tenuto la contabilità ordinaria a seguito di opzione irrevocabile per detto regime.

La "opzione irrevocabile" prevista nel menzionato dettato normativo va intesa, come peraltro emerge dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs., alla stregua di una opzione avente carattere permanente. Tale espressione di volontà deve essere manifestata nella dichiarazione dei redditi in cui si chiede l'applicazione della agevolazione DIT e ha effetto fino alla cessazione dell'attività dell'impresa.
Il comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. in esame prevede, infine, che la disciplina agevolativa in argomento si applica anche ai soggetti commerciali non residenti per le attività svolte mediante stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.
Trattasi, in particolare, per quanto di competenza del presente modello di dichiarazione, delle persone fisiche non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

ESCLUSIONI DALL'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della DIT, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del provvedimento in argomento, i soggetti sottoposti alle procedure di fallimento o di concordato fallimentare, posto che dette procedure sono finalizzate alla chiusura di un fallimento già dichiarato.
Relativamente alle imprese sottoposte alla liquidazione ordinaria, alla procedura di amministrazione controllata di cui al titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n.267 nonché al concordato preventivo con o senza cessione dei beni, si fa presente che le stesse rientrano nel novero di quelle ammesse alla agevolazione.
Trattasi, infatti, di procedure finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica allo scopo di evitare l'instaurarsi di procedure concorsuali.

CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE AGEVOLATIVA

Per i soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 5, cioè per le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato e per i soci persone fisiche delle società di persone commerciali residenti nel territorio dello Stato, l'agevolazione si concretizza in un assoggettamento separato ad imposizione sui redditi (con l'aliquota del 19 per cento) sulla parte del reddito d'impresa dichiarato corrispondente alla "remunerazione ordinaria del capitale investito".

Gli elementi necessari per la quantificazione della parte di reddito assoggettabile all'aliquota ridotta sono:

a) la variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;

b) la remunerazione ordinaria, stabilita nella misura del 7 per cento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro del 24 marzo 1998, da applicarsi alla variazione in aumento del capitale investito di cui al precedente punto a).

LA VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CAPITALE INVESTITO

Preliminarmente si precisa che le indicazioni che seguono per la determinazione della quota di reddito d'impresa agevolato, sono specificamente riferite all'imprenditore individuale posto che per il socio persona fisica di società di persone commerciale è la società stessa che provvede a calcolare ed a comunicare la quota di reddito agevolata da attribuirsi al socio medesimo. In ordine alla "variazione in aumento del capitale investito" si fa presente che questa è costituita dalla differenza positiva tra:

a) gli incrementi derivanti da:
- conferimenti in denaro;
- utile dell'esercizio ad esclusione di quello destinato a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4 del c.c.;

b) i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a qualsiasi titolo, all'imprenditore ed ai suoi collaboratori familiari.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCREMENTI DERIVANTI DA CONFERIMENTI IN DENARO

Relativamente agli incrementi derivanti da conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro.
Tra i conferimenti in denaro vanno compresi, ad esempio, i versamenti eseguiti dall'imprenditore a valere sul capitale proprio.

MOMENTO DI RILEVANZA DEGLI INCREMENTI DERIVANTI DA CONFERIMENTI IN DENARO

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo in esame i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento; ne consegue che gli stessi concorrono alla formazione dell'incremento in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati.
È appena il caso di precisare che, con riguardo ai periodi d'imposta successivi a quello in cui il conferimento di denaro è stato effettuato, il conferimento stesso continua ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per il suo intero ammontare.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCREMENTI DERIVANTI DA CONSEGUIMENTO DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Si premette che il comma 4 dell'art. 1 del provvedimento in esame prevede espressamente l'esclusione della rilevanza ai fini della DIT dei soli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (cosiddetto "equity method") in applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), del c.c. Pertanto, laddove alla formazione dell'utile d'esercizio abbiano concorso plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il predetto metodo, la quota di utile derivante da tale plusvalenza, non rileva ai fini della variazione in aumento del capitale investito.
Ad eccezione di tale ipotesi, l'utile dell'esercizio conseguito dall'imprenditore individuale rileva sempre ai fini dell'incremento del capitale investito valido ai fini DIT.

MOMENTO DI RILEVANZA DELL'INCREMENTO DERIVANTE DAL CONSEGUIMENTO DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO

Il comma 5 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997 dispone che gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale tali riserve si sono formate,

vale a dire dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile dell'esercizio. Mancando nell'imprenditore individuale tali formalità, l'utile dell'esercizio rileva, in ogni caso, a partire dal primo giorno dell'esercizio successivo a quello in cui è conseguito. È appena il caso di precisare che con riguardo agli esercizi successivi, l'utile continua ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per l'intero importo.

INDIVIDUAZIONE DEI DECREMENTI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE CON ATTRIBUZIONE A QUALSIASI TITOLO ALL'IMPRENDITORE O AI SUOI FAMILIARI

Tra i decrementi rilevanti ai fini della determinazione della variazione del capitale investito, si comprendono i prelievi di denaro e le assegnazioni di beni a valere sul capitale proprio.
Si fa presente che tutti i decrementi sopra indicati costituiscono diminuzioni del capitale investito ai fini della DIT, sia se effettuati mediante versamento di denaro, sia se effettuati mediante l'assegnazione di beni.

MOMENTO DI RILEVANZA DEL DECREMENTO

Il comma 5 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997 stabilisce che le riduzioni del patrimonio netto sopra individuate rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate.
Ad esempio, qualora un soggetto il cui esercizio coincide con l'anno solare abbia effettuato il 30 giugno 1997 un prelievo, a valere sul capitale, di 100, lo stesso rileverà, ai fini della riduzione del capitale investito, a partire dal 1° gennaio 1997.
È appena il caso di precisare che detti decrementi rileveranno per l'intero ammontare anche per gli esercizi successivi a quello nel quale le riduzioni si sono verificate.

IL LIMITE NON SUPERABILE DEL PATRIMONIO NETTO

L'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 1 prevede una limitazione alla rilevanza della variazione in aumento del capitale investito, in quanto dispone che in ciascun esercizio la predetta "variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del medesimo periodo."
Nell'ipotesi, pertanto, in cui detta variazione in aumento -costituita dal risultato positivo della somma algebrica di incrementi e decrementi del capitale investito- sia superiore all'importo del patrimonio netto diminuito dell'utile dell'esercizio risultante alla data di chiusura dell'esercizio, l'eccedenza non sarà utilizzabile ai fini del computo dell'agevolazione in argomento.

Esempio:

Variazione in aumento rilevante ai fini DIT del capitale investito:	*444*
Patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio al netto del relativo utile:	*400*
Eccedenza non utilizzabile:	*44*

Nell'esempio, la variazione in aumento del capitale rilevante è limitata a 400 ed il restante 44 non può essere utilizzato ai fini della DIT.
Le perdite dell'esercizio e quelle di esercizi precedenti non costituiscono decrementi ai fini DIT; peraltro, i conferimenti in denaro rilevano comunque ai fini agevolativi ancorché gli stessi siano effettuati per far fronte alle predette perdite.
Relativamente alla nozione di patrimonio netto si fa presente che per l'imprenditore individuale questa è riferibile al capitale proprio formato, ad esempio, dal capitale conferito, dalle perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti e dalle specifiche riserve iscritte in bilancio.
Resta escluso ai fini di cui trattasi, in quanto espressamente previsto dalla norma, l'utile dell'esercizio.

RIDUZIONI DELLA VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CAPITALE INVESTITO

Gli artt. 2 e 3, comma 3, lett. *c)*, del D.Lgs. in esame, allo scopo di evitare che la disciplina della DIT possa prestarsi a manovre elusive, moltiplicando a cascata gli effetti agevolativi ovvero creando effetti distorsivi nell'attribuzione dell'agevolazione, elencano talune fattispecie che danno luogo ad un disconoscimento della variazione in aumento del capitale investito.

È opportuno precisare che le fattispecie in commento riducono la base DIT successivamente alla verifica del limite non superabile del patrimonio netto di cui al precedente paragrafo 5.
Le fattispecie antielusive, contemplate nei predetti articoli 2 e 3, non possono esaurire la casistica ipotizzabile, tant'è che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. in esame, stabilisce che alle disposizioni del presente decreto si applicano le norme antielusive previste dal terzo comma dell'art. 37 e dal nuovo art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

RIDUZIONE DELLA BASE DIT DERIVANTE DALL'INCREMENTO DELLE CONSISTENZE DI TITOLI E VALORI MOBILIARI

L'art. 2, comma 1, lett. *a)*, del D.Lgs. in esame dispone che l'ammontare della variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
Relativamente ai "titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni", si precisa che sono tali quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo (cfr. art. 81, comma 1, lett. *c-ter)*, del Tuir in vigore dal 1° luglio 1998).
In merito all'incremento delle consistenze dei menzionati titoli e valori mobiliari è opportuno precisare che deve trattarsi di incremento delle consistenze rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996.

RIDUZIONE DELLA BASE DIT DERIVANTE DAL CORRISPETTIVO PAGATO PER L'ACQUISTO DI AZIENDE

L'art. 2, comma 1, lett. *b)*, del D.Lgs. n. 466 del 1997 dispone che la variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuta fino a concorrenza del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico. Al riguardo si precisa che il corrispettivo non deve essere necessariamente in denaro; pertanto, anche il corrispettivo in natura riduce la variazione in aumento del capitale investito.
Con riferimento alla nozione di "azienda" si precisa che essa va intesa in senso ampio, comprensiva cioè anche dell'acquisizione di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
Si fa presente che, ai fini della individuazione della nozione di controllo e di soggetto economico, non può che farsi riferimento alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., con la precisazione che il predetto riferimento deve necessariamente estendersi anche ai soggetti diversi dalle società di capitali (persone fisiche e società di persone).

RIDUZIONE DELLA BASE DIT DERIVANTE DAI CONFERIMENTI IN DENARO A FAVORE DI SOCIETÀ O ENTI DEL GRUPPO E INCREMENTO DEI CREDITI DA FINANZIAMENTO NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI SOGGETTI

Preliminarmente va rilevato che l'art. 3 del D.Lgs. in commento ha lo scopo di evitare che si dia luogo ad un effetto moltiplicatore a catena degli incrementi di capitale rilevanti ai fini della DIT in conseguenza del conferimento a più soggetti *dell'unico iniziale apporto di denaro.*
In particolare, il comma 1 del predetto art. 3 individua i soggetti interessati alle operazioni di seguito descritte: trattasi dei soggetti che rivestono, in base all'art. 2359 del c.c., sia la qualità di controllanti che di controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante.
La disposizione si applica anche qualora una o più società interessate al rapporto di controllo di cui sopra sia soggetto non residente.

RIDUZIONE DELLA BASE DIT DERIVANTE DAI CONFERIMENTI IN DENARO A FAVORE DI SOCIETÀ O ENTI DEL GRUPPO

Il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. in argomento dispone che "la variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto medesimo, è ridotta di un importo pari ai "conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a

favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione, prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio".
Si precisa che la condizione del controllo - la cui nozione è stata in precedenza analizzata - che comporta la riduzione della base DIT, deve sussistere all'atto del conferimento e può essere anche una conseguenza del conferimento stesso, laddove il predetto controllo si realizzi per effetto delle azioni o quote ricevute a seguito del medesimo conferimento e rileva ancorché il controllo stesso si sia verificato anche per un solo giorno del periodo di imposta.
Resta inteso che, qualora i conferimenti effettuati anteriormente a quello che ha determinato la situazione di controllo siano riconducibili ad un unico disegno diretto all'acquisizione del controllo stesso, realizzato tuttavia con conferimenti effettuati in tempi diversi al fine di eludere la portata della norma in commento, si renderà applicabile, sussistendone i presupposti, la disposizione contenuta nell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 in forza del richiamo che a quest'ultima norma fa l'art. 6 del provvedimento in esame.
Infine, si fa presente che il contenuto dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 in esame, secondo cui la riduzione della variazione in aumento del capitale investito prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio, comporta che, una volta ridotta la base DIT per effetto del conferimento in denaro, la riduzione stessa permane anche laddove il controllo venga meno.

RIDUZIONE DELLA BASE DIT DERIVANTE DALL'INCREMENTO DEI CREDITI DA FINANZIAMENTO NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI SOGGETTI

La lett. *c)* del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. in esame dispone che la variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto stesso, non ha effetto fino a concorrenza "dell'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996".

Rientra nella nozione di crediti da finanziamento ogni credito derivante da operazioni di finanziamento ancorchè non iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie.

Per verificare l'obbligo della riduzione della base DIT è quindi necessario porre a raffronto l'importo complessivo dei crediti da finanziamento in bilancio alla fine dell'esercizio per il quale si è calcolata la variazione in aumento del capitale investito, con l'importo complessivo dei crediti da finanziamento risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. L'eventuale maggior valore del primo importo rispetto al secondo determina una riduzione della variazione in aumento del capitale investito.

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER POTER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE DIT

Il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. in esame prevede, che la variazione in aumento del capitale investito, come sopra determinata, rileva ai fini del computo dell'agevolazione, fino a concorrenza:
a) della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
b) del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio successivo a quello sopra citato.

RICONOSCIMENTO DELLA BASE DIT NEI LIMITI DELLA RIDUZIONE DEI DEBITI DA FINANZIAMENTO AL NETTO DEI CREDITI DA FINANZIAMENTO

Tenuto conto che i soggetti diversi dalle società di capitale non hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e seguenti del c.c., l'individuazione dei crediti e dei debiti da finanziamento deve essere comunque operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nei predetti articoli del c.c. e, in particolare, per i debiti, deve essere effettuata con riferimento al passivo dello stato patrimoniale, lett. D) - Debiti, nn. 3) debiti verso banche, 4) debiti verso altri finanziatori, 7) debiti rappresentati da titoli di credito, 8) 9) e 10) - debiti, rispettivamente, verso imprese controllate, collegate e controllanti. Relativamente ai predetti nn. 7), 8), 9) e 10), è necessario precisare che gli stessi rilevano ai fini dell'agevolazione solo se aventi natura finanziaria.

Merita di essere segnalato che la destinazione della variazione in aumento del capitale investito a riduzione dei debiti da finanziamento rileva ai fini dell'agevolazione ancorché la predetta riduzione si riferisca a debiti verso soggetti controllati.
Relativamente ai crediti da finanziamento, l'individuazione deve essere operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nell'art. 2424 del c.c. e, in particolare, all'attivo, III-immobilizzazioni finanziarie, n. 2) -crediti: *a) b) c)* e *d)* rispettivamente verso imprese controllate, collegate, controllanti e verso altri. Rientrano inoltre nella nozione di crediti da finanziamento quelli afferenti ad operazioni di natura finanziaria ancorché non costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Tenuto conto che in base al comma 1 dell'art. 5 del provvedimento in esame si rende applicabile anche ai soggetti in esame il contenuto della lett. *c)* del comma 3 del precedente art. 3, si ritiene che nella nozione "crediti da finanziamento" non debbano essere ricompresi quelli destinati alla concessione di finanziamenti a soggetti controllati, in quanto questi hanno; già generato un riduzione della base DIT in virtù di quanto disposto dalla predetta lett. *c)* del comma 3, dell'art.3.
E opportuno precisare che il computo annuale della riduzione dell'importo complessivo dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, deve avvenire con riguardo alla situazione debitoria e creditoria esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1996

RICONOSCIMENTO DELLA BASE DIT NEI LIMITI DELL'ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI NUOVI

Per quanto attiene ai beni strumentali di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, si precisa che gli stessi debbono essere necessariamente "nuovi", cioè acquistati dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore, restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche in locazione o comodato.
Al riguardo è opportuno precisare che, in ordine alla nozione di "beni strumentali nuovi" sono stati forniti chiarimenti nel punto 3.5 della circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994 e nella voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" dell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi 1996.
Tanto premesso, si precisa che gli acquisti dei suddetti beni devono avvenire a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996.
Circa il valore dei suddetti beni, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 5 dispone che lo stesso va assunto al lordo delle quote di ammortamento e in proporzione al loro periodo di possesso nell'esercizio.
Pertanto, in caso di acquisto e cessione dei suddetti beni in corso d'anno, il valore degli stessi dovrà essere necessariamente ragguagliato al periodo di possesso, espresso in giorni, nell'esercizio.
Per quanto concerne i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il citato comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. in esame stabilisce che il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi sostenuto dal concedente; a tal fine il predetto costo va assunto al netto dell'Iva nei casi in cui questa sia detraibile e non ha alcun rilievo il prezzo di riscatto.
Circa la rilevanza del valore del bene ai fini dell'agevolazione, il secondo periodo del richiamato comma 3 dell'art. 5 dispone che, per i beni fungibili, il valore deve essere assunto con il metodo "primo entrato, primo uscito".
Tale ultima metodologia comporta che in caso di estromissione del bene dall'impresa per qualunque causa (ad esempio, cessione, assegnazione all'imprenditore e ai suoi collaboratori familiari, eliminazione, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) nel corso del periodo in cui il bene rileva ai fini dell'agevolazione, deve considerarsi uscito per primo il bene acquistato per primo.
Con riferimento alla suddetta metodologia di calcolo, si fa presente che i beni in precedenza detenuti in base a contratti di locazione finanziaria si considerano "entrati" nel momento del loro riscatto.
Con riferimento alla nozione di beni fungibili si ritiene che questi, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con "sentenza n. 5113 del 1977", siano individuabili nei beni che, nella valutazione sociale, vengono considerati sostanzialmente uguali, per l'identità dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione, anche se ciascuno di essi è provvisto di ulteriori caratteristiche individualizzanti, le quali sono però considerate non essenziali, così da essere sostituibili e surrogabili fra loro".

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 dispone che il valore dei beni rileva sino all'esercizio in cui lo stesso risulta integralmente ammortizzato in base ai coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.
Al riguardo, si precisa che per valore del bene deve intendersi quello fiscalmente riconosciuto. Ne consegue che nel caso di acquisto, ad esempio, di autovetture soggette alle limitazioni di deducibilità contenute nel nuovo art. 121-bis del Tuir, il valore dell'acquisizione dei suddetti beni, ai fini dell'agevolazione in argomento, rileverà nei limiti in esso indicati.
Con riguardo, inoltre, ai beni acquisiti in proprietà, si deve prescindere dalle modalità di deduzione delle quote di ammortamento ("ridotte", "anticipate", "accelerate" o deduzione integrale per beni di costo unitario inferiore ad un milione), di fatto adottate dal soggetto, in quanto l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 dispone che il valore del bene rileva, ai fini dell'agevolazione, fino all'esercizio in cui lo stesso risulta ammortizzabile in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti con il predetto D.M. 31 dicembre 1988.
Ancorché la norma non disponga espressamente, si ritiene che la condizione sopra posta sia riferibile anche ai beni che sono stati acquisiti in locazione finanziaria; al riguardo, si rammenta che affinché l'acquisizione dei beni in leasing rilevi ai fini DIT il contratto di locazione finanziaria deve avere durata almeno pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988 mentre, per i beni immobili, il contratto deve avere una durata non inferiore a otto anni.
Le eventuali cessioni di beni strumentali di cui all'art. 67 e 68 del Tuir, prima del loro completo ammortamento, comporta, come già precisato, la rilevanza del valore del bene ceduto ai fini del computo dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. in commento in relazione ai giorni di possesso.

RAGGUAGLIO TEMPORALE DELLA VARIAZIONE IN AUMENTO

Ciò posto, si precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del provvedimento in esame, qualora l'impresa sia iniziata in corso d'anno l'importo della variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso rispetto all'intero anno, atteso che la remunerazione ordinaria, stabilita con apposito decreto ministeriale, è riferita all'anno solare.

ECCEDENZA DELLA PARTE DI REDDITO CHE FRUISCE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA RISPETTO AL REDDITO COMPLESSIVO NETTO

Si fa presente che qualora la quota del reddito dell'impresa assoggettabile all'aliquota ridotta, risulti superiore all'intero reddito imponibile dell'impresa stessa, l'eccedenza non puo essere utilizzata ai fini DIT e, conseguentemente, è persa.

REMUNERAZIONE ORDINARIA DEL CAPITALE INVESTITO

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. in esame, la remunerazione ordinaria da applicare all'incremento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, al fine di individuare l'importo della parte del reddito imponibile da assoggettare ad aliquota d'imposta ridotta, è determinata, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi con riferimento a ciascun esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio.
Tale coefficiente deve essere applicato alla base DIT determinata secondo le indicazioni fornite nei paragrafi da 4 a 8.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF

Il reddito d'impresa dichiarato dall'imprenditore individuale e dai soci persone fisiche di società di persone commerciali può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento, relativamente alla parte del predetto reddito d'impresa corrispondente all'ammontare agevolato determinato con i criteri indicati nei precedenti paragrafi.

L'espressione "assoggettato separatamente" contenuta nel comma 2 dell'art. 5, comporta, nella sostanza, l'applicazione di un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è fissata nella misura del 19 per cento. E bene precisare, tuttavia, che tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche esercenti attività d'impresa e dei soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del Tuir.
In sostanza, ai fini della formazione degli scaglioni di cui all'art. 11 del Tuir per la determinazione dell'imposta Irpef, il reddito d'impresa agevolato, in presenza di altri redditi imponibili, concorrerà alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorrenza del suo intero ammontare; pertanto, gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungeranno a quello agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi.

Esempio:

Reddito di partecipazione in impresa agevolato ai fini DIT:	*Lire 40.000.000*
Reddito di partecipazione in impresa non agevolato:	*Lire 15.000.000*
Reddito di lavoro dipendente:	*Lire 95.000.000*
Totale reddito imponibile:	*Lire 150.000.000*

Scaglioni di reddito (Lire)				**Aliquota d'importo**
da	*0*	*a*	*7.200.000*	*10%*
da	*7.200.001*	*a*	*14.400.000*	*22%*
da	*14.400.001*	*a*	*30.000.000*	*27%*
da	*30.000.001*	*a*	*60.000.000*	*34%*
da	*60.000.001*	*a*	*150.000.000*	*41%*
da	*150.000.001*	*a*	*300.000.000*	*46%*
oltre			*300.000.000*	*51%*

Calcolo dell'imposta Irpef sul reddito compessivo, escluso il reddito d'impresa agevolato DIT

Scaglioni di reddito (Lire)				**Aliquota d'importo**	**Importo** (Lire)
da	*0*	*a*	*7.200.000*	*10%*	*0 (imposta sostitutiva)*
da	*7.200.001*	*a*	*14.400.000*	*22%*	*0 (imposta sostitutiva)*
da	*14.400.001*	*a*	*30.000.000*	*27%*	*0 (imposta sostitutiva)*
da	*30.000.001*	*a*	*40.000.000*	*34%*	*0 (imposta sostitutiva)*
da	*40.000.001*	*a*	*60.000.000*	*34%*	*6.800.000*
da	*60.000.001*	*a*	*150.000.000*	*41%*	*36.900.000*
			Totale imposta ordinaria Irpef		*43.700.000*

Il reddito agevolato ai fini DIT pari a L. 40.000.000 sarà assoggettato separatamente all'Irpef con aliquota del 19 per cento, quindi:

L. 40.000.000 x 19% = L. 7.600.000 (imposta separata Irpef)

Ciò posto, appare utile precisare che il predetto calcolo ai fini della determinazione del reddito imponibile riguarda esclusivamente gli imprenditori individuali e i soci persone fisiche delle società di persone, con esclusione, pertanto, dell'ipotesi in cui i soci siano società di persone ovvero di capitali, atteso che il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. in esame, nello stabilire l'aliquota agevolata del 19 per cento, precisa che il reddito agevolato "tuttavia... concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società personali ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del Tuir".

PASSAGGIO DAL REGIME DI CONTABILITA SEMPLIFICATA A QUELLO DI CONTABILITA ORDINARIA ANCHE PER OPZIONE IRREVOCABILE

Il comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. in commento dispone che, se l'obbligo per la tenuta della contabilità ordinaria, anche per effetto di esercizio di opzione irrevocabile, decorre da un periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996, è necessario fare riferimento, ai fini delle variazioni in aumento del capitale investito e delle riduzioni dei debiti, agli elementi patrimoniali di apertura risultanti all'inizio del periodo d'imposta in cui sorge l'obbligo medesimo nonché ai beni strumentali acquisiti a decorrere dell'esercizio stesso. Al riguar-

do, si fa presente che i predetti elementi risultanti dalla situazione patrimoniale da redigere con riferimento all'inizio del periodo d'imposta, dovranno essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, che disciplina le modalità di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria.

ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE

L'art. 7 del D.Lgs. in esame stabilisce che le disposizioni relative alla disciplina della DIT hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996; pertanto, per i soggetti interessati alla compilazione del presente modello di dichiarazione, la prima applicazione della DIT si avrà già con l'esercizio 1997.

6.2 SEZIONE II Operazioni di riorganizzazione dell'attività produttiva

PREMESSA

Il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, in vigore dall'8 novembre 1997, contiene una particolare disciplina riguardante le operazioni che ordinariamente vengono utilizzate per riorganizzare l'attività produttiva.
I procedimenti di riorganizzazione interessati dal citato D.Lgs. sono i seguenti:
- cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento;
- conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento;
- scambi di partecipazioni;
- fusioni e scissioni.

In particolare, con l'art. 1 del D.Lgs. in esame è stata istituita un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 27 per cento, sulle plusvalenze derivanti da:
- cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni (comma 1);
- cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci (comma 3).

Tale disposizione trova applicazione per le cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento poste in essere dalla data dell'8 novembre 1997.

PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA

Ambito soggettivo
La norma stessa si riferisce a tutti i soggetti che realizzano una plusvalenza, determinata ai sensi dell'art. 54 del Tuir, esclusi i casi di realizzo nel corso di una procedura concorsuale. Ne consegue che il regime agevolativo in esame si rende applicabile nelle ipotesi di plusvalenze per cessioni di aziende realizzate in caso di liquidazione ordinaria.
La norma agevolativa si rivolge ai soggetti che conseguono la plusvalenza nell'esercizio di attività commerciali sia in regime di contabilità ordinaria sia in regime di contabilità semplificata.
La norma in esame si applica anche in caso di cessione dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale che ha concesso in affitto o in usufrutto l'azienda medesima, fermo restando ovviamente l'ulteriore condizione del possesso triennale di cui si dirà nel prosieguo.

Ambito oggettivo
Con riferimento alle cessioni di aziende, va precisato che nel termine "cessione" si comprendono solo le cessioni a titolo oneroso che comportano il trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell'azienda; conseguentemente non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione stessa gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, quali, ad esempio, l'usufrutto dell'azienda.
Rientrano nella nozione di cessione anche le ipotesi di assegnazione, di conferimento e di permuta dell'azienda.
Con riferimento al termine "aziende", si precisa che esso va inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa.
Con riferimento al requisito del possesso per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, si precisa che tale termine va computato, ai sensi dell'art. 2963 del c.c., avendo riguardo al giorno in cui l'azienda è stata acquisita o l'impresa si è costituita indipendentemente dall'acquisto dei singoli beni che concorrono alla formazione dell'azienda. Così, ad esempio, nel caso in cui un'impresa acquisti il 30 giugno 1996 un macchinario per la propria azienda, costituita il 10 maggio 1994, e ceda l'azienda il 30 novembre 1997, egli potrà avvalersi della disposizione agevolativa in commento.

Si fa presente, inoltre, che in caso di cessione di azienda precedentemente concessa in affitto o in usufrutto, ai fini della sussistenza del requisito triennale, si tiene conto anche del periodo in cui l'azienda è stata concessa in affitto o in usufrutto.

PLUSVALENZA DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO

Ambito soggettivo

Il comma 3 dell'art. 1 prevede un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Condizione per l'applicazione di tale regime è che tali partecipazioni risultino iscritte negli ultimi tre bilanci come partecipazioni di controllo o di collegamento tra le immobilizzazioni finanziarie.
La norma si rivolge solo ai soggetti che conseguono la plusvalenza nell'esercizio di attività commerciali in regime di contabilità ordinaria.

Ambito oggettivo

Per quanto riguarda il termine "cessione" valgono le considerazioni svolte relativamente alla cessione di aziende.
La nozione di "controllo o di collegamento" è quella che risulta dall'art. 2359 del c.c..

Tanto premesso, occorre rilevare che la norma in commento riferisce la situazione di controllo o di collegamento esclusivamente alle partecipazioni oggetto di cessione e prescinde quindi dal controllo o collegamento realizzati su altri presupposti.
In considerazione di ciò, non rilevano ai fini in esame:
- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate non mediante una partecipazione al capitale di rischio ma esclusivamente per effetto di particolari vincoli contrattuali;
- le partecipazioni che non danno diritto di voto (come, ad esempio, quelle rappresentate da azioni di risparmio o privilegiate);
- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate anche per effetto del possesso di diritti di usufrutto sulle azioni.

Per quanto riguarda il requisito della iscrizione delle suddette partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci dell'impresa cedente va precisato che l'iscrizione delle partecipazioni in esame deve risultare dagli ultimi tre bilanci degli esercizi precedenti quello in cui si è verificata la cessione.
Le partecipazioni cedute possono non essere detenute ininterrottamente nel periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo ed il terz'ultimo bilancio precedente quello in cui si è verificata la cessione.
Per i soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dall'art. 2424 e seguenti del c.c. e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, la condizione della iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni di controllo o di collegamento risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Si precisa che il rispetto delle suddette condizioni presuppone il concorso dei seguenti requisiti:
- chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una partecipazione;
- il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato interamente attraverso la partecipazione;
- il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della cessione;
- per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento;
- nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta può anche non essere oggettivamente una quota di controllo purché mediante essa il cessionario acquisisca il controllo tenendo conto anche dell'eventuale partecipazione già in possesso del cessionario medesimo;
- nel caso di partecipazioni di collegamento la quota ceduta deve essere anche oggettivamente di collegamento;
- i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione.

Relativamente al caso in cui la partecipazione ceduta sia stata iscritta con diversa consistenza negli ultimi tre bilanci precedenti alla cessione (ferma restando naturalmente la posizione di controllo o di collegamento che deve sussistere in ognuno dei tre bilanci), la disciplina agevolativa si renderà applicabile con riferimento all'intero ammontare delle partecipazioni cedute.
In proposito valga il seguente esempio.
Si ipotizzi il caso in cui il collegamento nella società A sia assicurato dal possesso di una partecipazione pari al 20 per cento del suo capitale sociale.

Se l'imprenditore ha iscritto la predetta partecipazione nella misura del 20 per cento nel terzo e nel secondo bilancio antecedente alla cessione e nella misura del 51 per cento nel bilancio immediatamente antecedente alla cessione medesima, quest'ultima anche per la parte eccedente il 20 per cento darà luogo all'applicazione del regime agevolato.

REGIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI

Con riferimento alle cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento per le quali sussistano i requisiti temporali previsti dalle disposizioni in esame si possono configurare due regimi di tassazione delle relative plusvalenze:

- quello ordinario, con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 54 del Tuir;
- quello opzionale, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. in esame.

Regime ordinario
Quando la cessione ha per oggetto un'azienda, le plusvalenze conseguite possono, a scelta dell'imprenditore, essere assoggettate a tassazione ordinaria ovvero a tassazione separata a condizione, in quest'ultimo caso, che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale le plusvalenze sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa e che l'azienda sia posseduta da più di cinque anni.
In caso di tassazione ordinaria, la plusvalenza è realizzata ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. *a)*, del Tuir ed è determinata ai sensi del comma 2 del citato articolo.
Detta plusvalenza concorre, ai sensi del comma 4 del più volte richiamato art. 54 del Tuir, a formare il reddito imponibile dell'imprenditore interamente nell'esercizio del realizzo oppure, a sua scelta, per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In caso di tassazione separata, la plusvalenza di cui trattasi è assoggettata all'imposta personale determinata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Tuir, applicando all'ammontare conseguito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti.
Nel caso in cui l'imprenditore individuale cede l'unica azienda, perdendo in tal modo lo status di imprenditore, potrà assoggettare a tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 54 del Tuir, senza possibilità di fruire della rateizzazione, la plusvalenza realizzata, oppure, assoggettare la stessa a tassazione separata se l'azienda è posseduta da più di cinque anni, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'imposta sostitutiva prevista dal decreto in esame e di effettuare il versamento rateale previsto dall'art. 2 dello stesso decreto.
Qualora, invece, la cessione abbia ad oggetto una partecipazione di controllo o di collegamento, la plusvalenza realizzata concorre a formare il reddito, ai sensi dell'art. 54 del Tuir, senza possibilità di applicare l'imposta separatamente in virtù del richiamato art. 16 del Tuir medesimo che trova applicazione soltanto con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aziende.

Regime sostitutivo
L'applicazione dell'imposta sostitutiva è un regime opzionale di tassazione al quale si accede compilando il prospetto di liquidazione dell'imposta sostitutiva contenuto nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate.
La disposizione in esame prevede che qualora in un periodo di imposta sono poste in essere più operazioni, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata relativamente ad ogni singola operazione.
Per singola operazione deve intendersi un'operazione di cessione avente le caratteristiche indicate ai commi 1 e 3 dell'articolo in esame e, pertanto, avere ad oggetto un'azienda posseduta per un periodo non inferiore a tre anni ovvero una partecipazione di controllo o di collegamento iscritta come tale nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci.

IL REGIME FISCALE DEI CONFERIMENTI DI AZIENDE E DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO

L'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997 contiene la disciplina fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Le operazioni di conferimento disciplinate dall'art. 3 del provvedimento in esame sono quelle aventi ad oggetto aziende e partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c.
Per quanto riguarda il conferimento di azienda bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l'azienda stessa sia situata all'estero.
Nel caso in cui l'azienda sia situata all'estero i conferimenti sono rilevanti ai fini in esame solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali.

Restano escluse le ipotesi di conferimento di azienda previste dall'art. 81, comma 1, lett. *h)* ed *h-bis)*, del Tuir poiché non effettuate nell'esercizio di attività commerciali.
Nel caso, invece, in cui l'azienda sia situata in Italia i conferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 in esame, sono rilevanti anche se il conferente e/o il conferitario è un soggetto non residente.
Per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, va precisato che gli stessi rilevano ai fini in esame se effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali.
L'operazione di conferimento è rilevante anche quando la partecipazione conferita riguarda una società o un ente non residente.
Per quanto riguarda la nozione di azienda si rinvia a quanto precisato a proposito delle cessioni di aziende.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997, il regime previsto dal citato art. 3, si applica alle succitate operazioni di conferimento poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. (8 novembre 1997).

LA DISCIPLINA APPLICABILE AI CONFERIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 358 DEL 1997

Modalità di determinazione della plusvalenza imponibile

Ai sensi del comma 1 dell'art. 3, nelle ipotesi di conferimento sopra evidenziate, ai fini dell'applicazione dell'art. 54 del Tuir, la plusvalenza derivante dal conferimento stesso deve essere determinata assumendo come valore di realizzo il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda, in caso di conferimento di azienda, o alle partecipazioni, in caso di conferimento di partecipazioni, nelle scritture contabili del conferitario.
In considerazione di quanto sopra, la plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza tra il valore di realizzo, e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto, rispettivamente, dell'azienda o della partecipazione conferita.
Tale modalità di determinazione del valore di realizzo costituisce, relativamente alle operazioni in questione, una implicita deroga alla regola posta in via generale dall'art. 9 del Tuir.
Nel caso di operazioni di conferimento non aventi le caratteristiche in precedenza illustrate (come ad esempio il conferimento di singoli beni), la plusvalenza imponibile continua ad essere determinata avendo riguardo alla nozione di valore normale, delineata dall'art. 9 del Tuir. Inoltre, considerato l'espresso richiamo all'art. 54 del Tuir, contenuto nella norma in esame, ne deriva che quest'ultima non trova applicazione con riferimento alle eventuali minusvalenze da conferimento, per le quali, quindi, rimane applicabile la disciplina dettata dagli articoli 9 e 66 del Tuir.
Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto un'azienda, l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'azienda conferita.

Regimi di tassazione applicabili

Per le operazioni di conferimento i regimi di tassazione applicabili sono quindi i seguenti:

- quello ordinario, secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d'impresa;
- quello opzionale, consistente nell'applicazione alle predette plusvalenze da conferimento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del provvedimento in esame, qualora ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell'azienda ovvero dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento.

In proposito, salvo quanto già precisato con riferimento alla determinazione delle plusvalenze che avviene assumendo come valore di realizzo il maggiore tra quello attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute e quello attribuito dal conferitario all'azienda o alle partecipazioni conferite, valgono, relativamente ai regimi di tassazione applicabili alle suddette plusvalenze, le precisazioni già fornite in merito alle cessioni di aziende e di partecipazione di controllo o di collegamento.

CONFERIMENTO DELL'UNICA AZIENDA DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

L'art. 3, comma 3, del provvedimento in esame disciplina l'ipotesi della cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute dall'imprenditore individuale a seguito del conferimento dell'unica azienda posseduta, stabilendo che la cessione stessa si considera effettuata nell'esercizio di attività d'impresa e, a tal fine, viene fatta salva l'applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. *g)*, del Tuir qualora ne sussistano i presupposti alla data del conferimento.

Il medesimo comma 3 stabilisce, inoltre, che la cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento viene assoggettata alla disciplina prevista dal D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102.
Nell'ipotesi in esame, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione è assoggettata a tassazione ordinaria interamente nell'esercizio del realizzo, senza poter usufruire della rateizzazione prevista dall'art. 54, comma 4, del Tuir.
La medesima plusvalenza è assoggettabile a tassazione separata con l'aliquota determinata ai sensi dell'art. 18 del Tuir, qualora l'azienda conferita sia stata posseduta da più di cinque anni alla data del conferimento.
Il meccanismo di tassazione delle cessioni delle partecipazioni secondo i criteri del reddito d'impresa viene meno qualora la cessione stessa sia effettuata oltre i tre anni dal conferimento. In tal caso riemerge il regime naturale di tassazione per le plusvalenze conseguite nel caso in esame e, pertanto, saranno applicabili le imposte sostitutive previste dal D.L. n. 27 del 1991, convertito nella L. n. 102 del 1991.
Per espressa previsione di legge in tale ipotesi si assume come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del comma 1 dell'art. 3 in esame.
Conseguentemente, a seguito del conferimento, i fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'imprenditore individuale vengono meno in quanto quest'ultimo perde la qualifica di imprenditore e, pertanto, tali fondi sono assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie nel periodo d'imposta in cui il conferimento stesso è effettuato.
In caso di conferimento dell'impresa familiare, il titolare dell'impresa stessa che acquisisce le partecipazioni dalla società conferitaria dovrà liquidare i diritti di credito dei collaboratori familiari relativi agli incrementi patrimoniali loro spettanti secondo le regole civilistiche, senza che da ciò derivino conseguenze fiscali in ordine al valore delle dette partecipazioni.

LA DISCIPLINA APPLICABILE AGLI SCAMBI DI PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 358 DEL 1997

Ai fini del provvedimento in esame, sono considerati scambi di partecipazioni le seguenti operazioni:

- la permuta, con la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)* del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lett. *a)* e *b)*, attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie (comma 1);
- i conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del c.c. (comma 2).

Il regime previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997 si applica alle operazioni poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. (8 novembre 1997).

LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI

Lo scambio di partecipazioni realizzato tramite permuta
Il comma 1 dell'articolo in esame considera come scambio di partecipazioni la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)* del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lett. *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 del Tuir.
Ai fini della definizione dei soggetti che intervengono nell'operazione, si indica di seguito come:
1) società acquirente, la società che intende acquisire o integrare il controllo;
2) società scambiata, la società della quale si intende acquisire il controllo;
3) soggetti scambianti, i soci della società scambiata.
Sia la società acquirente che la società scambiata devono essere entrambe società od enti soggetti all'Irpeg, residenti nel territorio dello Stato, mentre i soggetti scambianti non è necessario che abbiano la qualifica di imprenditori.
Sotto il profilo oggettivo, invece, è richiesto che lo scambio abbia ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.
Va inoltre sottolineato, sul piano dei requisiti oggettivi, che l'operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta è rilevante ai fini dell'articolo in esame indipendentemente dall'ammontare del conguaglio in denaro eventualmente pattuito dalle parti contrattuali sempreché, sul piano civilistico, l'entità del conguaglio in denaro non sia tale da snaturare l'operazione di permuta.
Con riguardo al requisito del controllo, valgono le medesime considerazioni svolte in merito alle operazioni di cui all'art. 1.

Lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento
Lo scambio di partecipazioni può essere attuato anche mediante operazioni di conferimento nella società acquirente da parte dei soci imprenditori che detengono partecipazioni nella società scambiata.

Regimi applicabili
Lo scambio di partecipazioni mediante permuta non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percepiente.
In proposito si rileva che il riferimento al "costo" delle azioni o quote previsto dal citato articolo, è da intendersi come "valore fiscale" delle predette partecipazioni.
Nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate ad un valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date in cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma in esame e, pertanto, l'operazione di permuta non potrà beneficiare del suddetto regime di neutralità e sarà, quindi, sottoposta al regime ordinario stabilito per la cessione di beni.
Il regime fiscale attribuito alle operazioni di conferimento di partecipazioni è diverso da quello previsto per le operazioni di permuta.
In sostanza, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento sono valutate in misura proporzionalmente corrispondente al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento.
L'adozione di tale criterio può comportare la evidenziazione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente.
Nel caso infatti in cui la conferitaria dovesse iscrivere la partecipazione ricevuta ad un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto alla stessa presso la conferente, la conferente medesima è tenuta a rilevare una plusvalenza pari alla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione conferita presso la conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione stessa presso di essa.
In proposito valga il seguente esempio:
Si ipotizzi che una partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata dopo il conferimento iscritta al medesimo valore nella contabilità della conferitaria.
In tal caso non emerge alcuna plusvalenza in capo alla conferente in quanto la stessa assume le partecipazioni ricevute allo stesso valore fiscale attribuito alle partecipazioni acquisite dalla conferitaria.
Si ipotizzi viceversa che la suddetta partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata iscritta nella contabilità della conferitaria al valore di stima di 100.
In tal caso in capo alla conferente emerge una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore delle partecipazioni iscritte presso la conferitaria (100) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (80) presso la conferente.
D'altra parte le partecipazioni ricevute dalla conferente assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari all'incremento di patrimonio netto formato dalla conferitaria a seguito del conferimento (nell'esempio 100).
Si rileva infine che le plusvalenze emergenti dallo scambio di partecipazioni possono essere assoggettate sia al regime ordinario di tassazione che a quello sostitutivo previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 358 del 1997, ove ricorrono i presupposti.
In caso di applicazione del regime sostitutivo previsto dal citato art. 1, l'opzione va effettuata compilando il modello per la liquidazione dell'imposta sostitutiva.

6.3
SEZIONE III
Il riporto delle perdite

LE PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.
La disciplina in essa contenuta si applica anche ai soggetti che nel 1997 si trovano nel primo periodo d'imposta ovvero in uno dei primi tre periodi d'imposta.
Così, ad esempio, nel caso in cui l'attività di impresa sia iniziata nel corso del 1995, rientrano nel beneficio in esame le perdite conseguite nel 1997, mentre si applica la disciplina del riporto in cinque periodi d'imposta relativamente alle perdite realizzate negli anni 1995 e 1996.

SEZIONE IV Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. *a)*, n. 2), dell'art. 21 della citata L. 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lett. *c)* del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. *c)* del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dal 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. *c)* del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale.

R7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

ATTENZIONE ☞ *I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.*

Il **quadro RF** si compone:
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef»;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor»;

e dei seguenti prospetti:
- dati di bilancio;
- dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri (art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995);
- conferimenti agevolati.

Gli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria devono compilare il "prospetto dei crediti" da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66 del Tuir. Tale prospetto è contenuto nel quadro RS.

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa.

7.2 Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef

Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF1** (o **RF2**), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.
Con riferimento al **rigo RF3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in Appendice la voce Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. *b)* del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF23**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS3** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF3**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS4** del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo RF3** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir, nel testo vigente fino al periodo d'imposta 1997, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS5** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF24** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS6** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF4** unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti esercizi.

Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di persone o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RF5** (o, in caso di perdita, nel rigo **RF26**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo RF25** (o, in caso di perdita, nel rigo **RF21** tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto nei **righi RF7** e **RF27** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF6** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 52 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, derivanti dalle tariffe d'estimo, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale degli immobili è rivalutata del 5 per cento.
I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. *c)*, del Tuir devono indicare:
- nel **rigo RF6** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF7** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;

- nel **rigo RF27** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. *b)*, del Tuir determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF6** il reddito agrario;
- nel **rigo RF21** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF7** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF27**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF6** il reddito agrario;
- nel **rigo RF7** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF27** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare:
- nel **rigo RF7** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF27** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF6** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF6** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF8** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

■ "RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI PENALI
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.
(Consultare nell'Appendice del Fascicolo base la voce "Sanzioni")

■ "RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI AMMINISTRATIVI
Art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

ATTENZIONE ☞ *I contribuenti che, in applicazione dell'abrogato art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, abbiano provveduto in data antecedente al 1° aprile 1998 al versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati, devono indicare i suddetti ricavi nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso.*
(Consultare nell'Appendice del Fascicolo base la voce "Ravvedimento operoso")

■ "ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI"
Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662.
(Consultare nelle Istruzioni comuni ai quadri RE, RF e RG, la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi")

Nel **rigo RF9** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza);

Nel **rigo RF10** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RF11** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Imposte indeducibili").

Nel **rigo RF12** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle deducibili ai sensi della lett. *c-quater)* del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir, o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF14** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in Appendice la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa"). In tale rigo, per effetto dell'art. 21, comma 4, lett. a), n. 2, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali (vedere la voce "Plusvalenze iscritte" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF15** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir (Vedere in Appendice la voce "Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza").

Nel **rigo RF16** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo RF20** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF21** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati, (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento");
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quelle determinate in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir.
  Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;

- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Rimborsi per trasferte");
- *l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG).*

Nel rigo **RF28** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa (vedere in Appendice la voce "Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF29** vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in Appendice la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo RF30** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfettaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, convertito dalla L. 10 febbraio 1996, n. 58 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF31** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprende in tale rigo, fra l'altro:
- l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi").

Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli, nel rigo RN17 del quadro RN.

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, possono essere indicate tra le altre variazioni in diminuzione le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi.

Nel **rigo RF33** va indicata la differenza tra il totale delle variazioni in aumento (rigo RF22) e il totale delle variazioni in diminuzione (rigo RF32).

Nel **rigo RF34** va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile o perdita risultante dal conto economico (righi RF1 o RF2) e quello indicato al rigo RF33.

Nel **rigo RF35** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* del predetto comma, e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere in Appendice la voce «Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale»).
L'ammontare deducibile va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo RF34, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo RF36** va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito (o la perdita) di rigo RF34 e le erogazioni liberali di rigo RF35.

Nel caso in cui nel **rigo RF36** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF37** deve essere indicata la perdita di rigo RF36, al netto dei proventi esenti, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli art. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF38** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nella colonna 1 dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RF39** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RF40** va indicato il reddito assoggettabile nel presente periodo d'imposta ad aliquota ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997, e risultante dal rigo RJ15.

Se nel rigo RF39 è indicata una perdita, nel rigo **RF43** va indicato zero, senza compilare i **righi** da **RF40** a **RF42**.

ATTENZIONE ☞ *Si fa presente che tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone ed assimilate. Altrimenti la perdita deve essere indicata al campo 5 del rigo RS18 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, inserito nel quadro RS se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS19 dello stesso prospetto se trattasi di perdite riportabili senza limiti di tempo (vedere nelle novità del reddito d'impresa il paragrafo "Il riporto delle perdite").*
Se l'importo di ***rigo RF41*** *è positivo, nel* ***rigo RF42*** *va indicato l'importo delle perdite derivante da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo* ***RF41****.*

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo **RF41** si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo **RF41**) con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei campi del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.
Per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria .

Nel **rigo RF44** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN17del quadro RN (vedere in Appendice la voce Credito d'imposta sui dividendi").

Nel rigo medesimo è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società "madri", riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, ai quali si applica il regime dell'art. 96-*bis* del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili.

Nel **rigo RF45** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").
Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei righi da RN15 a RN17 del quadro RN.
Tra detti crediti sono compresi:
- credito d'imposta eventualmente spettante per le nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997;
- il credito per le imposte pagate all'estero;
- il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della L. n. 408 del 1990, 26, comma 5, della L. n. 413 del 1991 e 2, comma 142, della L. 662 del 1996, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti all'imprenditore.

Nel **rigo RF46** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1997, per la quota spettante all'imprenditore.
Si fa presente che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n.512, convertito, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del Tuir.

7.3 Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-*bis*) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").
Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo I del Tuir relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di **rigo RF34**, che va riportato nel **rigo RF47**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini Irpef, aumentandolo ovvero diminuendolo.
Tra le variazioni in aumento vanno indicate:
- nel **rigo RF49**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata (art. 117, comma 2, del Tuir).

Tra le variazioni in diminuzione vanno indicati:
- nel **rigo RF51**, i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (vedere in Appendice la voce "Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili");
- nel **rigo RF54**, l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. L'ammontare di reddito esente ai fini Ilor deve risultare dal prospetto "esenzioni territoriali" contenuto nel quadro RS;
- nel **rigo RF55**, i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2, del Tuir).

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini Ilor o solo ai fini Irpef, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor, va ricalcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 del Tuir.
A tal fine, i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir.
I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della L. n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali

redditi oggettivamente esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 115 del Tuir, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini Irpef, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.

La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi deducibili ai fini Irpef e quello deducibile ai fini Ilor va indicata nel **rigo RF49** se positiva o nel **rigo RF55** se negativa.

Nel **rigo RF57** va indicato il reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, risultante dalla differenza tra la somma degli importi dei **righi RF47** e **RF50** e l'importo di **rigo RF56**.

Nel **rigo RF58** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* del predetto comma, e quelle previste dall'art.25, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.
L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo RF57**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo RF60** vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, escluse dall'Ilor, per effetto dell'art. 115, comma 2, lett. *c)*, del Tuir o che sono imputate al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RF61** va indicato il reddito d'impresa del titolare. L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel **rigo RO1** del quadro RO.

Nei **righi RF62** e **RF63** va indicato, rispettivamente, l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

7.4 Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da F64 a F72, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righi RF64 e RF65** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.
Nel **rigo RF66** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir.
Nel **rigo RF69** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.
Nel **rigo RF70** va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.
Nel **rigo RF71** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. *a)* e *b)*, e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.
Nel **rigo RF72** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. *a)* e *b)*, e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

7.5 Prospetto dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. *c)*, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

ATTENZIONE *In riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.*

In particolare nel rigo:

- **RF73** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.
  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

- **RF74** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 53 del Tuir evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. *d)* del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui originano ricavi).
- **RF75** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie,semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

- **RF76** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.

- **RF77** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1997 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

- **RF78** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1997 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

- **RF79** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

- **RF80** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale

elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltato in tutto o in parte la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo RF87** "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

- **RF81** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo RF87** "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

- **RF82** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

  Nel **campo 1** dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

- **RF83** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli

artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonchè le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir.
Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

- **RF84** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

- **RF85** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

- **RF86** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.
- **RF87** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del «Costo per la produzione dei servizi» da indicare al rigo RF80.

Nel **rigo RF88**, **colonna 1** va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di indetraibilità determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri di cui all'art. 19, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel rigo **RF88**, **colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nel rigo **RF88, colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da *a)* ad *f)* dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere *g)* e *h)* dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.

7.6
Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della L. 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel rigo **RF89**, nelle **colonne** da **1** a **4**, si precisa che:
- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

R8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

8.1
Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali che non avendo optato per il regime di contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n.154, determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir poiché nell'anno 1996 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

ATTENZIONE ☞ *Si ricorda che il presente quadro va compilato anche dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

ATTENZIONE ☞ *Tale quadro, inoltre, va compilato dai contribuenti minimi che determinano forfetariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere le istruzioni al **rigo RG27**).*

Il quadro deve essere, altresì, compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1997 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.
Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 1996 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1997 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito relativo all'anno 1997 i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

ATTENZIONE ☞ *I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.*

Il **quadro RG** si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor".

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa.

Nel **rigo RG1**, **colonna 1**, va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle **colonne 2** e **3**) ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir. Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti previsto per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di indetraibilità determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri di cui all'art. 19, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG).

Nel **rigo RG1, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibili a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nel rigo **RG1, colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da *a)* ad *f)* dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere *g)* e *h)* dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.

8.2 Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef

Nei **righi** da **RG2** a **RG9** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura anche in sospensione di imposta.
Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Si ricorda che gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte vanno indicati nel rigo RG9.
Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del **rigo RG2**, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla L. n. 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta L. n. 730, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., singoli ed associati, e dai loro familiari di cui dall'art. 230-bis del c.c., attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nell'apposito spazio del **rigo RG22**, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfettariamente riconosciuti.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. *d)* del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. *c)*, del comma 1 dello stesso art. 53.

Nel **rigo RG4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

■ "RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI PENALI
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516. (Consultare nell'Appendice del fascicolo base la voce "Sanzioni")

■ "RAVVEDIMENTO" AI FINI AMMINISTRATIVI
Art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

ATTENZIONE ☞ *I contribuenti che, in applicazione dell'abrogato art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 19/3, abbiano provveduto in data antecedente al 1° aprile 1998 al versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati, devono indicare i suddetti ricavi nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso. Consultare nell'Appendice del fascicolo base la voce "Ravvedimento operoso".*

■ "ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI"
Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662.
(Consultare nelle Istruzioni comuni ai quadri RE, RF e RG, la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi")

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in Appendice la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. *b)* del comma 1 dell'art.54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **quadro RS, rigo RS4** relativa a quelle, da indicare nel **rigo RS3** del predetto modello, che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello stesso rigo RG5 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1997 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa (vedere in appendice la voce "Plusvalenze patrimoniali").

ATTENZIONE *Si fa presente, che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.*

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5). Vanno, pertanto, indicate anche le sopravvenienze attive che derivano dal contributo statale per la rottamazione di autoveicoli.

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta **1997**, da evidenziare nel **quadro RS, rigo RS5**, la scelta va effettuata indicando nel **rigo RS6** del predetto modello la quota costante.

Nel rigo RG6, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederlo.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel **1996**, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1996 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che trattasi di indennità relativa a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata prevista la tassazione separata);
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati;
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG9.

Nei **righi** da **RG11** a **RG22** sono elencati i componenti negativi di reddito.
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla L. n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 413 del 1991, non devono indicare nei righi da RG11 a RG22 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di rigo RG22.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1997 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1997 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra tali costi quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli

installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RG21 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

ATTENZIONE ☞ *Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG).*

Nel **rigo RG15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail) rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni diverse da quelle di lavoro dipendente sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo, si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RG21 "spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Ai fini della compilazione del predetto rigo RG15 si precisa, altresì, che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il di-

pendente o il collaboratore è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel;

- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

ATTENZIONE ☞ *Si fa, altresì, presente che la deduzione delle spese per prestazioni di lavoro dipendente è consentita qualora il contribuente abbia provveduto all'annotazione globale delle stesse nelle scritture contabili previste dagli art. 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempreché le stesse, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.*

Nel **rigo RG16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nel **campo 1**, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in Appendice la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione"). Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel **campo 2** deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere *indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività* nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RG17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt.67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (Appendice "Immobili strumentali relativi all'impresa"). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa agli immobili ed all'avviamento.
Si precisa, altresì, che con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-*bis*, del Tuir.

Nel rigo **RG18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva.

Nel **rigo RG19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

ATTENZIONE ☞ *Con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG).*

Nel **rigo RG20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, diversi dai mezzi di trasporto a motore i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-*bis* dell'art. 67 del Tuir.

ATTENZIONE ☞ *Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG).*

Nel **rigo RG21** vanno indicate le spese sostenute per: acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; tenuta della contabilità; trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo dei medesimi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione, di riparazione, per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del «Costo per la produzione dei servizi» da indicare al rigo RG14.
Ai fini della compilazione dei righi da RG17 a RG21 in presenza di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di spese sostenute per l'utilizzazione di mezzi di trasporto a motore, vedere in Appendice la voce "Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa" e la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG).

Nel **rigo RG22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente non dedotte in base al criterio di competenza;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *d)*, del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in Appendice la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel **rigo RG20**;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in Appendice la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Le spese di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti:
- la deduzione forfettaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, convertito dalla L. 10 febbraio 1996, n. 58, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. *a)* del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano quindi esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-*bis* dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere *c-ter)* e *c-quater)* del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione");
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG23** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG11 a RG22.

Nel **rigo RG24** va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG23.

Nel **rigo RG25** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lett. *c-quater* dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367.

Nel **rigo RG26** va indicata la differenza tra gli importi dei righi RG24 e RG25.

Contribuenti minimi

Il reddito delle imprese minime, di cui alla L. n. 662 del 1996, è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

Al riguardo, vedere la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi" nelle Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG.

Nel **rigo RG27** che va compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:
- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva (*ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità*); nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 3** l'importo risultante dal prodotto di colonna 1 per colonna 2, che rappresenta la determinazione forfetaria del reddito dell'impresa.

Quota dei collaboratori familiari

Nel **rigo RG28** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nel **campo 1** deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Reddito (o perdita) di impresa del titolare

Nel **rigo RG29** va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi RG26 e RG28. Per i contribuenti minimi in tale rigo va indicata la differenza degli importi di rigo RG27 ed RG28.

Se nel rigo RG29 è indicata una perdita la stessa va riportata nel rigo RG31 senza compilare il rigo RG30. Al riguardo, si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel rigo RG31 deve essere indicata la perdita al netto di tali proventi per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.
Se nel rigo RG29 è indicato un reddito, nel rigo RG30 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RG29. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RG29, si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo RG29) con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nell'apposito spazio di rigo RG30).
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate. Per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

Nel **rigo RG31** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG29 e quello di rigo RG30. L'importo di rigo RG31 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo RN1 del quadro RN.

Crediti di imposta sui dividenti

Nel **rigo RG32** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN17 del quadro RN.
Nello stesso rigo RG32 è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società "madri", riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, cui si applica il regime dell'art. 96-*bis* del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

Nel **rigo RG33** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").

Ritenute d'acconto subite

Nel **rigo RG34** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1997, per la quota spettante all'imprenditore.

8.3 Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-*bis*) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Nel **rigo RG35** va riportato l'ammontare evidenziato nel rigo RG24.

Nel **rigo RG36** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini Irpef, riportato nel rigo RG35 tra i quali:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'Ilor;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor.

Nel **rigo RG37** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai finil Ilor rispetto a quello determinato ai fini Irpef, riportato nel rigo RG35, tra i quali:
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'Ilor;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, al reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in Appendice la voce "Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili relativi all'impresa");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini Ilor.

Nel **rigo RG38** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa sia stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel **rigo RG39** va indicato l'ammontare del reddito di rigo RG35, aumentato dell'importo di rigo RG36 e diminuito degli importi dei righi RG37 e RG38. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel **rigo RG40** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lett. *c-quater)* dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367.

Nel **rigo RG41** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RG39 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo RG40.
Nel **rigo RG42** vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, che sono escluse dall'Ilor, per effetto dell'art. 115, comma 2, lett. *c)*, del Tuir o che sono imputate al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RG43** va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi RG41 e RG42.
L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel rigo RO1 del quadro RO.

Nei **righi RG44** e **RG45** va indicato, rispettivamente, l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

R9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RH

Generalità

Il quadro RH deve essere utilizzato, per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 1997:
- dai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato c.c. del 1885), che abbiano la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato;
- dagli associati di associazioni, senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata.
Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere da *g)* a *n-bis)*, del Tuir, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. *l)*, del citato art. 16.
Il presente quadro va utilizzato, anche, per indicare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto spettanti ai sopraindicati soggetti.
I crediti per imposte pagate all'estero relative alle quote di redditi prodotti all'estero vanno, invece, indicate nel quadro RN. Per le modalità di calcolo dei crediti per imposte pagate all'estero vedere in Appendice l'omonima voce.
Si ricorda che:
1. I redditi o le perdite delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto e di armamento sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG.

2. I collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito in quanto i detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.
Il reddito dell'impresa familiare, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, è imputato a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare deve attestare, con la sottoscrizione nel presente quadro, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

ATTENZIONE *Devono essere indicate in questo quadro anche le quote di spettanza del reddito agrario dei collaboratori dell'impresa agricola familiare, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre alla quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale che va indicata nel quadro dei terreni.*

3. I redditi o le perdite dell'azienda coniugale sono imputati a ciascun coniuge, secondo le regole illustrate al punto 1, se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non è gestita in forma societaria.
Si ricorda che, in quest'ultimo caso il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare.
4. I redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.
I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare dell'impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

9.2 Riquadro identificativo delle società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

Nel riquadro in alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.
Nei **righi** da **RH1** a **RH5** del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla società, associazione, GEIE, impresa familiare e azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante ovvero al soggetto erogatore dei proventi e indennità di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir:
- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, va barrata l'apposita casella, se trattasi di società di persone, di impresa familiare o di azienda coniugale che svolge attività di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- nel **campo 3**, il codice di attività secondo la classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso i competenti uffici finanziari;
- nella **colonna 4**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:
  1 - se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa o azienda coniugale e/o in GEIE, in contabilità ordinaria;
  2 - se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti e/o società semplici;
  3 - altre.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di perdite che sono state ad essa imputate da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria (da mod. 750) e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le due quote, attribuendo il codice 1 alla perdita in contabilità ordinaria e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio:
- nella **colonna 5**, il numero degli apprendisti occupati nel periodo di imposta ai fini della ulteriore deduzione ilor prevista dall'art. 120, comma 2, del Tuir;

- la **colonna 6**, deve essere barrata nel caso in cui il soggetto, per il periodo d'imposta 1997, fruisca delle agevolazioni per le nuove iniziative produttive di cui all'art. 2, comma 210, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
- nella **colonna 7,** il reddito totale o la perdita (preceduta dal segno "meno") della società o dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) o del GEIE come risulta dalla rispettiva dichiarazione dei redditi (mod. 750), o il reddito dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, come indicato nei quadri RD o RF o RG, presentati dal titolare;
- nella **colonna 8,** la parte di reddito indicato in colonna 7 che fruisce della tassazione agevolata ai fini DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466.

ATTENZIONE ☞ *nella* ***colonna 9****, deve essere barrata la casella nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si fa presente che detta possibilità è consentita per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, per effetto della disposizione introdotta nel comma 3 dell'art. 8 del Tuir dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, che si applica per le perdite formatesi a decorrere dal 1997, (vedere la voce "Riporto delle perdite", contenuta nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e quelle derivanti dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria").*

9.3 Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef

Nei **righi da RH1 a RH5** del secondo riquadro va indicato:

- nella **colonna 10**, la quota di reddito o perdita (preceduta dal segno "meno") attribuita al dichiarante;
- nella **colonna 11**, la parte di reddito indicato in colonna 10 che fruisce della agevolazione DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui il contribuente non intenda fruire della predetta agevolazione;
- nella **colonna 12**, la differenza tra l'importo di colonna 10 e quello di colonna 11;
- nella **colonna 13**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della L. n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata così come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa società. Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuito ai soci, indicata nella colonna 12, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo";
- nella **colonna 14**, la quota delle ritenute di acconto imputate al dichiarante.

Nel **rigo RH6**, va indicata la somma degli importi indicati nei righi da **RH1** a **RH5**. Il totale delle ritenute indicate in colonna 14 deve essere riportato, unitamente alle altre ritenute di acconto, nel **rigo RN18** del quadro **RN**.

ATTENZIONE ☞ *L'importo indicato nel* ***rigo RH6, colonna 11****, relativo al reddito agevolato ai fini DIT deve essere riportato nel* ***rigo RJ16****, del quadro RJ per la determinazione del reddito agevolato DIT.*

ATTENZIONE ☞ *Sommare gli importi di colonna 12 e riportare il totale al rigo RH12; se si possiedono perdite di partecipazione in impresa in contabilità ordinaria, perdite d'impresa in contabilità ordinaria (quadro RF) ed eccedenze di perdite non compensate negli anni precedenti; (vedere le istruzioni di cui al successivo rigo RH7).*

Nel **rigo RH7**, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito, indicate nei righi da RH1 a RH5, colonna 12, derivanti dalla partecipazione in imprese familiari, aziende coniugali, società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa o GEIE, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria, diminuito delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
L'importo di segno negativo, non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa, va riportato nel rigo RS18, campo 5, ovvero nel rigo RS19, se trattasi di perdite riportabili senza alcun li-

mite di tempo, del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS (vedere in Appendice la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"). In tal caso nel rigo RH7 va indicato "zero" e i righi RH8, RH9 e RH10 non vanno compilati.
Se l'importo di rigo RH7 è di segno positivo, nel **rigo RH8** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (dal quadro RF), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH7.
Nel **rigo RH9**, va indicata la differenza fra rigo RH7 e rigo RH8.
Nel **rigo RH10**, va indicata, fino a concorrenza del rigo RH9, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

ATTENZIONE ☞ *Qualora sia stata compilata la colonna 13, nel rigo RH10 indicare le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH9 e quello indicato nella colonna 13 di rigo RH6, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.*

L'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, nel quadro RS.

Nel **rigo RH11**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in società semplici o in associazioni fra artisti e professionisti, al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

Nel **rigo RH12**, va indicata la somma algebrica dei righi RH9, RH10 e RH11, il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

9.4 Altri dati

Il socio, il coniuge o il collaboratore familiare, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del Tuir o da lavoro autonomo di cui all'art. 50, commi da 1 a 6, per un importo non superiore a lire 8.900.000, devono indicare nel **rigo RH13**, l'importo di tale reddito, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir.

Nel **rigo RH14**, va indicata la quota del credito d'imposta per l'acquisto dei registratori di cassa.
Si ricorda che l'art.14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti che, in base all'art. 12, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, hanno l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori a partire dal 1° gennaio 1993.

Nel **rigo RH15**, vanno indicati: **in colonna 1**, i crediti d'imposta sui dividendi e, in colonna 2, l'ammontare di quelli riferibili agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società "figlie" comunitarie di cui all'art. 96-bis del Tuir. La somma di tali importi va riportata nei righi RN2 e RN17 del quadro RN.

Nel **rigo RH16**, va indicato il credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla distribuzione della riserva derivante dalla regolarizzazione della situazione patrimoniale, effettuata dalla società partecipata, ai sensi dell'art. 2, commi 141 e 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Detto credito va riportato nel **rigo RN17** del quadro RN.

Nel **rigo RH17**, va indicato l'importo relativo alla quota di redditi fondiari e di capitale imputati ai soci di società semplici per i quali spetta la franchigia ai fini del CSSN. Si ricorda che il diritto alla franchigia sussiste per i contribuenti iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per una parte dell' anno. Pertanto, i contribuenti "non mutuati" non devono compilare il rigo RH17.

9.5 Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

Nei righi da **RH1 a RH5** del quarto riquadro va indicato:
- nella **colonna 15,** la quota di reddito attribuita, ai fini dell'Ilor, al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria o al membro partecipante al GEIE;
- nella **colonna 16** la quota di deduzione Ilor di cui all'art. 120, comma 1, del Tuir, attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nella **colonna 17,** la quota di deduzione Ilor di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir, attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RH6** va indicato:
- nella **colonna 15,** il totale delle quote di reddito attribuite ai fini dell'Ilor, da indicare unitamente agli altri redditi imponibili ai fini dell'Ilor nel **rigo RO1** del **quadro RO**;
- nella **colonna 16,** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor di cui al comma 1, dell'art. 120 del Tuir, da indicare nel **rigo RO2** del **quadro RO**;
- nella **colonna 17,** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor di cui al comma 2, dell'art. 120 del Tuir, da indicare nel **rigo RO2** del **quadro RO**.

R10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

10.1 Generalità

Il quadro RD (nelle precedenti dichiarazioni denominato A1) deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. *b)*, del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato Tuir.

ATTENZIONE ☞ *I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati.*

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Al riguardo, con riferimento al biennio 1997 e 1998, con decreto dirigenziale 18 marzo 1998, è stato stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte i soggetti che esercitano attività di allevamento (ad esclusione di quelli elencati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del Tuir e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice), indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve

essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. *b)*, comma 2, dell'art. 29 del Tuir secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

10.2 Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotti all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo (Tab. 1), che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
Nel predetto schema di calcolo, che non va allegato al modello di dichiarazione, vanno indicati:
- nella Sez. I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella Sez II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente modello.

SEZIONE I

- nelle **colonne 1 e 2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto;
- nella **colonna 3**, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il risultato del prodotto tra colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 50, L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

SEZIONE II

- nelle **colonne 1 e 3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir;
- nelle **colonne 2** e **4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I della Tab. I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.
Si fa presente inoltre che i produttori agricoli devono compilare il quadro RR - Prospetto dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Sez. III, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1997.
(Vedere tabella a pagina successiva).

10.3 Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:
- nel **rigo RD1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Tab. 1, Sezione II, contenuta nelle istruzioni al presente quadro;
- nel **rigo RD2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Tab. I, Sezione I) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir;
- nel **rigo RD3**, il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2;

Redditi di lavoro autonomo e di impresa — Modello **UNICO 98**

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA

Sez. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito agrario (**) Dichiarante 1	Reddito agrario (**) Coniuge 2	Reddito agrario (**) Totali (col. 1 + col. 2) 3	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 4
I				X 56,389	
II				X 32,222	
III				X 37,593	
IV				X 13,426	
V				X 11,934	
VI				X 1,000	
Totale				Totale A reddito agrario normalizzato	

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati
(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

Specie animale	Numero capi allevati 1	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 2	Specie animale	Numero capi allevati 3	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000				riporto	
Vitelloni		1,050,000					
Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		700,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da carne q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		375,000	
Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

- nel **rigo RD4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD3 e il coefficiente 113,34. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal citato decreto dirigenziale del 18 marzo 1998. Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configura l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 113,34 si applica il parametro 56,67.

Nel **rigo RD5** va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati. Per il calcolo della sopravvenienza attiva si rinvia al "Prospetto della determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati", di cui quadro RS.

Nel **rigo RD6** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RD7** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra la somma degli importi dei righi RD4 e RD5 e l'importo del rigo RD6. Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD il cui risultato deve confluire nel quadro RF apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righi RD8 e RD9 non vanno compilati.

Nel **rigo RD8** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD7.

TABELLE ALLEGATE AL D.M. 18-3-1998

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

[illegible]

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro RD.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD7, si procede alla eventuale ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RD7, con l'eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito campo del rigo RD8.
L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").
Nel **rigo RD9** va indicata la differenza tra i righi RD7 e RD8.
L'importo di rigo RD9 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo RN1 del quadro RN.
Nel **rigo RD10** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore.

10.4 Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

Per la determinazione del reddito ai fini Ilor del titolare dell'impresa di allevamento, nel **rigo RD11** va riportato il reddito di allevamento quale risulta dal rigo RD4.
Nel **rigo RD12** va riportato l'importo di rigo RD5.
Nel **rigo RD13** va indicato il reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato l'apposito prospetto delle esenzioni territoriali, nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi fornite.
Nel **rigo RD14** va indicata la differenza fra la somma degli importi dei righi RD11 e RD12 e l'importo del rigo RD13.
Nel **rigo RD15** vanno indicate le quote imputabili, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge, qualora l'azienda agricola non sia gestita in forma societaria.
Nel **rigo RD16** e nel **rigo RD17** va indicato, rispettivamente, il reddito netto e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.
Per fruire della deduzione di cui alla citata norma, occorre che il contribuente attesti, con la firma apposta in fondo al presente modello, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. L'importo della deduzione va riportato nel quadro RO al rigo RO2.
Si precisa che in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. *e-bis)* del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, il contribuente deve barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi" del presente quadro (vedere in Appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor)".
È altresì, fatto presente che:
- coloro i quali hanno diritto alle esenzioni territoriali devono compilare il relativo prospetto delle esenzioni posto nel quadro RS;
- il titolare dell'impresa familiare deve compilare l'apposito prospetto posto nel quadro RS per l'imputazione dei redditi relativi ai familiari collaboratori.

(Vedere tabella a pagina precedente).

R11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

11.1 Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG, RH

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RD, RF, RG e RH:
- "Dati relativi all'attività";
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";
- "Esenzioni territoriali";
- "Imputazione del reddito dell'impresa familiare";
- "Sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995)".
- "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";
- "Prospetto dei crediti".

11.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RS1** va indicato:
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso gli uffici finanziari.
 I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;

- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche. *In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata va indicato il codice dell'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.*

  Il rigo RS1 deve essere compilato solo se i dati richiesti sono variati rispetto agli analoghi dati indicati nei quadri 740/G o 740/F della precedente dichiarazione. Se per il periodo d'imposta 1996 non è stato presentato il quadro 740/G o 740/F, tale rigo va integralmente compilato. Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Nel **rigo RS2** va indicato, barrando l'apposita casella:
- nel **campo 1**, se trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- nel **campo 2**, se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **campo 3**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta.Gli anni vanno computati considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1997 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, di conferimenti e di affitto d'azienda;
- nel **campo 4**, va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- nel **campo 5**, vanno indicati: per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni; per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

11.3 Plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG5 e RG6 del quadro RG e dei righi RF3, RF4 e RF23 del quadro RF.

11.4 Prospetto delle esenzioni territoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella **colonna 1** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, riportando il codice individuato nella **tabella *a)***.
Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.
Nella **colonna 2** va indicato lo stato della esenzione utilizzando il codice individuato nella **tabella *b)*** (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).
Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.
Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1998 relativa all'anno 1997 indicherà l'anno 1998.
Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.
Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.
Le colonne 3 e 4 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito (e non al Centro di Servizio destinatario della dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione).
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura

eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella a) - **Tipo di esenzione**

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e L. 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla L. 5 agosto 1988, n. 337; Art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341).
01	Esenzione totale Ilor (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218).
02	Esenzione parziale Ilor (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218).
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; L. 1 dicembre 1986, n. 879).
20	Esenzione totale Ilor.
21	Esenzione parziale Ilor.
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4, L. 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, L. 2 maggio 1983, n. 156; L. 29 gennaio 1986, n. 26).
30	Esenzione totale Ilor.
31	Esenzione parziale Ilor.
	Altri territori (art. 1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in L. 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, convertito in L. 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; L. 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, L. 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale Ilor.
51	Esenzione parziale Ilor.

Tabella b) - **Stato della esenzione**

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

11.5 Imputazione del reddito dell'impresa familiare

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF e RG", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, le quote di reddito ai fini dell'Irpef, (soggette a tassazione ordinaria e quelle agevolate DIT, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1977), delle ritenute d'acconto e del credito d'imposta spettante; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce al presente quadro, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1997.

ATTENZIONE ☞ *Tale prospetto deve essere utilizzato anche dal titolare dell'impresa agricola familiare costituita, ai sensi dell'art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito della modificazione di comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto esercenti attività indicate dall'art. 2135 del c.c., per imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare.*

11.6

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995)

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel **rigo RS15** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della L. n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel **rigo RS16** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel **rigo RS17** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo RS15 e rigo RS16 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo RS16 è superiore all'importo di rigo RS15, nel rigo RS17 va indicato zero.

11.7

Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il **rigo RS18** è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal **1993** al **1997** hanno subìto perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RF o RD) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili non compensate nell'anno (Vedi in appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").
Nei **campi** da **1** a **5** devono essere indicate le perdite dei rispettivi periodi di imposta non compensate.
Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e/o da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:

- fino al 1998 per l'eccedenza relativa al 1993;
- fino al 1999 per l'eccedenza relativa al 1994;
- fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995;
- fino al 2001 per l'eccedenza relativa al 1996;
- fino al 2002 per l'eccedenza relativa al 1997.

Nel **rigo RS19** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono, essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (vedi la voce "Riporto delle perdite" nelle "Novità del reddito d'impresa e quelle derivanti dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria").

11.8

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto dei crediti, consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo RS20**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta.
Nel **rigo RS21**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo RS22**, va indicata la differenza degli importi dei righi RS20 e RS21. Se l'importo di rigo RS21 è superiore a quello di rigo RS20 va indicato zero.
Nel **rigo RS23**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RS23 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS25 della medesima colonna.
Nel **rigo RS24** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RS24, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS25 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RS24.
Nel **rigo RS25**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti - al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3 - che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

R12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RK

12.1 Generalità

Il quadro RK va utilizzato dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano imprese commerciali, come definite, ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 51 del Tuir, per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.
Il quadro si compone di tre Sezioni riguardanti, le prime due, la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta nonché i versamenti dell'imposta stessa.
Detto quadro, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato D.L. n. 394 del 1992, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, nel quale va inserito.

12.2 Sezione I Imprese in contabilità ordinaria

La **sezione I** va compilata dai soggetti tenuti, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per i quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.
Nel caso in cui manca un bilancio, come ad esempio nel caso di liquidazione, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

Nei righi da **RK1** a **RK4** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.
Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel rigo **RK3**, tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura nel senso che essi vanno ricompresi allorché non siano destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscano poste rettificative dell'attivo.
Nel rigo **RK5** va indicato l'importo escluso dall'imponibile dell'imposta patrimoniale, per effetto dell'art. 3, comma 111, della L. n. 549 del 1995.

In base a detta norma nel computo della base imponibile dell'imposta patrimoniale non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto, rispetto a quello che ha assunto rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta per il periodo d'imposta relativo al 1995.
Si ricorda, inoltre, che detta disposizione non si applica ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995 e, pertanto, in tale ipotesi, detto rigo non deve essere compilato. Per *costituiti si intendono quei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva entro il 15 settembre 1995.*

Il **rigo RK7** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti alla stessa imposta.
A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.
Per i suddetti soggetti, il comma 4, dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.
Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo RK6** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio.

12.3 Sezione II Imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione

La **sezione II** va compilata dai soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. n. 394, l'imposta si applica sulla somma:
a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir, da indicare nel **rigo RK9**, determinato ai sensi delle norme medesime;
b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali), determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuati ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, che va riportato nel **rigo RK10**.
Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.
I soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del quadro RF. *In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente quadro.*

12.4 Sezione III Calcolo dell'imposta dovuta

Nella **sezione III** vanno indicati l'ammontare dell'imposta dovuta, dell'eventuale credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 210, della L. n. 662 del 1996, dell'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, gli estremi dei versamenti degli acconti, l'imposta a debito, l'imposta a credito.
Nel **rigo RK12** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di **rigo RK8** o di rigo **RK11**.
Si ricorda che, in caso di compilazione del **rigo RK7**, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato al **rigo RK6,** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.
Se l'impresa individuale è cessata nel corso dell'anno, l'imposta patrimoniale non è applicabile per inesistenza della base imponibile alla data di cessazione del periodo d'imposta.
L'imposta non è dovuta se l'ammontare di detto **rigo RK12** non supera l'importo di lire 100.000.

ATTENZIONE ☞ *Nel* ***rigo RK13*** *va indicato il credito d'imposta relativo alle agevolazioni per le nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, di cui al comma 210 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Tale credito, pari al 50 per cento del precedente rigo RK12, in ogni caso non può superare, unitamente a quello da indicare nei righi RN15 e RO5, l'importo complessivo di lire 5.000.000 (vedi la voce "Credito di imposta per le nuove iniziative produttive" nell'Appendice del fascicolo base).*

Nel **rigo RK14** va indicato l'importo della eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.
Nei **righi RK15** e **RK16** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.

ATTENZIONE ☞ *I soggetti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1° giugno 1997 e il 20 giugno 1997 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.*

La differenza tra l'importo indicato nel rigo **RK12** e il totale degli importi indicati nei righi **RK13, RK14, RK15** e **RK16** va indicata, se positiva, nel **rigo RK17** in quanto costituisce l'imposta a debito mentre, se negativa, va indicata nel **rigo RK18**.

ATTENZIONE ☞ *Qualora l'importo indicato nel **rigo RK12** non sia superiore a lire 100.000 il totale degli importi indicati nei **righi RK14**, **RK15**, e **RK16** va indicato nel **RK18**.*

Il versamento è effettuato utilizzando il seguente codice-tributo: "**4217** - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche".
Il periodo di riferimento nella forma AA. AA. è l'anno per il quale si versa l'imposta.
Il versamento è effettuato mediante il modello di pagamento F24 i cui estremi vanno indicati al **rigo RX1**.

ATTENZIONE ☞ *In caso di imposta a credito, il contribuente può chiederne il rimborso o la compensazione (vedere le istruzioni al quadro RX "Indicazione dei dati del versamento e utilizzo dei crediti delle imposte e del contributo").*

R13. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

13.1 Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione);
- alle imprese individuali gestite da donne che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Con specifico riguardo alle agevolazioni concesse ai sensi della L. 5 ottobre 1991, n. 317, nonché alle altre agevolazioni la cui disciplina fa rinvio a tale legge (crediti di imposta per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca; credito di imposta per la promozione dell'imprenditoria femminile), in forza dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti;

- il credito di imposta non spetta ai collaboratori dell'impresa familiare in quanto lo stesso matura in capo al titolare dell'impresa;
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

13.2 Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della L. n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, da ultimo ridefinite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della L. 7 agosto 1997 n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, ai sensi della comunicazione del Ministero competente.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef e dell'Ilor, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il *quarto*, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 11, *comma* 1, della citata L. n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 è considerato sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui è utilizzato (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità" art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir).
In forza dell'art. 11, *comma* 3, *del D.Lgs.* 18 *dicembre* 1997, *n.* 471, in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della L. n. 317 del 1991, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dei crediti di imposta indebitamente fruiti.

13.3 Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della L. n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1**, **colonne 1**, **2** e **3**, *gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione* e rilevati dal rigo U11, colonne 2, 3 e 4 del Mod. 740/U/97;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'Irpef *relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;*
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'Ilor *relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;*
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'Iva relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7**, **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma *non oltre il terzo;*

- nel **rigo RU7**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4 e RU6, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

13.4
Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della L. n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8**, **colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal **rigo RU17**, colonne 1 e 2 del Mod. 740/U/97;
- nel **rigo RU9**, l' ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'Ilor relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'Iva relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14**, **colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo RU14, colonna 2,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;
- nel **rigo RU14, colonna 3,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11 e RU13, che può essere utilizzata a compensazione dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

13.5
Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del D.M. 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 1997.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef, dell'Ilor, dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del D.M. 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo U23 del Mod. 740/U/97;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;

- nel **rigo RU17**, **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, *utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni* dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17**, **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17**, **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 1997;
- nel **rigo RU17**, **colonna 4**, *l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo* RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'Ilor dovuta per il periodo d'imposta 1997;
- nel **rigo RU17**, **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei righi RU15 e RU16 e la somma degli importi di credito d'imposta utilizzati, indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si *chiede il rilascio del buono d'imposta;*
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

13.6 Credito d'imposta spettante ai sensi del D.L. n. 357 del 1994 (premio di assunzione)

L'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'Iva, dell'Irpef, dell'Ilor e delle ritenute operate su qualsiasi tipo di reddito, nonché dell'imposta *sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Il credito* formatosi nel corso del 1996 può essere stato, quindi, utilizzato a partire dal 1° gennaio 1997.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo U27 del Mod. 740/U/97;
- nel **rigo RU22**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU21, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22**, **colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU21, utilizzato a compensazione dell'Iva *dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione* e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22**, **colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU21, utilizzato ai fini dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22**, **colonna 4,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU21, utilizzato ai fini dell'Ilor relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU21, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RU21 e la somma *degli importi dei crediti d'imposta utilizzati, indicati nel rigo* RU22, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, successivi a quelli del sopra menzionato rigo RU22.

13.7

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5, L. 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della L. 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle imprese individuali, gestite da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef e dell'Ilor, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della L. n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione è considerato sopravvenienza attiva (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità" – art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir).
In caso di revoca del credito, disposta a norma dell'art. 11 del regolamento ministeriale recato dal D.M. 5 dicembre 1996, n. 706 innanzi citato, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare del credito di imposta indebitamente fruito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 sopra menzionato e dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Nel prospetto va indicato:
nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU25, colonna 1**, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RU24, utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo di imposta 1997;
- nel **rigo RU25, colonna 2**, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RU24, utilizzato a compensazione dell'Ilor dovuta per il periodo di imposta 1997;
- nel **rigo RU25, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RU24 e la somma dei crediti di imposta utilizzati, indicati nel rigo RU25, colonne 1 e 2 e 3, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

13.8

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla L. 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della L. 7 agosto 1997, n. 266)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. *a)* e *c)* del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, e 22 della L. n. 266 del 1997.
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'Irpef, dell'Ilor, dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve

essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori ed autoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU27** l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonna 1**, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RU27 utilizzato per i *versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione*, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU28, colonna 2**, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RU27, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonna 3**, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RU27, utilizzato a compensazione dell'Irpef dovuta per il periodo di imposta 1997;
- nel **rigo RU28, colonna 4**, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RU27, utilizzato a compensazione dell'Ilor dovuta per il periodo di imposta 1997;
- nel **rigo RU28, colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo RU27, utilizzato a compensazione dell'*imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo* di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RU27 e la somma degli importi dei crediti di imposta utilizzati, indicati nel rigo RU28, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, successivi a quelli *indicati nel sopra menzionato* RU28.

13.9 Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei

(art. 9, comma 13, della L. 8 ottobre 1997, n. 352)

La L. n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.
Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento dell'Irpef dovuta per il periodo medesimo; il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU30**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU30, utilizzato ai fini del versamento dell'Irpef relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- *nel* **rigo RU31**, ***colonna* 2**, *l'importo* del credito di cui al rigo RU30, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

13.10 Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati nel presente *quadro in quanto non più in vigore*.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU32**, l'ammontare dell'importo residuo indicato nella precedente dichiarazione;
- nel **rigo RU33**, nelle rispettive colonne, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva, dei versamenti in acconto dell'Irpef e dell'Ilor.

13.11

Richiesta di sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla L. 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell' art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo RU34**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'Efim e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'Irpef, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU35**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU36, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU36, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU36, colonna 3**, l'importo dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU36, colonna 4**, l'importo dell'Ilor dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU37**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU38**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU39**, la differenza tra l'importo di rigo RU34 e la somma degli importi dei righi RU35, RU36, colonne 1, 2, 3 e 4, RU37 e RU38.

R14. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RO - ILOR

14.1

Generalità

Nel **rigo RO1** indicare il totale dei redditi soggetti all'Ilor, ottenuti sommando i singoli redditi indicati nei vari quadri del modello di dichiarazione, i quali non possono in alcun caso essere negativi.
Nel **rigo RO2** indicare il totale delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor le quali non possono mai superare i relativi redditi.
Nel **rigo RO3** indicare la differenza tra l'importo di rigo RO1 e l'importo di rigo RO2.
Nel **rigo RO4** indicare l'imposta dovuta pari al 16,2 per cento dell'importo del rigo RO3.
Nel **rigo RO5** indicare il credito d'imposta utilizzato per il pagamento dell'Ilor dalle imprese che usufruiscono della concessione di tale credito ai sensi dell'art. 2, comma 210, della L. n. 662 del 1996 (vedere la voce "Credito di imposta per le nuove iniziative produttive" nell'Appendice del fascicolo base).

Nel **rigo RO6** ripartire il credito d'imposta indicato nel quadro RU, utilizzato per il pagamento dell'Ilor.
Nel **rigo RO7** indicare l'importo dell'eccedenza Ilor che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo O10 del Mod. 740/97).

ATTENZIONE *Se il contribuente vanta una eccedenza di Irpef o di contributo straordinario per l'Europa e non è titolare di partita Iva e intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito ovvero ha già utilizzato le imposte a credito in sede di versamento dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del quadro RO, deve consultare in Appendice la voce "Compensazione tra Irpef e/o Ilor a debito e a credito per i non titolari di partita Iva".*

Nel **rigo RO8** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o a giugno dello scorso anno; nel **rigo RO9** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre

ATTENZIONE *I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1997 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.*

Se l'importo di rigo RO4 è maggiore della somma degli importi dei righi RO5, RO6, RO7, RO8 e RO9 riportare la differenza tra l'importo di rigo RO4 e tale somma al **rigo RO10**.
Se invece l'importo del rigo RO4 è minore della somma degli importi dei righi RO5, RO6, RO7, RO8 e RO9 riportare la differenza tra tale somma e l'importo del rigo RO4 al **rigo RO11**.
Il versamento è effettuato mediante il modello di pagamento F24 i cui estremi vanno indicati al **rigo RX1**.

ATTENZIONE *In caso di imposta a credito, il contribuente può chiederne il rimborso o la compensazione (vedere le istruzioni al **quadro RX3** "Indicazione dei dati del versamento e per l'utilizzo dei crediti delle imposte e del contributo").*

R15. QUADRO RQ - PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997

15.1 Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
In base all'art. 2 di tale decreto legislativo l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza, le altre rate con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.
Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel quadro RU, e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ4**, in **colonna 1**, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella **colonna 2**, "**N. RATE**", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella **colonna 3**, va indicato l'importo della prima rata che può essere compensato, in tutto o in parte, con i crediti di imposta concessi alle imprese da indicare al **rigo RQ5**.
Nel **rigo RQ6**, va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (differenza tra RQ4, colonna 3 e RQ5).

ATTENZIONE ☞ *L'imposta sostitutiva va versata con il modello di pagamento F24 i cui estremi vanno riportati nel rigo RX1 del quadro RX "Indicazione dei dati del versamento e per l'utilizzo dei crediti delle imposte e del contributo", posto nel modello base.*

R16. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE AI FINI DIT

16.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:
- dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini Dit e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestista in forma societaria che, pur non intendendo fruire di tale agevolazione, determina il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge;
- e/o dal socio persona fisica di società di persone commerciali in contabilità ordinaria, dal collaboratore di impresa familiare o dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai quali, rispettivamente, la società o il titolare dell'impresa ha attribuito una quota del reddito agevolabile ai fini DIT, laddove intendano avvalersi dell'agevolazione in argomento. Tali soggetti sono interessati esclusivamente alla compilazione dei righi RJ16 e RJ17.

Per maggiori chiarimenti sull'agevolazione di cui al presente quadro vedere la voce "DIT" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

ATTENZIONE ☞ *Si fa presente che, relativamente al solo 1997, qualora il contribuente abbia realizzato un incremento del capitale investito inferiore a L. 282.857.000 (**Rigo RJ1**) non risulterà conveniente avvalersi dell'agevolazione. Allo stesso modo per i soggetti che compilano i soli **righi RJ16** e **RJ17** non risulta conveniente avvalersi dell'agevolazione qualora il reddito di **rigo RJ17**, **colonna 1**, sia inferiore a L. 19.800.000. Le indicazioni sopra fornite presuppongono che il contribuente non indichi oneri deducibili e che abbia esercitato l'attività d'impresa per l'intero anno; in caso contrario l'utilizzo dell'agevolazione deve essere valutata caso per caso.*

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per poter fruire dell'agevolazione, il soggetto deve obbligatoriamente essere in regime di contabilità ordinaria, avendo superato nel periodo d'imposta precedente i limiti di ricavi di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero avendo esercitato nella presente dichiarazione opzione irrevocabile per tale regime, barrando l'apposita casella posta nel presente quadro.

ATTENZIONE ☞ *Una volta esercitata l'opzione gli effetti della stessa permangono fino alla cessazione dell'attività di impresa.*

Si fa presente che il contribuente può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati - da indicare nei righi RJ1, RJ2, RJ6 e RJ9 - che rilevano ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

Nel **rigo RJ1**, va indicata la somma dell'utile dell'esercizio 1996 e dei conferimenti in denaro effettuati dall'imprenditore (questi ultimi ragguagliati in relazione alla data dell'effettivo versamento) nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Non va indicata, in quanto non rilevante ai fini DIT, la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art.2426, 1° comma, n. 4, del c.c..
Nel **rigo RJ2**, va indicato l'intero importo delle riduzioni del capitale proprio derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro, che in natura).
Nel **rigo RJ3**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RJ1 e quello di rigo RJ2. Qualora il risultato sia negativo i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.
Nel **rigo RJ4**, va indicato l'importo del patrimonio netto risultante del bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre1996, escludendo l'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o pari a zero, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.
Nel **rigo RJ5**, va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ3 e quello di rigo RJ4.
Nel **rigo RJ6**, va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo del conferimento deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ7**, vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, rispetto a quelli risultati dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ8**, va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ5 e la somma degli importi dei righi RJ6 e RJ7. Se il risultato è pari a zero o negativo, i righi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.
Nel **rigo RJ9**, va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi acquisiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli art.67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei sopracitati beni deve essere assunto in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto, ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.
Nel **rigo RJ10**, va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento, rispetto all'importo dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento risultanti in bilancio alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996.Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti da finanziamento 1.500, crediti da finanziamento 800). In tal caso, l'importo della riduzione da indicare nel rigo RJ10, potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti a parità dei crediti, sia da entrambe le cause.
Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700) esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti da 1.500 a 1.300, sia da un incremento dei crediti da 800 a 1.000, e sia dal concorso di un decremento per 120 di debiti e di un incremento di 80 dei crediti.
Nel **rigo RJ11**, va indicata la somma degli importi dei righi RJ9 e RJ10. Qualora tale somma sia pari a zero i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.
Nel **rigo RJ12, colonna 1**, va riportato il minore tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ11. Nell'ipotesi in cui l'impresa sia iniziata in corso d'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere ragguagliato al periodo di attività.
In **colonna 2**, va indicato l'importo risultante dall'applicazione del 7 per cento sull'importo indicato nella colonna 1 che costituisce il reddito agevolabile.
Nel **rigo RJ13**, va indicato l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore. Qualora il reddito di rigo RJ12 sia relativo ad impresa familiare o ad azienda coniugale non gestita in forma societaria, nel rigo RJ13 va indicata la quota del reddito agevolabile di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RJ14**, va riportato l'importo del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore indicato nel rigo RF39 del quadro RF.
Nel **rigo RJ15**, va indicato il minore importo tra quello di rigo RJ13 e quello di rigo RJ14. Detto importo costituisce il reddito agevolato di spettanza dell'imprenditore.
Nel **rigo RJ16**, va riportato l'importo di rigo RH6, colonna 11 del quadro RH, concernente l'importo del reddito agevolato derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell' impresa familiare o nell'azienda coniugale.
Nel **rigo RJ17**, va indicata, in **colonna 1**, la somma degli importi di rigo RJ15 e di rigo RJ16, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini DIT e, in **colonna 2**, l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito.

ATTENZIONE ☞ *Il versamento è effettuato mediante il modello di pagamento F24 i cui estremi vanno indicati al rigo RX1.*

R17. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RY

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli imprenditori individuali che, a norma dell'art. 30, comma 1, della L. 23 dicembre 1997, n. 449, entro il 20 aprile 1998 optano per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali per destinazione utilizzati al 30 settembre 1997. L'esclusione produce effetti dal periodo d'imposta 1998.
L'opzione si effettua mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per valore fiscalmente riconosciuto deve intendersi il valore iscritto nel libro inventari, numerato e bollato a norma dell'art. 2217 del c.c., oppure nel registro dei beni ammortizzabili per i soggetti in contabilità semplificata, al netto delle quote di ammortamento dedotte ai fini delle imposte sui redditi e relative ai periodi d'imposta chiusi al 31 dicembre 1997. Per gli immobili la cui cessione è soggetta a Iva, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale, con l'aliquota propria del bene.
L'esclusione può riguardare solo gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli che, a norma dell'art. 40, comma 2, primo periodo, del Tuir, sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore. La predetta definizione prescinde dalle caratteristiche strutturali del fabbricato, in quanto la condizione essenziale prevista è quella dell'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del possessore per la propria attività, indipendentemente dalla categoria catastale del fabbricato. L'esclusione non può, invece, riguardare gli immobili:
- adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa;
- adibiti all'uso personale dell'imprenditore;
- concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo (locazione, comodato, ecc.);
- non utilizzati direttamente dal possessore.

Resta ferma l'applicabilità dell'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali per destinazione utilizzati al 30 settembre 1997 e concessi, successivamente a tale data, in uso a terzi a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato, ecc.).
L'art. 30, comma 2, della citata L. n. 449 del 1997 stabilisce che per gli immobili in questione il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero quello stabilito a norma dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
Pertanto, il valore normale dell'immobile è pari a quello risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per i seguenti coefficienti:
- 50, se l'immobile appartiene alla categoria catastale D (opifici) oppure alla categoria A/10 (uffici);
- 34, se l'immobile appartiene alla categoria C/1 (negozi);
- 100, in tutti gli altri casi.

Si ricorda che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1996, le rendite catastali dei fabbricati sono rivalutate del 5 per cento.

Se l'immobile in relazione al quale è esercitata l'opzione risulta privo della rendita catastale, è necessario chiedere l'attribuzione della rendita a norma dell'art. 12 del citato D.L. 70 del 1988. Al riguardo, si precisa che resta ferma per l'imprenditore la possibilità di determinare il valore normale dell'immobile secondo le regole dell'art. 9 del Tuir, qualora quest'ultimo risulti superiore a quello ottenuto dall'applicazione dei moltiplicatori di cui sopra.
Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che, con riferimento alla data in cui l'opzione viene esercitata, continuano a rivestire la qualità di imprenditori. Ne deriva che tale facoltà resta preclusa nell'ipotesi in cui detta qualità sia venuta a mancare, come anche nelle ipotesi di affitto o di concessione in usufrutto dell'unica azienda posseduta. L'opzione è possibile anche nel caso in cui l'impresa sia in liquidazione. Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comunione, l'imposta sostitutiva e la maggiorazione Iva si applicano sul valore della quota di spettanza dell'imprenditore.
L'omesso versamento dell'imposta sostitutiva entro il 20 aprile 1998 comporta che gli immobili strumentali per destinazione continuano ad essere considerati relativi all'impresa. Restano salve per i controlli della regolarità della dichiarazione di opzione e dei relativi versamenti le norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento e quelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione.
L'opzione per l'esclusione può riguardare anche l'immobile strumentale per destinazione utilizzato alla data del 30 settembre dall'imprenditore individuale successivamente deceduto qualora l'opzione stessa sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del de-cuius in forma individuale. Analogamente, l'opzione è esercitabile anche dal donatario che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante.
Si ricorda che nel caso di esclusione di immobile oggetto di investimento agevolato ai sensi degli articoli 3 del D.L. n. 357 del 1994 e 3, commi 85 e seguenti della L. n. 549 del 1995, è applicabile la norma antielusiva di cui al comma 89 dello stesso articolo che stabilisce il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.

17.2 Modalità di versamento

Per il pagamento dell'imposta sostitutiva è stato istituito il seguente codice tributo:

- 1673 denominato "imposta sostitutiva per estromissione beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale".

Il versamento va effettuato al concessionario del servizio della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente o mediante delega bancaria, utilizzando rispettivamente la distinta modello 22 o la delega bancaria modello D, ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino di conto corrente modello 31.
Il periodo di riferimento da indicare sui modelli è l'anno per il quale si effettuano i versamenti e cioe il 1998 nella forma 98.98 (AA.AA).

17.3 Compilazione del prospetto

Nel **rigo RY1**, indicare il valore normale degli immobili strumentali per destinazione della categoria C/1 (negozi), ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5 per cento per il coefficiente 34.
Nel **rigo RY2**, indicare il valore normale degli immobili strumentali per destinazione della categoria D (opifici) ovvero della categoria A/10 (uffici), ottenuto moltiplicando le relative rendite catastali rivalutate del 5 per cento per il coefficiente 50.
Nel **rigo RY3**, indicare il valore normale degli immobili strumentali per destinazione delle categorie catastali diverse dalle precedenti, ottenuto moltiplicando dette rendite catastali rivalutate del 5 per cento per il coefficiente 100.
Nel **rigo RY4**, indicare l'ammontare del valore normale degli immobili strumentali per destinazione che si intendono escludere dal patrimonio dell'impresa, ottenuto dalla somma degli importi indicati ai righi **RY1**, **RY2**, e **RY3**.
Nel **rigo RY5**, indicare il complessivo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili strumentali per destinazione da escludere dal patrimonio dell'impresa.
Nel **rigo RY6**, indicare l'importo imponibile sul quale calcolare l'imposta sostitutiva del 10 per cento derivante dalla differenza tra il rigo RY4 e RY5.
Nel **rigo RY7**, indicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento calcolata sull'imponibile di rigo RY6.
Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'Iva, l'imposta sostitutiva del 10 per cento è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene immobile; pertanto, nel rigo **RY8** va indicato l'importo della maggiorazione Iva dovuta sugli immobili soggetti all'Iva del 10 per cento, mentre nel rigo **RY9** va indicato l'importo della maggiorazione Iva dovuta sugli immobili soggetti all'Iva del 20 per cento.

Nel **rigo RY10**, indicare l'importo totale della maggiorazione Iva dovuta sugli immobili soggetti a Iva, che è la somma dei righi **RY8** e **RY9**.
Nel **rigo RY11**, indicare gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui l'esclusione degli immobili dal patrimonio dell'impresa abbia interessato anche immobili la cui cessione è soggetta a Iva, indicare nella colonna 3 l'importo ottenuto dalla somma dei righi **RY7** e **RY10**.

R18. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RR

Il presente quadro deve essere compilato da artigiani, commercianti, particolari categorie di lavoratori autonomi e produttori agricoli, per indicare i dati relativi ai contributi previdenziali, e da soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per indicare i dati relativi ai premi assicurativi.
Il quadro si compone di quattro sezioni riservate rispettivamente alla indicazione:
- nella **Sez. I** dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- nella **Sez. II** dei contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di Avvocati, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri e Architetti, Medici e Odontoiatri, Ragionieri e Periti commerciali, Veterinari;
- nella **Sez. III** dei contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli (Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida);
- nella **Sez. IV** dei premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

18.1 SEZIONE I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

GENERALITÀ

La presente sezione deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti e coadiutori del titolare dell'impresa artigiana o commerciale). La presente sezione deve essere compilata, altresì, dai soci titolari di una propria posizione previdenziale.
I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nella stessa devono indicare solo il codice individuale Inps del titolare dell'impresa. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice Individuale Inps", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni posto in calce al quadro RP Oneri.
La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno **1997**, con un minimo di L. **21.634.600** (reddito minimale) ed un massimo di L. **105.090.000** sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella del Commercio. **Il massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva è pari a L. 137.148.000.**
Il contributo dovuto sul reddito minimale è determinato direttamente dall'Inps, mentre quello dovuto sugli eventuali redditi eccedenti il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa utilizzando le seguenti aliquote:

per la Gestione Artigiani
15 per cento per i redditi compresi tra L. **21.634.601** e L. **63.054.000**;
16 per cento per i redditi compresi tra L. **63.054.001** e L. **105.090.000** (L. **137.148.000** per i lavoratori privi di anzianità contributiva);

per la Gestione Commercianti
15,39 per cento per i redditi compresi tra L. **21.634.601** e L. **63.054.000**;
16,39 per cento per i redditi compresi tra L. **63.054.001** e L. **105.090.000** (L. **137.148.000** per i lavoratori privi di anzianità contributiva).
Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al **12** e al **13** per cento per gli Artigiani e al **12,39** e al **13,39** per cento per i Commercianti.
Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati di ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi dovuti, acconti e saldo versati) e successivamente effettuare le somme da riportare nella sezione; gli importi complessivi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

18.2 Come si compila la sezione

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS per il pagamento dei contributi dovuti per il 1997.
Nel **rigo RR1**, riportare il codice individuale attribuito dall'Inps, indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Cod. impresa".
Nel **rigo RR2**, indicare il numero dei soggetti che nel 1997 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali (titolare, familiari coadiuvanti e coadiutori).
Nel **rigo RR3**, indicare la base imponibile complessiva del titolare e dei familiari coadiuvanti e coadiutori.
Nel **rigo RR4**, indicare il totale dei contributi dovuti sia per il titolare che per i familiari coadiuvanti e coadiutori.
Ai fini della determinazione del predetto totale si fa presente che:
- l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dal frontespizio dei bollettini alla voce " Importo totale da versare" (detto importo è comprensivo di eventuali quote associative sindacali). Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1997, l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dalla colonna denominata "Assicurazione IVS", in corrispondenza dell'anno 1997;
- l'importo dovuto sul reddito eccedente il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa secondo le istruzioni fornite nelle Generalità del presente paragrafo.

Nel **rigo RR5**, indicare il totale dei versamenti effettuati a titolo di acconto per il 1997, sia come contribuzione sul reddito minimale (bollettini rossi), sia come contribuzione a conguaglio calcolata in via provvisoria sui redditi del 1996 (bollettini a fondo giallo). Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1997, i versamenti effettuati come contribuzione sul reddito minimale vanno determinati dividendo per quattro l'importo indicato alla colonna "Assicurazione IVS" in corrispondenza dell'anno 1997 e moltiplicando il risultato per il numero dei versamenti effettuati a tale titolo. Nello stesso rigo vanno inoltre ricompresi gli importi eventualmente versati per il 1997 in occasione di condoni o recuperi legali, al netto di somme pagate per oneri accessori.
Nel **rigo RR6**, indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1997. Tale rigo non va compilato dai soggetti che hanno ricevuto i bollettini per la prima volta nel 1998.

18.3 SEZIONE II Contributi previdenziali dovuti da particolari categorie di lavoratori autonomi

GENERALITÀ

La presente sezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per il 1997 dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di:
- Avvocati;
- Consulenti del lavoro;
- Dottori Commercialisti;
- Geometri;
- Ingegneri e Architetti;
- Medici e Odontoiatri;
- Ragionieri e Periti commerciali;
- Veterinari.

AVVOCATI

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi di Avvocato, nonché dai *praticanti procuratori abilitati, tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza* Forense di tutti o di alcuni dei seguenti contributi:
- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 10 della L. 20 settembre 1980, n. 576, così come modificato dall'art. 5 della L. 11 febbraio 1992, n. 141;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 11 della richiamata L. n. 576 del 1980, così come modificato dall'art. 6 della citata L. n. 141 del 1992;
- **contributo di maternità** ai sensi dell'art. 5 della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza a pieno titolo.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1997 risultante dal quadro **RE** o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro **RH** del presente modello di dichiarazione. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. **19.500.000**, è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. **1.950.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1997 (i nuovi iscritti alla Cassa di previdenza che all'atto della presentazione della dichiarazione non hanno ancora ricevuto la cartella di pagamento, ai fini della compilazione della presente sezione, rigo **RR13**, devono considerare l'importo del contributo minimo come già iscritto a ruolo). Per gli avvocati che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, nonché per i praticanti che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trent'anni di età, il contributo minimo, per i primi tre anni, è ridotto alla metà (L. **975.000**);
- per redditi compresi tra L. **19.500.000** e L. **129.200.000**, è dovuto il contributo minimo più il 10 per cento del reddito eccedente L. **19.500.000**;
- per redditi superiori a L. **129.200.000** è dovuto, oltre al contributo minimo e al 10 per cento del reddito compreso tra L. **19.500.000** e L. **129.200.000**, il 3 per cento del reddito eccedente L. **129.200.000**.

I pensionati di vecchiaia che mantengono l'iscrizione agli Albi di Avvocato sono esonerati dal pagamento del contributo minimo dall'anno solare successivo a quello di maturazione della pensione (pensioni maturate entro il 31 dicembre 1996). Essi devono comunque pagare il contributo percentuale rapportato all'effettivo reddito professionale prodotto, nella misura del 10 per cento fino al "tetto" di L. **129.200.000** e del 3 per cento sulla eventuale eccedenza. A partire dal sesto anno solare successivo al pensionamento (pensioni maturate entro il 31 dicembre **1991**) essi devono soltanto il contributo percentuale nella misura del 3 per cento sul reddito netto professionale, di qualsiasi importo, effettivamente prodotto.
Per i pensionati di invalidità ancora iscritti agli Albi professionali vige, invece, il regime contributivo ordinario.

Contributo integrativo

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi di Avvocato anche se non iscritti a pieno titolo alla Cassa di previdenza, nonché dai praticanti iscritti alla Cassa.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1997, risultante dal presente modello di dichiarazione, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1997, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Se nel corso dell'anno 1997, il contributo integrativo è sempre stato regolarmente esposto nelle fatture e, quindi, sempre assoggettato ad Iva, il volume d'affari su cui calcolare il contributo integrativo potrà essere quantificato semplicemente dividendo l'importo risultante dalla dichiarazione Iva per il coefficiente 1,02 (ad esempio, volume Iva: L. 51.000.000, importo su cui calcolare il contributo integrativo: L. 51.000.000 / 1,02 = L. 50.000.000).
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa a pieno titolo

- per volume d'affari Iva fino a L. **29.250.000** è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. **585.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1997 (i nuovi iscritti alla Cassa di previdenza che, all'atto della presentazione del presente modello non hanno ancora ricevuto la cartella di pagamento, ai fini della compilazione della presente sezione, rigo **RR13**, devono considerare l'importo del contributo minimo come gia iscritto a ruolo);
- per volume d'affari Iva superiore a L. **29.250.000** è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, eccedente L. **29.250.000**.

Iscritti agli Albi professionali ma non alla Cassa (iscritti alla Cassa ai soli fini assistenziali)

Il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, senza previsione di contributi minimi.

Pensionati

I pensionati di vecchiaia che mantengono l'iscrizione agli Albi di Avvocato sono esonerati dal pagamento del contributo minimo dall'anno solare successivo a quello di maturazione del diritto alla pensione ma devono pagare il contributo integrativo pari al 2 per cento del volume d'affari Iva come sopra specificato.
Per i pensionati di invalidità ancora iscritti agli Albi professionali vige, invece, il regime contributivo ordinario.

Contributo di maternità
Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza, inclusi i pensionati di vecchiaia e i pensionati di invalidità ancora iscritti negli Albi di Avvocato nel 1997 (anche per frazione di anno).
Per l'anno 1997 il contributo è pari a L. **110.000**, ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1997 (per i nuovi iscritti alla Cassa di Previdenza vedere quanto detto a proposito del contributo integrativo minimo).

CONSULENTI DEL LAVORO

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi dei Consulenti del lavoro tenuti al versamento all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:
- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 12 della L. 5 agosto 1991, n. 249;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 13 della richiamata L. n. 249 del 1991;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Il contributo è stabilito in misura fissa rivalutabile annualmente ai sensi dell'art. 10 della L. n. 249 del 1991 ed è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente.
Per il 1997 il contributo è pari a L. **3.010.000** ed è riscosso direttamente a mezzo di bollettini di c/c postale.
Per i consulenti del lavoro che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto trenta anni di età, il contributo è ridotto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, alla metà (L. **1.505.000**) per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
È altresì ridotto alla metà per coloro che, essendo contemporaneamente iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza, ne facciano esplicita richiesta all'Ente ai sensi del comma 4 del medesimo art. 12, nei modi e nei termini fissati dall'Ente stesso.

Contributo integrativo
Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli Albi provinciali anche se non iscritti all'Ente di previdenza, ivi compresi i pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini Iva per l'anno 1997 risultante dalla presente dichiarazione, determinato da tutti i corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale di consulente del lavoro.
Il contributo, pari al 2 per cento del volume d'affari di cui sopra, è posto a carico del cliente e versato all'Ente, nei termini e con le modalità stabilite.
Nel caso in cui l'iscritto versi un contributo soggettivo in misura ridotta per effetto di iscrizione ad altra Cassa o Ente di previdenza per liberi professionisti, il contributo integrativo deve essere calcolato, per ogni anno di contribuzione soggettiva ridotta, su un imponibile non inferiore al 50 per cento del volume d'affari ai fini Iva.
Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione del 2 per cento per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei consulenti del lavoro. L'ammontare complessivo annuo del contributo integrativo dovuto all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari delle associazioni o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso (art. 13, comma 2, L. 249 del 1991).
L'importo del contributo dovuto è rilevabile dalla voce C1 del modello ENPACL 17/Integr. Ind. 1997 e dalla voce F1 del modello ENPACL 17/Integr. Ass. 1997, relativi alla comunicazione obbligatoria sul volume d'affari Iva, inviata all'Ente, così come previsto dall'art. 17 della citata L. n. 249 del 1991.

Contributo di maternità
Il contributo di maternità è dovuto, in misura intera annua e non frazionabile, da tutti gli iscritti all'Ente di previdenza.
Per il 1997 il contributo è pari a L. **100.000** ed è riscosso unitamente al contributo soggettivo a mezzo di bollettino di c/c postale nel corso dello stesso anno.

DOTTORI COMMERCIALISTI

La presente sezione deve essere compilata da tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dottori Commercialisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:
- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 10 L. n. 21 del 1986 e successive modifiche;

- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 11 L. n. 21 del 1986;
- **contributo di maternità** ai sensi dell'art. 5 L. n. 379 del 1990.

Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1997. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti sia partecipando ad associazioni sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:
- per redditi fino a L. **51.170.000** è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. **3.070.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1997;
- per redditi compresi tra L. **51.170.000** e L. **83.900.000** è dovuto il contributo minimo più il 6 per cento del reddito eccedente L. **51.170.000**;
- per redditi superiori a L. **83.900.000** è dovuto, oltre al contributo minimo e al 6 per cento del reddito compreso tra L. **51.170.000** e L. **83.900.000**, il 2 per cento del reddito eccedente L. **83.900.000**.

Per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Cassa di previdenza prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, le suindicate percentuali, come pure il contributo minimo, sono ridotti alla metà per il primo triennio di iscrizione.
Per i pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio della professione il contributo soggettivo e determinato con l'applicazione delle medesime percentuali sopra indicate senza l'obbligo della contribuzione minima, per un quinquennio incluso l'anno di decorrenza del diritto alla pensione.
I pensionati di invalidità ancora esercenti l'attività professionale devono versare il contributo secondo le stesse modalità previste per gli altri iscritti alla Cassa.

Contributo integrativo
Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.
Il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1997, risultante dal presente modello di dichiarazione, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1997, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa
- per volume d'affari Iva fino a L. **46.050.000** è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. **921.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1997;
- per volume d'affari Iva superiore a L. **46.050.000** è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva eccedente L. **46.050.000** (conguaglio).

Iscritti all'Albo professionale ma non alla Cassa
Per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva, senza previsione di contributi minimi.
I soggetti iscritti ad altra cassa di previdenza professionale nel 1997 non devono alcuna contribuzione.

Pensionati
Per i pensionati di vecchiaia e per i pensionati di invalidità che proseguono nell'esercizio della professione, il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume di affari Iva, senza l'obbligo di contribuzione minima.

Contributo di maternità
Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.
Per l'anno 1997 il contributo è pari a L. **100.000**, ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali per L. **26.550** e per l'integrazione di L. **73.450** a mezzo versamento tramite bollettino di c/c postale.

GEOMETRI

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti nell'Albo professionale, tenuti al versamento alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:
- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sulla contribuzione alla Cassa;
- **contributo di solidarietà** ai sensi del medesimo art. 1 del citato Regolamento;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento.

Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1997. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.
Il contributo soggettivo è così determinato:
- per redditi fino a L. **30.571.428**, è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. **2.140.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (settembre 1997, novembre 1997, febbraio 1998 e aprile 1998);
- per redditi compresi tra L. **30.571.428** e L. **128.400.000**, è dovuto il contributo minimo più il 7 per cento del reddito eccedente L. **30.571.428**;
- per redditi superiori a L. **128.400.000** è dovuto, oltre al contributo minimo e al 7 per cento del reddito compreso tra L. **30.571.428** e L. **128.400.000**, il 3 per cento del reddito eccedente L. **128.400.000**.

Per gli iscritti per la prima volta alla Cassa prima del compimento del venticinquesimo anno di età le predette aliquote sono ridotte alla metà per i primi tre anni di iscrizione.

Contributo integrativo
Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale o alla Cassa di previdenza.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1997, risultante dal presente modello di dichiarazione, detratto l'importo del contributo integrativo (1,9608 per cento) già assoggettato ad Iva nel corso del 1997, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.
Il contributo integrativo è così determinato:
- per volume d'affari Iva fino a L. **32.741.738** è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. **642.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (settembre 1997, novembre 1997, febbraio 1998 e aprile 1998);
- per volume d'affari Iva superiore a L. **32.741.738** è dovuto, oltre al contributo minimo, l'1,9608 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, eccedente L. **32.741.738**.

Il contributo minimo non è dovuto da coloro che risultano iscritti alla Cassa prima del compimento del venticinquesimo anno di età e per i primi tre anni di iscrizione, nonché dagli iscritti al solo Albo professionale e non alla Cassa di previdenza.

Contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Albo professionale e non alla Cassa di previdenza.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul reddito professionale prodotto nel 1996 (quadro E o quadro H del modello 740 presentato nel 1997). Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.
Il contributo di solidarietà è così determinato:
- per i redditi fino a L. **17.619.047**, è dovuto il solo contributo di solidarietà minimo di L. **370.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (con le stesse scadenze previste per il contributo soggettivo minimo);

- per i redditi superiori a L. **17.619.047** è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2,1 per cento del reddito eccedente L. **17.619.047**.

INGEGNERI E ARCHITETTI

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:
- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 9 della L. n. 6 del 1981, così come modificato dall'art. 7 della L. n. 290 del 1990 e art. 22 dello Statuto;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 10 della richiamata L. n. 6 del 1981, così come integrato dall'art. 8 della citata L. n. 290 del 1990 e art. 23 dello Statuto.

Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è dovuto dagli iscritti a Inarcassa.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1997 risultante dal quadro RE o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro RH del presente modello. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.
Il contributo soggettivo è così determinato:
- contributo minimo annuale dovuto da tutti gli iscritti (ad esclusione dei pensionati Inarcassa), pari a L. **1.870.000** (L. **156.000** per ciascun mese di iscrizione), riscosso a mezzo ruolo esattoriale nel 1997 ovvero tramite bollettino di c/c postale. Per gli iscritti che beneficiano della riduzione prevista dall' art. 7 della L. n. 290/90 e art. 22 dello Statuto il contributo minimo e ridotto a L. **623.000**;
- il contributo in misura percentuale è dovuto per il 6 per cento sul reddito fino a L. **125.100.000** e il 3 per cento per la parte eccedente L. **125.100.000** cui va detratta la quota minima già corrisposta;
- per gli iscritti che beneficiano della riduzione le percentuali sono ridotte alla metà: 3 per cento fino a L. **125.100.000** e 1,5 per cento per la parte eccedente L. **125.100.000**.

Contributo integrativo
Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale anche se non iscritti a Inarcassa.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1997, risultante dal presente modello di dichiarazione, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento) già assoggettato ad Iva nel corso del 1997 ed i corrispettivi per prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra Ingegneri ed Architetti.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati. Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.
Per i soggetti iscritti a Inarcassa il contributo integrativo è così determinato:
- contributo minimo annuale dovuto da tutti gli iscritti (ad esclusione dei pensionati Inarcassa), pari a L. **561.000** (L. **47.000** per ciascun mese di iscrizione), riscosso a mezzo ruolo esattoriale nel 1997 ovvero tramite bollettino di c/c postale. Per gli iscritti che beneficiano della riduzione prevista dall' art. 8 della L. n. 290/90 e art. 23 dello Statuto il contributo minimo e ridotto a L. **187.000**;
- il contributo in misura percentuale è dovuto nella misura del 2 per cento cui va detratta la quota minima già corrisposta.

Per i soggetti che esercitano la libera professione, ma sono sprovvisti dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione a Inarcassa, il contributo integrativo è determinato nella misura del 2 per cento del volume di affari Iva, come sopra specificato, senza previsione di contributi minimi.

MEDICI E ODONTOIATRI

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi o all'Albo degli Odontoiatri tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561 e dell'art. 2 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990 come modificato dal D.M. 10 ottobre 1996;
- **contributo di solidarietà (prevido-assistenziale)** ai sensi del citato art. 2 del Regolamento del Fondo;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1997, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria, risultante dal presente modello, *quadro* RE, o, *per gli associati di associazioni di professionisti*, dal quadro RH derivanti dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica compresi i redditi infra-moenia. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.
Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi non superiori a L. **8.064.000** e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. **1.008.000** annue (L. **84.000** mensili). Fino al mese di compimento del trentesimo anno di età il contributo soggettivo minimo e ridotto a L. **264.000** annue (L. **22.000** mensili); successivamente al compimento del trentesimo anno e fino al mese di compimento del trentacinquesimo anno, il contributo soggettivo minimo e ridotto a L. **528.000** annue (L. **44.000** mensili). I predetti contributi sono stati riscossi *a mezzo ruoli esattoriali nel corso del* 1997;
- per redditi compresi tra L. **8.064.000** e L. **79.800.000** è dovuto il contributo minimo più il 12,50 per cento o il 2 per cento dagli iscritti infrasessantacinquenni, del reddito eccedente L. **8.064.000**. Il contributo soggettivo, nella misura del due per cento, è dovuto anche dai pensionati del Fondo Generale dell'ENPAM, su tutti i redditi di lavoro autonomo prodotti nel 1997 (compreso il reddito fino a L. 8.064.000 di cui sopra), con esclusione di quelli già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.

I predetti contributi sono versati all'ENPAM direttamente dagli iscritti.

Contributo di solidarietà (prevido-assistenziale)
Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza e dai pensionati del Fondo Generale dello stesso Ente.
Il contributo è pari all'1 per cento dell'ammontare del reddito professionale netto prodotto nel 1997 eccedente L. **79.800.000**.

Contributo di maternità
Il contributo di maternità è dovuto all'Ente di previdenza dagli iscritti infrasessantacinquenni.
Per l'anno 1997 il contributo è pari a L. **102.000** per l'intero anno (L. 8.500 mensili per coloro il cui obbligo contributivo sia iniziato o cessato nel corso dell'anno) ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi dei Ragionieri e Periti commerciali tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e Periti commerciali di tutti o di alcuni dei seguenti *contributi previdenziali*:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 414;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 12 della richiamata L. n. 414 del 1991;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1997. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.
Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. **38.500.000** è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. **2.310.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1997. Per i primi tre an-

ni il contributo è ridotto alla metà (L. **1.155.000**) per i Ragionieri e Periti commerciali che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto il trentesimo anno di età;

- per redditi compresi tra L. **38.500.000** e L. **63.600.000** è dovuto il contributo minimo più il 6 per cento del reddito eccedente L. **38.500.000**;
- per redditi superiori a L. **63.600.000** è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 6 per cento del reddito compreso tra L. **38.500.000** e L. **63.600.000**, l'1,8 per cento del reddito eccedente L. **63.600.000**.

Il contributo soggettivo dovuto sui redditi superiori a L. **38.500.000** è versato in due rate: la prima contestualmente all'invio del modello dell'autocertificazione (Mod. A19/97) e la seconda entro e non oltre il 30 dicembre 1997.

Per i titolari di pensione diretta liquidata ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n.414, o che hanno ottenuto la riliquidazione del trattamento pensionistico, il contributo soggettivo è dovuto nella misura del 6 per cento sui redditi professionali fino a L. **63.600.000** e dell'1,8 per cento sui redditi eccedenti tale limite, senza obbligo di contribuzione minima. Per tali soggetti il contributo è versato alle stesse scadenze previste per gli altri soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Contributo integrativo

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1997 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo della maggiorazione percentuale (2 per cento), già assoggettata ad Iva nel corso del 1996 ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.

Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa

- per volume d'affari Iva fino a L. **35.550.000** è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. **693.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1997;
- per volume d'affari Iva superiore a L. **35.550.000** è dovuto, oltre il contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva eccedente L. **35.550.000** (al netto della maggiorazione percentuale); tale contributo è versato in due rate con le stesse scadenze previste per il contributo soggettivo.

Iscritti agli Albi professionali ma non alla Cassa e Pensionati diretti

Per gli iscritti negli Albi professionali, compresi i pensionati diretti che continuano l'esercizio professionale e coloro che, ai sensi dell'art. 24 della citata L. n. 414 del 1991, hanno esercitato la facoltà di non iscriversi alla Cassa, il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva (al netto della maggiorazione percentuale), senza obbligo di contributo minimo. Tale contributo è versato in due rate con le stesse scadenze previste per gli altri soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Contributo di maternità

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per l'anno 1997 il contributo di maternità è pari a L. **102.000** ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

VETERINARI

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi professionali dei Veterinari tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 11 della L. 12 aprile 1991, n. 136;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 12 della richiamata L. n. 136 del 1991;

- **contributo di solidarietà** ai sensi dell'art. 11, comma 4, della richiamata L. n. 136 del 1991, rideterminato dall'art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1997 risultante dal quadro RE o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro RH del presente modello. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. **20.200.000** è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. **2.020.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1997. Per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi il contributo è ridotto alla metà (L. **1.010.000**) per i veterinari che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età;
- per redditi compresi tra L. **20.200.000** e L. **53.400.000** è dovuto il contributo minimo più il 10 per cento del reddito eccedente L. **20.200.000**;
- per redditi superiori a L. **53.400.000** è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 10 per cento del reddito compreso tra L. **20.200.000** e L. **53.400.000**, il 3 per cento del reddito eccedente L. **53.400.000**.

Il contributo soggettivo dovuto sui redditi eccedenti L. **20.200.000** è versato, secondo le modalità impartite direttamente dall'Ente, per metà entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per l'altra metà entro il 31 dicembre 1998.

Contributo integrativo

Il contributo integrativo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Per il 1997 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1997, risultante dal presente modello di dichiarazione, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1997, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.
Il contributo integrativo è così determinato:

- per volume di affari Iva fino a L. **30.500.000** è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. **610.000**, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1997. Per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi il contributo è ridotto alla metà (L. **305.000**) per i veterinari che si iscrivono per la prima volta all'ente, prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età;
- per volume di affari Iva superiore a L. **30.500.000** è dovuto il contributo integrativo minimo più il 2 per cento del volume di affari Iva, come sopra specificato. Per i veterinari che hanno versato a mezzo ruoli il contributo integrativo ridotto alla metà (L. **305.000**) è dovuto oltre al contributo integrativo minimo, il 2 per cento sul volume d'affari Iva eccedente L. **15.250.000**. Il contributo integrativo dovuto sul volume di affari Iva eccedente L. **30.500.000** (o L. **15.250.000**) è versato con le stesse modalità e nei termini previsti per il contributo soggettivo.

Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Albo professionale ma non iscritti all'Ente di previdenza.
A partire dal 1996, il contributo minimo di solidarietà è stato rideterminato in L. **250.000**.

Contributo di maternità

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Per il 1997 il contributo è pari a L. **80.000** ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

COME SI COMPILA LA SEZIONE

Nel **rigo RR7**, barrare la casella corrispondente alla Cassa o Ente al quale sono dovuti i contributi.
Nel **rigo RR8**, indicare:
- **per gli Avvocati**, il codice individuale di matricola meccanografica attribuito dalla Cassa, rilevabile dal modulo prestampato utilizzato per le comunicazioni obbligatorie rese alla Cassa stessa (Mod. 5);
- **per i Consulenti del lavoro**, il numero di matricola (composto di 5 cifre) attribuito dall'Ente, rilevabile dal bollettino di c/c postale (prestampato dall'Ente stesso) utilizzato per la comunicazione obbligatoria e per il versamento del contributo integrativo;
- **per i Dottori Commercialisti**, il numero di posizione meccanografica assegnato dalla Cassa, rilevabile dal modello di autodichiarazione (Mod. A/97);
- **per i Geometri**, il numero di matricola attribuito dalla Cassa (sei numeri ed una lettera);
- **per gli Ingegneri e Architetti**, il proprio numero di matricola attribuito dalla Cassa;
- **per i Medici ed Odontoiatri**, il proprio codice individuale attribuito dall'Ente;
- **per i Ragionieri e Periti commerciali**, il codice meccanografico individuale di matricola attribuito dalla Cassa, rilevabile dal modello prestampato dell'autocertificazione utilizzato per le comunicazioni obbligatorie rese alla Cassa stessa (Mod. A19/97);
- **per i Veterinari**, il codice individuale attribuito dall'Ente, coincidente con il numero di posizione meccanografica (Mod 1/98).

Nei **righi RR9**, **RR10**, **RR11**, **RR12**, indicare, rispettivamente, l'importo del contributo soggettivo, integrativo, di solidarietà e di maternità dovuti per il 1997, determinati secondo le modalità indicate per le singole categorie nelle "Generalità" del presente paragrafo.
Nel **rigo RR13**, indicare la somma degli importi versati a mezzo ruoli esattoriali o tramite bollettini di c/c postale (per gli Ingegneri, Architetti, e Consulenti del lavoro) con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 1997. Eventuali contributi riferiti ad anni diversi dal 1997 non devono essere indicati.
Nel **rigo RR14**, indicare la differenza tra la somma degli importi dei contributi dovuti indicati nei righi RR9, RR10, RR11 e RR12 e l'importo dei contributi versati indicati nel rigo RR13. Nell'apposito spazio bianco inserito nel rigo indicare l'importo della parte di saldo già versata all'atto della presentazione della dichiarazione.

18.4
SEZIONE III
Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli

GENERALITÀ

La presente sezione deve essere compilata dai seguenti produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali:
- coltivatori diretti, per se stessi e per i familiari coadiuvanti (unità attive);
- imprenditori agricoli a titolo principale, per se stessi;
- concedenti, per i mezzadri, i coloni, i soccidari ed i loro familiari coadiuvanti (unità attive).

I predetti familiari, i mezzadri, i coloni ed i soccidari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nella stessa devono indicare solo il codice individuale Inps, attribuito dall'ex-Scau, del titolare della posizione contributiva. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice contribuente", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al quadro RP Oneri.
La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione contributiva di cui risulta intestatario il contribuente.
In presenza di più posizioni contributive vanno compilati tanti righi quante sono le posizioni stesse. Qualora i righi dovessero risultare insufficienti per il numero delle posizioni contributive possedute dal dichiarante, dovranno essere utilizzati altri quadri in aggiunta al primo.

COME SI COMPILA LA SEZIONE

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'Inps per il pagamento dei contributi dovuti per il 1997 (scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1997 e 10 gennaio 1998).
Per ciascun rigo:
- nel **campo 1** riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Codice contribuente";
- nel **campo 2** barrare la casella corrispondente alla qualifica posseduta dal dichiarante;

- nel **campo 3** indicare il numero dei soggetti che nel 1997 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali, specificando il numero dei soggetti minori di 21 anni nel **campo 4**. I dati sono rilevabili dal riquadro 1 del frontespizio del bollettino postale;
- nel **campo 5** barrare la casella relativa alla fascia di reddito (I, II, III o IV) attribuita all'azienda in base al reddito agrario, rilevandola dal riquadro 3 del frontespizio del bollettino postale;
- nel **campo 6** barrare la casella solo se l'attività è svolta nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, per le quali è previsto il riconoscimento delle riduzioni contributive;
- nel **campo 7** indicare l'importo complessivo dei contributi versati alle previste scadenze del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre del 1997 e 10 gennaio del 1998 ottenuto sommando gli importi riportati nei bollettini di versamento inviati dall'Inps.

18.5 SEZIONE IV Premi assicurativi dovuti da soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

GENERALITÀ

La presente sezione deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia per se stessi, nel caso in cui il titolare sia soggetto assicurato, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e familiari partecipanti), con esclusione dei lavoratori dipendenti.
I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nonché i soci di società esercenti attività commerciale o artigiana, nella stessa devono indicare solo il numero di posizione assicurativa Inail del titolare dell'impresa o della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione Assicurativa Inail", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al quadro RP Oneri.
La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestatario il titolare dell'impresa artigiana o commerciale. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti righi della Sezione, indicando in ciascuno di essi:
- il numero di posizione assicurativa Inail;
- il numero dei soggetti per i quali viene corrisposto il premio;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1997;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

COME SI COMPILA LA SEZIONE

Nel **campo 1** indicare il numero di posizione assicurativa attribuito dall'Inail al titolare dell'impresa artigiana o commerciale.
Nel **campo 2** indicare il numero dei soggetti che nel 1997 hanno prestato attività lavorativa nell'impresa artigiana o commerciale e per i quali è dovuto il premio assicurativo. Per le imprese artigiane tra tali soggetti va ricompreso anche il titolare dell'impresa.
Nel **campo 3** indicare la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1997. Tale importo è pari:
- per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge, che per l'anno 1997 è di L. **19.552.500**;
- per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'Inail in sede di autoliquidazione dei premi.

Nel **campo 4** indicare il premio assicurativo complessivo dovuto per il 1997, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi Inail.
Nel **campo 5** indicare l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1997 comprendente la rata anticipata, con scadenza di norma al 20 febbraio 1997 e l'eventuale integrazione versata successivamente a tale data.
Nel **campo 7** indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1997 con scadenza al 20 febbraio 1998. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata l'apposita casella del **campo 6**.

APPENDICE

Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 49 del Tuir elenca nelle lettere da *a)* a *f)*, gli *altri* redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:

a) redditi derivanti:
- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
- dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili quando l'oggetto della prestazione è una collaborazione generica (ad es.: la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative);
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Rientrano tra questi ultimi i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività:
- non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
- di natura intrinsecamente artistica o professionale;
- svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
- svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- svolti senza impiego di mezzi organizzati;
- con retribuzione periodica e prestabilita.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivanti dall'esercizio di un'arte o professione (da indicare nel quadro RE, sezione I) o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale (da indicare nel quadro RL);

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;

c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;

f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

Ammortamento anticipato

L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del Tuir, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti, può essere dedotto, previo accantonamento in un'apposita riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico ed è utilizzabile anche una riserva disponibile già esistente.

Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del Tuir, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n.641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.
Relativamente alla parte del contributo o della liberalità non accantonata, si ricorda che la disposizione che prevede la riduzione da 10 a 5 dei periodi d'imposta entro cui può essere attuata la tassazione per quote costanti, ha effetto per i contributi incassati a partire dal periodo d'imposta in corso al 20 giugno 1996.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in più periodi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per la parte già incassata, fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla L. 5 ottobre 1991, n. 317) lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio di cassa disposto dalla L. 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del D.L. 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento. Pertanto la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della

sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (semprechè il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva). Tuttavia, qualora il provento sia imputato per competenza in un esercizio anteriore a quello d'insorgenza del presupposto impositivo (incasso), la riserva può essere validamente costituita, anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza.
Si precisa, inoltre, che l'accantonamento in questione può essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile già esistente.
Si ricorda, altresì, che i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. *a)*, della L. n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. *f)*, del Tuir. Tale modifica normativa non riguarda quindi i contributi della specie erogati nel periodo d'imposta 1994 e precedenti per i quali rimane applicabile la disciplina recata dall'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir.

■ Credito d'imposta per i registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa L. n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti.

■ Credito d'imposta per l'invio del questionario relativo agli studi di settore

Ai contribuenti che, in proprio o tramite terzi, trasmettono su supporto magnetico i dati richiesti con i questionari finalizzati all'elaborazione degli studi di settore, è riconosciuto un credito d'imposta di lire diecimila, da utilizzare in occasione della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione del questionario summenzionato. Detto credito d'imposta non costituisce componente positivo di reddito, né rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

■ Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 14 del Tuir, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di cui alla lett. *a)* del comma 1 dell'art. 87 spetta nella misura dei 9/16 di detti utili. Tale credito spetta altresì sugli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. *b)* del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408.
Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Il credito di imposta sui dividendi spetta ugualmente nella misura del 25 per cento qualora la distribuzione relativa alle riserve o ai fondi affrancati ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24 del D.L. n. 41 del 1995, sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

■ Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

■ Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui l'imprenditore sia socio di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.

■ Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 89, L. 28 dicembre 1995, n. 549).

Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento

L'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).

A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti. Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati a finalità di consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione è escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione. Si precisa, inoltre, che in caso di cambiamento della destinazione territoriale degli investimenti agevolati ai sensi del citato comma 85, L. n. 549 del 1995, tale operazione deve considerarsi ugualmente equiparata ad un atto di cessione; in tal caso occorre assumere il valore normale del bene da determinare in riferimento al momento del trasferimento dello stesso.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili relativi all'impresa

Il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art.29 del Tuir.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'Ilor coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing, nonché, ad esempio, per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'Ilor va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art.129, comma 1, del Tuir.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'Ilor un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'Ilor un importo pari:
a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone.

Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Immobilizzazioni finanziarie [art. 54, comma 4, del Tuir]

L'art. 3, comma 106, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha chiarito che, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4, dell'art. 54, del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 77 del Tuir, gli immobili strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del c. c. o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del Tuir, nel registro dei beni ammortizzabili. Al riguardo, si ricorda che, con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 79 del Tuir, l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 ha disposto che le annotazioni da eseguire nel registro dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973 possono essere effettuate anche nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva.
Il citato art. 77, comma 1, si applica, per gli immobili strumentali per destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992.

Relativamente agli immobili strumentali per *destinazione acquisiti precedentemente a tale data*, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della L. n. 413 del 1991, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa, a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili. Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal citato art. 58.
Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre *soltanto le quote di ammortamento maturate* a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote *relative a periodi di imposta precedenti*, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato D.P.R. n. 689 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono deducibili a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati *alla data* del 31 dicembre 1988, il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisu*rato al valore normale* dei *beni medesimi* a tale data.
Se i predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché *l'imposta sostitutiva di cui al* D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Interessi passivi e costi indiretti

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione *che per la loro ristrutturazione*, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a *termine*, *da contratti di assicurazione* o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi, come ad esempio i contratti swap.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della *contabilità plurimonetaria*; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai *saldi dei relativi conti*.

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del Tuir e per la compilazione del prospetto da predisporre e conservare ai sensi del comma 6 dell'art. 60 del Tuir stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287.
Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, *del Tuir e dell'art.* 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al *costo*, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonchè quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'*importo che trova capienza in essi*. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità *ordinaria conseguite nel medesimo periodo* di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la voce "Riporto delle perdite" contenuta nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e quelle derivanti dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria".

Plusvalenze patrimoniali

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del c.c.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione, che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti, si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate – valutate in base al "metodo del patrimonio netto" – non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa

Rientrano tra tali componenti: i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche (queste indennità, se il contribuente non intende fruire del regime di tassazione separata - nel qual caso le stesse vanno evidenziate nel quadro RM - devono confluire, previa indicazione nel quadro stesso nel reddito complessivo da indicare nel rigo RN1); le plusvalenze, le indennità e altri redditi di cui alle lettere da *g)* a *n)* del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo (in tal caso l'indicazione di detti proventi nel rigo RF28 costituisce richiesta di avvalersi del regime di tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Tuir).

Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'Ilor i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.
Si ricorda al riguardo che, per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti, occorre adottare il criterio della media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si può fare riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli O1M.
Per il titolare dell'impresa e per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio delle attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o esercizi direttamente l'attività, il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai fini dell'esonero dall'Ilor si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, può ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
In relazione alla verifica della sussistenza del suddetto requisito della prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività, si precisa che, pur non potendosi stabilire specifici parametri di riferimento, può essere un utile indirizzo, tenere presente, il valore dei beni utilizzati e delle rimanenze finali, che, ai fini di cui trattasi, deve essere complessivamente inferiore ad un miliardo di lire.

Rimborsi per trasferte [art. 62, comma 1-*ter*, del Tuir]

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici, vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza [art. 74, comma 2, del Tuir]

La disciplina della deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda e di quelle di rappresentanza di cui al comma 2 dell'art. 74 del Tuir è stata modificata dall'art. 3, comma 93, della L. n. 549 del 1995. In particolare la deduzione delle spese di pubblicità e propaganda può essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare, in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.
Tali modifiche normative trovano applicazione per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 549 del 1995.

Trasferimento di sede all'estero [art. 20-*bis* del Tuir]

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. *Si considerano in ogni caso realizzate*, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

II - IVA

V1. NOVITÀ DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 1997

1.1 Struttura dei modelli

Si avverte che ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Si avverte che non sono più previsti,diversamente dallo scorso anno, gli allegati alle dichiarazioni IVA modelli 11/O, 11/E e 11/P.

Per i dati da dichiarare ai fini dell'IVA è stato previsto un unico modello costituito da:
- un modulo contenente i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta, composto di due fogli (ciascuno fronte-retro): il primo da compilare da tutti i soggetti, il secondo da compilare solo dai soggetti interessati (contribuenti rientranti in particolari settori ovvero che intendano comunicare opzioni o revoche, ecc.);
- un apposito modello da utilizzarsi in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, approvato, unitamente ai modelli di dichiarazione IVA per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con D.M. 15 gennaio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1998 - Serie generale.

I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare un modulo per ogni contabilità separata, indicando solo sul primo i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VO e VU nonché nella sezione 2 del quadro VA e del quadro VL.
In caso di trasformazioni sostanziali soggettive (in particolare nel caso di successione o trasformazione di comunioni tacite familiari, in ditta individuale a seguito di regolarizzazione) il dichiarante (erede, beneficiario o soggetto risultante dalla trasformazione) deve presentare, oltre al proprio (o ai propri), anche un modulo - o più moduli in caso di contabilità separate ex art. 36 - per ogni altro soggetto partecipante alla trasformazione. I dati complessivi dei versamenti periodici relativi a tutti i soggetti interessati devono essere riportati nello spazio riservato ai versamenti (quadro VH).

1.2 Principali modifiche

Relativamente alle modifiche riguardanti il contenuto dei nuovi moduli, si segnalano le principali variazioni.
Come già accennato, il contribuente deve compilare un modulo per l'indicazione dei dati riguardanti l'attività svolta e la liquidazione dell'IVA relativa all'anno di imposta.
Peraltro, nell'ipotesi di tenuta di piu contabilità separate ai sensi *dell'art. 36*, il contribuente deve compilare tanti moduli quante sono le contabilità tenute, indicando, solo sul primo modulo, i dati riepilogativi contenuti nella sezione 2 dei quadri VA e VL nonché nei quadri VO e VU.
Inoltre, nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, il contribuente dichiarante deve compilare, oltre al proprio modulo, un modulo per ciascun soggetto diverso, contenente i dati relativi al periodo antecedente alla trasformazione (ovvero più moduli per i soggetti che hanno tenuto contabilità separate).

Si segnalano le principali modifiche:

■ Quadro VA (Informazioni e dati relativi all'attività)
Il quadro è stato suddiviso in 2 sezioni: la *prima* contenente alcuni dati analitici dell'attività svolta, la *seconda* comprendente alcune informazioni riepilogative riguardanti le attività del soggetto cui si riferisce il modulo.

■ Quadro VL (Liquidazione dell'imposta annuale)
Il quadro contiene 2 sezioni,
Analogamente alla sezione 2 del quadro VA, la sezione 2 del quadro VL deve comprendere la somma dei dati relativi a ciascun soggetto.

■ Quadro VM (Contribuenti minimi)
Il quadro, non previsto nell'anno precedente, è stato inserito per la determinazione forfettaria dell'imposta da parte dei contribuenti minimi di cui ai commi da 171 a 176 dell'art. 3 della L. n. 662/1996.
Tali contribuenti sono tenuti alla compilazione, oltre che del quadro VM, anche del quadro VL e del quadro VH.

■ Quadro VO (Opzioni e revoche)
Il quadro - che l'anno scorso veniva presentato come allegato alla dichiarazione - contiene importanti novità sia perché è stato integrato con alcune opzioni (riguardanti, principalmente, i regimi speciali dell'agricoltura, dell'editoria e degli spettacoli) sia perché la disciplina delle opzioni (e delle revoche) ha subito importanti modifiche per effetto del Regolamento emanato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, di attuazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 137, lett. *b)* della L. n. 662/1996 (collegato alla Finanziaria '97), che ha semplificato in generale le modalità di comunicazione delle opzioni.

■ Quadro VU (Acquisti con il plafond da parte degli esportatori)
Il quadro - che l'anno scorso veniva presentato come allegato alla dichiarazione - è stato ristrutturato per evidenziare meglio l'utilizzo del plafond da parte degli esportatori che hanno applicato il metodo mensile.

1.3 Versamento dell'IVA a debito o richiesta di rimborso dell'IVA a credito

L'IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere versata entro il termine del 25 marzo. Tuttavia le persone fisiche possono differire il versamento del saldo entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario (15 marzo). Pertanto considerando che il termine iniziale di decorrenza è il 31 marzo 1998, sono dovuti gli interessi indicati nella seguente tabella:

data di pagamento	interessi
dal 31/3 al 30/4	0,50%
dal 1/5 al 31/5	1,00%
dal 1/6 al 15/6	1,50%

Se il versamento viene effettuato tra il 16/6 ed il 15/7 occorre applicare una ulteriore maggiorazione dello 0,50% sull'intero importo da versare, comprensivo cioè dell'imposta dovuta e degli interessi maturati al 15 giugno.

Per la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale si pone in evidenza che è stato predisposto un nuovo modello, da utilizzare in ogni caso. Tale modello - che si compone di una sola facciata - comprende anche il quadro VR, nel quale il contribuente deve specificare (barrando le relative caselle) il presupposto (o i presupposti) di legge che legittimano la richiesta di rimborso dell'IVA. Si sottolinea che la richiesta di rimborso deve essere presentata in ogni caso, sia dalle persone fisiche sia dai soggetti diversi, direttamente al *Concessionario della riscossione* competente anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (e cioè, già a partire dal 1° febbraio 1998) ed anche nell'ipotesi in cui l'eccedenza chiesta a rimborso superi l'importo di 500 milioni di lire (che è il limite attualmente rimborsabile da parte del concessionario).La richiesta di rimborso può essere presentata fino al termine di presentazione della dichiarazione.

V2. AVVERTENZE GENERALI

2.1 Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, di norma, tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:
- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato *esclusivamente operazioni esenti* di cui all'art. 10, salvo quelli tenuti all'effettuazione delle rettifiche della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis, in caso di acquisti di beni ammortizzabili.

l'esonero non si applica se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993);
- i contribuenti che abbiano effettuato soltanto operazioni esenti e che si siano avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, relativamente alle operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis, a meno che non siano tenuti ad eseguire le predette rettifiche di cui all'art. 19-bis o abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
- i produttori agricoli esonerati da adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 4;
- gli esercenti giochi e spettacoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art.74, comma 5, se si sono avvalsi della detrazione forfettaria dell'IVA;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda *(cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986)* e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta.

2.2 Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

■ Fallimento

A norma dell'art. 74 bis, comma 2, i curatori fallimentari devono presentare, in luogo del contribuente, la dichiarazione annuale per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 74-bis, detti soggetti sono altresì tenuti alla presentazione di una apposita dichiarazione IVA, afferente le operazioni effettuate anteriormente alla data di inizio della procedura concorsuale, entro quattro mesi dalla loro nomina. Tale dichiarazione non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da questa apposita dichiarazione (cfr. R.M. 12-7-1995 n. 181/E).
Entro lo stesso termine, inoltre, deve essere presentata dai predetti soggetti la dichiarazione IVA, relativa a tutto l'anno precedente, nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo dal 1° gennaio al termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e la relativa dichiarazione non risulti già presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione.

■ Cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art.35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro gli stessi termini previsti per gli altri contribuenti.
In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

2.3 Modalità di compilazione della dichiarazione

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori, se le ultime 3 cifre superano le 500 lire, e a quelle inferiori in caso contrario.
Tutti i calcoli richiesti dalla dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere a loro volta arrotondati con i medesimi criteri.
Per facilitare la compilazione, negli spazi dove vanno indicati gli importi arrotondati sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

Determinazione dell'imposta

Nei quadri VE e VF sono previste, per le operazioni assoggettate ad IVA, due colonne: la prima per l'indicazione dell'imponibile e la seconda per l'indicazione, in corrispondenza delle singole aliquote, della relativa imposta.
Al riguardo, si precisa che l'imposta da indicare nella seconda colonna deve essere determinata moltiplicando l'imponibile evidenziato nella prima colonna per la rispettiva aliquota o percentuale di compensazione.
Può verificarsi che l'imposta così calcolata non coincida esattamente con quella concretamente applicata ed annotata nei registri IVA.
L'eventuale differenza può derivare da:
- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art.21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1997 ma relative ad operazioni registrate in anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata nei righi appositamente predisposti nei vari quadri per l'indicazione delle variazioni ed arrotondamenti di imposta.

Determinazione degli imponibili per i contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi

I contribuenti di cui all'art.22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta:
aliquota 2 % percentuale 1,95%
aliquota 4% percentuale 3,85%
aliquota 8,50% percentuale 7,85%
aliquota 9% percentuale 8,25%
aliquota 10 % percentuale 9,10%
aliquota 16 % percentuale 13,80%
aliquota 19 % percentuale 15,95%
aliquota 20% percentuale 16,65%
La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 106, 107,5, 108,5, 109, 110, 116, 119 e

120, in relazione alle diverse aliquote applicate (rispettivamente del 2, 4, 6, 7,5, 8,5, 9, 10, 16, 19 e 20) e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.
Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L. 1.000.
L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati alle L. 1.000.

Esempi:
1) Applicazione delle percentuali di scorporo

Totale dei corrispettivi al 19%	L.	5.618.000
15,95 dei corrispettivi	»	896.071
Imponibile	»	4.721.929
Imponibile arrotondato	»	4.722.000
IVA. (19% di 4.722.000)	»	897.180
Imposta arrotondata	»	897.000

2) Applicazione del metodo matematico

Totale dei corrispettivi al 19%	»	5.618.000
Imponibile = $\frac{5.618.000 \times 100}{119}$ =	»	4.721.008
Imponibile arrotondato	»	4.721.000
IVA. (19% di 4.721.000)	»	896.990
Imposta arrotondata	»	897.000

V3. MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

3.1 Contribuenti con contabilità IVA unificata

I contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, devono compilare il nuovo modulo contenente i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta, composto di due fogli (ciascuno fronte-retro): il primo da compilare da tutti i soggetti, il secondo da compilare (e quindi da presentare) solo dai soggetti interessati (contribuenti rientranti in particolari settori ovvero che intendano comunicare opzioni o revoche ecc.).

3.2 Contribuenti con contabilità separata (art. 36)

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare tanti moduli IVA quante sono le contabilità tenute.
In particolare, si precisa:
- che i dati da indicare nella sezione 1 dei quadri VA e VL, nonché nei quadri VE, VF, VG e VM riguardano ogni singola contabilità separata;
- invece i dati da comprendere nelle sezione 2 dei quadri VA e VL nonché nei restanti quadri VO e VU riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato (per motivi di uniformità di comportamento).

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.
Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. Tuttavia si chiarisce, che nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dall'art.33, è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.
Si segnala che il contribuente che in periodi diversi dell'anno, abbia applicato, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d'imposta (es., regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura) è tenuto alla compilazione di più moduli.

ATTENZIONE *Per le nuove modalità di comunicazione delle opzioni introdotte dal Regolamento emanato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, di attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 3, comma 137, lett. b) della L. n. 662/1996, vedasi il commento contenuto nel quadro VO.*

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i passaggi interni tra attività separate. Pertanto tali passaggi, compresi nel Quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel rigo VE26 (con il segno meno già stampato), al fine di ridurre il volume d'affari.
Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (c.d. *ventilazione delle aliquote)*, e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al rigo VE26.

3.3 Contribuenti con trasformazioni sostanziali soggettive

Trasformazioni di soggetti con contabilità IVA unificata

ATTENZIONE *nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive, nel quadro VH devono essere riportati i dati complessivi dei versamenti periodici relativi a tutti i soggetti interessati, compreso il dichiarante.*

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (es. modificazione in ditta individuale, successione ereditaria, ecc.), il contribuente dichiarante deve compilare un modulo per se stesso e un modulo per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione, evidenziando in ogni modulo i dati relativi ad ogni soggetto (in tale ipotesi deve essere compilato, per ciascun modulo, la sezione 2 dei quadri VA e VL).
Tra le ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive si evidenziano, in particolare, i tre seguenti casi:
- erede che prosegue l'attività del contribuente deceduto con una propria partita IVA.

In tal caso il dichiarante deve presentare due moduli IVA, uno per l'attività svolta dal soggetto estinto e un altro per quella ad esso imputabile;
- trasformazione di comunione tacita familiare in ditta individuale.

In tal caso il contribuente dichiarante deve presentare due moduli IVA, uno relativo alle operazioni effettuate dalla comunione tacita fino alla data della liquidazione periodica antecedente la trasformazione e un altro per l'attività svolta dal dichiarante successivamente alla trasformazione.
Peraltro, si sottolinea che nel caso in cui la comunione tacita familiare si trasformi in più ditte individuali, i dati relativi alla comunione devono formare oggetto di un'apposita dichiarazione IVA da presentarsi, in nome e per conto di essa, entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA, da parte di uno dei soggetti risultanti dalla trasformazione. Tali ultimi soggetti presentano, invece, la dichiarazione unificata con l'indicazione dei soli propri dati;
- soggetto che cessa l'attività, chiudendo quindi la partita IVA, e successivamente, nel corso dello stesso anno d'imposta, apre una nuova partita IVA, per svolgere la stessa o un'altra attività.

In tal caso, il soggetto deve indicare nel rigo VH14 la nuova partita e deve compilare due moduli IVA, uno relativo alla prima attività svolta e cessata, indicando nel rigo VA8 la partita IVA chiusa, ed uno per l'attività esercitata nel secondo periodo dell'anno. Si precisa che, in quest'ultimo modulo, non deve essere compilato il rigo VA8

■ Rettifica della detrazione in caso di trasformazioni sostanziali soggettive e modalità di applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla trasformazione

Agli effetti delle rettifiche previste dall'art. 19-bis per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di "trasformazioni sostanziali soggettive", si precisa che tali rettifiche - in capo ai singoli partecipanti alla trasformazione per i quali sono stati compilati i relativi moduli - devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. Il dichiarante deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l'ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella circolare n. 50 del 29-2-1996).
Peraltro, ai fini dell'applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla trasformazione, deve essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta, al quale occorre quindi far riferimento, secondo le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/1972, per l'applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo status di esportatore abituale, l'applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc.

Trasformazioni di soggetti con contabilità separate (art. 36)

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate ai sensi dell'art. 36, possono verificarsi le seguenti ipotesi.

A) **Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante**
Il contribuente dichiarante deve utilizzare:
1) *per se stesso,* tanti moduli quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul primo i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VO, VU nonché nella sezione 2 del quadro VA e del quadro VL;
2) *per gli altri soggetti,* tanti moduli quanti sono gli altri soggetti partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere riportati, per ogni soggetto, i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione.

B) **Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione** (e non dal dichiarante)
Il contribuente dichiarante deve utilizzare:
1) *per se stesso,* un modulo contenente l'indicazione dei propri dati;
2) *per ogni soggetto* avente più contabilità separate, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, compilando solo su uno di essi la sez. 2 dei quadri VA e VL ed i quadri VO e VU; invece, per ogni soggetto avente contabilità unificata agli effetti dell'IVA, occorre compilare un solo modulo.

C) **Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti**
Il contribuente dichiarante deve utilizzare:
1) idem come punto 1 dell'ipotesi A);
2) come punto 2 dell'ipotesi A);
3) come punto 3 dell'ipotesi B).

V4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

4.1 Quadro VA Informazioni e dati relativi all'attività

☞**ATTENZIONE** *Il quadro è stato suddiviso in due sezioni; la sezione 1 contiene alcuni dati analitici riguardanti la singola attività esercitata o il singolo soggetto; la sezione 2 ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte.*
Si pone in evidenza, che sia in caso di esercizio di più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 da parte dello stesso contribuente, sia nell'ipotesi in cui nell'anno d'imposta siano avvenute trasformazioni sostanziali soggettive, devono essere compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla trasformazione mentre la sezione 2 è da compilare una sola volta, indicando il riepilogo dei dati, per ciascun soggetto.

Sezione 1 Dati analitici

Rigo VA1 - Attività esercitata. Si ricorda che, con il D.M. 12 dicembre 1992 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15.12.1992) – che ha approvato i modelli di dichiarazione IVA per il 1992 – sono state apportate, con effetto dal 1° gennaio 1993, alcune modifiche alla tabella dei codici di attività, già approvata con il D.M. 9 dicembre 1991.
Peraltro, si precisa che la tabella dei codici attività per il 1997 non è stata modificata rispetto a quella del 1993.
La vigente tabella dei codici di attività trovasi in distribuzione presso gli uffici IVA, ai quali bisogna rivolgersi nei casi in cui sussistano dubbi in merito al corretto codice da indicare nelle dichiarazioni IVA.
Si fa rilevare, inoltre, che nel riquadro relativo all'attività deve essere sempre descritta, sinteticamente, l'attività effettivamente esercitata dal contribuente, senza trascrivere, quindi, letteralmente il contenuto del corrispondente codice di attività.
In caso di esercizio di più attività con contabilità unificata deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente in relazione al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.
Nell'ipotesi di esercizio di più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, anche nei singoli moduli occorre indicare il codice relativo all'attività prevalente se, nell'ambito dello stesso modulo, sono comprese più attività.

Rigo VA2 - Ripartizione del totale acquisti. Nei campi relativi a tale rigo deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni risultanti nel rigo VF18. Detto rigo, come già precisato *con circolare n. 12 del 16 febbraio 1978,* non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili (anche se hanno optato, ai sensi del penultimo comma dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale).

In particolare i dati da riportare, negli appositi campi, al netto dell'IVA., sono i seguenti:
- 1, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 1 milione di lire.e compreso il prezzo di riscatto per i beni acquisiti in *leasing* (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti ecc.);
- 2, costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando:
- l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di *leasing*, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
- il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni);
- 3, costo dei *beni* destinati alla rivendita (merci) e dei *beni* destinati alla produzione di beni o servizi (esempio: materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);
- 4, costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, etc.).

■ Prodotti tessili

Si fa presente che i successivi righi VA3, VA4 e VA5 devono essere compilati esclusivamente dai commercianti al minuto di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, ai quali si applicano i parametri di cui all'art. 3, comma 125, della L. n. 662/1996, fruenti delle agevolazioni IVA introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, collegata alla finanziaria per il 1998 (art. 14). Inoltre i predetti soggetti, se hanno fruito di tale agevolazione, devono compilare anche il rigo VL7.
Il **rigo VA3** deve contenere l'indicazione dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, annotate con riferimento al mese di dicembre 1996.
Nel **rigo VA4** deve essere indicato l'ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, annotate con riferimento al mese di dicembre 1997.
Nel **rigo VA5** deve essere indicato l'ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, annotate con riferimento a tutto l'anno 1997.

Nel **rigo VA6** devono essere indicati:
- l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 17, comma 3, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di contribuenti nazionali.
  L'imposta relativa a dette operazioni va indicata al rigo VL2. *Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei righi del Quadro VE, fermo restando la loro inclusione nel Quadro VF.*
  Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia applicato la procedura di fatturazione di cui all'art. 17, comma 3, prevista dall'art. 71, comma 2, per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e, in via facoltativa, per quella di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta non devono essere compresi nel Quadro VE, ma vanno indicati nel *Quadro VF* e nel rigo VG10;
- l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. *e)*, concernente i compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (es. giornalai) *(D.M. 5 maggio 1980). Si avverte che, per tali operazioni, la relativa imposta va indicata al* rigo VL2, *mentre l'ammontare imponibile e l'imposta non devono essere inclusi né nel Quadro VE né nel Quadro VF.*

Rigo VA7, ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.), al netto dell'IVA, risultante dal registro di cui agli artt. 23 (registro delle fatture emesse) ovvero 24 (registro dei corrispettivi).
Nello stesso rigo deve essere, altresì, compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari non assoggettati all'IVA a norma dell'art. 42, comma 1, del citato D.L. n. 331/1993.
L'imposta relativa a dette operazioni va indicata nel rigo VL3.
Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei righi del Quadro VE, fermo restando la loro inclusione nel Quadro VF relativamente alle predette operazioni annotate sul registro degli acquisti di cui all'art. 25.
Si avverte che non vanno incluse nel rigo le citate prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6, e 8 del D.L. 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, le stesse rientrano tra le operazioni interne.
Rigo VA8, il relativo dato deve essere fornito solamente nei casi di trasformazioni intersoggettive nel corso dell'anno al fine di indicare, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA dell'altro soggetto partecipante alla trasformazione, alla cui attività devono riferirsi i dati evidenziati nel singolo modulo.

Nel **rigo VA10** deve essere indicato l'ammontare dei corrispettivi (al netto dell'IVA), riguardanti l'anno d'imposta, non contabilizzati in precedenza (ad esempio, per omessa registrazione di alcune fatture attive), ma indicati nella relativa dichiarazione in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 48, comma 1, quarto periodo (*c.d. ravvedimento preventivo*) o, a decorrere dal 1° aprile 1998, in applicazione della nuova disposizione contenuta nell'art. 13, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che i suddetti corrispettivi siano stati compresi nel quadro VE.

■ Esimente agli effetti penali

Si fa presente che al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, *non occorre compilare il rigo VA10 in quanto, ai suddetti fini*, i corrispettivi non annotati o non fatturati nel periodo d'imposta non devono necessariamente essere indicati in maniera specifica nella dichiarazione annuale (come nel caso del "ravvedimento preventivo"), ma devono, comunque, essere compresi *indistintamente nel quadro VE, unitamente alla* relativa imposta.

■ Adeguamento ai parametri

Il **rigo VA11** deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che hanno provveduto, agli effetti dell'IVA, ad adeguare il proprio volume d'affari relativo al 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei parametri approvati con D.P.C.M. 22 gennaio 1996 e tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dello stesso anno (30 giugno 1997 per le persone fisiche e le società di persone aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Nel rigo deve essere indicata la differenza tra il volume d'affari determinato in base ai suddetti parametri, ridotto in base al "fattore di adeguamento", e quello, inferiore, risultante sulla base delle operazioni registrate nel 1996.
Tale maggiore imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono all'anno 1997 ma, come già detto, all'anno precedente.
Nel **rigo VA12** devono essere indicati gli estremi del versamento dell'imposta eseguito per l'adeguamento ai parametri per il 1996, utilizzando il codice tributo "6493 integrazioni IVA".
Ai fini della modalità di indicazione degli estremi di versamento si richiamano i chiarimenti forniti per la compilazione del quadro VH.

■ Regime speciale dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (D.L. 23 febbraio 1995, n. 41)

Nel **rigo VA14** il contribuente deve comunicare, a consuntivo, se nel 1997 ha applicato la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del *margine*, in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 36, comma 3, del citato D.L. n. 41.
Nel **rigo VA15** devono essere indicati gli acquisti effettuati presso agricoltori esonerati, *autofatturati dall'acquirente a norma dell'art.* 34, quarto comma, in vigore fino al 31-12-1997.
Si precisa che la relativa imposta deve essere compresa nel quadro VF, nei righi corrispondenti alle percentuali di compensazione applicate.

■ Operazioni con la Repubblica di San Marino

Nei righi VA16 e VA17, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle cessioni ed agli acquisti di beni effettuati nel periodo d'imposta nei confronti di operatori sammarinesi.
In particolare, i dati da indicare sono i seguenti:
- **rigo VA16**, ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi;
- nel *primo campo* del **rigo VA17** deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia *integrato* e registrato le relative fatture a norma del 3° comma dell'art. 17. Si avverte che l'ammontare imponibile di

tali acquisti deve essere compreso nel rigo VA6 e la relativa imposta (a debito) va computata direttamente nel rigo VL2;

- nel *secondo campo* dello stesso rigo deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese. La relativa imposta, invece, deve essere compresa nel quadro VF.

4.2 Quadro VE Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili

Il quadro deve essere compilato al fine di determinare il volume d'affari e l'IVA relativa alle operazioni imponibili.
Il quadro è suddiviso in quattro sezioni: 1) Operazioni imponibili agricole; 2) Operazioni imponibili commerciali o professionali; 3) Altre operazioni; 4) Volume d'affari e totale imposta.

ATTENZIONE *nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno d'imposta.In tale ipotesi, indicare il segno (–) a fianco dei relativi importi.*

Si precisa che nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquota, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato (comprese quelle assoggettate al regime speciale del margine, introdotto dal D.L. n. 41/1995), quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi fuori della Comunità Europea, al netto delle variazioni in diminuzione.
Non devono compilare il rigo VE23 i contribuenti che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36 bis. Tuttavia, in merito all'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA per tali soggetti, vedasi il par. V2.1.
Alla formazione del volume d'affari concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta.
Fra le operazioni soggette a registrazione per l'anno 1997 rientrano anche le operazioni non annotate in detto anno ma regolarizzate nell'anno successivo (prima della presentazione della dichiarazione annuale) ai sensi dell'art. 48, comma 1, quarto periodo (e, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), nonché quelle annotate, agli effetti penali, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429.
Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari i passaggi interni, le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del c.c. (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonchè marchi di fabbrica), le operazioni di cui all'art. 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti) e le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. *e)* (compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio).
Si richiama quanto già specificato nel rigo VA6, nel senso che le dette operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. *e)* non devono essere incluse nel quadro VE, ma l'ammontare imponibile va indicato nel rigo VA 6 e la relativa imposta nel rigo VL2.
Parimenti, l'ammontare complessivo degli *acquisti intracomunitari* di beni e delle prestazioni di servizi di cui al rigo VA7 non deve essere compreso nel quadro VE. L'ammontare imponibile deve essere indicato esclusivamente in tale rigo e la relativa imposta nel rigo VL3.
Per quanto concerne, invece, le *cessioni di beni ammortizzabili*, il relativo ammontare deve figurare nel quadro VE (righi da VE1 a VE14) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell'IVA a debito, e successivamente detratto, come più avanti precisato a proposito del rigo VE26, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo.

Sezione 1 Operazioni imponibili agricole (art. 34, comma 1)

La sezione (righi da VE1 a VE9) deve essere compilata sia dai contribuenti che effettuano unicamente cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633, sia da coloro che nell'ambito della stessa impresa agricola, effettuano anche operazioni diverse (imprese miste), limitatamente all'attività agricola soggetta al regime speciale.
Queste ultime imprese, per le operazioni diverse, devono compilare altresì la sezione 2 del presente quadro, nonché la sezione 7 del quadro VG per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione. Per le cessioni di animali vivi della specie bovina o suina, effettuate da allevatori che hanno optato per il regime normale IVA, si rinvia a quanto detto al quadro VG, sezione 5.

■ Determinazione degli imponibili

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d'imposta (corrispondenti alle percentuali di compensazione stabilite dal D.M. 12 maggio 1992 e dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669) risultanti dal registro delle fatture

emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per il periodo d'imposta.
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.
Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con IVA. incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l'annotazione dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.
Per tali operazioni deve essere determinato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA. incorporata, con i metodi illustrati nel par. V2.3.
Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L. 1.000.
Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici direttamente effettuate dai produttori agricoli, la detrazione dell'imposta è forfetizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni dei prodotti stessi, delle percentuali di compensazione e l'imposta su tali operazioni viene applicata con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse.

- **Righi da VE1 a VE6**. In tali righi, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni annotate per l'anno 1997 nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.
  Negli stessi righi da VE1 a VE6 devono essere comprese anche le cessioni intracomunitarie di prodotti (non soggetti ad accisa) agricoli ed ittici, effettuate fino al 13 marzo 1997 da parte di produttori agricoli che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. A partire dal giorno successivo, tali operazioni costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. *a)*, del D.L. n. 331/1993 e, pertanto, devono essere comprese nel rigo VE20.
  L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfettaria di compensazione;
- **rigo VE7**, va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE6, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte;
- **rigo VE8**, vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE1 a VE6.
  L'imposta indicata al rigo VE7 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi.
  L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:
- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate per l'anno 1997 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione;
  Tale differenza va riportata al rigo VE8, indicando nell'apposito spazio il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario;
- **rigo VE9**, indicare il totale, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta di cui al rigo VE7 dell'importo indicato al rigo VE8.

Sezione 2
Operazioni imponibili commerciali o professionali

La sezione 2 deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali nonché, come già detto, dalle imprese agricole miste, limitatamente alle operazioni imponibili diverse da quelle soggette al regime speciale previsto dall'art. 34, comma primo.
Si rammenta che rientrano nel concetto di "*operazioni imponibili diverse* da quelle indicate nel primo comma dell'art. 34" quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stesso impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali, ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione, nonché le *cessioni di animali bovini o suini provenienti da acquisti effettuati in precedenza in regime normale IVA o derivanti da atti non soggetti ad IVA (art. 34, comma secondo).*

Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al terzo comma dell'art. 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art. 36 (vedasi la *circolare n. 19 del 10 luglio 1979, Dir. Gen. Tasse*);

■ **Determinazione degli imponibili**

- **righi da VE10 a VE14.** In corrispondenza di tali righi vanno riportati:
- nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per lo stesso anno;
- nella seconda colonna, quelli della relativa imposta al netto delle variazioni in diminuzione.

☞ATTENZIONE *nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate all'IVA con aliquote d'imposta non più presenti nel quadro VE, esso deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e, poi, deve includere la differenza d'imposta nel rigo VE16, fra le variazioni.*

Si evidenzia che i contribuenti rientranti nel regime normale ma che fruiscono di detrazioni forfetarie dell'IVA (ad es. editori) devono comprendere nel quadro VE l'imponibile delle operazioni già al netto della detrazione spettante. Parimenti, le agenzie di vendite all'asta devono comprendere nel quadro VE, relativamente alle vendite per conto terzi, soltanto il 15% dell'imponibile di tali vendite.
Devono inoltre essere indicati gli importi delle operazioni regolarizzate a norma dell'art. 48, comma 1, e quelli delle operazioni annotate ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, i cui imponibili concorrono, come sopra precisato, alla formazione del volume d'affari del periodo d'imposta.
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, dal rigo VE10 al rigo VE14, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.
I contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA. incorporata, con i metodi illustrati nel par. V2.3;

- **rigo VE15**, somma degli imponibili indicati ai righi da VE 10 a VE 14 e delle imposte;
- **rigo VE16**, vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE10 a VE14;
  L'imposta indicata al rigo VE15 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.
  L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:
- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1997 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata al rigo VE16, indicando nell'apposito spazio il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata ovvero il segno (–) in caso contrario;

- **rigo VE17**, totale dell'IVA. sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE15 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE16.

Sezione 3
Altre operazioni

Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.

- **Rigo VE20**, ammontare delle operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del *plafond*. In particolare devono essere indicati:

a) i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 *bis*, primo comma);

- i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma);
- i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8 *bis* e 9.

b) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie non imponibili effettuate, *fino al 13 marzo 1997*, da produttori agricoli di cui all'art. 34, e cioè: cessioni di beni *non* compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 e cessioni di beni soggetti ad accisa (vini) *compresi nella predetta Tabella A, parte prima;*
- *i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici effettuate, a partire dal 14 marzo 1997, da produttori agricoli di cui all 'art. 34;*
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-*bis*, *5*, 6 e 8 del decreto L. n. 331 del 1993 *(prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite in Italia, a condizione che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato*, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

☞**ATTENZIONE** *Avvertenza: le operazioni di cui all'art. 41, comma 2, lett a), del D.L n. 331/1993 hanno costituito fino al 13 marzo 1997 operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie; a partire dal 14 marzo 1997, le stesse operazioni costituiscono prestazioni di servizi, a sensi dell'art. 40, comma 4-bis, dello stesso decreto.*

---

c) i corrispettivi delle cessioni di beni di cui all'art. 52, comma 1, del D.L. n. 331/93, ai viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti, ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili;

- i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del menzionato decreto L. n. 331, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale;
- i corrispettivi delle prestazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, prese in considerazione dall'art. 58, comma 2, del citato decreto L. n. 331, limitatamente alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 13 marzo 1997;
- i margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc...) che costituiscono *plafond* e che concorrono a formare l'importo del rigo VG5;

- **rigo VE21**, ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;
- **rigo VE22**, ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili, come, ad esempio, le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, le cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all'art. 38-quater e le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei *depositi franchi* e punti franchi o nei depositi *previsti dall'art. 50, comma 8, del D.L. 331/1993 (vigente fino al 13 marzo 1997) e dall'art. 50-bis dello stesso decreto (a partire dal 14 marzo 1997).*

Sono da comprendere altresì in tale rigo:

- i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della L. n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 L. 26-2-1987, n. 49);

- i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori della Comunità Europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74 ter (art. 3, comma 2, D.M. 16 gennaio 1980);
- la differenza dei corrispettivi, relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati ecc...), *(Vedi par. V4.5., Prospetto B)*.
  Le operazioni indicate nel rigo VE22 *non* concorrono alla formazione del *plafond;*
- **rigo VE23**, ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1997, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono indicare alcun importo;
- **rigo VE24** vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 74, comma 7 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);
- **rigo VE25**, ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative, nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;
- **rigo VE26**, ammontare imponibile delle *cessioni di beni ammortizzabili*. Tale importo deve essere indicato con il segno (—) (già prestampato),non rientrando nel volume d'affari;

Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d'affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d'antiquariato ecc. Verificandosi tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell'imposta relativa al margine "analitico" calcolato per ciascuna cessione.
Si avverte, per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata (art. 36), che il rigo VE26 deve comprendere anche l'ammontare dei passaggi interni tra le attività contabilizzate distintamente.

Sezione 4 Volume d'affari e totale imposta

- **rigo VE28**, volume d'affari, determinato sommando gli importi indicati ai righi VE7, VE15 e da VE20 a VE25 nonché sottraendo l'importo di cui al rigo VE26;
- **rigo VE30**, totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene sommando gli importi indicati ai righi VE9 e VE17.

4.3 Quadro VF Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

☞**ATTENZIONE** *Il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da paesi fuori della Comunità Europea. Pertanto, l'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione risulta direttamente dal solo rigo VF20.*

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 1997 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.
Le operazioni vanno indicate in corrispondenza dei seguenti righi:

- **righi da VF1 a VF10**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni assoggettati ad imposta, esclusi quelli di cui al rigo VF17, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate.

L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei righi da VF1 a VF10 per le corrispondenti aliquote.
L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai righi da VF1 a VF10 e la relativa somma al rigo VF11.
Gli imponibili e le relative imposte devono essere arrotondati alle 1.000 lire, secondo quanto chiarito negli esempi del quadro VE:

- **rigo VF11**, somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai righi da VF1 a VF10;
- **rigo VF12**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi del comma 2 degli articoli 8, 8-bis, 9, 72 e dell'art. 68 lett. *a)* nonché dell'art. 42, comma 2, del D.L.331/1993.

A partire dal *14 marzo 1997* dette operazioni sono state disciplinate dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del *plafond* sono obbligati a compilare anche il quadro VU:

- **rigo VF13**. Nel rigo vanno indicati gli acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*. In particolare:

- gli acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
- gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso D.L. (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente);

- gli acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere introdotti nei depositi franchi o punti franchi e nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, del D.L. 331/93 (vigente fino al 13 marzo 1997) e dall'art. 50-bis dello stesso decreto (a partire dal 14 marzo 1997);

- **rigo VF14**, acquisti all'interno esenti (art. 10), acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa la lett. *a)*;
- **rigo VF15**, acquisti all'interno e acquisti intracomunitari non soggetti all'imposta dei beni di cui all'art. 74, comma 7 (rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);
- **rigo VF16**, acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;
- **rigo VF17**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, *al netto dell'IVA*, per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2 (nel testo vigente fino al 31.12.1997), o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei righi *precedenti*. Nel *rigo devono* essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta.
  Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a rigo VF10.
  Per quanto riguarda i soggetti che applicano il regime speciale previsto per i beni usati, gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, si chiarisce che nel quadro VF non devono mai essere ricompresi gli acquisti e le importazioni dei relativi beni e servizi (incluse le spese di riparazione e accessorie), in quanto i predetti acquisti, rientranti nel regime del margine, devono essere annotati negli appositi registri previsti dall'art. 38 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e non consentono la detrazione analitica dell'IVA prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972. Parimenti non devono essere ricompresi nel quadro VF gli acquisti occasionali di beni, rientranti nel regime del margine, effettuati da soggetti che non ne fanno abituale commercio;
- **rigo VF18**, totale dei sopraelencati acquisti e importazioni, determinato sommando gli importi indicati nei *righi da VF11 a VF17 di colonna 1;*
- **rigo VF19**, variazioni e arrotondamenti d'imposta.
  L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF11 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF19, preceduta dal segno (+), se il totale *dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata*, ovvero dal segno (—) nel caso contrario;
- **rigo VF20**, totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei righi VF11 e rigo VF19 di colonna 2.

4.4 Quadro VL Liquidazione dell'imposta annuale

Il quadro quest'anno è composto di due sezioni. Si precisa che, nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), nella sezione 2 del quadro VL devono essere indicati i dati riepilogativi di tutte le attività del soggetto a cui il modulo si riferisce.

Sezione 1 Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

- **rigo VL1**, ammontare dell'IVA, relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE30 ovvero, per i *contribuenti minimi dal rigo VM5;*
- **rigo VL2**, ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al rigo VA6, e cioè:
  - operazioni di cui *all'art. 17, comma 3*, rese in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di S. Marino;
  - compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (art. 74, comma 1, lett. *e)*;
- **rigo VL3**, IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al rigo VA7.

Nel rigo deve essere indicata l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi (trasporti intracomunitari e servizi accessori) di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazione di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.), risultante dal registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 ovvero dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24. L'imponibile relativo a tali acquisti deve essere indicato nel *rigo VA7;*

- **rigo VL4**, IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi VL1, VL2 e VL3;
- **rigo VL5**, IVA *ammessa* in detrazione.
  Deve essere indicato, in linea generale, l'importo di cui al rigo *VF20* ovvero, nei particolari casi di compilazione delle sezioni 4, 5, 6, 7 del quadro VG, l'importo risultante al rigo VG29, ovvero l'importo del rigo VE9 per le imprese agricole semplici;

- **rigo VL6**. Indicare l'importo detraibile *(c.d. IVA teorica)* da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (es.: vino).

Si fa presente che ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. *a)* del D.L. n. 331/1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all'art. 34.

L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato;

- **rigo VL7**. Nel presente rigo gli esercenti di attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature devono indicare, qualora intendano trattenere la relativa imposta, il 75% della differenza tra l'imposta indicata nel rigo VA4 e l'imposta del rigo VA3 aumentata di un quarto, come previsto nel collegato alla finanziaria per il 1998 (art. 14 della L. 27 dicembre 1997, n. 449);
- **rigo VL8**, IVA detraibile. Il relativo importo è dato dalla somma tra i precedenti righi VL5, VL6 e VL7;
- **rigo VL9**, imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), risultante per l'anno. Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, un'IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL4 e il rigo VL8, ovvero un'IVA a credito, ricavata dalla differenza tra il rigo VL8 e il rigo VL4.

Sezione 2
Determinazione dell'IVA a debito o a credito

- **rigo VL10**, rimborsi infrannuali richiesti.

L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati;

- **rigo VL11**. Nel rigo deve essere indicato l'importo complessivo degli interessi dovuti, relativi alle liquidazioni periodiche dei contribuenti trimestrali, anche nell'ipotesi in cui non coincidano esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati.Si precisa, altresì, che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato a parte nel rigo VL21;
- **rigo VL12**, va indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1996, di cui non sia stato chiesto il rimborso;
- **rigo VL13**. In tale rigo deve essere indicato l'eventuale credito chiesto a rimborso in anni precedenti nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 1997 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il Regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443);
- **rigo VL14**. Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, compreso l'acconto.

In tale rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 1997 a scomputo dei versamenti periodici e d'acconto.

Per l'elenco degli operatori che usufruiscono dei particolari crediti d'imposta si rimanda alle istruzioni del quadro RU.

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dalle leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione. Si precisa, inoltre, che il sopra riportato elenco potrebbe non risultare completo a seguito di disposizioni contenute in provvedimenti particolari o intervenute successivamente.

Si ricorda, inoltre, che tali speciali crediti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso).

Pertanto, tenuto conto che nel rigo VL14 deve essere indicato il credito d'imposta effettivamente utilizzato a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto, l'ammontare di tale credito deve poi essere definitivamente rideterminato (a consuntivo), in sede di dichiarazione annuale, qualora risulti un'eccedenza d'imposta derivante da un credito d'imposta calcolato in eccesso (provvisoriamente) in fase di determinazione dell'acconto (vedasi la *circ. n. 73 del 10 dicembre 1992* e la *circ. n. 36/E del 13 febbraio 1997)*;

- **rigo VL15**, va indicato il totale dei versamenti periodici, *compresi l'acconto e gli interessi trimestrali*, relativi al 1997, effettuati al concessionario su conto fiscale ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito;
- **rigo VL16**. Nel rigo devono essere compresi:

– il totale dei versamenti d'imposta, relativi all'anno 1997, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi direttamente presso l'Ufficio (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie), relativi ad operazioni già annotate nei registri. *Non devono es-*

sere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 1997, ma relativi ad anni precedenti;

- la maggiore detrazione dell'IVA (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante - in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del D.L. 31 luglio 1987, n. 318 - sui canoni residui di *leasing* relativi a fatture registrate nel corso del 1997 per l'acquisizione di beni ammortizzabili.
  Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con contratti di locazione finanziaria, sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini.
  Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel campo 2 del rigo VA2.
  Si ricorda che da quest'anno le relative fatture e/o bollette doganali con le note di consegna non devono essere più allegate alla dichiarazione annuale IVA, ma conservate a cura del contribuente e presentate all'Ufficio se da questo richieste;

- **rigo VL18**, totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL9 a VL16) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL9 a VL11). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi;
- **rigo VL19**, totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL9 a VL11) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL9 a VL16). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi;
- **rigo VL20**, credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale.
  Nel rigo deve essere indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti (vedi sub rigo VL14), a scomputo dell'IVA a debito (rigo VL19), in sede di dichiarazione annuale;
- **rigo VL21**, nel rigo deve essere indicato l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'IVA da versare, che si ottiene sottraendo dall'importo eventualmente indicato nel rigo VL19 l'importo (eventuale) indicato nel rigo VL20;
- **rigo VL22**, nel rigo deve essere indicato l'ammontare dell'IVA da versare in sede di dichiarazione annuale, ricavato dalla differenza tra i righi VL 19 e VL20 e sommando, successivamente, l'importo del rigo VL21.

4.5 Quadro VG Operazioni e settori particolari

Premessa

Il quadro, composto da otto sezioni, deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno posto in essere nell'anno di riferimento particolari tipologie di operazioni, ovvero da soggetti appartenenti a particolari settori di attività (Sez. 1: Agenzie di viaggio; Sez. 2: Regime speciale beni usati; Sez.3: Operazioni intracomunitarie ed importazioni; Sez.4: Operazioni esenti; Sez. 5: Cessioni di bovini e suini; Sez. 6: Determinazione forfetaria dell'imposta; Sez. 7: Imprese agricole miste; Sez. 8: IVA ammessa in detrazione).
Al fine di agevolare la compilazione del quadro nonché di consentire, in talune ipotesi, la determinazione di alcuni dati finali da ricomprendere in altri quadri del modello, sono stati predisposti, per alcune sezioni, degli appositi prospetti.Si consiglia, quindi, i contribuenti interessati di utilizzare i suddetti prospetti prima della compilazione del modello.

☞**ATTENZIONE** *Si segnala che i dati indicati nei righi VG15 ovvero VG22, VG23 o* VG28 (che sono alternativi tra di loro) *devono essere riportati al rigo VG29, appositamente previsto per una chiara evidenziazione dell'imposta ammessa in detrazione relativa alle varie sezioni, da riportare poi al rigo VL5 del quadro VL.*

Sezione 1 Agenzie di viaggio e turismo (art. 74 ter)

La sezione deve essere compilata prima degli altri quadri contenenti i dati rilevanti agli effetti della determinazione dell'imposta, secondo le modalità sotto illustrate, *esclusivamente per l'attività di organizzazione, in nome proprio ma per conto dei clienti, di viaggi e soggiorni.*
Le agenzie di viaggio e turismo svolgono normalmente una duplice attività, consistente nella:
a) intermediazione in nome e per conto dei clienti;
b) organizzazione, in nome proprio ma per conto dei clienti, di viaggi e soggiorni.
Per quanto riguarda l'attività di cui alla lett. *a)* valgono i criteri di applicazione dell'imposta nei modi ordinari previsti dal D.P.R. 633/72 (secondo il metodo di detrazione stabilito dall'art. 19), mentre per l'attività di cui al punto *b)* si applica il particolare regime disciplinato dal D.M. 16 gennaio 1980, emanato in attuazione dell'art. 74 *ter (vedi Circolare n. 30 del 24 giugno 1980).*

I dati da indicare nei rispettivi righi, sono i seguenti:

- nel **rigo VG1** credito di costo relativo all'anno 1996, desumibile dal codice G3 della dichiarazione IVA 1996;
- nel **rigo VG2** base imponibile lorda. Il dato può essere desunto dalla somma degli importi risultanti ai righi 15 e 17 del Prospetto A di seguito riportato;
- nel **rigo VG3** credito di costo (che è alternativo rispetto al rigo VG2), da riportare all'anno successivo. Il dato può essere ricavato dal rigo 18 del citato prospetto A.

■ Modalità di compilazione del prospetto A:

☞**ATTENZIONE** *Si segnala che il prospetto A è stato modificato rispetto allo scorso anno al fine di tenere conto dell'elevazione dal 19% al 20% dell'aliquota IVA applicata dalle agenzie di viaggio e turismo a decorrere dal 1° ottobre 1997 (introdotta dal D.L. 328/1997).*

PROSPETTO A
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 1 DEL QUADRO VG (AGENZIE DI VIAGGI)

RIGO	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
1	Interamente nella CE	.000	.000
2	Interamente fuori CE	.000	.000
3	Misti	.000	.000
4	**TOTALE** (somma dei righi 1, 2 e 3)	.000	.000
5	**Ripartire i costi misti:** per la parte CE		.000
6	per la parte fuori CE		.000
	Determinazione dei corrispettivi per le parti CE e fuori CE		
7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	[| |] %	
8	Corrispettivi misti per la parte CE (rigo 3 x rigo 7) : 100		.000
9	Ammontare dei corrispettivi CE (rigo 1 + rigo 8)		.000
10	Ammontare dei corrispettivi fuori CE (rigo 2 + rigo 3 – rigo 8)		.000
11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		.000
	Ripartire l'ammontare dei corrispettivi di cui al rigo 9		
12	Corrispettivi al 19%		
13	Corrispettivi al 20%		.000
14	Credito di costo dell'anno precedente, da riportare al rigo VG1		.000
	Operazioni al 19%		
15	Base imponibile lorda $\left[\frac{\text{rigo 12}}{\text{rigo 12 + rigo 13}} (\text{rigo 9} - \text{rigo 11})\right] - \text{rigo 14}$ ovvero		.000
16	Credito di costo $\text{rigo 14} - \left[\frac{\text{rigo 12}}{\text{rigo 12 + rigo 13}} (\text{rigo 9} - \text{rigo 11})\right]$		.000
	Operazioni al 20%		
17	Base imponibile lorda $\left[\frac{\text{rigo 13}}{\text{rigo 12 + rigo 13}} (\text{rigo 9} - \text{rigo 11})\right] - \text{rigo 16}$ ovvero		.000
18	Credito di costo (da riportare al rigo VG3) $\text{rigo 16} - \left[\frac{\text{rigo 13}}{\text{rigo 12 + rigo 13}} (\text{rigo 9} - \text{rigo 11})\right]$		.000
19	Base imponibile netta al 19%		.000
20	Base imponibile netta al 20%		.000

- nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell'ambito del territorio della Comunità Europea (CE);
- nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della CE;
- nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della CE ed in parte fuori CE;
- nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;
- nei **righi 5** e **6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte CE e per la parte fuori CE;
- nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti [(rigo 5 : rigo 3) x 100];
- nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte CE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;

- nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte CE (rigo 8);
- nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della CE, determinato sommando l'importo dei righi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8.
  Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (nel quadro VR - Sez. 2 - Casella 3);
- nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte CE (rigo 5);
- nei **righi 12** e **13** indicare, rispettivamente, l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'aliquota IVA del 19% e quello dei corrispettivi assoggettati all'aliquota del 20%. Ciascuno di tali corrispettivi si determina sommando ai corrispettivi relativi ai viaggi eseguiti interamente nella CE, gli importi ottenuti applicando la percentuale indicata nel rigo 7 ai corrispettivi relativi ai viaggi misti, assoggettati alle predette aliquote;
- nel **rigo 14** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal cod. G3 della dichiarazione 1996.
  Per la compilazione dei successivi *righi da 15 a 18* occorre tenere presente che, al fine di determinare le basi imponibili ovvero i crediti di costo relativi alle due aliquote del 19% e del 20%, i costi deducibili devono essere ripartiti tra le 2 aliquote nello stesso rapporto percentuale risultante tra i relativi corrispettivi;
- nei **righi 15** e **16**, che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo, relativi alle operazioni assoggettate all'aliquota del 19%, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\left[\frac{\text{rigo 12}}{\text{rigo 12 + rigo 13}} (\text{rigo 9} - \text{rigo 11})\right] - \text{rigo 14}$$

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 15, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 16, ma con il segno positivo;

- nei **righi 17** e **18**, che sono ugualmente alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda, relativa alle operazioni assoggettate all'aliquota del 20%, ovvero il credito di costo complessivo da riportare all'anno successivo, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\left[\frac{\text{rigo 13}}{\text{rigo 12 + rigo 13}} (\text{rigo 9} - \text{rigo 11})\right] - \text{rigo 16}$$

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 17, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 18, ma con il segno positivo;

- nel **rigo 19** indicare la base imponibile netta al 19%, ricavata riducendo la base imponibile lorda al 19% dell'imposta incorporata, mediante applicazione, in via alternativa: del metodo matematico:

$$\left(\frac{\text{rigo 15} \times 100}{119}\right)$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\left[\text{rigo 15} - \left(\frac{15{,}95 \times \text{rigo 15}}{100}\right)\right]$$

- nel **rigo 20** indicare la base imponibile netta al 20%, ricavata riducendo la base imponibile lorda al 20% dell'imposta incorporata, mediante l'applicazione, in via alternativa, del metodo matematico:

$$\left(\frac{\text{rigo 17} \times 100}{120}\right)$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\left[\text{rigo 17} - \left(\frac{16{,}65 \times \text{rigo 17}}{100}\right)\right]$$

Riporto dei dati del prospetto nel quadro VG
Il dato di cui al rigo 14 del prospetto A deve essere riportato nel quadro VG della dichiarazione al rigo VG1. La somma degli importi risultanti ai righi 15 e 17 deve essere riportata al rigo VG2,in alternativa con il dato del rigo 18 che va riportato al rigo VG3 dello stesso quadro VG.

Riporto dei dati del prospetto negli altri quadri della dichiarazione
Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A, devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:
a) Se risulta una base imponibile lorda (ossia se sono compilati i righi 15 e/o 17:
- l'importo di cui al rigo 19 (base imponibile netta al 19%) va riportato al rigo VE13 in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate;
- l'importo di cui al rigo 20 (base imponibile netta al 20%) va riportato al rigo VE14, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 la somma degli importi di cui ai righi 15 e 17, deve essere riportata al rigo VE22, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.
Il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VF13.
b) Nel caso in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 18), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VE22 mentre il totale dei costi di cui al medesimo rigo 4 va riportato al rigo VF13, in aggiunta agli importi degli altri acquisti (non imponibili) eventualmente effettuati.

Sezione 2 Regime speciale per i beni usati (D.L. 41/1995)

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, disciplinato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla Legge n.85 del 1995.I dati da indicare sono i seguenti:
- nel **rigo VG4** indicare il *margine negativo* eventualmente risultante dal cod.G6 della dichiarazione relativa all'anno 1996. Tale rigo riguarda i contribuenti che hanno applicato per detto anno il metodo globale del margine;
- nel **rigo VG5** indicare il *margine complessivo lordo* - relativo sia alle operazioni imponibili effettuate sia alle operazioni non imponibili che costituiscono *plafond* - da parte dei soggetti che hanno utilizzato uno o più dei metodi di determinazione del margine.

Il relativo importo è ricavabile dalla somma dei righi 2, 14 e 22 del *Prospetto B* sotto riportato (margini lordi relativi alle operazioni imponibili) e dei righi 3, 17 e 23 dello stesso Prospetto (margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono *plafond)* (vedasi la *circolare n. 36/E del 13 febbraio 1996).*
Nel **rigo VG6** indicare l'eventuale *margine negativo* da utilizzare per l'anno successivo, risultante dal rigo 15 del *Prospetto B*, per coloro che hanno applicato il sistema globale del margine.

■ Modalità di compilazione del prospetto B:

PROSPETTO B
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)

	PARTE 1 Metodo analitico del margine										
1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.										.000
2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili										.000
3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)										.000
4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE22 [rigo 1 – (rigo 2 + rigo 3)]										.000
	PARTE 2 Metodo globale del margine										
10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	1 .000	10	2 .000	16	3 .000	19	4 .000	20	5 .000
11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili										.000
12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine										.000
13	Margine negativo dell'anno precedente (da cod. G6 della dichiarazione 1996)										.000
14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) – (rigo 12 + rigo 13)] ovvero										.000
15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) – (somma degli importi di rigo 10)]										.000
16	Margini lordi (*) per aliquote	4	1 .000	10	2 .000	16	3 .000	19	4 .000	20	5 .000
17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)										.000
18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE22 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 – (rigo 14 + rigo 17)]										.000

Modello **UNICO 98**

PARTE 3 Melodo forfetario del margine											
20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	1 .000	10	2 .000	16	3 .000	19	4 .000	20	5 .000
21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili										.000
22	Margini lordi (*) per aliquote	4	1 .000	10	2 .000	16	3 .000	19	4 .000	20	5 .000
23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)										.000
24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE22 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 – (somma degli importi di rigo 22) – rigo 23)]										.000

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

Il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfetario di determinazione del margine.
Si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, comma 7, non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41.

Parte 1 – Metodo analitico del margine (art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995).
La parte 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41.
Nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari (che, in effetti, sono considerate operazioni all'interno dello Stato) e le cessioni di beni non assoggettate all'IVA perché aventi margine zero (nell'ipotesi in cui i costi, calcolati per ogni operazione, risultino uguali o superiori al corrispettivo di vendita).
Nel **rigo 2** indicare i margini lordi relativi ad operazioni imponibili.
Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, nel quale devono essere annotati, ad ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquota. Il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al *rigo VG5*. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.
Nel **rigo 3** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*. Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art. 38 del D.L. 41, deve essere compreso nel rigo VE20.
Nel **rigo 4** occorre comprendere:
• i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 *quater*) il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
• la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3).
Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e i successivi righi 2 e 3.

Parte 2 – Metodo globale del margine (art. 36, comma 6, del D.L. n. 41/95).
I dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art. 38, comma 4, del citato D.L. 41.
Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica. Ciò in quanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 36 del D.L. 41, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi.
Nel **rigo 10** indicare i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate.
Nel **rigo 11** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, che concorrano o meno alla formazione del *plafond*.
Nel **rigo 12** indicare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Si precisa, altresì, che nel rigo 12 non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto tali costi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41.
Nel **rigo 13** indicare l'importo dell'eventuale margine negativo, risultante al codice G6 della dichiarazione IVA 1996.

Nel **rigo 14** indicare il margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al rigo10. Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 e la somma degli importi risultanti nei righi 12 e 13; il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al *rigo VG5*. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.
Nel **rigo 15**, alternativo rispetto al precedente rigo 14, indicare l'importo (eventuale) del margine negativo, che si determina nell'ipotesi in cui la somma degli importi risultanti ai righi 12 e 13 risulti superiore all'ammmontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10. Il dato deve essere riportato nel *rigo VG6*.
Nel **rigo 16** indicare i margini lordi, relativi alle operazioni imponibili, in base alle aliquote applicate.
A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr. al riguardo, le esemplificazioni contenute nella *circolare n. 177/E, par. 4.3.2, del 22 giugno 1995*). Si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100). I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.
Nel **rigo 17** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*. Si chiarisce che tali margini sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale.
Nel **rigo 18** indicare:
- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 *quater*), il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 10) che alle operazioni non imponibili (rigo 17).

Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righi 10 e 11) e la somma dei righi 14 e 17.

Parte 3 – Metodo forfetario del margine (art. 36, comma 5, del D.L. n. 41/1995).
Nel **rigo 20** indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate.
Nel **rigo 21** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, indipendentemente se concorrano o meno alla formazione del *plafond*.
Nel **rigo 22** indicare i margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate. I dati concorrono alla formazione dell'importo da indicare nel *rigoVG5*. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.
Nel **rigo 23** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*.
Per la determinazione dei margini da indicare nei righi 22 e 23 può essere l'apposita tabella di seguito riportata.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI DA INDICARE NEI RIGHI 22 E 23 DEL PROSPETTO B

METODO FORFETARIO DEL MARGINE				
		COL. 1 - PERCENTUALE 25%	COL. 2 - PERCENTUALE 50%	COL. 3 - PERCENTUALE 60%
X1	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond	.000	.000	.000
X2	Corrispettivi al 4%	.000	.000	.000
X3	Corrispettivi al 10%	.000	.000	.000
X4	Corrispettivi al 16%	.000	.000	.000
X5	Corrispettivi al 19%	.000	.000	.000
X5bis	Corrispettivi al 20%	.000	.000	.000
X6	Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono plafond [25% (X1 col. 1) +50% (X1 col. 2) +60% (X1 col. 3)], da riportare al rigo 23			.000
X7	Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col. 1) +50% (X2 col. 2) +60% (X2 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 1			.000
X8	Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col. 1) +50% (X3 col. 2) +60% (X3 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 2			.000
X9	Margine lordo dei corrispettivi al 16% [25% (X4 col. 1) +50% (X4 col. 2) +60% (X4 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 3			.000
X10	Margine lordo dei corrispettivi al 19% [25% (X5 col. 1) +50% (X5 col. 2) +60% (X5 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 4			.000
X11	Margine lordo dei corrispettivi al 20% [25% (X5bis col. 1) +50% (X5bis col. 2) +60% (X5bis col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 5			.000

Nel **rigo 24** indicare:
• i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 *quater*), il cui margine non concorre alla formazione *del plafond;*
• la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 20) sia alle operazioni non imponibili (rigo 21).
Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righi 20 e 21) e la somma dei righi 22 e 23.
L'importo risultante al rigo 24 deve essere compreso nel rigo VE22 tra le altre operazioni imponibili (eventualmente effettuate).

Sezione 3
Operazioni intracomunitarie ed importazioni

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno posto in essere cessioni e prestazioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari ed importazioni.
Gli importi indicati nei righi VG7 e VG8 devono essere compresi nel quadro VE, mentre quelli indicati nei righi VG9 e VG10 devono essere compresi nel quadro VF.
Nel **rigo VG7** *indicare il dato complessivo delle cessioni e prestazioni intracomunitarie non imponibili,* al netto delle variazioni in diminuzione, annotate nel registro delle fatture emesse (art.23) o in quello dei corrispettivi (art.24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati anche nei registri anzidetti.Vanno compresi nel rigo:
• *i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art.* 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merci da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare le stesse, dal *proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;*
• i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8, del decreto L. n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del *territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative* prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

☞ATTENZIONE *Le operazioni di cui all'art. 38, comma 3, lett. a), del D.L. n. 331/1993 hanno costituito fino al 13 marzo 1997 operazioni di acquisto intracomunitario; a partire dal 14 marzo 1997, le stesse operazioni costituiscono prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 40, comma 4-bis, dello stesso decreto.*

• le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella tabella A - parte prima, soggetti ad accisa (es. vini);
• le cessioni intracomunitarie di altri prodotti non compresi nella citata tabella A - parte prima;

☞ATTENZIONE *A partire dal 14 marzo 1997, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, tutte le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari, aventi ad oggetto i prodotti agricoli ed ittici, effettuate dai produttori agricoli che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, costituiscono cessioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993*

• altre operazioni intracomunitarie non imponibili, quali i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni destinati ad essere introdotti nei depositi franchi e nei punti franchi o nei depositi previsti dall'art. 50, comma 8, del D.L. 331/1993 (vigente fino al 13 marzo 1997) e dall'art. 50-bis dello stesso decreto (con decorrenza dal 14 marzo 1997).
Nel **rigo VG8** indicare i dati complessivi, al netto delle variazioni in diminuzione, delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici, indicando nella prima colonna i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie e nella seconda l'IVA relativa alle cessioni imponibili.Si rammenta che dovevano essere assoggettate ad IVA, fino al 13 marzo 1997, le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici, compresi nella tabella A - parte prima - allegata al D.P.R. n. 633, ai sensi del previgente art. 51del D.L. n. 331/1993, con le percentuali forfetarie di compensazione previste dal D.M.12 maggio 1992 e dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

Nel **rigo VG9** indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione, di beni annotati nel registro degli acquisti (art. 25), indicando nella prima colonna i corrispettivi degli acquisti intracomunitari e nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili.Nella prima colonna devono essere inoltre compresi i corrispettivi degli acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (per questi ultimi a far data dal 14 marzo 1997), non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;

- corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993. A partire dal 14 marzo 1997, dette operazioni sono state disciplinate dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti nei depositi franchi o punti franchi o nei depositi previsti dall'art. 50, comma 8, del D.L. 331/1993 (vigente fino al 13 marzo 1997) e dall'art. 50-bis dello stesso decreto (a partire dal 14 marzo 1997). In detto rigo vanno altresì compresi gli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non è ammesso la detrazione dell'imposta.L'imposta non detraibile non deve essere indicata nella seconda colonna.

Nel **rigo VG10** indicare i dati complessivi, relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d'imposta.Nella prima colonna vanno indicati i corrispettivi delle importazioni e nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili.Nella prima colonna devono essere inoltre compresi:

- importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi del combinato disposto del comma 2 degli articoli 8, 8-*bis*, 9, 72 e dell'art. 68, lett. *a)*. A partire dal 14 marzo 1997, dette operazioni sono state disciplinate dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
- altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità europea;
- importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;
- importazioni, al netto dell'IVA., per le quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non e ammesso la detrazione dell'imposta. L'imposta non detraibile non deve essere indicata nella seconda colonna.Per le importazioni, per le quali è previsto la detrazione parziale dell'imposta, va indicato l'intero imponibile, mentre nella seconda colonna va indicata la sola imposta detraibile.

☞**ATTENZIONE** *Si pone in evidenza che non sono da comprendere nei righi VG7 e VG9, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (per i beni usati ecc...), effettuati con altri operatori della CE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene.*

Si precisa, altresì, che anche le operazioni concernenti gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino devono essere comprese nel rigo VG10.

Sezione 4
Operazioni esenti - IVA ammessa in detrazione (articoli 19, 19bis e 36bis)

Il quadro deve essere compilato dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 ovvero che sono tenuti ad effettuare,in sede di dichiarazione annuale, conguagli d'imposta ai sensi dell'art. 19 bis, sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili.

I dati da indicare sono i seguenti:

Nel **rigo VG11** la percentuale di indetraibilità calcolata ai sensi dell'art. 19, 3° comma, e desumibile dal rigo 5 del prospetto C, da utilizzare per la compilazione della presente Sezione.

Nel **rigo VG12** l'IVA. non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al rigo VF12.

Nel **rigo VG13** l'IVA. non detraibile afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili. Il dato è desumibile dal rigo 14 del prospetto da utilizzare per la compilazione della presente Sezione.

Nel **rigo VG14** l'importo risultante dalla rettifica delle detrazioni effettuata in relazione agli acquisti di beni ammortizzabili (art. 19 *bis*), desumibile dal rigo 12 del citato *prospetto C*.
Nel **rigo VG15** l'IVA ammessa in detrazione, desumibile dal rigo 18 del prospetto da utilizzare per la compilazione della presente Sezione, da riportare poi al *rigo VG 29*.

■ Modalità di compilazione del prospetto C

PROSPETTO C
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 4 (OPERAZIONI ESENTI)

OPERAZIONI ESENTI (ART. 10)						
PARTE 1	**Calcolo della percentuale di indetraibilità (Art. 19)**					
	Ripartire il totale operazioni esenti di cui al rigo VE23:					
1	Ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle di cui ai righi 2 e 3					.000
2	Ammontare delle operazioni esenti di cui al n. 11 dell'art. 10					.000
3	Ammontare delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili					.000
4	Volume d'affari diminuito delle operazioni di cui al rigo precedente (rigo VE28 – rigo 3)					.000
5	Percentuale d'indetraibilità (rigo 1 : rigo 4 x 100) (arrotondata all'unità più prossima)			%		
PARTE 2	**Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis)**					
	1 Anno di acquisto	2 Percentuale di detrazione	3 IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-1997	4 IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 1997	±	5 Conguaglio relativo all'anno 1997
6	1993	%	.000	.000		.000
7	1994	%	.000	.000		.000
8	1995	%	.000	.000		.000
9	1996	%	.000	.000		.000
10	1997	%				
11	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					.000
12	**TOTALE RETTIFICA** (somma algebrica dei righi da 6 a 11, da computare nel rigo 18)					.000
PARTE 3	**IVA ammessa in detrazione (Artt. 19, 19 bis e 36 bis)**					
13	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12					.000
14	IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili					.000
15	IVA detraibile (rigo VF20 – rigo 14)					.000
16	IVA non detraibile [(rigo 15 + rigo 13) x rigo 5 : 100)]					.000
17	TOTALE IVA detraibile (rigo 15 – rigo 16)					.000
18	**IVA AMMESSA IN DETRAZIONE** (rigo 17 ± rigo 12), da riportare al rigo VG15					

Il prospetto si compone di 3 parti che consentono di determinare, rispettivamente:
1. la percentuale di indetraibilità;
2. l'importo risultante dalla rettifica della detrazione relativa ai beni ammortizzabili;
3. l'IVA ammessa in detrazione.

☞**ATTENZIONE** *I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1997, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono compilare la parte 1 del prospetto.*

Parte 1 – Calcolo della percentuale di indetraibilità *(art. 19).*
L'effettuazione di operazioni esenti comporta una limitazione, ai sensi dell'art. 19, del diritto alla detrazione dell'IVA. afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi.
La percentuale di indetraibilità è desunta dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno ed il volume di affari dell'anno stesso, determinato a norma dell'art. 20.
Il totale delle operazioni esenti di cui al rigo VE23 deve essere ripartito fra i righi 1, 2 e 3.
Nel **rigo 1** indicare l'ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle da indicare nei righi 2 e 3.
Nel **rigo 2** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 11 (cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli).
Le operazioni di cui al rigo 2 vanno escluse dall'ammontare delle operazioni esenti ai fini del calcolo della percentuale di indetraibilità di cui al rigo 5.
Nel **rigo 3** indicare l'ammontare delle operazioni esenti, se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, di cui all'art. 10, numeri da 1 a 9.
Dette operazioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19, non vanno computate, ai fini del calcolo del pro-rata di indetraibilità, né tra le operazioni esenti né tra quelle che compongono il volume d'affari.

Al riguardo, si precisa che per *attività propria dell'impresa* deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (*cfr. circolare n. 25 del 3 agosto 1979*).
Nel **rigo 4** indicare il volume d'affari (rigo VE 28) diminuito delle operazioni di cui al precedente rigo 3.
Nel **rigo 5** indicare la percentuale di indetraibilità

$$\left(\frac{\text{rigo } 1}{\text{rigo } 4} \times 100\right),$$

da arrotondare all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7.

Parte 2 – Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili *(art. 19-bis).*
Una particolare disciplina è riservata alla detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi i diritti di brevetti industriali, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno nonché le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili.
E da tener presente che per espressa previsione legislativa contenuta nell'art. 19-*bis* sono da considerare ammortizzabili, *unicamente agli effetti delle disposizioni recate dall'articolo stesso,* soltanto i beni che ai sensi delle disposizioni relative alle imposte sui redditi hanno un coefficiente di ammortamento non superiore al 25%.
Va precisato che la rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili il cui costo unitario non superi il milione di lire, limitatamente alle imprese ammesse alla tenuta della contabilità semplificata secondo le norme dettate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
L'accennato particolare trattamento fiscale riguarda i soggetti che nel corso di cinque anni, compreso quello d'acquisto del bene ammortizzabile, si trovano a svolgere attività promiscua che dia luogo a *pro-rata* di detrazione ai sensi dell'art. 19, e prevede che la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto dei beni ammortizzabili,calcolata sulla base del *pro-rata* definitivo dell'anno di acquisizione, sia soggetta a regolarizzazione nei quattro anni successivi nella misura di un quinto della differenza tra l'imposta detratta all'atto di acquisto del bene e quella corrispondente alla percentuale di detrazione (pro-rata*)* determinata in via definitiva per ciascuno dei detti anni. Le regolarizzazioni vanno effettuate anno per anno ma soltanto relativamente agli anni in cui la percentuale di detrazione varii in misura superiore a 10 punti, rispetto a quella dell'anno in cui è stata operata la detrazione dell'IVA. Conseguentemente, per le variazioni percentuali inferiori o uguali a 10 punti il contribuente non deve operare alcuna rettifica.
Verificandosi oscillazioni percentuali superiori ai 10 punti, il contribuente deve procedere, in sede di dichiarazione annuale, ai conseguenti versamenti o recuperi d'imposta.
Nel caso in cui il bene ammortizzabile venga ceduto nel corso del periodo soggetto a rettifica, il contribuente deve operare la regolarizzazione sulla base della percentuale definitiva di detrazione dell'anno in cui viene effettuata la cessione. La regolarizzazione va fatta in unica soluzione e deve tener conto anche dei residui periodi del quadriennio. In sostanza l'eventuale imposta da versare o da recuperare si determina moltiplicando l'importo risultante dalla regolarizzazione dell'anno di competenza per il numero degli anni che mancano al compimento del quadriennio.
Si ricorda che, per effetto della modifica apportata dagli artt. 2, comma 3 e 19-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, la predetta rettifica deve essere eseguita anche sui beni ammortizzabili acquisiti mediante **contratti di appalto.** La disciplina si rende applicabile ai beni ammortizzabili entrati in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1994. A tal fine, si fa presente che la rettifica relativa alle fatture registrate negli anni antecedenti il 1997 deve essere calcolata a parte e il relativo importo complessivo deve essere indicato nel rigo 11 (vedasi il relativo commento e l'esempio contenuto nella *circolare n. 142/E del 9 agosto 1994 del Dipartimento delle Entrate*).

Righi da 6 a 9
Tali righi sono suddivisi in 5 colonne, recanti, rispettivamente:
- la 1ª gli anni del quinquennio interessato alla rettifica;
- la 2ª le diverse percentuali di detrazione relative a ciascun anno del quinquennio. Si avverte che la percentuale di detrazione deve essere calcolata sottraendo dal valore 100 la percentuale di indetraibilità di cui all'art. 19, relativa a ciascun anno;

- la 3ª l'IVA assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili che sono ancora in possesso del contribuente al 31 dicembre 1997;
- la 4ª l'IVA assolta sugli acquisti di detti beni che sono stati ceduti nel corso dell'anno 1997;
- la 5ª il conguaglio d'imposta relativo all'anno 1997 per i beni ammortizzabili acquistati nel quadriennio precedente. Tale conguaglio preceduto dal relativo segno (deve essere indicato il segno + ovvero — a seconda che trattasi di una maggiore o minore detrazione).

La somma algebrica delle singole rettifiche deve essere indicata, con il relativo segno, in corrispondenza del rigo 12.

Esempio di compilazione della parte 2:

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA PARTE 2 DEL PROSPETTO C

PARTE 2 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER I BENI AMMORTIZZABILI (Art. 19 bis) — Barrare la casella se per il 1997 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis 1 ☐

Rigo	1 Anno di acquisto	2 Percentuale di detrazione	3 IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-1997	4 IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 1997	±	5 Conguaglio relativo all'anno 1997
6	1993	7 0 %	1.000.000	.000		.000
7	1994	1 0 0 %	2.000.000	.000	−	160.000
8	1995	9 0 %	3.000.000	1.000.000	−	360.000
9	1996	4 0 %	4.000.000	.000	+	160.000
10	1997	6 0 %				
11	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					.000
12	**TOTALE RETTIFICA** (somma algebrica dei righi da 6 a 11) da computare nel rigo 18				−	360.000

Si ipotizzi il caso di acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel quadriennio 1993-1996, di cui alcuni ancora in possesso al 31-12-1997 ed altri ceduti nel corso dello stesso anno. Le rettifiche da operare nell'anno 1997 devono essere eseguite rapportando le percentuali di detrazione dei singoli anni di acquisto con quella dell'anno di riferimento.

Nell'esempio specifico, si è ipotizzato altresì il particolare caso in cui il contribuente in uno stesso anno (1995) *ha acquistato dei beni ammortizzabili di cui alcuni ancora in possesso al* 31-12-1997, per i quali opera la normale rettifica della detrazione, e altri ceduti nel corso dello stesso anno 1997, rispetto ai quali la rettifica deve essere operata, come già detto in precedenza, tenendo conto anche degli anni (1998 e 1999) che mancano al compimento del quinquennio.

- In corrispondenza del **rigo 6**, acquisti di beni ammortizzabili registrati nell'anno 1993, per una imposta pari a L. 1.000.000, con percentuale di detrazione dell'anno del 70%.
  Considerato che nel 1997 la percentuale di detrazione è diminuita al 60%, il contribuente non deve operare la rettifica in quanto la variazione percentuale non è superiore a 10 punti;
- in corrispondenza del **rigo 7**, IVA assolta sugli acquisti nel 1994 per lire 2.000.000, con percentuale di detrazione del 100%.

In tale ipotesi: (100% di 2.000.000) – (60% di 2.000.000) = 2.000.000 - 1.200.000 = 800.000 : 5 = 160.000. In questo caso, essendo la variazione superiore a 10 punti occorre operare la rettifica della detrazione, con conseguente imposta a debito (da indicare, quindi, con segno –) in quanto trattasi di riduzione della detrazione;

- in corrispondenza del **rigo 8**, IVA assolta sugli acquisti nel 1995 per lire 3.000.000, su beni ancora in possesso al 31-12-1997, e IVA assolta per lire 1.000.000 su beni ceduti nell'anno 1997 con percentuale di detrazione dell'anno 1995 pari al 90%. In questo caso devono essere eseguite due distinte liquidazioni, i cui risultati vanno sommati algebricamente per ricavare l'ammontare della rettifica dell'anno relativa a detti beni:
  A) (90% di 3.000.000) — (60% di 3.000.000) = 2.700.000 — 1.800.000 = 900.000 : 5 = 180.000;
  B) (90% di 1.000.000) — (60% di 1.000.000) = 900.000 — 600.000 = 300.000 : 5 = 60.000 x 3 = 180.000;
  (A + B) = 180.000 + 180.000 – 360.000.
  Anche in questo caso abbiamo un risultato a debito per il contribuente (da indicare con segno negativo);
- in corrispondenza del **rigo 9**, IVA sugli acquisti per lire 4.000.000 con percentuale di detrazione dell'anno 1996 pari al 40%:
  (60% di 4.000.000) — (40% di 4.000.000) = 2.400.000 — 1.600.000 = 800.000 : 5 = 160.000. In questo caso abbiamo un risultato a credito per il contribuente (da indicare, quindi, con segno +) essendo aumentata la percentuale di detrazione;
- in corrispondenza del **rigo 10** deve essere indicata la percentuale di detrazione per l'anno 1997 (60%);

- in corrispondenza del **rigo 11** deve essere indicato l'eventuale conguaglio complessivo d'imposta, relativo ai beni strumentali acquisiti con contratti d'appalto entrati in funzione dopo il 31 dicembre 1993 (nell'esempio si e ipotizzato il rigo 11 = 0);

Per le modalità di calcolo di tale conguaglio vedasi l'esempio contenuto nella *circolare n. 142/E del 9-8-1994;*

- in corrispondenza del **rigo 12** deve essere indicata la somma algebrica delle rettifiche, e cioe -360.000.

Tale dato deve essere riportato nel rigo VG14 del quadro VG.

Parte 3 - IVA ammessa in detrazione ***(artt. 19, 19-bis e 36-bis).***
La sezione è riservata al calcolo dell'IVA. ammessa in detrazione sulla base dei dati esposti nelle precedenti parti 1 e 2.
Nel **rigo 13** indicare l'IVA. non assolta sugli acquisti e le importazioni di cui al rigo VF12 effettuati con utilizzo del *plafond* ai sensi del comma 2 degli artt. 8, 8 *bis* e 9,da riportare nel rigo VG12 del quadro VG.
Poiché il beneficio fiscale della "sospensione d'imposta", in presenza di operazioni esenti, compete nei soli casi in cui l'imposta relativa agli acquisti può essere legittimamente detratta a norma dell'art. 19 e alle condizioni e limiti stabiliti dall'art. 8, ne consegue che gli acquisti in parola devono rientrare nei limiti del *pro-rata* di detrazione *(circ. n. 25 del 3 agosto 1979).*
Nel **rigo 14** indicare l'IVA. non detraibile, afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi utilizzati per l'effettuazione delle operazioni esenti di cui al rigo 3, da riportare nel rigo VG13 del quadro VG.
Nel **rigo 15** indicare l'IVA. detraibile, ricavata sottraendo l'importo del rigo 14 dal rigo VF20.
Nel **rigo 16** indicare l'IVA. non detraibile, risultante dal calcolo:

$$\frac{(\text{rigo } 15 + \text{rigo } 13) \times \text{rigo } 5}{100}$$

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per il 1997, la dispensa di cui all'art. 36-bis, devono riportare in detto rigo l'importo ottenuto dalla somma dei righi 15 e 13.
Nel **rigo 17** indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo 15 e quello di cui al rigo 16. Qualora il rigo 16 risulti maggiore del rigo 15, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno (-);
Nel **rigo 18** indicare l'IVA. ammessa in detrazione, risultante dalla somma algebrica dei righi 17 e 12, da riportare poi al rigo VG15 del quadro VG.

Sezione 5
Cessioni di bovini e suini (art. 34, penultimo comma)

La sezione 5 deve essere compilata esclusivamente dai produttori agricoli (allevatori) che abbiano optato in precedenza per l'applicazione dell'IVA nel modo normale ai sensi del penultimo comma dell'art. 34 e che abbiano effettuato nel corso del 1997 acquisti e/o cessioni di animali bovini e suini.
Per i menzionati soggetti la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultante da fatture registrate nel corso dell'anno, come disposto dall'art. 8 della legge 2 giugno 1988, n. 218.
La detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell'anno successivo, nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali. Si fa presente che, a partire dal 1° gennaio 1998, il citato limite di detrazione non opera a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 e, pertanto, l'Imposta sugli acquisti e importazioni dei predetti animali può essere portata in detrazione a partire dalla prima liquidazione dell'anno 1998.
Detti contribuenti devono compilare la sezione 5 al fine di determinare l'IVA ammessa in detrazione e l'eventuale eccedenza d'imposta, detraibile nell'anno successivo;
I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo VG16** l'eccedenza d'imposta per acquisti ed importazioni di animali bovini e suini non recuperata nel 1996. Si rammenta che il relativo importo va desunto dal codice G21 della dichiarazione IVA 1996;
- nel **rigo VG17** l'IVA relativa agli acquisti ed importazioni di animali bovini e suini, registrati nel 1997;
- nel **rigo VG18** l'IVA non assolta sugli acquisti ed importazioni di bovini e suini, effettuati con utilizzo del "plafond", ai sensi del comma 2 degli articoli 8, 8 bis, 9, 72 e dell'art. 68, lett. a, registrati nel 1997;

- nel **rigo VG19** l'IVA relativa alle cessioni di bovini e suini, registrate per il 1997;
- nel **rigo VG20** l'IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini, registrate per il 1997.

  Prima di compilare i successivi *righi VG21* e *VG22* è opportuno determinare l'IVA detraibile. Il relativo importo risulterà diverso a seconda che il contribuente abbia o meno effettuato operazioni esenti.

  In assenza di operazioni esenti, l'importo è dato dalla sommatoria degli importi dei righi VG16, VG17 e VG18. Invece, in presenza di operazioni esenti - con compilazione, quindi, della sezione 4 del presente quadro - all'importo indicato nel rigo VG16 va sommato il risultato ottenuto moltiplicando la somma dei righi VG17 e VG18 per la percentuale di detrazione dell'anno (ricavata sottraendo dal valore 100 la percentuale di indetraibilità risultante nel rigo VG11). In tale ipotesi, quindi, l'importo dell'IVA detraibile è dato dalla seguente formula:

$$VG16 + \left[(VG17 + VG18) \times \left(\frac{100 - VG11}{100} \right) \right]$$

  Ovviamente, nel particolare caso in cui per l'anno 1997 abbia avuto effetto la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti a seguito della precedente opzione di cui all'art. 36 bis, l'IVA detraibile coincide con l'importo indicato nel rigo VG16;
- nel **rigo VG21** deve essere indicata l'eventuale eccedenza d'imposta, che si verifica quando l'IVA detraibile risulta maggiore della somma degli importi di cui ai righi VG19 e VG20. In tal caso l'eccedenza d'imposta (che non ha trovato capienza nell'anno) viene riportata all'anno successivo ed è detraibile, in sede di liquidazione periodica,
- nel **rigo VG22** l'IVA ammessa in detrazione. Il relativo ammontare, da riportare poi nel rigo VG29, si ricava sommando per i contribuenti che non hanno compilato la Sezione 4 gli importi indicati nei righi VF20 e VG16 e sottraendo l'importo del rigo VG21; per i contribuenti che hanno compilato la Sezione 4, sommando gli importi indicati nei righi VG15 e VG16 e sottraendo l'importo del rigo VG21

Sezione 6
Determinazione forfettaria dell'imposta

Agriturismo

Tale sezione deve essere utilizzata dall'imprenditore agricolo esercente anche l'*attività agrituristica* a norma della L. n. 730/1985.

L'art. 5, comma 2, della L. n. 413/1991 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1992, un particolare sistema di determinazione forfetaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730. Per tali soggetti, l'imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfetaria del 50% all'imposta relativa *alle operazioni imponibili registrate nel periodo*.

Tale sistema di determinazione forfetaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, con esclusione delle società di capitali.

Detto articolo, inoltre, prevede *la facoltà, per i contribuenti che non vogliono determinare* forfetariamente l'imposta dovuta, di optare per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari dandone comunicazione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno precedente. Tale opzione è valida anche agli effetti della imposte sui redditi.

I contribuenti che abbiano in precedenza già optato per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, essendo vincolati a tale scelta per un triennio, non debbono compilare la sezione 6 se il triennio non è ancora scaduto *(cfr. circolare n. 7 del 10 febbraio 1992)*.

Si sottolinea che i soggetti che esercitano congiuntamente sia attività agricola che agrituristica devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art. 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale compilando due o più moduli. In caso di tenuta di contabilità separata, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetto ad IVA, per i passaggi interni dall'una all'altra attività:

- **rigo VG23**, Attività di agriturismo. Per gli esercenti tale attività l'IVA ammessa in detrazione (da riportare nel rigo VG29) si determina forfetariamente applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili (indicata nel rigo VE30) e sommando algebricamente, al risultato l'eventuale importo risultante dal rigo 12 del prospetto C da utilizzare per la compilazione della Sez. 4 (rettifica della detrazione sugli acquisti di beni ammortizzabili) prevista per i contribuenti che svolgono anche operazioni esenti (50% del rigo VE30 ± rigo 12).

Sezione 7
Calcolo dell'IVA ammessa in detrazione per le imprese agricole miste

Tale sezione deve essere compilata sempre ed esclusivamente dalle imprese agricole miste di cui all'art. 34, comma 3 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 1997).

I dati da riportare in corrispondenza dei righi sono:

- **rigo VG25**, imposta relativa agli acquisti di beni e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle comprese nell'art.34, 1° comma, registrati nell'anno 1997, con esclusione degli *acquisti di beni ammortizzabili;*

- **rigo VG26**, imposta detraibile concernente gli acquisti promiscui imputabile alle operazioni diverse.
  L'imposta si determina applicando, all'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi, con esclusione dei beni ammortizzabili, registrati nell'anno 1997, imputati ad uso promiscuo, la percentuale risultante dal rapporto tra l'ammontare imponibile delle operazioni diverse e l'imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate:

$$\left(\frac{\text{VE15 (imponibile)} + \text{VE24}}{\text{VE7} + \text{VE15} + \text{VE24}} \times 100 \right)$$

  Si rammenta che per beni e servizi imputati ad uso promiscuo devono intendersi quelli destinati in parte alle operazioni agricole di cui all'art. 34, primo comma e, in parte, ad operazioni diverse (di cui al 3° comma dello stesso articolo);
- **rigo VG27**, imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1996 dagli agricoltori che si trovavano in regime normale IVA. Il relativo ammontare si ricava riportando integralmente l'importo del cod. G21 della dichiarazione IVA 1996, senza tener conto delle vendite di animali effettuate successivamente.Tale detrazione è stata inserita a seguito delle disposizioni che hanno previsto la non applicabilità delle percentuali forfetarie di compensazione alle cessioni di tali animali effettuate in regime speciale che, pertanto, devono essere assoggettate all'IVA con l'aliquota ordinaria rientrando tra le operazioni diverse di cui al terzo comma dell'art.34;
- **rigo VG28**, IVA ammessa in detrazione, derivante dalla somma dei righi VE9, VG25, VG26 e VG27, da riportare al *rigo VG29*.Il relativo ammontare deve essere sempre indicato dalle imprese miste, anche se non sono stati compilati i precedenti codici della presente Sezione.

Sezione 8
IVA ammessa in detrazione

Nel **rigo VG29** deve essere riportato il dato indicato nel rigo VG15 ovvero nei righi VG22 o VG23 o VG28.
Tale dato deve poi essere evidenziato nel quadro L al rigo VL5, ai fini del calcolo dell'IVA dovuta o risultante a credito per l'anno 1997.
Si precisa che, in caso di compilazione di più sezioni del quadro VG, i codici richiamati nel cod. G29 sono posti in sequenza logica, nel senso che il codice che segue è sostitutivo (cioè, assorbente) del codice (o dei codici) precedente.

4.6 Quadro VH Versamenti periodici

Nel presente quadro devono essere indicati i versamenti periodici effettuati (colonna 2) e gli importi a debito da versare (colonna 1) per ciascun periodo, risultanti dalle annotazioni eseguite sul registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi. Pertanto, i dati dei *crediti d'IVA*, risultanti eventualmente dalle liquidazioni periodiche eseguite, non devono essere indicati.
Nel rigo VH14 deve essere indicato il numero di partita IVA assegnato dall'Ufficio IVA o dell'Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale. Detto numero va riportato nell'apposito campo senza spazi nè barre nè trattini.
Si precisa che i righi previsti del quadro VH devono essere utilizzati sia dai contribuenti con liquidazioni periodiche mensili sia da quelli con liquidazioni trimestrali sia per l'indicazione dell'acconto IVA da parte di tutti i contribuenti.
In particolare, i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 33, debbono indicare i dati relativi ai versamenti periodici (comprensivi degli interessi) in coincidenza dei righi VH3, VH6, VH9; nel rigo "VH12 acconto" devono indicare il versamento effettuato entro il 27 dicembre 1997 a titolo d'acconto - differito al 29 dicembre, in quanto giorno non lavorativo - (vedi più avanti il subparagrafo relativo all'*Acconto IVA*); invece nessun importo devono indicare nel rigo "VH13 saldo", dovendo riportare l'eventuale conguaglio d'imposta dovuto in sede di dichiarazione annuale nel rigo VL22.
I contribuenti che effettuano le liquidazioni ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. *e)* e 74, comma 4, relativamente ai quattro trimestri solari indicano i dati dei propri versamenti periodici in coincidenza dei righi VH3, VH6, VH9 e "VH13 saldo", relativamente, quest'ultimo, all'ultimo trimestre solare, fermo restando l'indicazione in "VH12 acconto" dell'IVA versata a titolo di acconto.
Per tutti i contribuenti, nella **colonna 1** *"Importi da versare"* deve essere indicato il debito d'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche, al netto sia dell'IVA a credito riportata (eventualmente) dal periodo precedente sia degli speciali crediti d'imposta previsti da particolari disposizioni (utilizzati nel mese o trimestre di riferimento), ed al lordo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali.
Il totale dei crediti d'imposta utilizzati nell'anno in conto versamenti periodici (escluso l'annuale) deve poi essere indicato nel quadro VL, nello specifico rigo VL14. Il credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve invece essere indicato nel rigo VL20.

☞ATTENZIONE *Il credito particolare d'imposta, utilizzato dai contribuenti nelle singole liquidazioni periodiche, non può mai essere superiore all'IVA da versare per lo stesso periodo.*

☞ATTENZIONE *Qualora il debito d'imposta periodico non superi il limite di lire 50.000, il versamento deve essere effettuato insieme a quello del mese o trimestre successivo. Pertanto, in tale caso, non deve essere indicato nessun importo né nella colonna 1 (importi da versare) né nella colonna 2 (importi versati).*

Nella **colonna 2,** devono invece essere riportati gli importi dei versamenti periodici effettivamente eseguiti, come risultano dalle rispettive attestazioni di pagamento, e nelle colonne da 3 a 5 gli estremi dei suddetti versamenti.

■ Estremi di versamento

Gli estremi dei versamenti periodici devono essere indicati, con le modalità sottoindicate, compilando le colonne 3, 4 e 5.
In particolare si segnala che l'indicazione del codice ABI e codice CAB ovvero codice dipendenza devono essere riportati di seguito nella **colonna 5.**
• per i soggetti titolari di conto fiscale:
a) per i versamenti effettuati *tramite delega bancaria*, occorre indicare il codice di concessione (che si desume indicando i primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti), la data, il codice ABI (5 caratteri) e il codice CAB (5 caratteri) riportati dalla specifica delega bancaria;
b) per i versamenti effettuati *tramite servizio postale*, occorre indicare il codice concessione desunto dal conto fiscale come indicato nella lett. *a)*, e la data;
c) per i versamenti effettuati *direttamente allo sportello del concessionario* occorre indicare il codice concessione, desunto dal conto fiscale come indicato sub lett. *a)*, e la data;
• per i soggetti non titolari di conto fiscale.
Per i versamenti tramite delega bancaria, occorre indicare la data, il codice ABI e il codice dipendenza o in alternativa il codice CAB, desunti dalla delega bancaria utilizzata per i versamenti.
In caso di più versamenti afferenti uno stesso periodo di liquidazione deve essere riportato nelle colonne 1 e 2 la somma degli importi (da versare e versati) e nelle altre colonne gli estremi dell'*ultimo versamento effettuato*.
Si ricorda che il totale complessivo degli importi dei versamenti periodici effettuati (Tot. col. 2), comprensivi dell'acconto e degli interessi relativi alle liquidazioni trimestrali, deve essere riportato al rigo VL15.

☞ATTENZIONE *I dati relativi al codice concessione, codice ABI, codice CAB o dipendenza, se non sono variati nel corso dell'anno, possono essere indicati una sola volta in corrispondenza del primo versamento effettuato per l'anno.*

■ Avvertenze particolari per i soggetti colpiti da eventi eccezionali

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali devono indicare nella colonna 1 del quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche senza compilare le successive colonne qualora, per detti periodi, abbiano fruito della sospensione dei termini di versamento. Gli estremi del versamento complessivo eventualmente effettuato devono essere riportati in coincidenza dell'ultimo liquidazione periodica sospesa.
Anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda fruire invece della *rateizzazione* dei versamenti (con maggiorazione degli interessi) previsto da specifiche disposizioni normative, devono essere compilate le colonne da 2 a 5 del quadro VH con i dati delle rate eventualmente già versate al momento della presentazione della dichiarazione.
Nei suddetti casi, però, al fine della quadratura dei dati deve essere indicato nel rigo VL15 l'importo dei versamenti periodici dovuti e non versati per effetto della sospensione.

■ **Acconto IVA**

Per quanto concerne la verifica dei dati relativi al versamento d'imposta a titolo d'acconto (rigo VH12 acconto"), si ricorda che l'obbligo del versamento dell'acconto IVA, da effettuarsi entro il 27 dicembre (termine differito quest'anno al 29 dicembre, in quanto giorno non lavorativo), è stato introdotto con l'art. 6, commi da 2 a 5 quater, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994 n. 55 e dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 e, da ultimo, ulteriormente modificato con D.L. 13 dicembre 1995 n. 526, convertito dalla legge 10 febbraio 1996 n. 53 *(cfr. al riguardo le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993).*

■ **Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)**

In caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel presente quadro vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.
Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.
Tuttavia può verificarsi il caso in cui per tutte le attività separate sia stato eseguito un unico versamento. Tale ipotesi avviene soltanto in coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma). Infatti, per tali periodi le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i relativi termini previsti per le rispettive liquidazioni.
Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile.
Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi ai versamenti, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es., distributori di carburanti, autotrasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma).
Per quanto concerne le modalità di indicazione dell'acconto versato nei casi di contabilità separata per obbligo di legge, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con le *circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993.*
In particolare, si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato alle singole attività separate ai sensi dell'art. 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, previa annotazione nei rispettivi registri, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.
Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre; l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art. 74, comma 4) ed infine, per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all'art. 33.

4.7 Quadro VM Contribuenti minimi

Il quadro, di nuova istituzione, deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti rientranti nel regime di determinazione forfettaria dell'imposta, previsto ai commi da 171 a 176 dell'art. 3 della L. n. 662/96 che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.
Tali contribuenti devono compilare, ai fini della dichiarazione sul valore aggiunto, oltre al presente quadro, soltanto i quadri VH e VL. Inoltre, nel caso in cui detti contribuenti minimi applichino nel 1998 il regime di determinazione ordinaria dell'imposta (o per opzione da comunicare barrando la casella del rigo VM6 ovvero per la mancata sussistenza, nel 1997, delle condizioni previste nel citato comma 171), dovranno altresì compilare il quadro VO per comunicare eventuali opzioni relative al 1998. Peraltro, quest'ultimo quadro dovrà essere compilato anche per comunicare altre eventuali opzioni relative ai regimi speciali di cui agli arti-

coli 34, 74, e 74 ter, nel caso in cui il contribuente eserciti uno o più di dette attività che, per esplicito prescrizione normativa del comma 173 della citata L. n. 662/96, non rientrano nel regime forfettizzato dell'imposta;

- **rigo VM1**, Si ricorda che, con il D.M. 12 dicembre 1992 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15.12.1992) – che ha approvato i modelli di dichiarazione IVA per il 1992 – sono state apportate, con effetto dal 1° gennaio 1993, alcune modifiche alla tabella dei codici di attività, già approvata con il D.M. 9 dicembre 1991.
  Peraltro, si precisa che la tabella dei codici attività per il 1997 non è stata modificata rispetto a quella del 1993.
  La vigente tabella dei codici di attività si trova in distribuzione presso gli uffici IVA, ai quali bisogna rivolgersi nei casi in cui sussistano dubbi in merito al corretto codice da indicare nelle dichiarazioni IVA.
  Si fa rilevare, inoltre, che nel riquadro relativo all'attività deve essere sempre descritta, sinteticamente, l'attività effettivamente esercitata dal contribuente, senza trascrivere, quindi, letteralmente il contenuto del corrispondente codice di attività;
- **rigo VM 2,** volume d'affari alla cui formazione concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta.
  Fra le operazioni soggette a registrazione per l'anno 1997 rientrano anche le operazioni non annotate in detto anno ma regolarizzate nell'anno successivo (prima della presentazione della dichiarazione annuale) ai sensi dell'art. 48, comma 1, quarto periodo (e, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. C del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), nonché quelle annotate, agli effetti penali, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429.
  Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari i passaggi interni, le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del c.c. (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), le operazioni di cui all'art. 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti) e le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. *e)* (compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio);
- **rigo VM3,** totale dell'imposta relativa ale operazioni imponibili comprese nel rigo VM2;
- **rigo VM4,** barrare la casella corrispondente alla percentuale da applicare, in base all'attività prevalentemente esercitata, all'ammontare indicato nel rigo VM3, per la determinazione forfettaria dell'imposta:

- 73% imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
- 60% imprese esercenti altre attività
- *84% artisti e professionisti;*

- **rigo VM5,** ammontare dell'imposta forfetariamente determinata, mediante applicazione della percentuale indicata nel rigo VM4, all'importo riportato al rigo VM3; tale ammontare deve essere riportato nel rigo VL1 del quadro VL per consentire la liquidazione annuale dell'imposta.
  A tal riguardo, si precisa che i righi VL5, VL6, VL7 e VL8 non devono essere compilati in quanto l'adozione del regime speciale per i contribuenti minimi, comportando una detrazione forfetaria dell'imposta dovuta, non consente altri tipi di detrazione,
- **rigo VM6,** barrare la casella per comunicare l'opzione, prevista dal comma 175 della 662/96, per la determinazione dell'IVA nei modi ordinari; in tal caso, se il contribuente ha altresì adottato, per il 1998 il regime di contabilità ordinaria deve comunicare tale opzione barrando la casella 1 del rigo VO13 nel quadro VO.

4.8 Quadro VO Comunicazione delle opzioni e revoche

■ Premessa

Per effetto delle recenti modifiche legislative, il contenuto del quadro è mutato rispetto a quello della dichiarazione IVA relativa all'anno 1996 (*Allegato 11/O*).
In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 contenente il Regolamento per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di IVA, e di imposte dirette, la validità delle stesse e delle relative revoche non dipende più formalmente dalla barratura dell'apposita casella del quadro VO, come avvenuto finora, ma dal comportamento concreto del contribuente che, con atti concludenti e con la tenuta contabile conforme alle disposizioni prescelte, di fatto ha inteso optare per un regime di determinazione dell'imposta o per un regime contabile diverso da quello naturale.
Resta, tuttavia, fermo l'obbligo di *comunicare* la scelta effettuata mediante la barratura della casella corrispondente nella prima dichiarazione annuale IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

Si fa presente che la scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione della scelta operata senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella. È comunque consentita la variazione dell'opzione o della revoca nel caso di modifica del sistema contabile adottato, in conseguenza di nuove disposizioni normative.
In forza di tali innovazioni apportate al sistema delle opzioni, sono state inserite nel quadro VO alcune delle opzioni precedentemente esercitabili in sede di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35 (modelli AA7/6 e AA9/6) ovvero con modalità diverse.
Per adeguare il quadro al mutato concetto di opzione, sono stati, inoltre, soppressi gli spazi destinati all'apposizione delle sottoscrizioni in corrispondenza delle varie opzioni, non essendo più richiesta la firma dei riquadri stessi agli effetti della validità della scelta operata.
Si avverte che, per effetto di talune modificazioni legislative, è stato soppresso il riquadro concernente la facoltà di emettere lo scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa (art. 1 D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696).
Si segnala che il modulo contenente il quadro VO va presentato in presenza di opzioni, rinunce o revoche delle precedenti opzioni ovvero in caso di compilazione di uno degli altri quadri presenti nello stesso modulo.
Il quadro VO comprende quattro sezioni:

- **Sez. 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA;**
- **Sez. 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;**
- **Sez. 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi;**
- **Sez. 4: revoca dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo introdotto dall'art. 10 del D.L. 1° giugno 1994, n. 357.**

☞**ATTENZIONE** *Si precisa che le norme richiamate nel quadro VO (in particolare, gli articoli 34 e 74 del D.P.R. n. 633/1972) sono quelle del testo entrato in vigore alla data del 1° gennaio 1998, in quanto da tale data, generalmente, hanno effetto le opzioni contenute in tale quadro.*

■ *Art. 33 Liquidazioni trimestrali*

Nel **rigo VO1** deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 360 milioni di lire, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero non superiore ad 1 miliardo di lire, per le imprese aventi per oggetto altre attività, e che comunichino l'opzione, a decorrere dall'anno 1998, per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e per l'esecuzione dei relativi versamenti entro i termini previsti dalle lettere *a)* e *b)* del primo comma dello stesso art. 33 o da altre particolari disposizioni.
L'opzione ha effetto a partire dall'anno nel corso del quale è esercitata e fino a quando non sia revocata e sempreché permangano i citati presupposti di cui all'art. 33.
L'opzione comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50%.
La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

■ *Art. 34, commi 6 e 11 – Agricoltura*

Nel **rigo VO2** sono state previste tre caselle:
La casella 1 deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno realizzato nell'anno 1997 un volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire (ovvero 15 milioni per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei Comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri Comuni montani individuati dalle rispettive Regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A – parte prima, i quali intendono rinunciare per l'anno 1998 all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

Si rammenta, inoltre, che la rinuncia al regime di esonero, comportando un cambiamento del regime di determinazione dell'imposta, vincola il contribuente fino alla revoca e comunque per almeno tre anni a decorrere dall'anno in cui la scelta viene operata (*Circ. 24 dicembre 1997, n. 328*).
La casella 2 deve essere *barrata dai produttori agricoli* cui si rende applicabile il regime speciale di cui al primo comma dell'art. 34 (compresi quindi anche i soggetti in regime di esonero ed in regime semplificato di cui al comma 6 del medesimo art. 34) i quali intendono comunicare di aver applicato l'imposta nei modi ordinari dall'inizio del periodo d'imposta 1998, anche se nell'anno 1997 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 40 milioni di lire (art. 11, comma 5, del D.L.vo n. 313/97).
Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora però siano stati acquistati o prodotti dal soggetto che ha esercitato l'opzione beni ammortizzabili, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'art. 19-bis 2 (*circ. n. 328/1997*).
La casella 3 deve essere *barrata da quei produttori agricoli* che intendono *revocare*, qualora ne ricorrano le condizioni, l'opzione precedentemente espressa.
Si precisa, inoltre, che solo per l'anno 1998, i contribuenti che abbiano precedentemente esercitato l'opzione per il regime ordinario IVA, possano comunicarne la *revoca*, barrando la casella 3, anche se non sia ancora trascorso il termine triennale di permanenza in tale regime previsto dal previgente comma 12 dell'art. 34. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-bis (art. 11, comma 7, D.L.vo n. 313/97).

■ *Art. 36, comma 3 – Esercizio di più attività*

Nel **rigo VO3** deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, esercitando più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, intendano comunicare l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36, comma 3.
L'opzione effettuata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.
La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendano comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa.

■ *Art. 36-bis, terzo comma - Dispensa per le operazioni esenti*

Nel **rigo VO4** deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che intendano comunicare l'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti di cui all'art. 10, fatta eccezione per quelle di cui ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo.
Si precisa che l'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni per tutti gli anni in cui essa ha effetto.
La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendano comunicare la revoca, con effetto dall'anno in corso, dell'opzione precedentemente esercitata.

■ *Art. 74, comma 1 - Editoria*

Nel **rigo VO5** la casella 1 deve essere barrata dagli editori che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 313 del 1997, intendano comunicare l'opzione, per ciascuna testata o titolo, ovvero *per ciascun numero, per il sistema di determinazione* dell'IVA in base alle copie vendute.
Tale opzione, se è effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non è revocata, entro gli stessi termini e con le medesime modalità, ed è comunque vincolante per tre anni.
Se, invece, l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno, in sede di dichiarazione annuale. (*Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997*).

■ *Art. 74 – Applicazione del regime ordinario*

(Comma 5: Spettacoli e giochi; comma 10: Rottami ecc...).
Nel **rigo VO6** sono state previste 3 caselle.
La casella 1 deve essere barrata dagli esercenti le attività di organizzazione di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici di cui al quinto comma dell'art. 74 che intendono comunicare di aver applicato dal 1° gennaio 1998 *l'imposta nei modi ordinari*.

Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora, però, siano stati acquistati o prodotti dal soggetto che ha esercitato l'opzione, beni ammortizzabili, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'*art. 19-bis 2*.
Si precisa, inoltre, che solo per l'anno 1998 i contribuenti che abbiano precedentemente esercitato l'opzione per il regime ordinario IVA possono comunicare la revoca, barrando la casella 3, anche se non sia ancora trascorso il termine triennale di permanenza in tale regime previsto dal previgente comma 5 dell'art. 74. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'*art. 19-bis* 2 (art. 11, comma 7, D.L.vo n. 313/1997).
La casella 2 deve essere barrata dai raccoglitori e rivenditori di rottami dotati di sede fissa per la successiva rivendita i quali, avendo realizzato nell'anno 1997 un volume di affari superiore a 150 milioni di lire, intendono comunicare l'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari. Gli stessi dovranno presentare all'Ufficio IVA entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IVA, la garanzia prestata a norma dell'art. 21, comma 16, lett. *d)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

■ Art. 38, comma 6, D.L. 331/1993 – Acquisti intracomunitari

L'opzione riguarda i soggetti indicati nell'art. 38, quinto comma, lett. *c)*, del D.L. n. 331/93 e precisamente:
- contribuenti che effettuano operazioni esenti che comportano la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- produttori agricoli fruenti del regime speciale di cui all'art. 34;
- enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d'imposta.

Nel **rigo VO7**, la casella 1 deve essere barrata dai detti soggetti qualora intendano comunicare l'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.
La predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, anche per cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 16 milioni di lire.
L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangono i presupposti.
La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che, avendo maturato il suddetto periodo minimo previsto dalla legge, intendano comunicare la revoca, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dell'opzione esercitata in precedenza.

■ Art. 36 D.L. 41/1995 – Cessioni di beni usati

Nel **rigo VO8** sono contenute le caselle da barrare per manifestare le opzioni previste nel quadro del regime speciale per le cessioni di beni usati ed oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995) e le corrispondenti revoche.
In particolare, la casella 1 deve essere barrata se il contribuente intende comunicare l'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'applicazione del metodo ordinario del margine (o analitico), anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari).Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.
Si avverte che la suddetta opzione non deve essere reiterata per l'anno 1998 qualora sia stata già esercitata per gli anni 1995, 1996 o 1997.
Detta opzione può essere revocata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, barrando la casella 3 del rigo.
La revoca è consentita esclusivamente ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione nell'anno 1995.
La casella 2 deve essere barrata se il contribuente intende comunicare l'opzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) previsto dal citato art. 36, primo comma.
Anche tale opzione – che è prevista dall'art. 36, sesto comma, dello stesso D.L. n. 41/1995 – ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.
Si avverte che la suddetta opzione non deve essere reiterata per l'anno 1998 qualora sia stata già esercitata per gli anni 1995, 1996 o 1997.

Anche tale opzione può essere revocata, con decorrenza 1° gennaio 1998, barrando la casella 4. La revoca è consentita esclusivamente ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione nel 1995.

■ Art. 41, primo comma, lett. b), D.L. n. 331/1993 – Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili

Righi VO9 e VO10. L'opzione riguarda i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 41, primo comma, lett. *b)*, del D.L. n. 331/1993 (se, cioè, l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente 154 milioni di lire ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato), intendono comunicare l'opzione, a partire dall'anno 1998, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni.
Si fa presente che devono essere barrate le caselle riportate nei riquadri contenenti le opzioni e le revoche relative agli Stati per i quali si intende esercitare l'opzione contraddistinte dal codice ISO previsto dal D.M. 21 ottobre 1992. L'art. 20, secondo comma, del D.M. 24 dicembre 1993, che disciplina, i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.
Le suddette opzioni hanno effetto a partire dall'anno nel corso del quale vengono esercitate, fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.

■ Art. 27 – Contribuenti con contabilità presso terzi

Nel ***rigo* VO11** deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e che intendono comunicare l'opzione prevista dall'art. 27, primo comma, secondo periodo.
Come precisato con la circolare n. 29 del 10 giugno 1991, l'opzione in questione può essere esercitata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche mensilmente i quali possono calcolare il debito o il credito di imposta relativi al mese precedente, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Inoltre, ad integrazione della citata circolare n. 29/1991, si precisa che, nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga espressa da un soggetto che nell'anno precedente abbia eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno 1998 sia divenuto mensile per effetto del superamento nel 1997 del limite di volume d'affari di cui all'art. 33, primo comma, il particolare metodo di liquidazione dell'IVA deve essere applicato all'inizio dell'anno (1998), analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio di tale anno.
In tale ipotesi, il soggetto interessato deve eseguire la prima liquidazione relativa al mese di gennaio 1998 sulla base dell'imposta divenuta esigibile *in detto mese (gennaio)*. Invece, a partire dalla seconda liquidazione (relativa al mese di febbraio), dovrà iniziare ad applicare il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.
Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata minima di un anno solare, trascorso il quale l'opzione resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Sezione 2
Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

Rigo VO12. - **Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori**
La casella 1 deve essere barrata dalle imprese minori (art. 79 T.U.I.R.) che intendono comunicare l'opzione, con riferimento all'anno 1998, per il regime di contabilità ordinaria a norma dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si rammenta che l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non sia revocata ed in ogni caso per almeno un anno.
La casella 2 deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell'opzione esercitata in precedenza.

Rigo VO13. - **Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni**
La casella 1 deve essere barrata dagli esercenti arti o professioni (art. 49 T.U.I.R.) che intendono comunicare l'opzione, esercitata per l'anno 1998, per il regime di contabilità ordinaria a norma dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695.
Si fa presente che l'opzione in parola ha effetto per l'anno in cui è esercitata e per gli anni successivi fino a quando non sia revocata.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

Sezione 3
Opzioni e revoche agli effetti sia dell'Iva che delle imposte sui redditi

Art. 5, L. n. 413/1991 – Agriturismo
Nel **rigo VO16** deve essere barrata la casella 1 dai soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, i quali intendano comunicare di non avvalersi, per l'anno 1998, della determinazione forfettaria dell'imposta prevista dall'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto hanno operato la detrazione dell'IVA nel modo normale e hanno determinato il reddito nei modi ordinari.
La detta opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno un triennio.

Sezione 4
Revoca dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo

Nel **rigo VO17** deve essere barrata la casella 1 da parte dei contribuenti che intendano comunicare la revoca, per l'anno 1998, dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, esercitata in precedenza.

4.9 Quadro VU Esportatori e operatori assimilati. Acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA

Il quadro va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e operazioni comunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.
Esso va compilato sulla base delle annotazioni mensili eseguiti a norma dell'art. 1, terzo comma, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall'art. 1, comma 3-ter, lett. b, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

☞**ATTENZIONE** *Il quadro, che sostituisce il preesistente allegato alla dichiarazione Modello 11/E, tiene conto delle modifiche apportate all'istituto del plafond dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, con decorrenza 14 marzo 1997.*

In virtù del nuovo sistema, che prevede un *plafond* unico, nel quadro vanno evidenziati globalmente i corrispettivi afferenti tutte le operazioni agevolate (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc.), a nulla rilevando la circostanza che fino al 13 marzo 1997 il contribuente abbia tenuto distinte tali operazioni.

☞**ATTENZIONE** *Si ricorda che dal 14 marzo 1997 non rileva più il momento di effettiva uscita del bene dal territorio doganale comunitario, bensì assume rilevanza la data di emissione della fattura.*

Il quadro si compone di *sei colonne* nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei **righi** da **VU1** a **VU12**, i seguenti dati:
- **colonna 1:** ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per operazioni intracomunitarie;
- **colonna 2:** ammontare del plafond utilizzato per importazioni.

☞**ATTENZIONE** *Le nuove disposizioni consentono di utilizzare il plafond anche per l'acquisto o l'importazione, ancorché in dipendenza di contratti di leasing, di beni strumentali ammortizzabili. L'esclusione è limitata ai soli acquisti di fabbricati e aree fabbricabili.*

- **colonna 3:** volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 1997;
- **colonna 4:** ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o operazioni intracomunitarie effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 1997.

☞**ATTENZIONE** *Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 1997 il plafond indipendentemente dal metodo di calcolo seguito.*

- **colonna 5:** volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 1996;
- **colonna 6:** ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente sempre nell'anno 1996.

☞ATTENZIONE *I dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 1997 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 1997, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.*

Nel **rigo VU14** va indicata la disponibilità del *plafond* al 1° gennaio 1997.
Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il *plafond* solare, ovviamente a scalare con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed *una validità* per il solo mese di gennaio 1997 per i contribuenti che utilizzano il *plafond* mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.
Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del *plafond* nel corso del 1997, il contribuente deve barrare la casella 2 del vigo VU14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno predecente, ovvero la casella 3 nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti.

V5. MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA

■ Premessa

Il modello, di nuova istituzione, deve essere *utilizzato da quei contribuenti* IVA, *compresi* quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.
Il modello deve essere presentato direttamente al *concessionario della riscossione* competente in base al domicilio fiscale del contribuente a partire dal 1° febbraio 1998 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale.
Si ritiene opportuno precisare infine, che le fideiussioni o le garanzie fideiussorie di durata biennale già richieste e tempestivamente prodotte agli Uffici IVA, purchè emesse entro il 31 dicembre 1997 (cfr. cir. 26 gennaio 1998, n. 29/E), rimangono valide per ottenere il rimborso.

■ Dati del contribuente e del dichiarante

Per la compilazione dei riquadri Contribuente e dichiarante si rinvia a quanto già precisato nel frontespizio del modello di dichiarazione.
Peraltro, si aggiunge, che nel riquadro Contribuente deve essere anche indicato il Numero di iscrizione nel registro delle imprese, istituito dalle Camere di Commercio, per le ditte individuali, le società ecc. (purché risulti già attribuito e conosciuto dal contribuente).

■ Quadro VR - Rimborsi

Sezione 1 Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

Nel **rigo VR1** va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nei righi VL9, colonna 2, e nei righi VL12, VL13, VL14, VL15 e VL16.
Nel **rigo VR2** deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nei righi VL9, colonna 1, e nei righi VL10 e VL11.
Nel **rigo VR3** va indicata la differenza tra il rigo VR1 e VR2, che deve sempre coincidere con l'importo risultante dal rigo VL18 della dichiarazione annuale.
Nel **rigo VR4** va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l'importo risultante dal rigo RX5, colonna 1, del quadro RX.

Sezione 2 Causale del rimborso

Si precisa che il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3 (o dall'art. 34, ultimo comma). In tali ultime ipotesi se l'eccedenza d'imposta detraibile, risultante dal rigo VR3 della sezione 1, è superiore a 5 milioni di lire, il rimborso compete, anche se viene richiesto per un importo inferiore.
Oltre alle predette ipotesi, evidenziate nella Sezione 2 del quadro VR, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente

precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 5 milioni di lire (vedi sezione 3).
Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi, presenti nel quadro VR, ai fini della richiesta del rimborso.
Si chiarisce che *i curatori fallimentari* non possono chiedere il rimborso del credito per le dichiarazioni parziali" presentate a norma dell'art. 74 bis, comma 1, contenenti le operazioni effettuate anteriormente all'inizio della procedura concorsuale *(cfr. R.M. n. 181/E del 12-7-1995)*.
Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, *le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991* e, relativamente all'attuale criterio di calcolo dell'aliquota media, *la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995*.

Si analizzano di seguito le singole ipotesi di rimborso previste nel **rigo VR5**.

1) Art. 30, comma 2 – Cessazione di attività (casella 1)

In caso di cessazione attività, ove risulti dall'ultima dichiarazione presentata (relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività) un credito d'IVA, il dichiarante deve barrare la casella 1 appositamente prevista.

Art. 30, comma 3

2) Casella 2 – Aliquota media

Si ricorda che, l'art. 4, comma 6, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 (art. 3, commi 5 e 6) ha modificato (dal 1° gennaio 1995) i criteri di calcolo dell'aliquota media, al fine di determinare la sussistenza del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lett. *a)*, da parte di quei contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. E stato, infatti, normativamente previsto che:
- ai fini del calcolo dell'aliquota media (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili. Pertanto, a differenza di quanto avveniva per il passato, tra gli acquisti devono ritenersi comprese anche le *spese generali*;
- il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, *maggiorata del 10 per cento. (Vedasi il par. 2 della circolare n. 81/E del 14 marzo 1995)*.

Si avverte che le suddette aliquote medie devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.
Pertanto tutti i contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. *a)*, - in quanto, esercitando esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, rilevano, dalle annotazioni effettuate nei prescritti registri, un'aliquota media applicata nel periodo d'imposta 1997 su detti acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili) superiore a quella delle operazioni effettuate nello stesso anno (anch'esse al netto dei beni ammortizzabili) maggiorata del 10% -, devono barrare la *casella 2* del quadro VR.

3) Casella 3 – Operazioni non imponibili

La *casella 3* deve essere barrata dai contribuenti che richiedano il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. *b)* in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633 nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 1997.
Trattasi in particolare delle *operazioni non imponibili* derivanti da:
- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previste negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad esse equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli artt. 41, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta.

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Comunità Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74-ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994). Sono da comprendere anche le esportazioni di *beni usati* e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995;

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma algebrica dei righi VE28 e VE26. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei moduli.

Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

4) Casella 4 – Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

La casella 4 deve essere *barrata dai contribuenti che richiedono* il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. *c)*, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 1997 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto *il rimborso ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte*, in detrazione negli anni successivi (cfr. circolare n. 13/1990).

Si chiarisce, per i produttori agricoli di cui all'art. 34, che tale casella 4 deve essere barrata solo nel caso in cui risulti una *imposta residua, relativa ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili* effettuati fino al 31 dicembre 1993, rimborsabile ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 dicembre 1983, n. 746.

Si precisa altresì che il rimborso compete non soltanto per gli *acquisti e importazioni* di *beni* ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. la citata circolare n. 2/1990);

5) Casella 5 – Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)

La *casella 5* deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. *d)* che abbiano effettuato nel 1997 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7.

Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione

Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre comprendere fra le predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93.

Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'art. 6.

6) Casella 6 – Condizioni previste dall'art. 17, secondo comma

La fattispecie concerne gli operatori non residenti che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA, purché l'eccedenza detraibile del periodo d'imposta (risultante al rigo VR3) sia superiore a 5 milioni di lire.

7) Casella 7 - Art. 34, ultimo comma - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili

La casella 7 deve essere *barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli* che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli ai sensi dell'art.8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72, cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa nonché le cessioni intracomunitarie *di tutti i prodotti agricoli ed ittici effettuate a partire dal* 14 *marzo* 1997, (art. 2 legge 18 febbraio 1997, n. 28). Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 1997 ovvero anche prima di tale anno (e cioè negli anni 1993-1994-1995-1996), *se non ne sia stato in precedenza richiesto* il rimborso.

In particolare, si chiarisce che il rimborso compete senza limiti d'importo, purché l'eccedenza detraibile risultante al rigo VR3 risulti superiore a 5 milioni di lire.

Sezione 3
Art. 30, comma 4

Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

ATTENZIONE *Si pone in evidenza che, nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3.*

Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (1995-96-97) risultino eccedenze d'imposta a credito. In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte, ovviamente, non chiesta già a rimborso). In pratica, il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA, risultanti al codice L26 delle dichiarazioni 1995 e 1996 (computati in detrazione nell'anno successivo) e l'ammontare del credito d'IVA risultante al rigo VR3 del modello di rimborso relativo al 1997.

V6. SANZIONI

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500.000. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 4.000.000.
Se nella dichiarazione è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se è stato richiesto il rimborso di un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato con decreto si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 4.000.000. La medesima sanzione si applica altresì se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.
Per il mancato o l'insufficiente versamento delle imposte dichiarate è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate.
La sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione.
L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stesso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.
Inoltre, l'omesso o inesatta indicazione del numero di partita Iva o di altri dati rilevanti per l'individuazione del contribuente è punita con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 500.000 a lire 4.000.000.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni. In particolare l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto da 3 mesi a 2 anni e l'ammenda da 10 a 20 milioni di lire, quando l'ammontare dei corrispettivi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a 5 milioni di lire.
Inoltre è sanzionata penalmente con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da 5 a 10 milioni di lire, la presentazione di documenti contraffatti o alterati, al fine di evadere l'IVA o di conseguire un indebito rimborso, ovvero di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi.

III - SOSTITUTI D'IMPOSTA

S1. SOSTITUTI D'IMPOSTA OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO UNICO

Sono tenute a presentare questo modello le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole ovvero arti e professioni, che nel 1997 hanno effettuato, a non più di dieci soggetti, ritenute alla fonte soltanto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni nonché su taluni redditi diversi (cfr. prospetto del paragrafo 5.2 delle istruzioni generali per la compilazione del modello UNICO).
Al fine di determinare il numero dei soggetti per i quali sono state effettuate ritenute alla fonte devono essere seguiti i medesimi criteri che si osservano per le totalizzazioni degli elenchi dei percipienti e, quindi, non si deve tenere conto degli eredi e ogni sostituito va conteggiato una sola volta anche se i redditi relativi sono esposti in più righi.

S2. SUCCESSIONE NELL'ATTIVITÀ

Nei casi di successione «mortis causa» dell'imprenditore individuale con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede e di scioglimento di una società personale con prosecuzione dell'attività da parte di uno soltanto dei soci mediante ditta individuale, il soggetto che prosegue l'attività e sia tenuto a presentare il modello UNICO dei sostituti d'imposta, secondo quanto precisato nei paragrafi 4 e 5.2 del fascicolo base, deve compilare il modello anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge, nei confronti dei soggetti estinti, relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato.
Il soggetto che prosegue l'attività deve compilare l'elenco dei soggetti estinti nell'apposito quadro SM.
Se tali situazioni si sono verificate nel corso del 1997, il dichiarante deve procedere ad una distinta compilazione dei singoli quadri del presente modello a seconda che debbano essere esposte situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi verranno indicati tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e la data in cui si è verificato l'evento. Se tali situazioni si sono verificate nel 1998, prima della presentazione della dichiarazione modello UNICO, relativamente alle somme e ai valori erogati nel 1997, devono essere parimenti compilati distinti quadri intestati al soggetto estinto.

ATTENZIONE *Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio, in alto a destra del quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.*

Qualora per effetto degli eventi sopra indicati si sia verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro, nel corso del 1997 - ovvero nei primi due mesi del 1998 se il nuovo sostituto ha effettuato le operazioni di conguaglio e di consegna della certificazione - in luogo della procedura sopra descritta, il dichiarante deve seguire le indicazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione del quadro SA e non deve compilare distinti quadri SA intestati ai soggetti estinti.

S3. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il modello UNICO dei sostituti d'imposta si compone dei seguenti quadri:
- **SA** relativo ai redditi di lavoro dipendente;
- **SB** relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle altre indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto;
- **SC** relativo ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **SD** contenente l'indicazione dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti;
- **SE** relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1997;

- **SF** relativo ai redditi di lavoro autonomo e altri redditi inquadrabili tra quelli non soggetti al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps;
- **SG** relativo ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni inquadrabili tra quelli per i quali è previsto il versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps;
- **SH** relativo a provvigioni, inquadrabili tra quelle non soggette al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, con esclusione delle provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
- **SK** contenente il prospetto delle ritenute operate e altri dati relativi al sostituto d'imposta;
- **SL** contenente i dati dei versamenti;
- **SM** contenente l'elenco dei soggetti per i quali il dichiarante presenta il modello UNICO dei sostituti d'imposta in qualità di successore.

Il sostituto d'imposta che nell'anno 1998 ha prestato l'assistenza fiscale ai propri lavoratori dipendenti deve consegnare nei termini stabiliti per la presentazione del modello UNICO, copia delle dichiarazioni Modd. 730/98 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Modd. 730-3, nonché le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, Mod. 730-1, ed eventualmente la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef. Se il modello UNICO viene consegnato ad un ufficio postale o a una banca convenzionata, per la consegna delle copie dei Modd. 730/98, dei prospetti di liquidazione Modd. 730-3, nonché delle buste di cui sopra, deve essere utilizzato il modulo appositamente predisposto, posto in fondo al presente fascicolo e, per contenerli, la busta prevista per la presentazione delle dichiarazioni manuali. Il modulo di consegna dei modelli 730 deve essere inserito nella busta in modo che il triangolo (posto in alto a sinistra del modulo) corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione, il cognome, il nome e il codice fiscale del sostituto d'imposta.

ATTENZIONE *I sostituti d'imposta che hanno assunto tale veste a partire dall'anno 1997 e, nel corso del medesimo periodo d'imposta, hanno fornito assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti, devono inviare i Modd. 730/97 e i prospetti di liquidazione Modd. 730-3 utilizzando una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerli. La busta deve essere inviata al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il sostituto ha il domicilio fiscale.*

S4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI

4.1 Generalità

Ciascun quadro deve essere numerato.
Qualora i righi dei quadri non siano sufficienti, devono essere utilizzati ulteriori quadri oppure gli equivalenti quadri del Mod. 770/98, disponibili presso gli Uffici delle Imposte Dirette e, ove istituiti, presso gli Uffici delle Entrate. In questo caso va incrementata progressivamente la numerazione della casella "Mod. n. " posta in alto a destra dei quadri utilizzati. Relativamente al quadro SL, qualora i righi non siano sufficienti, deve essere utilizzato il quadro SL aggiuntivo del Mod. 770/98, numerando progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del quadro aggiuntivo utilizzato.
I totali degli importi vanno indicati esclusivamente nei dati riassuntivi dell'ultimo foglio utilizzato.

ATTENZIONE *Nell'indicare il numero dei percipienti nel riquadro relativo ai dati riassuntivi, i soggetti elencati più volte devono essere conteggiati una sola volta.*

4.2 Troncamento

Tutti gli importi da indicare nel modello UNICO dei sostituti d'imposta, compresi i totali indicati nei singoli quadri, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi automaticamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.
Ad esempio se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155, 640, 700 e 2.497.

4.3 Dati anagrafici

I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente vanno indicati se questi ha variato il domicilio fiscale rispetto a quello risultante dall'analogo quadro relativo alla dichiarazione dell'anno precedente. Il sostituto d'imposta può comunque indicare tali dati anche se non variati, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, previo indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R n. 605 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del codice fiscale. L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati indicati al citato art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio all'estero.

QUADRO SA

4.4 Redditi di lavoro dipendente

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 1997 redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 46 del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni dell'art. 23 del D.P.R n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, relativamente alle ritenute a titolo di acconto. Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 48, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, e 23, terzo comma, ultimo periodo, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, si considerano corrisposti nell'anno 1997 anche i compensi in denaro o in natura erogati entro il 12 gennaio 1998, se gli stessi sono stati inseriti nelle operazioni di conguaglio del 1997 e se le relative ritenute sono state versate entro il 15 o il 20 dello stesso mese di gennaio.

MODALITA DI COMPILAZIONE

Nel quadro SA devono essere indicati, per ciascun percipiente, in primo luogo una serie di dati generali (quali, ad esempio, i dati identificativi del percipiente e la qualifica), nonché tutti i dati che hanno influito sulla tassazione dei redditi corrisposti.

Nel **punto 11** *va indicata la qualifica del percipiente, utilizzando uno dei codici previsti.*

Per indicare il codice corrispondente alla qualifica del percipiente utilizzare la ***Tabella SC** - Qualifica, posta tra gli Allegati delle presenti istruzioni.*

Il **punto 15** va compilato unicamente dai sostituti d'imposta destinatari delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, le quali prevedono, in favore di imprese che possiedono i requisiti richiesti, il riconoscimento di un credito d'imposta da far valere ai fini del versamento dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Iva. Poiché tale credito viene concesso a fronte di *incrementi della base occupazionale* rispetto alla data del 30 settembre 1997, il punto 15 deve essere compilato unicamente per i dipendenti assunti successivamente a tale data.

Nel **punto 16** va indicata la data dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 17** *va indicato il numero di giorni presi a base per l'attribuzione delle detrazioni* per redditi di lavoro dipendente (punto 11 della certificazione o del Mod. 101).

Nei **punti 20** e **21** devono essere indicate le somme assoggettate per l'anno 1997, rispettivamente, a *contribuzione previdenziale e assistenziale* e al *contributo al servizio sanitario nazionale*, al netto dell'eventuale ammontare relativo alle indennità riportate nel quadro SB. Nel caso in cui le somme assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale, di cui al punto 20, siano di importo *differente, va riportato l'importo più elevato.*

Nel **punto 22** vanno indicati i contributi a carico del lavoratore dipendente che non concorrono integralmente a formare il reddito (contributi obbligatori e contributi versati da vecchi iscritti a vecchi fondi pensione), *ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati che vanno riportati nel successivo* punto 48. Nello stesso punto vanno ricomprese le eventuali quote di pensione riversate all'Inps.

Nel **punto 23** vanno indicati i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, *che non hanno concorso a formare il reddito.*

Nel **punto 24** vanno indicati i contributi di cui all'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 335, versati dal lavoratore ed eccedenti l'importo del massimale contributivo stabilito dal D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579.

Nel **punto 25** vanno indicate le somme e i valori non assoggettati a ritenuta ai sensi dell'art. 48 del Tuir (quali, ad esempio, la parte non imponibile delle trasferte, delle indennità corrisposte per servizi prestati all'estero, o le erogazioni effettuate dal datore di lavoro che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente). Nello stesso punto 25 vanno indicati anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. *c)*, del Tuir.

Nei **punti 26** e **27** vanno indicate le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie, per le quali, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. *c)*, del Tuir, spetta una detrazione di imposta calcolata, rispettivamente, sull'intero importo della spesa sanitaria (punto 11 bis della certificazione o 12-bis del Mod. 101) ovvero sulla parte che eccede L. 250.000 (punto 14 della certificazione o 12 del Mod. 101).

Nel **punto 28** vanno indicati i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, per i quali ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. *f)*, del Tuir, e alle condizioni e nei limiti ivi previsti, spetta una detrazione di imposta (punto 12 della certificazione o 13 del Mod. 101).

Nel **punto 29** vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124, per i quali è ancora prevista l'attribuzione di una detrazione in luogo della deduzione fino al rinnovo degli accordi collettivi e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dal 17 agosto 1995. Trattasi dei contributi di cui all'art.15, comma 8, della L. 8 agosto 1995, n. 335, versati a fondi costituiti ai sensi del citato decreto legislativo, definiti da accordi collettivi antecedenti il 17 agosto 1995, limitatamente agli iscritti dal 28 aprile al 31 maggio del 1993 (punto 13 della certificazione o 14 del Mod. 101).

Nel **punto 30** vanno indicati le altre somme e valori imponibili (comprese le somme derivanti da transazioni intervenute in costanza di rapporto per le quali non è rinvenibile una causa di legittimazione al regime di tassazione separata, la rivalutazione e gli interessi su crediti di lavoro), diversi da quelli indicati nei punti da 26 a 29, al lordo di eventuali contributi.

Nel **punto 31** vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati da questi a ritenuta, il cui importo è stato considerato, a richiesta del dipendente, dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno.

Nel **punto 32** vanno indicati gli eventuali compensi e indennità corrisposti da terzi, cioè da soggetti diversi dal datore di lavoro, di cui all'art. 47, comma 1, lett. *b)*, del Tuir, i cui importi sono stati comunicati al datore di lavoro, ai fini del conguaglio di cui al terzo comma dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nel **punto 33** va indicato il totale imponibile del reddito del percipiente (punto 1 della certificazione o del Mod. 101).

Nel **punto 34** va indicata l'imposta corrispondente al totale imponibile di cui al punto 33.

Nei **punti** da **35** a **38** vanno indicate le detrazioni per carichi familiari e quelle per lavoro dipendente (punti da 3 a 6 della certificazione o da 2 a 5 del Mod. 101).

Nel **punto 39** va indicato l'importo della detrazione per oneri calcolata con riferimento ai punti da 26 a 29 (punto 7 della certificazione o 6 del Mod. 101).

Nel **punto 40** va indicato il totale delle detrazioni d'imposta attribuite (punto 8 della certificazione o 7 del Mod. 101).

Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle detrazioni nei punti da 35 a 39, nel punto 40 va indicato l'importo totale effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda.

Nel **punto 41** vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell'anno (punto 9 ed eventuale specifica indicazione nelle Annotazioni della certificazione o 10 del Mod. 101).

Nel **punto 42** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, comprensivo di quanto indicato al punto 44.

Nel **punto 43** vanno indicate le ritenute operate da terzi con riferimento ai compensi di cui al punto 32.

Nel **punto 44** va indicato l'importo delle ritenute sui compensi corrisposti da terzi, non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Nel **punto 45** vanno indicate le ritenute operate. Nell'ammontare delle ritenute da indicare in questo punto vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell'anno 1997 che sono state utilizzate per la restituzione delle differenze d'imposta rimaste a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1996.

Nel **punto 46** vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1997, che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1998 (specifica indicazione nelle Annotazioni della certificazione o punto 9 del Mod. 101).

Nel **punto 47** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'art. 3, commi da 194 a 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che il datore di lavoro ha trattenuto nel corso del 1997, al netto di quanto eventualmente rimborsato per assistenza fiscale (punto 10 della certificazione).

EREDI

Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Tuir, di somme o valori agli eredi del dipendente, in corrispondenza del numero o dei numeri d'ordine successivi a quello relativo al lavoratore dipendente deceduto, vanno riportati, per ogni erede o avente diritto, i dati anagrafici dell'erede stesso, il codice fiscale del dipendente deceduto (al punto 18) e i dati contabili relativi all'erede stesso, indicando al punto 11 il codice 11, come risultante dalla **Tabella SC** - Qualifica, posta tra gli Allegati alle presenti istruzioni.
Se per il dipendente deceduto non devono essere esposti dati contabili (diversi da quelli previdenziali e assistenziali), vanno compilati esclusivamente i numeri d'ordine relativi agli eredi, secondo quanto sopra specificato.

PASSAGGIO DI DIPENDENTI DA UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO

Nel caso in cui, nel corso del medesimo periodo d'imposta, si verifichi un passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro è tenuto a:
- effettuare le ritenute d'acconto considerando l'operato del precedente datore di lavoro;
- effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;
- consegnare la certificazione prevista dall'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, cessione dell'azienda o del ramo d'azienda) con esclusione delle successioni, il nuovo datore di lavoro, oltre alle operazioni di conguaglio di fine anno e alla consegna della cennata certificazione, in sede di redazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta deve procedere ad una distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso l'altro datore, utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del quadro SA.
Nel primo numero d'ordine devono essere indicati il codice fiscale del precedente datore, nonché gli emolumenti corrisposti, le detrazioni attribuite, le ritenute effettuate dallo stesso (da indicare rispettivamente ai punti 18, 33, 40, 42 e 45). Nello stesso numero d'ordine, al punto 19, deve essere indicato il codice relativo alla causa che ha determinato il passaggio da un datore di lavoro all'altro.

Per individuare il codice della causa utilizzare la ***Tabella SL*** *- Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro, posta tra gli Allegati delle presenti istruzioni.*

Nel numero d'ordine immediatamente successivo devono essere riportati i dati complessivi dei due rapporti di lavoro i cui redditi sono stati assoggettati alle operazioni di conguaglio così come esposti nella certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro (dichiarante); i restanti dati previsti nel numero d'ordine devono essere compilati con riferimento esclusivamente al rapporto intercorso con l'ultimo datore stesso. Naturalmente, il primo datore di lavoro deve indicare nel quadro SA della propria dichiarazione di sostituto d'imposta, gli emolumenti da esso corrisposti e le ritenute operate con riferimento ai dipendenti passati in forza all'altro datore di lavoro.
Analoga esposizione dovrà essere effettuata nel caso di lavoratori dipendenti che nello stesso periodo d'imposta hanno intrattenuto un precedente rapporto di lavoro e si sono avvalsi della facoltà, prevista dal settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.lgs. n. 314 del 1997, di chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare le ritenute tenendo conto dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni attribuite nel precedente rapporto di lavoro. In questo caso nel primo numero d'ordine, oltre ai dati relativi alle generalità del percipiente, devono essere compilati solo i punti 18, 19, 33, 40, 42 e 45.
Qualora il cennato passaggio di dipendenti sia dovuto a successione, il soggetto dichiarante deve indicare nel quadro SA tutti i dipendenti (compresi quelli già in forza presso il soggetto estinto), con riguardo anche al periodo anteriore all'evento. In questa ipotesi, nel primo numero d'ordine vanno compilati esclusivamente i punti 18, 19, 33, 40, 42, 43, 44 e 45 con riferimento al periodo anteriore all'evento e, ove ricorra l'ipotesi di corresponsione, da parte del soggetto estinto, di arretrati relativi ad anni precedenti, anche i punti da 48 a 55.
Nel secondo numero d'ordine tutti i punti vanno compilati con riferimento all'intero periodo d'imposta.

In particolare, nel caso in cui ricorrano i presupposti per la compilazione del punto 15, in tale punto va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro in corso al 31 dicembre 1997.

Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato intrattenuti con lo stesso datore, dovrà essere utilizzato un unico numero d'ordine nel quale vanno riportati i dati derivanti dall'ultimo conguaglio. Se, invece, nel corso dell'anno il lavoratore ha intrattenuto un rapporto di lavoro anche con altro datore e si è avvalso della facoltà prevista dal settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, presentando al sostituto d'imposta la certificazione o il Mod. 101 relativo a detto rapporto, devono essere compilati:
- uno specifico numero d'ordine per i rapporti intercorsi con il sostituto precedentemente al rapporto con l'altro datore (indicando al punto 18 il codice fiscale del sostituto stesso);
- un successivo numero d'ordine con i dati della certificazione o del Mod. 101 consegnato dal dipendente (indicando al punto 18 il codice fiscale dell'altro datore e al punto 19 il codice 4);
- un ulteriore numero d'ordine relativo ai rapporti intrattenuti con il dichiarante successivamente al rapporto con l'altro datore. Naturalmente quest'ultimo numero d'ordine deve riportare i dati relativi all'ultimo conguaglio presenti nell'ultima certificazione o Mod. 101 consegnato dal sostituto, nonché i rimanenti dati relativi a tutti i rapporti intercorsi nell'anno con il sostituto.

ATTENZIONE *Si precisa che in tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, nel quadro SA, redatto secondo le modalità sin qui esposte, deve essere compilato lo spazio in alto a destra del modello, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", e non il rigo SA1 "Codice fiscale del sostituto d'imposta".*

Nei **punti** da **48** a **52** devono essere indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. *b)*, del Tuir.
Nel **punto 53** va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti sono stati assoggettati a tassazione separata.

*Per individuare il codice del Titolo utilizzare la **Tabella SD** - Titolo emolumenti arretrati, posta negli Allegati delle presenti istruzioni.*

Nel **punto 54** va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni nel punto 54 indicare il meno recente e barrare la casella del **punto 55**.

DATI RIASSUNTIVI

Nel presente riquadro devono essere esclusi dalle operazioni di totalizzazione i numeri d'ordine nei quali è stato compilato il punto 18 (sono esclusi, quindi, anche i dati relativi agli eredi).
Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati, con esclusione degli eredi. Si precisa che i soggetti elencati più volte devono essere conteggiati una sola volta.
Nel **punto 2** indicare il totale degli importi indicati ai punti 22, 23 e 24.
Nel **punto 3** indicare il totale degli importi indicati ai punti 25.
Nel **punto 4** indicare l'importo totale relativo ai punti 30.
Nel **punto 5** indicare l'importo totale relativo ai punti 31.
Nel **punto 6** indicare l'importo totale relativo ai punti 32.
Nei **punti 7**, **8**, **9**, **10**, **11**, **12**, **13**, **14**, **15** e **16** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47.
Nei **punti 17**, **18**, **19**, **20** e **21** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 48, 49, 50, 51 e 52.
Nel **punto 22** indicare la parte dell'importo complessivo dei punti 20 che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'Inps.

QUADRO SB

4.5 Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. *a)*, del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto.
Tra le altre indennità indicate in questo quadro devono essere comprese le somme e i valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora debbano essere esposte per lo stesso percipiente più erogazioni di tipo diverso o con aliquote o basi imponibili diverse, vanno compilati distinti numeri d'ordine.

ATTENZIONE *Se il sostituto d'imposta deve dichiarare le indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti, non può presentare il modello UNICO dei sostituti d'imposta, ma deve presentare il Mod. 770/98.*

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del c.c. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero *in caso di eredità devono essere indicati:*

- i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti da 41 a 46, del lavoratore dipendente deceduto;
- per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza dei numeri d'ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti da 42 a 46.
- nel **punto 41** va indicato il codice:

1 - in caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti;
2 - in caso di eredità.

Se nel corso dell'anno sono state corrisposte somme sia al deceduto che all'erede deve essere compilato un ulteriore rigo per indicare le somme corrisposte al deceduto.
Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai **punti 18** e **22**, indicare:
A - se si tratta di anticipazione;
B - se si tratta di saldo;
C - se si tratta di acconto.
Nel **punto 23** va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tuir, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono.
Il **punto 36** va compilato solo se nel periodo 1988-1996 sono stati corrisposti un acconto o una anticipazione.
Nel **punto 45** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Nel **punto 46** va indicato l'ammontare imponibile ai fini del Cssn.

DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato riportando, al **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati escludendo, in ogni caso, gli eredi.
Nei punti **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9** e **10** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 44 e 45.
Nel **punto 11**, indicare la parte dell'importo complessivo dei punti 24 che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'Inps.

QUADRO SC

4.6 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Questo quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1997 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 24 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nelle formulazioni precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997.
Per ciascun percipiente, dopo l'esposizione delle generalità, indicare nel **punto 11** la causale corrispondente al tipo di reddito utilizzando uno dei seguenti codici:
A - indennità e compensi erogati ai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità e comunicati al datore di lavoro del percettore ai fini del conguaglio di fine anno (art. 47, comma 1, lett. *b)*, del Tuir);
B - somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. *c)*, del Tuir);
G - assegni periodici comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale ne lavoro (art. 47, comma 1, lett. *i)*, del Tuir);
T - altre somme o valori.

Nel **punto 13** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo di eventuali contributi e di somme non soggette a ritenuta.
Nel **punto 14** vanno indicati gli eventuali contributi obbligatori previdenziali e/o assistenziali.
Nel **punto 15** va indicato l'importo non soggetto a ritenuta.
Nei **punti 16** e **17** vanno indicati, rispettivamente, l'imponibile e l'imposta corrispondente all'imponibile. Si precisa che, in caso di corresponsione di borse di studio, nel punto 16 deve essere riportato anche l'ammontare del reddito, al lordo di quello la cui imposta corrisponde alle detrazioni d'imposta spettanti, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
Nei **punti 18** e **20** devono essere indicate le eventuali detrazioni per carichi di famiglia e/o per lavoro dipendente spettanti. Se nel punto 20 è stato esposto l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, nel **punto 19** va indicato il numero di giorni in relazione al quale le stesse sono state attribuite.
Nel **punto 21** va indicato il totale delle detrazioni d'imposta attribuite. Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle detrazioni nei punti 18 e 20, nel punto 21 va indicato l'importo totale effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda.
Nel **punto 22** va indicato l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 23** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato riportando, al **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nei punti **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8** e **9** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 e 23.

QUADRO SD

4.7 Contributi obbligatori relativi agli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti

Nel presente quadro va indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti che il sostituto d'imposta ha corrisposto ai lavoratori dipendenti nell'anno 1997 indicati nei quadri SA e SB. L'indicazione dei contributi deve essere effettuata per ciascun ente percettore. Il versamento del contributo al servizio sanitario nazionale deve essere riportato per regione o provincia autonoma alla quale spetta detto contributo.

ATTENZIONE *In questo quadro non vanno riportati i contributi al servizio sanitario nazionale trattenuti dal sostituto d'imposta in conseguenza dei conguagli operati per l'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto stesso o dai C.A.A.F.*

QUADRO SE

4.8 Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1997

Il presente quadro raccoglie i dati relativi all'assistenza fiscale e sostituisce i quadri A bis, A1 e A2 del Mod. 770/97. Il quadro va compilato con esclusivo riferimento alle operazioni di conguaglio a seguito di assistenza fiscale effettuate nel corso del 1997, che non siano già state indicate nella dichiarazione Mod. 770/97. I dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel corso del 1998 non devono essere riportati nel presente quadro, ma nella dichiarazione dei sostituti d'imposta da presentare nel 1999. Pertanto, in questo quadro, vanno indicati i seguenti dati:

- le operazioni di conguaglio relative ai saldi Irpef e Cssn per il 1996, la prima rata di acconto Irpef e Cssn per il 1997, l'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, la prima rata o il rimborso del contributo straordinario per l'Europa;
- le operazioni di conguaglio relative alla seconda rata di acconto Irpef e Cssn per il 1997 e del contributo straordinario per l'Europa.

Tenuto conto di quanto sopra, ai fini della compilazione del presente quadro, si forniscono le seguenti precisazioni.

SOSTITUTI CHE HANNO COMPILATO IL MOD. 770/A BIS/97

Tali soggetti sono tenuti a compilare il presente quadro riportando:

- nei **punti** da **8** a **30** i dati relativi alle operazioni di conguaglio, effettuate **nei mesi da agosto a dicembre 1997**, per saldo Irpef e Cssn 1996, per prima rata di acconto Irpef e Cssn 1997, per acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, per prima rata o rimborso del contributo straordinario per l'Europa. In tali punti vanno riportati i dati dei conguagli operati nei predetti mesi relativamente ai soggetti per i quali non si è concluso o non è stato effettuato il conguaglio a giugno e a luglio;
- nei **punti** da **31** a **38** i dati relativi alle operazioni di conguaglio, effettuate nei **mesi di novembre e dicembre 1997**, per la seconda rata di acconto Irpef e Cssn 1997 e del contributo straordinario per l'Europa.

Vanno riportati, anche, i dati delle operazioni effettuate conseguenti a:

- comunicazioni (anche rettificative) Modd. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Modd. 730-4 pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica del Mod. 730-3.

SOSTITUTI CHE HANNO ASSUNTO TALE VESTE SOLO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1996 E, PERTANTO, NON HANNO COMPILATO IL MOD. 770/A BIS/97

Tali soggetti, che non erano obbligati alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/97, sono tenuti a compilare il presente quadro riportando i dati di tutte le operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da giugno a dicembre 1997.

MODALITA DI COMPILAZIONE

L'indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese in cui sono avvenute le relative operazioni. In un medesimo numero d'ordine, ricorrendone i presupposti, devono essere compilati sia i punti da 8 a 30 che i punti da 31 a 38.

Nei **punti 8** e **31** deve essere indicato il mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio i cui dati sono esposti, rispettivamente, nei successivi punti da 9 a 27 e da 32 a 37.

Nei **punti 11**, **13**, **17**, **19**, **22**, **26**, **33**, **35** e **37** vanno indicati gli interessi trattenuti nel mese indicato nei punti 8 e/o 31.

Nei **punti 14**, **20**, **23** e **27** vanno riportate le soprattasse trattenute a seguito del conguaglio effettuato nel mese di luglio in rettifica di quello del mese precedente, conseguente ad un Mod. 730-3 o Mod. 730-4 errato.

I **punti 28** e **38** devono essere compilati per indicare il motivo per il quale il conguaglio non viene effettuato ovvero non viene completato. Tali punti devono essere compilati anche quando non risulta alcun debito o credito. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

A - cessazione del rapporto di lavoro;
B - aspettativa senza retribuzione;
C - decesso;
D - retribuzione insufficiente;
E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
F - richiesta di minore secondo o unico acconto;
G - situazioni per le quali nei singoli punti dovrebbero essere indicati più codici;
H - Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;
T - altro.

Nel **punto 29** deve essere indicato il tipo di conguaglio effettuato, utilizzando uno dei seguenti codici:

A - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
B - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
C - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
D - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa pervenuta entro i termini;
E - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
F - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4 rettificativo;
G - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;

H - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
L - dati risultanti dal Mod. 730-3 o 730-4 rettificato.

Nel **punto 42** deve essere indicata la data di effettiva ricezione del Mod. 730-5, nel quale sono riportati i dati del Mod. 730-4 relativi al soggetto interessato.
Si precisa che i punti da 39 a 42 non devono essere compilati se i relativi dati sono stati già esposti nel Mod. 770/97.

RETTIFICA

Nei casi di rettifica degli importi da conguagliare, in precedenza indicati nei Modd. 730-3 e 730-4, i dati delle operazioni di conguaglio effettuate in ciascun mese, se non sono già stati indicati nel Mod. 770/97, devono essere esposti su specifici numeri d'ordine. Il sostituto deve compilare un ulteriore numero d'ordine relativo ai modelli rettificati riportando, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale:
- nei punti da 9 a 19, i dati desunti dal Mod.730-3 o 730-4, nel seguente ordine:
  - importo da trattenere Irpef saldo 1996;
  - importo da rimborsare Irpef saldo 1996;
  - 1° rata di acconto Irpef 1997;
  - 2° o unica rata di acconto Irpef 1997;
  - importo da trattenere Cssn saldo 1996;
  - importo da rimborsare Cssn saldo 1996;
  - 1° rata di acconto Cssn 1997;
  - 2° o unica rata di acconto Cssn 1997;
  - importo da trattenere contributo straordinario per l'Europa;
  - importo da rimborsare contributo straordinario per l'Europa;
  - importo da trattenere per acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
- nel punto 29 dello stesso numero d'ordine va indicato il **codice L**.

Nel caso di conguagli effettuati a seguito di rettifica da parte dei C.A.A.F. degli importi del Mod. 730-4 che non hanno formato oggetto di conguaglio nei mesi precedenti - perché il modello è stato consegnato in ritardo da parte del C.A.A.F. o per causa dipendente dal sostituto - devono essere utilizzati:
- uno o più numeri d'ordine per l'indicazione dei dati relativi al conguaglio; in tal caso nel **punto 29** del primo numero d'ordine dovrà essere riportato il **codice G** o **H**;
- un ulteriore numero d'ordine per indicare i dati del modello che è stato rettificato seguendo le specifiche istruzioni sopra riportate.

Nel **punto 30** va riportato il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/97 non è liquidabile.

Per indicare il codice corrispondente alla causa di non liquidabilità utilizzare la ***Tabella SF*** *- Cause di non liquidabilità del Mod. 730/97, posta tra gli Allegati alle presenti istruzioni.*

DATI RIASSUNTIVI

Nel **punto 1** va indicato il numero dei lavoratori dipendenti ai quali il datore di lavoro ha prestato assistenza fiscale completa nell'anno 1997 (Mod. 730/97), non totalizzati nel punto 2 del rigo 16 del quadro I del Mod. 770/97.
Nel **punto 2** va indicato il numero dei lavoratori dipendenti che nell'anno 1997 si sono rivolti ad un CAAF per ottenere assistenza fiscale, non totalizzati nel punto 3 del rigo 16 del quadro I del Mod. 770/97.
Per la compilazione dei punti 1 e 2 i soggetti elencati più volte devono essere conteggiati una sola volta.
I restanti punti del riquadro relativo ai dati riassuntivi devono essere compilati escludendo dalle operazioni di totalizzazione i numeri d'ordine nei quali è stato compilato il punto 29 con il **codice L**.
Nei **punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20** e **21** va indicato rispettivamente il totale degli importi dei punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Nei **punti 22, 23, 24, 25, 26** e **27** va indicato rispettivamente il totale dei punti 32, 33, 34, 35, 36 e 37.
Nel **punto 28** va indicato il compenso spettante in relazione ai soggetti assistiti di cui al punto 1.

QUADRO SF

4.9 Quadro SF Redditi di lavoro autonomo e altri redditi inquadrabili tra quelli non soggetti al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps

Per individuare il codice del paese estero utilizzare la tabella - Elenco dei paesi esteri, posta tra gli Allegati del fascicolo base.

Il presente quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1997 redditi di lavoro autonomo (non soggetti, neppure con riferimento ad una parte dell'anno, al versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps) di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, o taluni altri redditi di lavoro autonomo (sempre tra quelli non soggetti al versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps) di cui al comma 2 dello stesso art. 49, nonché alcuni dei redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
Per ciascun percipiente devono essere indicati i compensi, soggetti a ritenuta, corrisposti.
Vanno indicate in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche di cui all'art. 16, comma 1, lett. *d)*, del Tuir.
Nel presente quadro vanno, inoltre, indicati i redditi di cui alla lett. *g)*, dell'art. 81 del Tuir (compensi corrisposti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, quando l'utilizzazione economica avvenga da parte di soggetto diverso dall'autore o inventore).
La casella del **punto 11** deve essere barrata se il percipiente è un non residente.
In tal caso, indicare:

- nel **punto 12** lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 13** il codice corrispondente;
- nel **punto 14** il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

Se il percipiente è un non residente indicare nei punti **8** e **10**, rispettivamente, la località di residenza estera e il relativo indirizzo.
Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A - per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
B - per l'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
C - a titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
F - per l'utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
G - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
L - per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
T - altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato nè in questo punto nè nel successivo punto 17.
Nel **punto 17** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In questo punto non devono essere incluse le somme esposte nel successivo punto 18.
Nel **punto 18**, se è stata barrata la casella del punto 11, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.
Nei **punti 19** e **20** vanno indicati, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 21** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato riportando, al **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6** e **7** indicare, rispettivamente, i totali relativi ai punti 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

QUADRO SG

4.10
Redditi di lavoro autonomo e provvigioni inquadrabili tra quelli per i quali è previsto il versamento del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps

Il presente quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel corso del 1997 redditi di lavoro autonomo e provvigioni inquadrabili tra quelli soggetti alla contribuzione del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps (cfr. L. 8 agosto 1995, n. 335, D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 281, L. 23 dicembre 1996, n. 662).
Devono essere elencati, pertanto, i dati relativi ai soggetti cui sono stati corrisposti nel 1997 redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir per i quali sussiste l'obbligo del versamento del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps (professionisti iscritti in albi senza cassa o senza albo né cassa), ovvero redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49, comma 2, lett. *a)* del Tuir), nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta. Si ricorda che ai redditi esposti in questo quadro si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 e 25-bis, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
Per ciascun percipiente devono essere indicati i compensi, soggetti a ritenuta, corrisposti.
In questo quadro vanno, altresì, indicate le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. *c)* dell'art. 16 del Tuir). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. *a)* dell'art. 49 del citato Tuir, le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero quando le somme e i valori sono corrisposti, anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi. Quando non si verificano le predette condizioni, le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.
La casella del **punto 11** deve essere barrata se il percipiente è un non residente.
In tal caso, indicare:

Per individuare il codice del paese estero utilizzare la tabella - Elenco dei paesi esteri, posta tra gli Allegati del fascicolo base.

- nel **punto 12** lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 13** il codice corrispondente;
- nel **punto 14** il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

Se il percipiente è un non residente indicare nei **punti 8** e **10**, rispettivamente, la località di residenza estera e il relativo indirizzo.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:
A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale da parte di professionisti iscritti in albi senza cassa o senza albo né cassa;
E - prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
F - indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettabili a tassazione separata;
G - provvigioni degli incaricati per le vendite a domicilio;
H - compensi per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
T - altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato né in questo punto né nel successivo punto 17.
Nel **punto 17** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In questo punto non devono essere incluse le somme esposte nel successivo punto 18.
Nel **punto 18**, se è stata barrata la casella del punto 11, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nei **punti 19** e **20** vanno indicati, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate. Nel **punto 21** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni *emanate a seguito di eventi eccezionali.*

Con riferimento alla specifica disciplina del contributo del 10 per cento il **punto 22** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:
A - se i redditi sono stati completamente assoggettati al contributo del 10 per cento;
B - se i redditi sono stati assoggettati in parte al contributo del 10 per cento;
C - se i redditi non sono stati assoggettati al contributo del 10 per cento.

DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato indicando al **punto 1** il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6** e **7** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

QUADRO SH

Provvigioni inquadrabili tra quelle non soggette al contributo del 10 per cento

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti provvigioni comunque denominate per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari corrisposte nel 1997, cui si sono rese applicabili le disposizioni recate dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
In questo quadro non vanno indicate le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (sesto comma dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973), che devono, invece, essere indicate nel quadro SG.
Nel **punto 11** va indicata, utilizzando uno dei seguenti codici, la causale del pagamento delle provvigioni corrisposte a:
A - agente o rappresentante di commercio monomandatario;
B - agente o rappresentante plurimandatario;
C - commissionario;
D - mediatore;
E - procacciatore di affari.
Nel **punto 12** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo delle somme non soggette a ritenuta.
Nei **punti 13** e **14** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In particolare nel punto 13 va riportato l'importo delle somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percettori per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Nel punto 14 va indicata la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento).
Nel **punto 17** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-*bis* del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

DATI RIASSUNTIVI

Il presente riquadro deve essere compilato indicando, al **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati. Nel **punto 2** indicare il totale relativo ai **punti 12**. Nei **punti 3, 4, 5, 6** e **7** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 15, 16 e 17.

QUADRO SK

4.12

Prospetto delle ritenute operate e altri dati relativi al sostituto d'imposta

Nel presente quadro vanno indicate tutte le ritenute operate dal sostituto nel corso del 1997, nonché altri dati ad esso relativi.

ATTENZIONE ☞ *Gli importi trattenuti per contributo straordinario per l'Europa e quelli versati per anticipo di TFR non vanno indicati nel prospetto delle ritenute alla fonte operate né in quello degli importi trattenuti per assistenza fiscale.*

PROSPETTO DELLE RITENUTE ALLA FONTE OPERATE

Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle ritenute effettuate.
Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nella **colonna 2** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte.
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1997 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1998, nella colonna 1 andrà indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso e, nella colonna 5, il codice tributo 1013 (conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo). Si precisa che, qualora il conguaglio abbia fatto emergere, anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d'imposta a credito dei dipendenti, tale differenza va riportata unicamente al rigo **SK37** del riquadro "Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro".
La **colonna 3** deve essere compilata secondo le istruzioni fornite per la compilazione del riquadro SK38.
Per la compilazione della **colonna 4** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A - se il sostituto d'imposta non è titolare di conto fiscale ed il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli;
B - se il sostituto d'imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all'assistenza fiscale, indicati nel quadro R del Mod. 770/97 e nel quadro SE della presente dichiarazione;
C - se il sostituto d'imposta ha utilizzato eccedenze di ritenute di fine 1996 compensate nel 1997;
D - se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993;
E - se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;
F - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;
G - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;
H - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 2508 del 22 febbraio 1997, emanata a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati nella regione Campania ;
K - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2590 del 26 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997 e n. 2729 del 22 dicembre 1997, emanate a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati nel comune di Crotone;
L - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2589 del 26 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997 e n. 2729 del 22 dicembre 1997, emanate a seguito dell'evento sismico che si è verificato nel comune di Massa Martana;
M - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 668 del 28 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997, emanate a seguito della crisi sismica che si è verificata nelle regioni Marche ed Umbria;
N - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 2617 del 28 giugno 1997 emanata a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati nelle provincie di Lucca e Massa Carrara;
P - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30;
Q - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 22 della L. 7 agosto 1997, n. 266;
R - se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate sui trattamenti di fine rapporto, il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140;
S - se il sostituto ha utilizzato altri crediti d'imposta a versamento delle ritenute alla fonte operate.

Se in uno stesso rigo si devono indicare più codici, l'elencazione deve avvenire in ordine alfabetico.
Nella **colonna 5** deve essere indicato il codice identificativo del tributo, anche se il versamento è stato effettuato cumulativamente a causa dell'importo minimo delle ritenute effettuate

PROSPETTO DEGLI IMPORTI TRATTENUTI PER ASSISTENZA FISCALE 1997

Nel presente prospetto devono essere indicati gli importi dell'Irpef a saldo e in acconto, nonché quelli relativi all'acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, trattenuti a seguito di assistenza fiscale prestata nel 1997 e non indicati nel Mod. 770/97.
In particolare, vanno indicati:
- a **colonna 1**, l'imposta o la soprattassa trattenuta;
- a **colonna 2**, gli interessi eventualmente trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- a **colonna 3**, il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della trattenuta;
- a **colonna 4**, il codice identificativo del tributo, anche se il versamento è stato effettuato cumulativamente a causa dell'importo minimo delle trattenute effettuate.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA

Nel **rigo SK34** deve essere indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa versato a seguito delle trattenute operate nei diversi periodi di paga sui redditi di lavoro dipendente nonché per effetto dell'assistenza fiscale prestata.

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPO DI T.F.R. E RELATIVI VERSAMENTI

Nel **rigo SK35** devono essere indicati i dati relativi all'anticipo dell'imposta sui trattamenti di fine rapporto, previsto dall'art. 3, commi da 211 a 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituiti dall'art. 2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.
Nel **punto 1** va indicato il numero dei dipendenti alla data del 30 ottobre 1996, considerato per la determinazione della misura del versamento.
I sostituti che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti non superiori a 5 non sono tenuti a proseguire la compilazione del prospetto, in quanto esclusi dall'obbligo del versamento.
Nel **punto 2** va indicata la base di commisurazione dell'anticipo, costituita dall'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni e al netto delle anticipazioni già erogate ai dipendenti. Si ricorda che dalla base di commisurazione sono escluse le quote di accantonamento relative ai dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che hanno determinato incremento del numero degli addetti.
I sostituti che al punto 1 hanno dichiarato una base occupazionale superiore a 15 ma non a 50, devono compilare il punto 2 indicando l'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996, mentre nel **punto 3** va evidenziato separatamente l'importo relativo ai dieci dipendenti di più recente assunzione rispetto alla data del 30 ottobre 1996.
Le caselle dei **punti 4** e **6** devono essere barrate se i versamenti di cui ai punti 5 e 7 non sono stati effettuati per intervenuta cessazione dell'attività.
Nei **punti 5** e **7** vanno indicati gli importi dei versamenti delle due rate effettuati nel 1997.

CONGUAGLIO DI FINE ANNO EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO

Per la compilazione del presente riquadro, nel **rigo SK36** deve essere indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1996 che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1997. L'importo di rigo SK36 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1997 non versate perché utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti.
Parimenti, nel **rigo SK37** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1997 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1998.

REGIONI A STATUTO SPECIALE

Le caselle del **rigo SK38** devono essere compilate, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d'imposta interessati dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d'Aosta, dall'art. 1, lett. *d)* della L. 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna e dall'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, riguardante le entrate della Regione Sicilia.

◆ **Valle d'Aosta**

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. La casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta.
Le ritenute, effettuate separatamente, devono essere contraddistinte nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del presente quadro, dalla dicitura VA da apporre nella colonna 3.

◆ **Sardegna**

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'Irpef, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Le ritenute devono essere contraddistinte nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del presente quadro indicando SA nella colonna 3.

◆ **Sicilia**

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Le ritenute devono essere contraddistinte nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del presente quadro con la dicitura SI da apporre nella colonna 3.

RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO CERTIFICATE

Nel **rigo SK39** deve essere indicato l'importo delle ritenute effettuate a titolo d'acconto dal sostituto su tutte le somme o valori corrisposti nel periodo d'imposta 1997, riportato nelle certificazioni di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, consegnate ai percipienti.

PROSPETTO DEI CREDITI D'IMPOSTA UTILIZZATI PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dal versamento di ritenute, uno o piu crediti d'imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione della colonna 4 "Note" del prospetto delle ritenute alla fonte operate del presente quadro, nei corrispondenti punti del **rigo SK40** deve essere indicato l'importo relativo.

QUADRO SL

4.13 Dati relativi ai versamenti

Nel presente quadro, che è suddiviso in tre sezioni, vanno indicati i dati relativi ai versamenti. Qualora i righi non siano sufficienti, deve essere utilizzato il quadro SL aggiuntivo del Mod. 770/98.
Ai fini dell'indicazione dei versamenti effettuati dal soggetto estinto, devono essere compilati distinti quadri SL aggiuntivi del Mod. 770/98, indicando nello spazio in alto a destra, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", i dati del soggetto dichiarante e, nel **rigo SL43** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", il codice fiscale del soggetto estinto.

ATTENZIONE *Non vanno indicati nel presente quadro i versamenti relativi al contributo straordinario per l'Europa trattenuto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati o a seguito di assistenza fiscale. Il dato complessivo relativo a tali versamenti deve essere indicato nel rigo SK34 del quadro SK. Parimenti non vanno indicati nel presente quadro i versamenti per anticipo di TFR, la cui esposizione deve essere effettuata nel rigo SK35 del quadro SK.*

4.14 Sezione I Versamenti di ritenute alla fonte operate

Nella presente sezione vanno indicati tutti i dati relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate, riportandone gli importi comprensivi degli eventuali interessi.
I dati dei versamenti da indicare nella presente sezione devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1997, a partire da quelle corrisposte nel mese di gennaio, i cui versamenti sono stati effettuati entro il 15 o 20 febbraio 1997.
In questo quadro vanno altresì indicati i versamenti relativi alle somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio 1998 e riferite all'anno 1997, a condizione che le relative ritenute siano state versate entro il 15 o il 20 dello stesso mese di gennaio (art. 23, terzo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997). In tal caso, nella colonna 2 della presente sezione, nonché nella colonna 2 "Periodo di riferimento" del Prospetto delle ritenute alla fonte operate del quadro SK, dovrà essere indicato il mese di dicembre 1997.
In particolare, per ogni versamento indicare:
- a **colonna 1**, l'importo;
- a **colonna 2**, il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte;
- a **colonna 3**, il codice identificativo della concessione ove è stato eseguito il versamento;
- a **colonna 4**, la data del versamento;
- a **colonna 5**, uno dei seguenti codici:

D - se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
C - se il versamento è stato effettuato in conto corrente postale;
B - se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito;
- a **colonna 6**, in caso di versamento tramite azienda di credito, distintamente, il codice A.B.I. e il codice C.A.B., indicati nella attestazione rilasciata;
- a **colonna 7**, il codice tributo utilizzato per il versamento.

4.15 Sezione II Versamenti d'imposta per assistenza fiscale 1997

Nella presente sezione vanno indicati tutti i dati dei versamenti dell'Irpef effettuati a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno 1997, che non siano già stati esposti nel Mod. 770/97.
Si precisa che i dati dei versamenti relativi all'assistenza fiscale prestata nel corso del 1998 dovranno essere indicati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta da presentare nel 1999. In particolare, per ogni versamento, vanno indicati:
- alle **colonne 1**, **2** e **3**, rispettivamente, l'imposta o la soprattassa versata, gli interessi, eventualmente versati, a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro;
- a **colonna 4**, il periodo di riferimento con i criteri seguiti per la compilazione della colonna 2 della sezione I;
- a **colonna 5**, la data del versamento;
- a **colonna 6**, uno dei seguenti codici:

D - se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
C - se il versamento è stato effettuato in conto corrente postale;
B - se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito;
- a **colonna 7**, il codice tributo utilizzato per il versamento.

4.16

Sezione III Versamenti di contributi S.S.N. per assistenza fiscale 1997

Nella presente sezione vanno indicati i dati dei versamenti del Cssn effettuati a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno 1997, che non siano già stati esposti nel Mod. 770/97. In particolare, per ogni versamento, va indicato:
- a **colonna 1**, l'importo del contributo versato;
- a **colonna 2**, l'importo degli interessi e/o delle soprattasse eventualmente versati;
- a **colonna 3**, il periodo di riferimento, secondo i criteri riportati nelle istruzioni del presente quadro per la compilazione della colonna 2 della sezione I;
- a **colonna 4**, il codice della regione o della provincia autonoma alla quale è affluito il contributo.

Per individuare il codice corrispondente alla regione o alla provincia autonoma utilizzare la **Tabella SH** *posta tra gli Allegati delle presenti istruzioni.*

55. SANZIONI

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione pecuniaria dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila.
Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione pecuniaria dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila.
Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Si applica inoltre la sanzione pecuniaria di lire centomila per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto d'imposta, degli elementi previsti nell'art. 7 del D.P.R. n. 600 del 1973 si applica la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire otto milioni.
La dichiarazione redatta su stampati non conformi, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 600 del 1973, è nulla.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità ai modelli approvati con decreto, si applica la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Nei casi di mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero di mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio finanziario richiedente si applica la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato.
Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.
La sanzione del 30 per cento è ridotta ad un ottavo se il versamento è eseguito nel termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza, a condizione che nello stesso termine venga eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta (corrispondente al 3,75 per cento degli importi versati tardivamente) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pecuniaria pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.
Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione.
In caso di violazione dell'obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti si applica la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.
Sotto l'aspetto penale, l'omessa presentazione della dichiarazione, da chi ne è obbligato per legge, è punita con la pena dell'arresto fino a due anni o, in alternativa, con l'ammenda fino a cinque milioni di lire se l'ammontare delle somme pagate ma non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta.
Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o redatta su stampato non conforme al modello prescritto.
L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di ritenute - relative a somme pagate - il cui ammontare è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni. Ai

fini della applicazione della pena non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute a quest'ultimo relative.
Se coesistono le fattispecie di *omessa presentazione* della dichiarazione annuale e di omesso versamento delle ritenute, si applica la pena prevista per quest'ultima fattispecie e cioè l'arresto fino a tre anni o l'ammenda fino a sei milioni di lire.
L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di ritenute che risultano dalla certificazione consegnata dai sostituti, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con la *multa da tre milioni a cinque milioni* di lire, se l'ammontare di tali ritenute sia superiore a lire venticinque milioni per periodo d'imposta.
Se l'ammontare delle ritenute non versate e certificate è superiore a dieci milioni ma non a venticinque milioni di lire, per ciascun periodo d'imposta, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a sei milioni di lire.
Se al fine di evadere le imposte o consentirne l'evasione o per conseguire un *indebito* rimborso, per se o per altri, il sostituto d'imposta indica nomi immaginari o diversi da quelli veri, tali da *impedire la identificazione* dei veri soggetti, oppure indica nei certificati, consegnati a coloro ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, somme diverse da quelle effettivamente corrisposte, si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire.

ALLEGATI Modello **UNICO 98**

TABELLA SC - QUALIFICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Pensionati	07	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati
02	Operai generici	08	Insegnanti e presidi di scuola media
03	Operai specializzati	09	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna
04	Impiegati	10	Ministri del culto
05	Quadri	11	Eredi
06	Dirigenti		

TABELLA SD - TITOLO EMOLUMENTI ARRETRATI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Legge sopravvenuta	4	Atti amministrativi sopravvenuti
2	Contratti collettivi sopravvenuti	5	Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
3	Sentenze sopravvenute	6	Se concorrono due o più dei codici precedenti

TABELLA SF - CAUSE DI NON LIQUIDABILITÀ DEL MOD. 730/97

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/97 del coniuge
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/97 del dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/97 del dichiarante
04	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/97 del dichiarante	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/97 del dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/97 del coniuge	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/97 del coniuge
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/97 del dichiarante	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/97 del dichiarante
		13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/97 del coniuge

TABELLA SH - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Abruzzo	N	Molise
B	Basilicata	P	Piemonte
C	Bolzano	Q	Puglia
D	Calabria	R	Sardegna
E	Campania	S	Sicilia
F	Emilia Romagna	T	Toscana
G	Friuli Venezia Giulia	U	Trento
H	Lazio	V	Umbria
K	Liguria	W	Valle d'Aosta
L	Lombardia	Z	Veneto
M	Marche		

TABELLA SL - PASSAGGIO DI DIPENDENTI DA UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO

CODICE	DESCRIZIONE
3	Conferimento o cessione a titolo oneroso
4	Esercizio della facoltà prevista da art. 23, comma 7, D.P.R. 600/73
5	Altro

000

MINISTERO DELLE FINANZE

3 98

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A

N. Protocollo

Data di presentazione

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

Modulo per la consegna dei modelli 730 da parte dei sostituti d'imposta

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Data di nascita: giorno mese anno 1

Sesso (barrare la casella) M F

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Domicilio fiscale

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Telefono prefisso numero

FIRMA

Il sottoscritto consegna N. ______ Mod. 730/98 completi dei Mod. 730-3 e le relative buste contenenti il Mod. 730-1 e la scheda per la scelta della destinazione del 4 per mille dell'Irpef.

FIRMA

CS1

UNICO 98
Persone fisiche

019

CODICE FISCALE

MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

REDDITI

QUADRO RD
Allevamento di animali
(per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Barrare la casella in caso di modificazione di soggetto agricolo ☐

RD1 Numero dei capi normalizzati

RD2 Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir - Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000

RD3 Numero dei capi eccedenti (RD1 - RD2)

RD4 Reddito di allevamento eccedente .000

RD5 Sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 3, comma 89, L. 549/95 .000

RD6 *(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria .000

RD7 **Reddito dell'impresa di allevamento al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** .000

RD8 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti .000) .000

RD9 **Reddito d'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) .000

RD10 **Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18) .000

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Barrare la casella in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐

RD11 Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo RD4) .000

RD12 Sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 3, comma 89, L. 549/95 .000

RD13 *(meno)* Reddito esente ai fini Ilor .000

RD14 Reddito al netto delle esenzioni e agevolazioni .000

RD15 *(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria .000

RD16 **Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo RO1) .000

RD17 **Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo RO2) .000

FIRMA

Attestazione deduzioni Ilor
Si attesta con la firma che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richiesti nel rigo RD17

FIRMA

RD1

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE
Lavoro autonomo

Mod. N.

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

RE1 Descrizione dell'attività — Codice attività — Riduzione per nuove iniziative produttive

RE2 Valore dei beni strumentali ,000 ,000

Sez. I-A Determinazione analitica

RE3 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica ,000
RE4 Altri proventi lordi ,000
RE5 Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri ,000) ,000
RE6 **Totale compensi** (RE3 + RE4 + RE5) ,000
RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 ,000
RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili (di cui per oneri finanziari ,000) ,000
RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio ,000
RE10 Spese relative agli immobili ,000
RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente ,000
RE12 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ,000
RE13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica ,000
RE14 Altre spese per prestazioni di lavoro ,000
RE15 Interessi passivi ,000
RE16 Consumi ,000
RE17 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto ,000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE6) ,000
RE18 Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto ,000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE6) ,000
RE19 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale ,000
RE20 Altre spese documentate ,000
RE21 **Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE7 a RE20) ,000
RE22 **Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (RE6 - RE21; sommare l'importo di rigo RE22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) ,000
RE23 **Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18) ,000

Sez. I-B Determinazione forfetaria

RE24 **Reddito delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo di rigo RE24 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) Volume d'affari o altri compensi ,000 Coefficiente 78% ,000
RE25 **Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18) ,000

Sez. II Altri redditi di lavoro autonomo

RE26 Descrizione dell'attività
RE27 Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione ,000
RE28 Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata ,000
RE29 Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore ,000
RE30 Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ,000
RE31 Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ,000
RE32 **Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE27 a RE31) ,000
RE33 ***Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE27, RE29 e RE30*** ,000
RE34 **Altri redditi netti di lavoro autonomo** (RE32 - RE33; sommare l'importo di rigo RE34 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2) ,000
RE35 **Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18) ,000

RE1

UNICO 98
Persone fisiche

019

MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RF

Impresa in contabilità ordinaria

Mod. N.

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Determinazione del reddito ai fini Irpef	**RF1**	Utile risultante dal conto economico	.000
	RF2	Perdita risultante dal conto economico	.000
Variazioni in aumento	**RF3**	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	.000
	RF4	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	.000
	RF5	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del Tuir, determinati a norma dello stesso articolo	.000
	RF6	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	.000
	RF7	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF6 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RF8	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri 1 .000) 2	.000
	RF9	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir, relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
	RF10	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir	.000
	RF11	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del Tuir)	.000
	RF12	Erogazioni liberali (ad esclusione di quelli deducibili di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quater del Tuir)	.000
	RF13	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del Tuir	.000
	RF14	*Ammortamenti e spese non deducibili in tutto o in parte*: Relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69 del Tuir)	.000
	RF15	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del Tuir)	.000
	RF16	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile	.000
	RF17	*Svalutazioni, accantonamenti e spese non deducibili in tutto o in parte*: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del Tuir) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir	.000
	RF18	b) per rischi su crediti (art. 71 del Tuir)	.000
	RF19	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del Tuir)	.000
	RF20	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile (art. 75, commi 5 e 5 bis, del Tuir)	.000
	RF21	Altre variazioni in aumento	.000
	RF22	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo RF3 a RF21)	.000
Variazioni in diminuzione	**RF23**	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	.000
	RF24	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	.000
	RF25	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF5 se imputati al conto economico	.000
	RF26	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo RF5	.000
	RF27	Proventi degli immobili di cui al rigo RF6 e ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RF28	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del Tuir)	.000
	RF29	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4, del Tuir)	.000
	RF30	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e per imprese distributrici di carburanti	.000
	RF31	Altre variazioni in diminuzione	.000
	RF32	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo RF23 a RF31)	.000
	RF33	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (RF22 - RF32)	.000
	RF34	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o perdita)** (RF33 + RF1 - RF2)	.000
	RF35	*(meno)* Erogazioni liberali	.000
	RF36	**Reddito d' impresa (o perdita)**	.000
	RF37	Perdita al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5 bis del Tuir	.000
	RF38	*(meno)* Quote dei collaboratori dell'impresa familiare o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria N. mesi 1 2	.000
	RF39	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell' imprenditore**	.000
	RF40	Reddito agevolato ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	.000
	RF41	**Differenza** (RF39 - RF40)	.000
	RF42	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti 1 .000) 2	.000
	RF43	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	.000 / .000
	RF44	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2) 2 (di cui riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir 1 .000)	.000
	RF45	**Credito d' imposta per i registratori di cassa** (sommare tale importo agli altri crediti d' imposta e riportare il totale al rigo RN17)	.000
	RF46	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18)	.000

RF1

028

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ilor ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐

RF47 Reddito d'impresa (o perdita) di cui al rigo RF34 .000

RF48 Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate nel rigo RF26 (art. 115, comma 2, lett. b) del Tuir) .000

RF49 Altre variazioni in aumento .000

RF50 **Totale delle variazioni in aumento** (RF48 + RF49) .000

RF51 Redditi dei terreni e dei fabbricati .000

RF52 Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati nel rigo RF5 (art. 115, comma 2, lett. b) del Tuir) .000

RF53 Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. a) del Tuir) .000

RF54 Reddito esente ai fini Ilor .000

RF55 Altre variazioni in diminuzione .000

RF56 **Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo RF51 a RF55) .000

RF57 **Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali** (RF47 + RF50 - RF56; indicare zero se il risultato è negativo) .000

RF58 *(meno)* Erogazioni liberali .000

RF59 ***Reddito d'impresa*** .000

RF60 *(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria .000

RF61 ***Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore*** (indicare zero se il risultato è negativo; sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo RO1) .000

RF62 **Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo RO2) .000

RF63 **Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo RO2) .000

DATI DI BILANCIO

RF64 Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale) .000

RF65 Immobilizzazioni materiali (saldo finale) .000

RF66 Plusvalenze e sopravvenienze attive .000

RF67 Disponibilità liquide (depositi bancari e postali) .000

RF68 Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa) .000

RF69 Prelevamenti dell'imprenditore eccedenti il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio .000

RF70 Versamenti al netto dei prelevamenti effettuati dall'imprenditore .000

RF71 Debiti verso i fornitori .000

RF72 Crediti verso i clienti .000

DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

RF73 Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53 del Tuir (di cui con emissione di fattura 1 .000) 2 .000

RF74 Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir 1 .000) 2 .000

RF75 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti 1 .000) 2 .000

RF76 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir 1 .000) 2 .000

RF77 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti 1 .000) 2 .000

RF78 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir 1 .000) 2 .000

RF79 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci .000

RF80 Costo per la produzione di servizi .000

RF81 Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività dell'impresa .000

RF82 Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro N. mesi 1 2 .000

RF83 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento 1 .000 per ammortamento di immobili 2 .000) 3 .000

RF84 Quote di ammortamento anticipato .000

RF85 Quote di ammortamento accelerato .000

RF86 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari 1 .000) 2 .000

RF87 Spese per acquisti di servizi .000

RF88 Valore dei beni strumentali 1 .000 2 .000 3 .000

CONFERIMENTI AGEVOLATI

	Codice fiscale della società conferitaria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	Plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio
RF89	1	2 .000	3 .000	4 .000

FIRMA

Attestazione deduzione Ilor

Si attesta con la firma che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nei righi RF62 e RF63.

Comunicazione di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461

Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella)

FIRMA

RF2

UNICO 98 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Impresa in contabilità semplificata

Mod. N.

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Determinazione del reddito ai fini Irpef	**RG1**	Valore dei beni strumentali [1] .000 [2] .000 [3] .000	
	RG2	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53 del Tuir (di cui: con emissione di fattura [1] .000 , per attività di agriturismo [2] .000)	.000
	RG3	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir [1] .000) [2]	.000
	RG4	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri [1] .000) [2]	.000
	RG5	Plusvalenze patrimoniali	.000
	RG6	Sopravvenienze attive	.000
	RG7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti [1] .000) [2]	.000
	RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir [1] .000) [2]	.000
	RG9	Altri componenti positivi	.000
	RG10	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi dai rigo RG2 a RG9)	.000
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti [1] .000) [2]	.000
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir [1] .000) [2]	.000
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
	RG14	Costo per la produzione di servizi	.000
	RG15	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività dell'impresa	.000
	RG16	Utili spettanti agli associati in partecipazione (che apportano prevalentemente lavoro [1] .000) N. mesi [2] [3]	.000
	RG17	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento [1] .000 , per ammortamento degli immobili [2] .000) [3]	.000
	RG18	Quote di ammortamento anticipato	.000
	RG19	Quote di ammortamento accelerato	.000
	RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari [1] .000) [2]	.000
	RG21	Spese per acquisti di servizi	.000
	RG22	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo [1] .000) [2]	.000
	RG23	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG11 a RG22)	.000
	RG24	**Differenza tra componenti positivi e negativi** (RG10 - RG23)	.000
	RG25	*(meno)* Erogazioni liberali	.000
	RG26	**Reddito d'impresa (o perdita)**	.000
Contribuenti minimi	**RG27**	**Reddito d'impresa forfetario** (totale componenti positivi [1] .000 % [2]) [3]	.000
	RG28	*(meno)* Quote dei collaboratori familiari o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria N. mesi [1] [2]	.000
	RG29	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria**	.000
	RG30	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti [1] .000) [2]	.000
	RG31	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	.000
	RG32	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN2) (di cui riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir [1] .000) [2]	.000
	RG33	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN17)	.000
	RG34	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18)	.000
Determinazione del reddito ai fini Ilor	**RG35**	Riportare l'importo di rigo RG24	.000
	RG36	Variazioni in aumento	.000
	RG37	Variazioni in diminuzione	.000
	RG38	*(meno)* Reddito esente ai fini Ilor	.000
Barrare la casella in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐	**RG39**	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali**	.000
	RG40	*(meno)* Erogazioni liberali	.000
	RG41	**Reddito d'impresa**	.000
	RG42	*(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
	RG43	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo RO1)	.000
	RG44	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo RO2)	.000
	RG45	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo RO2)	.000

FIRMA

FIRMA

Attestazione deduzioni Ilor
Si attesta con la firma che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nei righi RG44 e RG45

RG1

UNICO 98 Persone fisiche

019

CODICE FISCALE

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

REDDITI

QUADRO RH
Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

Società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

(*) Indicare: 1 per le società di persone ed assimilate esercenti attività commerciali o GEIE in contabilità ordinaria; 2 per le associazioni fra artisti e professionisti e per le società semplici; 3 per gli altri casi di partecipazione

	1 Codice fiscale	2 Artigiani	3 Codice attività	4 Tipo (*)	5 Num. appr.	6 Nuove iniziative produttive	7 Reddito (o perdita)	8 Agevolato per DIT	9 Perdite illimitate
RH1							.000	.000	
RH2							.000	.000	
RH3							.000	.000	
RH4							.000	.000	
RH5							.000	.000	

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

Quota imputate al socio, al collaboratore o al coniuge, al soggetto partecipante al GEIE

	10 Reddito (o perdita)	11 Agevolato per DIT	12 Differenza	13 Reddito società non operative	14 Ritenute d'acconto
RH1	.000	.000	.000	.000	.000
RH2	.000	.000	.000	.000	.000
RH3	.000	.000	.000	.000	.000
RH4	.000	.000	.000	.000	.000
RH5	.000	.000	.000	.000	.000
RH6 TOTALI		.000	.000	.000	.000

(sommare l'importo di col. 14 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18)

Sommare gli importi di col. 12 e riportare il totale al rigo RH12; se si possiedono perdite di partecipazione in impresa in contabilità ordinaria, perdite d'impresa in contabilità ordinaria (quadro RF) e eccedenze di perdite non compensate negli anni precedenti, vedere istruzioni.

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	.000
RH8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RH7	.000
RH9	**Differenza** (RH7 - RH8)	.000
RH10	Perdite d'impresa di esercizi precedenti in diminuzione del reddito di rigo RH9	.000
RH11	Reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici e perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata	.000
RH12	**Totale reddito di partecipazione** (sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	.000

Altri dati

		1 Art. 14	2 Art. 96-bis
RH13	Importo delle partecipazioni in associazioni fra artisti e professionisti, in società di persone, in imprese familiari o in aziende gestite in comunione da coniugi per le quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir		.000
RH14	Credito d'imposta per i registratori di cassa (solo per i soci di società di persone ed equiparate e per i coniugi di aziende coniugali gestite in forma societaria; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN17)		.000
RH15	Credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società di cui agli artt. 14 e 96-bis del Tuir	.000	.000
RH16	Credito d'imposta risultante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2, comma 141 della legge 23 dicembre 1996, n. 662		.000
RH17	Redditi fondiari e di capitale imputati ai soci di società semplici per i quali spetta la franchigia ai fini del Cssn		.000

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Soltanto per il coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria e per i soggetti partecipanti al GEIE (indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del primo riquadro)

	15 Quote di reddito	Deduzioni (**) 16 Di cui all'art. 120, comma 1, del Tuir	17 Di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir
RH1	.000	.000	.000
RH2	.000	.000	.000
RH3	.000	.000	.000
RH4	.000	.000	.000
RH5	.000	.000	.000
RH6 TOTALI	.000	.000	.000

(sommare l'importo di col. 15 agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo RO1; sommare gli importi di col. 16 e 17 alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo RO2)

(**) Soltanto per il coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

FIRMA

FIRMA

Dichiarazione del collaboratore dell'impresa familiare (Art. 5, comma 4, del Tuir)
Si attesta con la firma di aver diritto all'imputazione della quota del reddito dell'impresa familiare dichiarata avendo prestato la propria attività di lavoro nell'impresa, in qualità di collaboratore, in modo continuativo e prevalente.

RH1

UNICO 98 Persone fisiche

019

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RJ/RY
Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT
Prospetto di opzione per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa degli immobili strumentali per destinazione

QUADRO RJ
Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT
(D.Lgs. n. 466/1997)

Opzione irrevocabile per il regime di contabilità ordinaria
(barrare la casella) ☐

RJ1	Incrementi del capitale investito	.000
RJ2	Decrementi del capitale investito	.000
RJ3	Differenza (RJ1 - RJ2)	.000
RJ4	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio	.000
RJ5	Minor importo tra rigo RJ3 e quello di RJ4	.000
RJ6	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati	.000
RJ7	Incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, nonché dei crediti da finanziamento	.000
RJ8	Variazione rilevante ai fini DIT (RJ5 - RJ6 - RJ7; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RJ9	Valore di acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 o 68 del Tuir	.000
RJ10	Riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento	.000
RJ11	TOTALE (RJ9 + RJ10)	.000
RJ12	Variazione in aumento del capitale investito .000 — Coefficiente di remunerazione 7% — Reddito agevolabile ai fini DIT	.000
RJ13	Reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	.000
RJ14	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore di cui al rigo RF39	.000
RJ15	Reddito agevolato ai fini DIT (indicare il minore importo tra rigo RJ13 ed RJ14)	.000
RJ16	Reddito agevolato ai fini DIT di cui al rigo RH6, col. 11	.000
RJ17	Totale reddito agevolato .000 — Aliquota d'imposta agevolata 19% — Imposta sostitutiva DIT	.000

QUADRO RY
Prospetto di opzione per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa degli immobili strumentali per destinazione
(art. 30, L. 449/1997)

RY1	Valore normale degli immobili di categoria C/1	.000
RY2	Valore normale degli immobili di categoria D e A/10	.000
RY3	Valore normale degli immobili di altre categorie	.000
RY4	TOTALE VALORE NORMALE (RY1 + RY2 + RY3)	.000
RY5	TOTALE VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO	.000
RY6	IMPORTO IMPONIBILE (RY4 – RY5)	.000
RY7	IMPOSTA SOSTITUTIVA	.000
RY8	Immobili soggetti Iva al 10%	.000
RY9	Immobili soggetti Iva al 20%	.000
RY10	TOTALE IMMOBILI SOGGETTI IVA (RY8 + RY9)	.000
RY11	IMPORTO VERSATO (RY7 + RY10) — Data 19 — Codice — Importo	.000

RJ1

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RK
Imposta sul patrimonio netto delle imprese
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461)

Sezione	Rigo	Descrizione	
Sez. I - Imprese in contabilità ordinaria	RK1	Capitale	.000
	RK2	Fondi di rivalutazione	.000
	RK3	Altre riserve e fondi	.000
	RK4	*(meno)* Perdita dell'esercizio	.000
	RK5	*(meno)* Incremento del patrimonio netto	.000
	RK6	**Totale**	.000
	RK7	Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
	RK8	**Totale imponibile** (RK6 - RK7)	.000
Sez. II - Imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione	RK9	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir	.000
	RK10	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
	RK11	**Totale imponibile** (RK9 + RK10)	.000
Sez. III - Calcolo dell'imposta dovuta	RK12	Imposta dovuta	.000
	RK13	Credito d'imposta (art. 2, comma 210, L. 662/96)	.000
	RK14	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	RK15	Prima rata di acconto versata — 1 Data: 1 9 — 2 Codice — 3 Importo	.000
	RK16	Seconda rata di acconto versata — Data: 1 9	.000
	RK17	IMPOSTA A DEBITO	.000
	RK18	IMPOSTA A CREDITO	.000

RK1

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RO/RQ
Calcolo dell'Ilor
Imposta sostitutiva relativa alle operazioni di cessione e conferimento di aziende (D.Lgs. n. 358/97)

QUADRO RO
ILOR
(per i redditi d'impresa, di capitale e diversi)

RO1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi Ilor)	,000
RO2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni Ilor)	,000
RO3	REDDITO IMPONIBILE (RO1 – RO2)	,000
RO4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo RO3)	,000
RO5	Crediti d'imposta per le nuove iniziative produttive (vedere istruzioni)	,000
RO6	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni)	,000
RO7	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	,000
RO8	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA — 1 Data 19 — 2 Codice — 3 Importo	,000
RO9	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA — 19	,000
RO10	IMPOSTA A DEBITO	,000
RO11	IMPOSTA A CREDITO	,000

QUADRO RQ
IMPOSTA SOSTITUTIVA
(D.Lgs. n. 358/97)

RQ1	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,000
RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,000
RQ3	Ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva del 27%	,000
RQ4	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA — 1 ,000 — 2 — 3	,000
RQ5	Crediti utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva	,000
RQ6	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO	,000

RO1

019

UNICO 98 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RR

Contributi previdenziali e premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Mod. N.

Sez. I - Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

RR1 Codice individuale attribuito dall'Inps

RR2 Numero dei soggetti per i quali sono dovuti i contributi

RR3 Imponibile contributivo complessivo .000

RR4 Contributi complessivamente dovuti .000

RR5 Acconti versati .000

RR6 Saldo versato .000

Sez. II - Contributi previdenziali dovuti dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di: Avvocati, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri e Architetti, Medici e Odontoiatri, Ragionieri e Periti commerciali, Veterinari

RR7 Cassa o Ente previdenziale (barrare la relativa casella) 1 Avvocati 2 Consulenti del Lavoro 3 Dottori Commercialisti 4 Geometri 5 Ingegneri e Architetti 6 Medici e Odontoiatri 7 Ragionieri e Periti commerciali 8 Veterinari

RR8 Codice individuale attribuito dalla Cassa o Ente previdenziale

RR9 Contributi soggettivi dovuti .000

RR10 Contributi integrativi dovuti .000

RR11 Contributi di solidarietà dovuti .000

RR12 Contributi di maternità dovuti .000

RR13 Importi versati mediante ruolo esattoriale (barrare la casella se l'importo iscritto a ruolo non è ancora interamente versato) .000

RR14 Saldo dovuto (di cui .000 già versato) .000

Sez. III - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli (Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida)

RR15 1 Codice individuale Inps attribuito dall'ex Scau 2 Coltivatore diretto Imprenditore Concedente (barrare la relativa casella) 1 2 3 3 Numero dei soggetti per i quali sono dovuti contributi 4 di cui minori di 21 anni 5 Fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dell'azienda agricola (barrare la relativa casella) I II III IV 6 Barrare la casella se territorio montano o zona agricola svantaggiata 7 Contributi versati .000

RR16 1 Codice individuale Inps attribuito dall'ex Scau 2 Coltivatore diretto Imprenditore Concedente (barrare la relativa casella) 1 2 3 3 Numero dei soggetti per i quali sono dovuti contributi 4 di cui minori di 21 anni 5 Fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dell'azienda agricola (barrare la relativa casella) I II III IV 6 Barrare la casella se territorio montano o zona agricola svantaggiata 7 Contributi versati .000

Sez. IV - Premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

RR17 1 Posizione assicurativa attribuita dall'Inail 2 Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio 3 Base retributiva complessiva .000 4 Premio complessivamente dovuto .000 5 Acconti versati .000 6 Barrare la casella in caso di versamento di saldo rateale 7 Saldo versato .000

RR18 1 Posizione assicurativa attribuita dall'Inail 2 Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio 3 Base retributiva complessiva .000 4 Premio complessivamente dovuto .000 5 Acconti versati .000 6 Barrare la casella in caso di versamento di saldo rateale 7 Saldo versato .000

RR19 1 Posizione assicurativa attribuita dall'Inail 2 Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio 3 Base retributiva complessiva .000 4 Premio complessivamente dovuto .000 5 Acconti versati .000 6 Barrare la casella in caso di versamento di saldo rateale 7 Saldo versato .000

RR20 1 Posizione assicurativa attribuita dall'Inail 2 Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio 3 Base retributiva complessiva .000 4 Premio complessivamente dovuto .000 5 Acconti versati .000 6 Barrare la casella in caso di versamento di saldo rateale 7 Saldo versato .000

RR1

UNICO 98 Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RS

Dati comuni ai quadri RA, RD, RF, RG o RH

Mod. N.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

RS1 Descrizione 1 | Codice attività 2

RS2 1 Artigiani | 2 Azienda coniugale non gestita in forma societaria | 3 Riduzione per nuove iniziative produttive | 4 Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi) | 5 Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e oggi ,000

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

RS3 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2, del Tuir ,000

RS4 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS3 ,000

RS5 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ,000

RS6 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS5 ,000

ESENZIONI TERRITORIALI

	Tipo di esenzione 1	Stato della esenzione 2	Anno di decorrenza 3	Anno di richiesta 4	Provincia (sigla) 5	Reddito esente 6
RS7			19	19		,000
RS8			19	19		,000
RS9			19	19		,000
RS10			19	19		,000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

	Codice fiscale 1	Quota di reddito ordinario 2	Quota di reddito agevolato 3	Quota delle ritenute d'acconto 4	Quota del credito d'imposta 5
RS11		,000	,000	,000	,000
RS12		,000	,000	,000	,000
RS13		,000	,000	,000	,000
RS14		,000	,000	,000	,000

SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (Art. 3, comma 89, L. 549/95)

RS15 Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati ,000

RS16 Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti indicati nell'art. 3, comma 85, L. 549/95 ,000

RS17 Sopravvenienza attiva ,000

PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

	Eccedenza relativa al 1993 1	Eccedenza relativa al 1994 2	Eccedenza relativa al 1995 3	Eccedenza relativa al 1996 4	Eccedenza relativa al 1997 5
RS18	,000	,000	,000	,000	,000

RS19 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ,000

PROSPETTO DEI CREDITI

	CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
	VALORE DI BILANCIO 1	VALORE FISCALE 2	VALORE DI BILANCIO 3	VALORE FISCALE 4
RS20 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	,000	,000	,000	,000
RS21 Perdita dell'esercizio	,000	,000	,000	,000
RS22 Differenza	,000	,000	,000	,000
RS23 Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	,000	,000	,000	,000
RS24 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	,000	,000	,000	,000
RS25 Valore dei crediti risultanti in bilancio	,000	,000	,000	,000

FIRMA

Attestazione per l'imputazione del reddito ai collaboratori dell'impresa familiare

Si attesta con la firma, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Tuir, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

FIRMA

RS1

019

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RU
Crediti d'imposta

INVESTIMENTI INNOVATIVI (artt. 5 e 6 L. 317/1991)

		1993	1994	1996	1997
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
RU3	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000	.000
RU4	Credito utilizzato ai fini Ilor	.000	.000	.000	.000
RU5	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
RU6	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RU7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000

SPESE DI RICERCA (art. 8, L. 317/1991)

		1995	1996	1997
RU8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	
RU9	Credito d'imposta concesso nel periodo			.000
RU10	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000
RU11	Credito utilizzato ai fini Ilor	.000	.000	.000
RU12	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	
RU13	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000
RU14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000

ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI (art. 20, D.L. 331/1993)

RU15 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione .000
RU16 Credito d'imposta concesso nel periodo .000

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Ilor	Imposta sostitutiva
RU17	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000	.000

RU18 Differenza .000
RU19 Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta .000
RU20 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

PREMIO DI ASSUNZIONE (art. 2, D.L. 357/1994)

RU21 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione .000

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Ilor	Imposta sostitutiva
RU22	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000	.000

RU23 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

PROMOZIONE IMPRENDITORIA FEMMINILE (art. 5, L. 215/1992)

RU24 Credito d'imposta concesso nel periodo .000

		Irpef	Ilor	Imposta sostitutiva
RU25	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000

RU26 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

ROTTAMAZIONE VEICOLI CICLOMOTORI MOTOVEICOLI (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997)

RU27 Credito d'imposta concesso nel periodo .000

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Ilor	Imposta sostitutiva
RU28	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000	.000

RU29 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI (art. 9, L. n. 352/1997)

RU30 Credito d'imposta concesso nel periodo .000

		Irpef	Imposta sostitutiva
RU31	Credito utilizzato ai fini	.000	.000

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA NON PIU IN VIGORE

RU32 Importo residuo indicato nella precedente dichiarazione .000

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Ilor
RU33	Importo utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000

CREDITORI VERSO EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 265/1995)

RU34 Credito vantato residuo della precedente dichiarazione .000
RU35 Credito rimborsato .000

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Ilor
RU36	Sospensione	.000	.000	.000	.000

RU37 Sospensione per iscrizione a ruolo .000
RU38 Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto .000
RU39 Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

RU1

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

046

CODICE FISCALE

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO
QUADRI VA-VE
Informazioni sull'attività e determinazione del volume d'affari

Mod. N.

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici

VA1	CODICE ATTIVITÀ / DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	
VA2	Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF18) nei seguenti importi: 1 Beni ammortizzabili ,000 — 2 Beni strumentali non ammortizzabili ,000 — 3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi ,000 — 4 Altri acquisti e importazioni ,000	
VA3	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per il mese di dicembre '96	,000
VA4	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per il mese di dicembre '97	,000
VA5	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per l'anno 1997	,000
VA6	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e)	,000
VA7	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93, annotati nei registri di cui agli artt. 23 e 24	,000
VA8	In caso di trasformazioni sostanziali soggettive indicare la partita IVA del soggetto trasformato	

Sez. 2 - Dati riepilogativi

VA10	Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta, al netto dell'IVA (art. 48, comma 1, quarto periodo)	,000
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 1996	,000
VA12	Estremi del versamento: 1 IMPORTO ,000 — 2 CODICE CONCESSIONE — 3 GIORNO MESE ANNO 1 9 — 4 COD. ABI — 5 COD. CAB O COD. DIPENDENZA	
VA14	**Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):** Se è stato applicato nel 1997 il regime normale dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/95, barrare la casella	
VA15	Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati ai sensi dell'art. 34, comma 4	,000
	Operazioni con la Repubblica di San Marino:	
VA16	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi	,000
VA17	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA ,000 — con pagamento dell'IVA	,000

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 1 - Operazioni imponibili agricole (art. 34, comma 1)

		1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VE1	Cessioni di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 distinte per aliquota d'imposta (corrispondente alla percentuale di compensazione), al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	,000	2	,000
VE2		,000	4	,000
VE3		,000	6	,000
VE4		,000	7,5	,000
VE5		,000	8,5	,000
VE6		,000	9	,000
VE7	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE6)	,000		,000
VE8	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/−)	segno		,000
VE9	TOTALE (VE7 ± VE8)			,000

Sez. 2 - Operazioni imponibili commerciali o professionali

		1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VE10	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposta	,000	4	,000
VE11		,000	10	,000
VE12		,000	16	,000
VE13		,000	19	,000
VE14		,000	20	,000
VE15	TOTALI (somma dei righi da VE10 a VE14)	,000		,000
VE16	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/−)	segno		,000
VE17	TOTALE (VE15 ± VE16)			,000

Sez. 3 - Altre operazioni

VE20	Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41, 52 e 58 del D.L. 331/1993	,000
VE21	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,000
VE22	Altre operazioni non imponibili	,000
VE23	Operazioni esenti (art. 10)	,000
VE24	Operazioni non soggette all'imposta (art. 74, comma 7)	,000
VE25	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,000
VE26	Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,000

Sez. 4 - Volume d'affari e totale imposta

VE28	VOLUME D'AFFARI (somma algebrica dei righi VE7, VE15 e da VE20 a VE26)	,000
VE30	TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (somma dei righi VE9 e VE17)	,000

VA1

UNICO 98
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

046

CODICE FISCALE

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

QUADRI VF-VL

Indicazione degli acquisti e liquidazione dell'IVA Mod. N.

QUADRO VF
AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

Rigo	Descrizione	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VF1	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo VF17) distinti per aliquota d'imposta (anche se corrispondente alla percentuale di compensazione), al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	2	.000
VF2		.000	4	.000
VF3		.000	6	.000
VF4		.000	7,5	.000
VF5		.000	8,5	.000
VF6		.000	9	.000
VF7		.000	10	.000
VF8		.000	16	.000
VF9		.000	19	.000
VF10		.000	20	.000
VF11	TOTALI (somma dei righi da VF1 a VF10)	.000		.000
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (comma 2 degli artt. 8, 8bis e 9)	.000		
VF13	Altri acquisti non imponibili	.000		
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	.000		
VF15	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art. 74, comma 7	.000		
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	.000		
VF17	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
VF18	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI** (somma dei righi da VF11 a VF17)	.000		
VF19	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/–)	segno		.000
VF20	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF11 ± VF19)			.000

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Rigo	Descrizione	1 - DEBITI	2 - CREDITI
VL1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE30 o da rigo VM5)	.000	
VL2	IVA relativa alle operazioni di cui al rigo VA6	.000	
VL3	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di cui al rigo VA7	.000	
VL4	**IVA a debito** (somma dei righi da VL1 a VL3)	.000	
VL5	IVA ammessa in detrazione (da rigo VF20 ovvero da rigo VG29 o da rigo VE9)		.000
VL6	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché dei prodotti soggetti ad accisa		.000
VL7	Imposta trattenuta relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature per il mese di dicembre 1997		.000
VL8	**IVA detraibile** (somma dei righi VL5, VL6 e VL7)		.000
VL9	**IMPOSTA DOVUTA** (VL4 - VL8) **O A CREDITO** (VL8 - VL4)	.000	.000

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

Rigo	Descrizione	1 - DEBITI	2 - CREDITI
VL10	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	.000	
VL11	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.000	
VL12	Credito risultante dalla dichiarazione 1996 non richiesto a rimborso		.000
VL13	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		.000
VL14	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, compreso l'acconto		.000
VL15	*Ammontare dei versamenti periodici, compresi l'acconto e gli interessi trimestrali*		.000
VL16	Versamenti relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio nonché maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		.000
VL18	**IVA a credito** [(VL9 colonna 2 + VL12 + VL13 + VL14 + VL15 + VL16) - (VL9 colonna 1 + VL10 + VL11)]		.000
	ovvero		
VL19	**IVA a debito** [(VL9 colonna 1 + VL10 + VL11) - (VL9 colonna 2 + VL12 + VL13 + VL14 + VL15 + VL16)]	.000	
VL20	Credito di imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale		.000
VL21	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	.000	
VL22	Importo da versare (VL19-VL20+VL21)	.000	

VF1

copia per il contribuente

UNICO 98

Persone fisiche

MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

046

CODICE FISCALE

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

QUADRI VG-VM

Settori particolari

Mod. N.

Sezione	Rigo	Descrizione		Importo
QUADRO VG OPERAZIONI E SETTORI PARTICOLARI				
Sez. 1 - Agenzie di viaggio (art. 74 ter)	VG1	Credito di costo dell'anno precedente (da cod. G3 della dichiarazione 1996)		.000
	VG2	Base imponibile lorda		.000
		ovvero		
	VG3	Credito di costo, da riportare nell'anno successivo		.000
Sez. 2 - Regime speciale beni usati (D.L. 41/1995)	VG4	Margine negativo dell'anno precedente (da cod. G6 della dichiarazione 1996)		.000
	VG5	Margine complessivo lordo		.000
	VG6	Margine negativo da riportare nell'anno successivo		.000
Sez. 3 - Operazioni intracomunitarie ed importazioni	VG7	Operazioni intracomunitarie non imponibili	.000	
	VG8	Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli	.000	.000
	VG9	Acquisti intracomunitari di beni	.000	.000
	VG10	Importazioni	.000	.000
Sez. 4 - Operazioni esenti	VG11	Percentuale di indetraibilità (arrotondata all'unità più prossima)	%	
	VG12	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12		.000
	VG13	IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		.000
	VG14	Rettifica della detrazione	segno	.000
	VG15	**IVA ammessa in detrazione**		.000
Sez. 5 - Cessioni di bovini e suini (art. 34, penultimo comma)	VG16	Eccedenza d'imposta non recuperata nell'anno precedente (da cod. G21 della dichiarazione 1996)		.000
	VG17	IVA sugli acquisti e importazioni di bovini e suini		.000
	VG18	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini		.000
	VG19	IVA sulle cessioni di bovini e suini		.000
	VG20	IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini		.000
	VG21	Eccedenza d'imposta detraibile nell'anno successivo		.000
	VG22	**IVA ammessa in detrazione**		.000
Sez. 6 Determinazione forfetaria dell'imposta	VG23	**IVA ammessa in detrazione** - Attività di agriturismo (art. 5, L. 413/1991)		.000
Sez. 7 - Imprese agricole miste	VG25	IVA sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle indicate nell'art. 34, primo comma		.000
	VG26	IVA sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi ad uso promiscuo imputabile alle operazioni diverse		.000
	VG27	Imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1996 dagli agricoltori in regime normale (da cod. G21 della dichiarazione 1996)		.000
	VG28	**IVA ammessa in detrazione** (VE9 + VG25 + VG26 + VG27)		.000
Sez. 8	VG29	**IVA AMMESSA IN DETRAZIONE** (da rigo VG15 ovvero rigo VG22 o VG23 o VG24 o VG28) da riportare al rigo VL5		.000
QUADRO VM CONTRIBUENTI MINIMI	VM1	CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	
	VM2	Volume d'affari		.000
	VM3	Totale imposta sulle operazioni imponibili		.000
	VM4	Percentuale di forfettizzazione dell'imposta	73% 60% 84%	
	VM5	Imposta forfetaria (da riportare al codice VL1) (rigo VM3 x percentuale rigo VM4:100)		.000
	VM6	Opzione per il regime normale	1	

VG1

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

019

CODICE FISCALE

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO
QUADRO VH

Versamenti periodici IVA

QUADRO VH
VERSAMENTI PERIODICI IVA

	IMPORTI DA VERSARE	IMPORTI VERSATI	ESTREMI DEL VERSAMENTO Codice concessione	Data	Codice
	1	2	3	4	5
VH1	.000	.000		1 9	
VH2	.000	.000		1 9	
VH3	.000	.000		1 9	
VH4	.000	.000		1 9	
VH5	.000	.000		1 9	
VH6	.000	.000		1 9	
VH7	.000	.000		1 9	
VH8	.000	.000		1 9	
VH9	.000	.000		1 9	
VH10	.000	.000		1 9	
VH11	.000	.000		1 9	
VH12 acconto	.000	.000		1 9	
VH13 saldo	.000	.000		1 9	
VH14 PARTITA IVA					

VH1

UNICO 98
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

046

CODICE FISCALE

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO
QUADRI VO-VU
Opzioni e prospetto di utilizzo del plafond

Mod. N.

QUADRO VO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

VO1	**Art. 33** - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐
VO2	**Art. 34** - AGRICOLTURA – comma 6: Rinuncia all'esonero – comma 11: Applicazione del regime ordinario	Rinuncia comma 6 1 ☐ Opzione comma 11 2 ☐ Revoca comma 11 3 ☐
VO3	**Art. 36** - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐
VO4	**Art. 36 bis** - DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐
VO5	**Art. 74** - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione ☐
VO6	**Art. 74** - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO – comma 5: Spettacoli e giochi – comma 10: Rottami, ecc.	Opzioni comma 5 1 ☐ comma 10 2 ☐ Revoca comma 5 3 ☐
VO7	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)	Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐
VO8	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995) Applicazione del metodo analitico del margine	Opzioni comma 2 1 ☐ comma 6 2 ☐ Revoche comma 2 3 ☐ comma 6 4 ☐
VO9 / VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/93)	Opzioni 1 BE 2 DE 3 DK 4 EL 5 ES 6 FR 7 GB 8 IE 9 LU 10 NL 11 PT 12 SM 13 AT 14 FI 15 SE Revoche 1 BE 2 DE 3 DK 4 EL 5 ES 6 FR 7 GB 8 IE 9 LU 10 NL 11 PT 12 SM 13 AT 14 FI 15 SE
VO11	**Art. 27** - CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI	Opzione 1 ☐

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

VO12	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/73)	Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐
VO13	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/96)	Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

VO16	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991)	Opzione 1 ☐

Sez. 4 - Revoca dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo

VO17	REGIME FISCALE SOSTITUTIVO - (art. 1, D.L. n. 357/94)	Revoca 1 ☐

QUADRO VU
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 1997		ANNO IMPOSTA 1996	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VU1	GEN	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU2	FEB	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU3	MAR	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU4	APR	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU5	MAG	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU6	GIU	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU7	LUG	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU8	AGO	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU9	SET	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU10	OTT	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU11	NOV	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU12	DIC	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VU13	TOTALE	.000	.000	.000	.000	.000	.000

VU14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 1997 1 .000 (metodo adottato per la determinazione del plafond per il 1997) 2 ☐ SOLARE 3 ☐ MENSILE

VO1

144

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE

SOSTITUTI D'IMPOSTA
QUADRO SA
Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

SA1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di successioni)

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SA2

Codice fiscale 1 | Cognome 2 | Nome 3

Data di nascita 4 giorno mese anno 1 | Sesso (M o F) 5 | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7

Comune del domicilio fiscale 8 | Provincia (sigla) 9 | Via e numero civico 10

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Qualifica 11 | Inizio 15 giorno mese anno 1997 | Fine 16 giorno mese anno 1997 | Numero giorni detraz. 17 | Codice fiscale del precedente datore di lavoro 18 | Causa 19

Somme assoggettate a contributi previdenziali e assistenziali 20 | Somme assoggettate a C.s.s.n. 21 | Contributi previdenziali e assist. obbligatori lavoratore dipendente 22 | Contributi previdenza complementare ex D.Lgs. 124/93 23 | Contributi lavoratore dipendente ex D. lgs. 579/95 24

Somme e valori non assoggettati a ritenuta 25 | Erogazioni per spese sanitarie (detrazioni importo intero) 26 | Erogazioni per spese sanitarie (detrazioni importo parziale) 27 | Premi per assicurazione vita e infortuni 28 | Contributi per prev. compl. ex art. 15, c. 8, L. 335/95 29

Retribuzioni e pensioni 30 | Assegni e indennità erogati da enti previdenziali e assistenziali 31 | Compensi da terzi 32 | Totale imponibile 33 | Imposta corrispondente al totale imponibile 34

Detrazione per coniuge a carico 35 | Detrazione per figli a carico 36 | Detrazione per altri familiari a carico 37 | Detrazioni per lavoro dipendente 38 | Detrazione per oneri 39

Totale detrazioni 40 | Ritenute dovute 41 | Ritenute sospese 42 | Ritenute operate da terzi 43 | Ritenute sospese da terzi 44

Ammontare delle ritenute operate 45 | Eccedenza delle ritenute da rimborsare 46 | Importo contributo straordinario per l'Europa trattenuto 47

ARRETRATI RELATIVI ANNI PRECEDENTI

Contributi obblig. dipendente 48 | Imponibile 49 | Detrazioni d'imposta 50 | Ritenute operate 51 | Ritenute sospese 52 | Titolo 53 54 19 55

SA3

1 | 2 | 3

4 1 | 5 | 6 | 7

8 | 9 | 10

11 | 15 1997 | 16 1997 | 17 | 18 | 19

20 | 21 | 22 | 23 | 24

25 | 26 | 27 | 28 | 29

30 | 31 | 32 | 33 | 34

35 | 36 | 37 | 38 | 39

40 | 41 | 42 | 43 | 44

45 | 46 | 47

48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 54 19 55

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SA1

144

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE

SOSTITUTI D'IMPOSTA
QUADRO SD
Contributi obbligatori relativi agli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti

Mod. N.

SD1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di successioni)

RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI

	Ente previdenziale e assistenziale percettore o regione alla quale affluisce il contributo	Contributi obbligatori a carico del datore di lavoro	Contributi obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti
SD2			
SD3			
SD4			
SD5			
SD6			
SD7			
SD8			
SD9			
SD10			
SD11			
SD12			
SD13			
SD14			
SD15			
SD16			
SD17			
SD18			
SD19			
SD20			
SD21			
SD22			
SD23			
SD24			
SD25			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SD1

155

RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI

	Ente previdenziale e assistenziale percettore o regione alla quale affluisce il contributo	Contributi obbligatori a carico del datore di lavoro	Contributi obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti
SD26			
SD27			
SD28			
SD29			
SD30			
SD31			
SD32			
SD33			
SD34			
SD35			
SD36			
SD37			
SD38			
SD39			
SD40			
SD41			
SD42			
SD43			
SD44			
SD45			
SD46			
SD47			
SD48			
SD49			
SD50			
SD51			

DATI RIASSUNTIVI

	Contributi obbligatori a carico del datore di lavoro	Contributi obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti
SD52		

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SD2

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

144

CODICE FISCALE

SOSTITUTI D'IMPOSTA
QUADRO SF
Redditi di lavoro autonomo ed altri redditi inquadrabili tra quelli non soggetti al contributo del 10%

Mod. N.

SF1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SF2
Codice fiscale 1 — Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3 — Sesso (M o F) 4 — Data di nascita 5 giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita 6 — Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8 — Provincia (sigla) 9 — Via e numero civico 10
N.R. 11 — Stato estero di residenza 12 — Cod. stato estero 13 — Codice di identificazione fiscale estero 14
Causale 15 — Ammontare lordo corrisposto 16 — Somme non soggette a ritenuta 17 — Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 18 — Imponibile 19
Ritenute operate 20 — Ritenute sospese 21

SF3
1 — 2
3 — 4 — 5 — 6 — 7
8 — 9 — 10
N.R. 11 — 12 — 13 — 14
15 — 16 — 17 — 18 — 19
20 — 21

SF4
1 — 2
3 — 4 — 5 — 6 — 7
8 — 9 — 10
N.R. 11 — 12 — 13 — 14
15 — 16 — 17 — 18 — 19
20 — 21

SF5
1 — 2
3 — 4 — 5 — 6 — 7
8 — 9 — 10
N.R. 11 — 12 — 13 — 14
15 — 16 — 17 — 18 — 19
20 — 21

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SF1

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1997

144

CODICE FISCALE

SOSTITUTI D'IMPOSTA
QUADRO SK
Prospetto delle ritenute operate e altri dati relativi al sostituto di imposta

Mod. N.

SK1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di successioni)

Prospetto delle ritenute alla fonte operate

	Ritenute effettuate	Periodo di riferimento – mese	Periodo di riferimento – anno	R.S.S.	Note	Codice tributo
SK2			19			
SK3			19			
SK4			19			
SK5			19			
SK6			19			
SK7			19			
SK8			19			
SK9			19			
SK10			19			
SK11			19			
SK12			19			
SK13			19			
SK14			19			
SK15			19			
SK16			19			
SK17			19			
SK18			19			
SK19			19			
SK20			19			
SK21			19			
SK22			19			
SK23			19			

Prospetto degli importi trattenuti per assistenza fiscale 1997

	Imposta o soprattassa trattenuta	Interessi trattenuti	Periodo di riferimento – mese	Periodo di riferimento – anno	Codice tributo
SK24				19	
SK25				19	
SK26				19	
SK27				19	
SK28				19	
SK29				19	
SK30				19	
SK31				19	
SK32				19	
SK33				19	

Contributo straordinario per l'Europa SK34 Importo versato

Prospetto per la determinazione anticipo T.F.R. e relativi versamenti SK35 Base occupazionale al 30/10/96 — Base di commisurazione — Prima rata di anticipo T.F.R. versata — Seconda rata di anticipo T.F.R. versata

Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro
SK36 Eccedenza di ritenute di fine anno 1996 compensate nel 1997
SK37 Eccedenza di ritenute di fine anno 1997 da compensare nel 1998

Regioni a statuto speciale SK38 VA SA SI

Ritenute a titolo di acconto certificate SK39 Importo delle ritenute a titolo di acconto effettuate nel 1997 che sono state certificate

Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per versamento delle ritenute SK40 Credito d'imposta ex D.L.357/94 — Credito d'imposta ex L. 85/95 — Credito d'imposta ex L. 30/97 — Credito d'imposta ex L. 266/97 — Credito d'imposta ex L. 662/96 — Altri crediti d'imposta

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SK1

UNICO 98
Persone fisiche
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

019

CODICE FISCALE

SOSTITUTI D'IMPOSTA
QUADRO SL

Dati relativi ai versamenti

Sezione I
Versamenti di ritenute alla fonte operate

	Importo versato	Periodo riferimento mese	Periodo riferimento anno	Cod. Concessione	Data di versamento giorno	Data di versamento mese	Data di versamento anno	D/C/B	Cod. ABI - CAB	Codice tributo
SL1			19				19			
SL2			19				19			
SL3			19				19			
SL4			19				19			
SL5			19				19			
SL6			19				19			
SL7			19				19			
SL8			19				19			
SL9			19				19			
SL10			19				19			
SL11			19				19			
SL12			19				19			
SL13			19				19			
SL14			19				19			
SL15			19				19			
SL16			19				19			
SL17			19				19			
SL18			19				19			
SL19			19				19			
SL20			19				19			
SL21			19				19			
SL22			19				19			

Sezione II
Versamenti d'imposta per assistenza fiscale 1997

	Imposta o soprattassa versata	Interessi a carico del lavoratore dipendente	Interessi a carico del datore di lavoro	Periodo riferimento mese	Periodo riferimento anno	Data di versamento giorno	Data di versamento mese	Data di versamento anno	D/C/B	Codice tributo
SL23					19			19		
SL24					19			19		
SL25					19			19		
SL26					19			19		
SL27					19			19		
SL28					19			19		
SL29					19			19		
SL30					19			19		
SL31					19			19		
SL32					19			19		

Sezione III
Versamenti di contributi S.S.N. per assistenza fiscale 1997
(DM 10/S)

	Contributo versato	Interessi e/o soprattassa	Periodo riferimento mese	Periodo riferimento anno	Codice regione
SL33				19	
SL34				19	
SL35				19	
SL36				19	
SL37				19	
SL38				19	
SL39				19	
SL40				19	
SL41				19	
SL42				19	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

SL1

155

ELENCO DEI SOGGETTI

SM2

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO RIPORTATO SUL FRONTE DELLA BUSTA E CHE SIANO VISIBILI IL TIPO DI MODELLO, L'ANNO DI PRESENTAZIONE, IL NOME, IL COGNOME O LA DENOMINAZIONE E IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE.
IN CASO CONTRARIO LE BANCHE E GLI UFFICI POSTALI NON ACCETTANO LA DICHIARAZIONE.
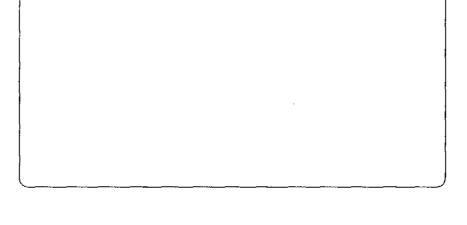
MINISTERO DELLE FINANZE

AVVERTENZE: QUESTA BUSTA DEVE ESSERE UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TRAMITE LE BANCHE E GLI UFFICI POSTALI.

VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO RIPORTATO SUL FRONTE DELLA BUSTA E CHE SIANO VISIBILI IL TIPO DI MODELLO, L'ANNO DI PRESENTAZIONE, IL NOME, IL COGNOME O LA DENOMINAZIONE E IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE.
IN CASO CONTRARIO LE BANCHE E GLI UFFICI POSTALI NON ACCETTANO LA DICHIARAZIONE.

98A2769

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651378) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di L. 125.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 0 7 7 1 9 8 *

L. 30.000